

GLI ARCHIVI ITALIANI

RIVISTA TRIMESTRALE

DI ARCHIVISTICA E DI DISCIPLINE AUSILIARI

FONDATA DA *EUGENIO CASANOVA*

E

PUBBLICATA COLLA COLLABORAZIONE DEGLI ARCHIVISTI ITALIANI

Anno VI. Fasc. 1 - 1919



DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE : ROMA, Corso Vittorio Emanuele, 287

SIENA - STAB. ARTI GRAFICHE LAZZERI, 1919

Anno VI. Fascicolo 1 - 1919

INDICE DEL FASCICOLO

TRAVERSA ANTONIO, conservatore dell'archivio notarile distrettuale di Catania, <i>Considerazioni e proposte per la modifica della legge sul Notariato e sugli Archivi notarili</i> p.	3-34
FILANGIERI DI CANDIDA RICCARDO, archivista di Stato a Napoli, <i>La « Charta » amalfitana</i> «	35-47
Bibliografia: TRAVALI GIUSEPPE, primo archivista di Stato a Palermo, <i>La Mantia Giuseppe Codice diplomatico dei re aragonesi</i> «	48-49
Annunzi bibliografici dell' <i>Annuario del R. Archivio di Stato in Milano</i> e di pubblicazioni dei sigg.: <i>Vittani, La Mantia G., della Society for promoting christian knowledge, Dalla Santa, Sorbelli, Inguanez, Giambruno e Genuardi, Manaresi, Fumi, Amato, Cametti, Giulini, Weil, De Rubertis, Montenedesi</i> «	49-53
Notizie: Giunta del Consiglio per gli archivi, Personale, Ricompense al valore, Onorificenze, Rivendicazioni dall' Austria, Bilancio, Patrimonio archivistico italiano, Giuseppe Mazzini, Archivio di Stato di Brescia, Pier Luigi Palestrina, Calendario gregoriano in Serbia, Monumenti artistici «	54-62
Pubblicazioni varie pervenute in cambio • in dono . . . «	62-65



Considerazioni e proposte per la modifica della legge sul Notariato e sugli Archivi notarili.

In alcuni miei lavori (1) ho addimostroato storicamente, so-cievolmente e praticamente: a) come il notariato abbia vincoli indissolubili con gli Archivi notarili; b) quali le vere cause della decadenza delle dette due istituzioni; c) e quali i rimedi per ritornare a dare ad esse l'antico splendore.

Mi propongo ora, con questo lavoro metodico, di esporre le più essenziali considerazioni sulla necessità della riforma e di formulare le più importanti disposizioni per la condenda legge notarile, nella speranza che esse vengano prese in considerazione dalla Eletta Commissione Governativa e da S. E. il Guardasigilli, con lo intento di rendere un servizio alla amata Patria, che ha bisogno dell'opera di tutti, anche dei più modesti, per diventare più forte, più rispettata, più grande.

S. Eccellenza l'On. Prof. V. E. Orlando, che degnamente presiede il Consiglio dei Ministri in questo momento storico importantissimo per i più grandi destini della Patria, nei suoi « Principii di diritto amministrativo » (2) autorevolmente insegna: *Risalire ai principi, alle norme razionali, alla genesi storica e, se così vuolsi, filosofica dell'istituto è necessità imprescindibile per rendere vivo, fecondo, razionale lo studio della legge positiva, per darvi la dignità di una trattazione scientifica.*



Bisogna in altri termini stabilire perchè e come nacque un istituto, quale lo scopo precipuo della sua esistenza, quali le finalità che esso si propone di conseguire per poter trattare scientificamente lo studio su una legge positiva, e sugli eventuali emendamenti.

E poichè la genesi storica del Notariato e degli Archivi notarili c'insegna che ambedue i detti istituti FIBBERO SEMPRE UN UNICO SCOPO SOCIALE DA CONSEGUIRE: « *la garanzia della pubblica fede per la tranquillità dei cittadini* » ED UN'UNICA FINALITÀ GIURIDICA DA RAGGIUNGERE: « *la certezza dell'esistenza dell'atto notarile nel tempo e nel luogo in esso indicati, in modo che il suo contenuto rimanga sempre immutato ed immutabile, per poter far fede non solo tra i contraenti, ma erga omnes* », così tutte le disposizioni di una buona legge notarile dovrebbero essere informate a sì alti principi.

Se si vuole quindi salvare una buona volta dalla rovina tali istituti non bisogna confondere con la questione principale, che è quella di riportare il Notariato e gli Archivi all'altezza della loro vera missione sociale, le questioni economiche e della libertà del lavoro del Notaro e quelle economiche morali dei funzionari degli Archivi, le quali, pur avendo un'importanza, sono sempre cose accessorie.

Pellegrino Rossi, nel suo « Corso di economia politica » trattando appunto del Notariato ammonisce: « Ma se voi date « in mano a certi uomini poteri estesissimi e pericolosissimi la « questione della libertà del lavoro diventa allora una questione « secondaria. Non si tratta più solamente di sapere se si pro- « durà più o meno, se il lavoro sarà più o meno caro: i prin- « cipi di morale e di ordine pubblico dominano la materia ».

La legge sul Notariato e sugli Archivi quindi non è fatta per i Notai e gli impiegati di Archivio, ma anzi tutto e sopra tutto nell'interesse della convenienza sociale.

Occorre adunque che la condenda legge sul Notariato e sugli Archivi ritorni sui detti principi fondamentali, che furono la fonte delle diverse leggi degli ex Stati Italiani prima della nefasta legge unificatrice del 1875, la quale, come ho addimostato nei retro cennati miei lavori, fu la causa vera della decadenza delle dette due istituzioni.

Ciò premesso, tenendo presente l'ordine dei titoli tracciati dalla vigente legge notarile, solo per seguire un sistema metodico, passo senz'altro ad esporre quelle considerazioni ed a formulare quelle proposte, che secondo le avute legislazioni, la pratica utilità e la necessità sociale dovrebbero prendersi in accurato esame dal legislatore nella condanna legge sul Notariato e sugli Archivi notarili.

TITOLO I - *Disposizioni generali.*

Considerato che presso molte nazioni, e segnatamente presso tutti gli ex Stati Italiani sin dall'epoca dei Comuni (*) il Notaro fu ritenuto come uno dei più alti funzionari dello Stato, sia perchè fu investito del potere certificante, che è stato sempre apprezzato per uno dei più importanti poteri dello Stato, siccome sostengono tuttavia molti trattatisti di diritto amministrativo, sia perchè la sua competenza riguardava non solo gli interessi dei privati ma ben'anche quelli delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che il potere certificante è stato sgregato e frantumato con la facoltà di rogito concessa a tutti i Segretari delle pubbliche amministrazioni, mentre è socievolmente importante reintegrarlo nelle mani dei Notai per evitare il disservizio pubblico che ne deriva, non sapendosi molte volte dove ritrovare gli atti di interesse privato convenuti cogli Enti amministrativi;

Considerato che non risponde allo scopo la disposizione dell'art. 106 n. 10 della vigente legge notarile, sia perchè non è possibile controllare se i pubblici ufficiali abbiano spedito agli Archivi competenti tutte le copie degli atti da loro redatti, sia perchè, data la natura di certe convenzioni, non si pensa nemmeno che essi non siano stati redatti da Notari;

Considerato che il potere giudiziario non deve invadere il potere certificante e che le sentenze attributive o dichiarative di diritti reali dovrebbero sempre avere il rinvio delle parti nanti il Notaro, non solo per evitare che pretesi litiganti ottengano sentenze a risparmio di spese per atti notarili, ma sopra tutto perchè gli atti aventi carattere di perpetuità possano ritrovarsi con maggiore facilità;

Considerato che è importante statuire per legge di competenza del Notaro la stipulazione di tutti gli atti di cui all'art. 1 della vigente legge notarile, anche in seguito a designazione del magistrato, e per sgravare il potere giudiziario da lavori più confacenti al Notariato, e per facilitare le ricerche di tali atti nell'interesse pubblico ;

Considerato che i protesti cambiali dovrebbero sempre essere elevati per ministero di Notaro, perchè riguardano atti di constatazione di fatto, che rientrano nella competenza del potere certificante, anche per maggiore garanzia degli Istituti di credito e dei privati, rispondendo i Notai di qualsiasi irregolarità con la loro cauzione, che non hanno gli ufficiali giudiziari ;

Considerato che gli Istituti di credito esplicano adesso una missione sociale importantissima e che è necessario garantirli con l'obbligatorietà delle autentiche delle firme alle cambiali ed agli effetti bancari che non possono essere firmati avanti gli impiegati del ramo dalle persone che hanno diritto a riscuotere o ad ordinare pagamenti, evitando così le tristi sorprese di grosse e piccole frodi.

• Si propone :

§ 1.^o Che tutti gli atti, contratti e convenzioni di qualsiasi natura e specie sia tra privati, che tra questi e le pubbliche amministrazioni, siano esclusivamente affidate ai Notari, che rappresentano il potere certificante.

§ 2.^o Che a reintegrare tale potere vengano pure affidati esclusivamente ai Notai, anche per delega dell'autorità giudiziaria, non solo tutti gli atti di cui all'art. 1 della vigente legge notarile, ma ben'anco l'esecuzione delle sentenze attributive o dichiarative di diritti reali con atto di delega da parte del Magistrato giudicante, nonchè tutti i protesti cambiali ;

§ 3.^o Che siano rese obbligatorie le autenticazioni delle firme con le formalità di cui all'art. 1323 del Codice Civile, a tutte le cambiali ed effetti bancari che si presentano a qualsiasi Istituto di credito, quando essi non possono essere firmati avanti gli impiegati del ramo da chi ha diritto a riscuotere o ad ordinare pagamenti.

TITOLO II - *Dei Notari.*

Considerato che il reclutamento dei Notari col sistema attuale non risponde ad alcuna esigenza della delicata funzione che essi son chiamati ad esercitare, vuoi per deficienza di pratica notarile, vuoi per l'intrigo possibile con cui si possano vincere i concorsi dai più ignoranti a danno dei più dotti, vuoi per mancanza di principi disciplinari a discapito dell'Autorità delegante (1);

Considerato che è necessità imprescindibile di concedere il diritto di rogito nell'ambito di tutta la Provincia, in corrispondenza, come si dirà appresso, della competenza territoriale dell'Archivio notarile provinciale sia per non ingenerare confusione nelle ricerche degli atti, sia per non vincolare le parti ad avere fiducia coatta al Notaro del luogo, sia per dare agio al Notaro dotto di farsi convenientemente apprezzare da tutti i cittadini;

Considerato che, data la facoltà del rogito in tutta la Provincia, non si potrebbe giustificare una misura diversa di cauzione, che occorre elevare per il deprezzamento della moneta;

Considerato che l'Istituto del coadiutorato dà luogo a gravi inconvenienti non tanto col fare rivivere un funzionario che non può più esercitare le sue funzioni, lasciandolo esposto con la sua cauzione alle pene pecuniarie (art. 65 reg.to) e rendendo frustranee le altre pene disciplinari (non potendosi mai negare al titolare il diritto di farsi nominare un altro coadiutore), ma sopra tutto col rendere difficili le ricerche degli atti negli Archivi, molte volte finanziariamente gravi a danno delle parti, specialmente quando lo stesso coadiutore ha coadiuvato diversi Notari dello stesso Collegio notarile e poi è stato anche nominato Notaro effettivo;

Considerato che l'istituzione di una Cassa di Previdenza può supplire con maggior utile al coadiutorato;

Si propone :

§ 4.° Che i Notari vengano reclutati tra i laureati in giurisprudenza, previo esame di Stato, a Roma, presso il Ministero di Grazia e Giustizia, in seguito a concorso per i posti vacanti disponibili in ogni anno con opportuna graduatoria, in modo che ai più meritevoli si dia il diritto di scelta alla residenza.

Che per i cambiamenti di residenza debba sostenersi lo stesso esame per non dar luogo a mercati.

Che la Commissione esaminatrice venga composta di funzionari tecnici e nominata volta per volta con Decreto Reale ⁽³⁾.

§ 5.^o Che sia concessa a tutti i Notai la facoltà di rogito per l'intera Provincia, come l'avevano in molte regioni prima della legge del 1875 ⁽⁶⁾.

§ 6.^o Che sia fatto obbligo a tutti i Notai dare un'unica cauzione pel valore non inferiore alle lire ventimila.

§ 7.^o Che venga abolito il coadiutorato ed istituita una Cassa Nazionale di Previdenza, con sede in Roma, per l'invalidità e la vecchiaia, per le vedove e gli orfani dei Notai, con i fondi di cui si dirà appresso, assegnando un minimo di L. 200 mensili al Notaro dispensato dopo 25 anni di servizio.

TITOL● III - *Degli atti notarili.*

Ritenuto che la parte più importante della legge notarile è quella che riguarda la redazione degli atti e la loro conservazione, sia perchè gli atti notarili devono far fede erga omnes, sia perchè la certezza della loro esistenza e del loro contenuto debbono rimanere sempre immutati ed immutabili per non menomare la garanzia della pubblica fede e la tranquillità dei cittadini;

Considerato che le formalità notarili previste dalla legge, dal regolamento e dalle istruzioni sono troppe, e mentre, da un canto, non raggiungono lo scopo e le finalità sopra indicate, per rendere effettivamente credibile da tutti la nascita, passi la frase, degli atti ed il loro contenuto, dando spesso luogo a delle frodi con atti antidatati, alterazioni, manomissioni ecc., dall'altro, invece, mettono il Notaro, ad ogni piè sospinto, nelle condizioni di essere tradotto in Tribunale per contravvenzioni punibili con pene disciplinari e pecuniarie, anche per infrazioni di lieve momento, abbassandone la lor● dignità di funzionari;

Considerato che la concorrenza sleale fra i Notai si esercita, più che con riduzione di onorari, con omissioni di formalità notarili e con vere e proprie falsità, non sempre perseguibili col

codice penale, e tanto meno colla platonica disposizione dell'art. 147 della vigente legge notarile (7).

Considerato che con le circolari Ministeriali (8) non è possibile porre un freno alle patenti falsificazioni, sia in atti pubblici, che in autenticazioni di firme a scritture private e ad effetti commerciali, per frodare i terzi;

Considerato CHE LA NEGATA FEDE DA PARTE DELLA FINANZA DELLO STATO A DETTE SCRITTURE, SANCITA CON LA LEGGE 23 APRILE 1911 N. 509, NON OSTANTE L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 1323 DEL CODICE CIVILE (9) COSTITUISCE UN VERO OLTRAGGIO AL POTERE CERTIFICANTE, DELEGATO DALL'O STATO AI NOTAI, abbattendone addirittura il prestigio della delicata loro funzione sociale, senza raggiungerne lo scopo, dando agio anzi di fabbricare con maggiore facilità e con minore pericolo atti pubblici con antidata;

Considerato che il Notaro è costretto spesso disinteressarsi di tutte le formalità essenziali dell'atto per non perdere l'affare ed il cliente, venendo meno così alla sua missione, che è quella di fungere, passi la frase, da fotografo della verità dei fatti contenuti negli atti;

Considerato che è indispensabile assodare la certezza dell'esistenza degli atti notarili dallo stesso momento della loro redazione e sottoscrizione, CON UN SISTEMA NOTIFICATIVO, O DI INSINUAZIONE, REALE ED EFFICACE, RISPONDENTE AI BISOGNI ODIERNI, a somiglianza di come si praticò sempre in quasi tutti gli ex Stati Italiani dall'epoca dei Comuni, quando cioè l'atto notarile incominciò a far fede erga omnes, sino alla legge unificatrice del 1875, che per un malinteso senso di libertà professionale ne distrusse quasi le vestigia (10).

Considerato che in tutte le leggi notarili dei diversi Stati del mondo vi sono serie garanzie per assodare la verità dell'esistenza degli atti ed il loro contenuto sin dal momento della loro legale creazione (11);

Considerato che quando il Romagnosi — nelle sue Istituzioni di diritto amministrativo — ammoniva: « NIUNA COSA PIÙ FAMIGLIARE E PIÙ INAVVERTITA HAVVI DEL POTERE DEL SI-

STEMA NOTIFICATIVO, E NIUNO CHE DEBBA RICHIAMARE MAGGIORMENTE LE CURE DI UN SAVIO GOVERNO », diceva una grande verità nell'interesse sociale, per cui occorre provvedere seriamente a reintegrare il sistema notificativo, perchè l'atto possa effettivamente far fede erga omnes;

Considerato che con le copie repertoriali mensili, con le copie dei soli testamenti pubblici e con le copie del registro non si raggiunge più lo scopo della notificazione o insinuazione reale, sia per il lungo lasso di tempo con cui pervengono negli Archivi, sia per le impossibilità del loro controllo, rimanendo le copie dei testamenti sigillati e dovendosi le copie del registro depositare nei vari Archivi mandamentali di semplice conservazione, diversamente di come si operava un tempo (¹⁹);

Considerato che adesso, data la molteplicità dei mezzi di comunicazione, non si può più giustificare un lungo termine per un regolare sistema di notificazione;

Considerato che spesso mancano nelle raccolte sia degli atti già registrati, sia degli atti non soggetti a tale formalità che dovrebbero conservarsi in originale;

Considerato che spesso le copie del registro non rispondono affatto all'originale e che quindi non possono sostituirlo nei casi di smarrimento, sottrazione, distruzione ed alterazione, ai sensi degli art. 1338 e seguenti del Codice Civile;

Considerato che anche nelle raccolte delle copie si riscontrano non poche mancanze, dando luogo così a delle difficoltà spesso insuperabili per la ricostituzione di atti originali smarriti, dispersi o distrutti ecc.;

Considerato che nella conservazione degli atti e nella compilazione dei repertori e dei relativi indici i Notari difettano non poco, rendendo spesso difficili, se non addirittura impossibili, le ricerche con grave danno pubblico quando gli atti passano in Archivio;

Considerato che non è raro il caso di atti stipulati in base a procure, consensi od autorizzazioni, non annotate a repertorio fatte da persone defunte, o di atti redatti in base a procure con aggiunte o modifiche di facoltà mai concesse con grave danno pubblico;

Considerato che è utile ritornare a concedere a due Notai il ricevimento di un atto tra vivi (¹³), oltrechè quello di un atto di ultima volontà ai sensi dell' art. 777 Codice Civile, per maggior garanzia delle parti, accrescendo così anche indirettamente i proventi dei Notari ;

Considerato che è necessario rendere pratico ed utile l'istituto della legalizzazione degli atti, copie, estratti e certificati, che debbono farsi valere fuori della Provincia, coll' esibirli agli Archivi notarili da cui dipendono i Notai, come si praticava un tempo (¹⁴), sia perchè il Conservatore possa verificare l'esistenza degli atti, sia per evitare tutto l' inconcludente e vessatorio lavoro di cui all' art. 73 del vigente regolamento notarile ;

Considerato che per evitare la concorrenza a base di riduzioni di onorari e per mantenere elevata la funzione notarile occorre, da un canto, assicurare la riscossione esatta di tutti i diritti con un congruo aumento di essi, dato il rincaro della vita, e dall' altro, prelevata una quota per la Cassa di Previdenza, stabilire un' equa ripartizione dei medesimi tra tutti i Notai della Provincia ;

Considerato che il rimedio escogitato, col progetto Ministeriale per la Cassa Nazionale fra i Notai, di elevare gli onorari degli atti stipulati fuori residenza del Notaro, lungi di evitare la concorrenza ne rincrudisce la piaga, colpendo inutilmente le parti, perchè, come è risaputo praticamente, il notariato in molte regioni è asservito agli Avvocati, ai Segretari Comunali, ai sensali, ai mestieranti ed anche ai parroci, ai quali spetterebbe maggiore esca da dividere nel guidare le parti in questo anzichè in quel Notaro ;

Considerato che anche le Finanze dello Stato debbano essere sollevate con altre entrate per i servizi che lo Stato renderebbe nell' interesse sociale ;

Si propone :

§ 8.º Che siano perfezionate le formalità notarili per l' accertamento della verità della data e del fatto relativo alla convenzione voluta dalle parti o dai loro rappresentanti, legalmente rivestiti dalle facoltà necessarie, in modo che la convenzione stessa

non possa più subire alcuna modificazione, se non con altro atto, e che siano invece ridotte tutte le altre formalità che non inficiano la verità o la sostanza dell'atto; occorre per tanto:

a) Che il Notaio si fornisca dall'Archivio della Provincia di due protocolli, uno per gli atti tra vivi e l'altro per gli atti di ultima volontà; nonchè di due repertori, da servire pure uno per gli atti tra vivi e l'altro per gli atti di ultima volontà.

Ogni protocollo, composto di un dato numero di fogli di carta bollata speciale, dovrebbe essere rilegato, in modo da formare un volume, insieme ad un indice tracciato a stampa.

Ciascun mezzo foglio del protocollo dovrebbe portare l'indicazione, a stampa, dell'Archivio che ne fa la consegna, del Notaio a cui viene rilasciato, la foliazione, la firma del Conservatore accompagnata dall'impronta del sigillo di ufficio e la data di consegna. Ogni repertorio, rigato a caselle, dovrebbe essere composto e dovrebbe consegnarsi allo stesso modo e con le stesse formalità dei protocolli.

Tanto della fornitura dei protocolli, quanto dei repertori si dovrebbe prendere nota in apposito registro tenuto gelosamente in Archivio.

b) Che le parti, i testi ed il Notaio, contestualmente all'atto, siano obbligati a firmare la relativa annotazione a repertorio, sotto pena della nullità dell'atto stesso⁽¹³⁾, nel quale si dovrebbe far menzione di tale formalità, nonchè l'elenco dettagliato delle spese e diritti da inviarsi al Ricevitore del Registro per la loro riscossione, come si dirà appresso.

c) Che i Notari siano obbligati: 1.^o a chiudere giornalmente i loro repertori come lo sono i Ricevitori del Registro per i loro registri di formalità; 2.^o a trasmettere con raccomandata all'Archivio, da cui dipendono, entro tre giorni dalla stipulazione degli atti una copia delle annotazioni fatte nel repertorio⁽¹⁴⁾; 3.^o a riportare giornalmente in ciascun protocollo per ordine assoluto cronologico, le dette annotazioni; 4.^o ed indi infra dieci giorni, trascrivervi letteralmente, con lo stesso ordine cronologico, tutti gli atti ricevuti siano o non soggetti a registrazione, sotto pena di nullità, apponendo la firma in fine di ogni atto trascritto e segnando tanto a margine di ciascun atto originale, quanto a

marginale della relativa trascrizione a protocollo, il numero progressivo con cui essi sono stati annotati a repertorio (¹²).

d) Che gli atti da rilasciarsi in minuta siano redatti in duplice originale, di cui uno da consegnarsi immediatamente alla parte, e l'altro dopo la trascrizione nel protocollo, da trasmettersi all'Ufficio del Registro.

e) Che tutti indistintamente gli atti tra vivi, non più tardi di dieci giorni dalla loro redazione, siano trasmessi all'Ufficio del Registro con lo stesso ordine di trascrizione nel protocollo e di annotazione nel repertorio, unitamente al duplice elenco dettagliato delle spese di ciascun atto (firmato come si disse, per ogni annotazione dalle parti, dai testi e dal Notaro) ed alle copie del registro per quegli atti soggetti a tale formalità.

f) Che i Ricevitori siano obbligati: a verificare tutti gli atti per accertare se anche quelli rilasciati in originale non siano effettivamente soggetti a registrazione; a riscuotere dalle parti tutte le tasse ed i diritti spettanti all'Erario dello Stato ed ai Notari; a ritornare ai Notai un esemplare dell'elenco delle tasse e dei diritti percetti con l'annotazione della relativa registrazione e della relativa bolletta di riscossione ed a trasmettere l'altro elenco all'Archivio Provinciale unitamente a tutti gli atti originali in esso indicati.

g) Che il Notaio appena ricevuto l'elenco dal Ricevitore sia obbligato di annotare tanto nel protocollo, a margine di ciascun atto, quanto nel repertorio, in apposita colonna, gli estremi della registrazione, o l'indicazione della parola « esente » per quelli non soggetti a tale formalità, e di conservare gli elenchi suddetti per il controllo degli Ispettori Demaniali.

h) Che i testamenti pubblici e segreti ed i depositi dei testamenti olografi, vivente il testatore, siano redatti in duplice originale, di cui uno dovrebbe rimanere al Notaro e l'altro dovrebbe trasmettersi, infra due giorni dal ricevimento, all'Archivio (¹³), coll'indicazione del numero progressivo che va a ricevere nel repertorio e nel protocollo, unitamente ad un doppio elenco a colonne, sottoscritto dal Notaio, portante il numero del repertorio, la data, la forma del testamento e la specifica dettagliata.

Uno di essi il Conservatore dovrebbe spedirlo al Ricevitore competente per la relativa riscossione dei diritti, munito del suo visto e del timbro dell' Archivio.

Tanto il repertorio, che il protocollo degli atti di ultima volontà dovrebbero essere tenuti allo stesso modo di quelli per gli atti tra vivi. I testamenti pubblici ed i depositi di testamenti olografi, consegnati aperti dal testatore, dovrebbero essere trascritti per intero nel protocollo, mentre vi si dovrebbe trascrivere il solo verbale di deposito dei testamenti olografi consegnati chiusi e dei testamenti segreti.

Dopo la morte dei testatori tutti i testamenti pubblici, segreti ed olografi dovrebbero anche annotarsi nel repertorio degli atti tra vivi e trasciversi per intero coi relativi verbali di apertura, di pubblicazione e con gli estratti di morte nel relativo protocollo, richiamando in esso il numero e la pagina del protocollo degli atti di ultima volontà, ed in questo il numero e la pagina del protocollo degli atti tra vivi.

§ 9.^o Che la nullità degli atti sia pronunziata dal Tribunale soltanto nei seguenti casi: 1.^o quando manca l' indicazione del luogo e del Comune in cui fu ricevuto l'atto o si provi che tale indicazione è falsa; 2.^o quando l'atto manca della data o si provi che quella indicata nell'atto è diversa di quella in cui avvenne la sottoscrizione delle parti e dei testimoni; 3.^o quando manca la menzione della lettura dell'atto e dei suoi allegati (salvo dispensa) o si provi che tale lettura non fu data; 4.^o quando manca della firma delle parti, dei testimoni, del Notaro e dell' indicazione di sua residenza; 5.^o quando l'atto viene stipulato fuori del territorio della Provincia; 6.^o quando non trovasi annotato a repertorio o non trovasi trascritto nel protocollo; 7.^o quando non siano state osservate le speciali formalità volute nei casi in cui intervengono negli atti muti o sordomuti, nonchè nei casi previsti dal Codice Civile in materia di testamenti, salvo sempre il loro valore di scrittura privata se gli atti siano sottoscritti dalle parti, ed il loro valore di testamenti olografi se essi siano scritti, datati e sottoscritti dal testatore.

§ 10.^o Che si ritorni a concedere la corrogazione di due Notari oltre che per i testamenti anche per gli atti tra vivi (1^a).

§ 11.^o Che venga ripristinato l'istituto della legalizzazione da parte degli Archivi notarili per gli atti e copie che devono farsi valere fuori Provincia (^{2a}) e che venga abolito il controllo di cui all'art. 73 del regolamento.

§ 12.^o Che siano elevati del 50 ‰ tutti indistintamente gli onorari degli atti sia pubblici che autenticati, e che il 25 ‰ di tale aumento, unitamente a tutti gli onorari e diritti riscossi dai Ricevitori, venga trasmesso a cura dei Ricevitori medesimi mensilmente, entro la prima quindicina del mese successivo, una metà a ciascun Notaro rogante giusta gli elenchi di spese, e l'altra metà al Consiglio notarile, il quale entro la seconda quindicina del mese, in seguito a deliberazione, dovrebbe dividerla fra tutti i Notai della Provincia, in proporzione della loro anzianità di esercizio, cioè: del 20 ‰ a favore dei Notai con più di dieci anni di esercizio, del 15 per cento a favore dei Notari con più di dieci anni di esercizio, e del 10 ‰ a favore dei Notai con meno di dieci anni di esercizio, mentre il residuale 5 ‰ dovrebbe servire per i dovuti emolumenti ai Ricevitori del Registro.

§ 13.^o Che alla Cassa di Previdenza pel Notariato siano devoluti: a) il 25 per cento del detto aumento del 50 per cento sugli onorari notarili; b) tutte le pene pecuniarie inflitte ai Notari per qualsiasi motivo o causa dipendente dal loro esercizio; c) centesimi cinquanta per ogni atto annotato a repertorio; d) e gli onorari per copie, estratti e certificati rilasciati dagli Archivi sugli atti dei Notari esercenti. E ciò previa versamenti mensili da farsi dai Ricevitori direttamente come si dirà appresso.

§ 14.^o Che il Notaro sospeso non debba avere diritto alla ripartizione degli onorari e che la sua quota sia devoluta a vantaggio degli altri Notai del Collegio. Alla sua famiglia però dovrebbe concedersi un assegno alimentare non superiore alla metà di quanto a lui potrebbe spettare. Al Notaro destituito poi non dovrebbe riconoscersi alcuna indennità e nel caso che avesse diritto a pensione, questa dovrebbe essere ridotta alla metà di quella che gli dovrebbe spettare.

TITOLO IV - *Dei Collegi e dei Consigli notarili.*

Considerato che è bene estendere, come si disse, l'attività

notarile nell'ambito della Provincia e di formare così di tutti i Notai della Provincia un solo corpo deliberante (²¹).

Considerato che le funzioni ordinarie del Consiglio notarile, pur interessando la classe sono di ordine pubblico ;

Considerato che è necessario ripristinare l' Autorità dei Consigli notarili con la nomina a componenti dei più dotti e più onesti Notari, abolendo il sistema elettivo, per dare loro quella indispensabile indipendenza, la cui mancanza costituisce una delle più rilevanti cause della decadenza del Notariato (²²).

Considerato che è essenziale ritornare a dare un unico capo al Notariato nella persona del Conservatore dell' Archivio (²³) per ripristinare l'armonia ed i rapporti indispensabili tra il Notariato e gli Archivi notarili nell'esclusivo interesse pubblico ;

Considerato che presso ciascun Collegio non tutti i Notai applicano allo stesso modo la tariffa specialmente nei casi dubbi, dando luogo a gravi inconvenienti, sia in rapporto alle parti che in rapporto ai notai alimentando così la concorrenza ;

Si propone :

§ 15.^o Che i Collegi notarili siano composti di tutti i Notai di ciascuna Provincia.

§ 16.^o Che i membri dei Consigli notarili siano nominati biennialmente con Decreto Reale, su proposta della Corte d' Appello, sentito il Procuratore Generale ed il Conservatore dell' Archivio.

§ 17.^o Che i Conservatori degli Archivi siano naturalmente i Presidenti dei Collegi e dei Consigli notarili (²⁴), restando però obbligati a riunire il Collegio ed i Consigli, oltre che quando egli lo credesse opportuno, quando lo richiederanno la terza parte del numero dei membri dei due corpi deliberanti.

§ 18.^o Che tutte le questioni che possono nascere nell'applicazione della tariffa vengano decise dal Consiglio notarile ed approvate dalla Corte d' Appello in Camera di Consiglio, in seguito al parere degli altri Consigli notarili dipendenti. La decisione della Corte dovrebbe fare stato per tutti i Notari giurisdizione della Corte medesima.

TITOLO V - Degli Archivi notarili.

Considerato che detti Archivi sorsero per imporre a tutti i cittadini la credenza negli atti notarili con i vari sistemi di notificazione o di insinuazione degli atti stessi a detti Uffici ⁽²⁵⁾;

Considerato che per imporre tale credenza occorre che si depositassero prima presso gli Archivi notarili gli atti o sotto forma di protocolli, che essi fornivano preventivamente ai Notai, o sotto forma di trascrizione, ora in riassunto ed ora letterale da farsi dai stessi Notari, ovvero da impiegati a ciò destinati; o sotto forma di vere copie autentiche, che i Notai erano obbligati a depositarvi; o sotto forma di secondo originale che i Notai dovevano depositarvi previa trascrizione nei protocolli ⁽²⁶⁾;

Considerato che non è da confondere la istituzione degli Archivi notarili di controllo (attuali Archivi Distrettuali) con gli Archivi notarili di semplice conservazione (attuali Archivi Mandamentali, Comunali, di Notari Conservatori, e di proprietà privata!), perchè gli uni nacquero come uffici di notificazione o di insinuazione, ESCLUSIVAMENTE PEL CONTROLLO ALL' OPERA NOTARILE, e gli altri quali semplici depositi di atti, sia per renderli più accessibili alle popolazioni, dati i difficili mezzi di comunicazione di allora, sia per evitare delle dispersioni e delle frodi;

Considerato che, dall' epoca dei Comuni sino al secolo XVI, la loro missione di controllo ai Notai esercenti, per gli uni, e di semplice conservazione degli atti dei Notai cessati, per gli altri, si mantenne distinta, e che solo dopo le riforme legislative, cui diede luogo la rivoluzione francese, in parecchi ex stati Italiani gli Archivi di controllo si occuparono anche della conservazione degli atti dei Notai cessati, conservando sempre le due speciali missioni ⁽²⁷⁾;

Considerato che gli Archivi notarili Distrettuali differiscono appunto dagli Archivi di Stato per la loro diversa missione sociale, avendo i primi per oggetto naturale il controllo all' opera dei Notai, mentre i secondi non hanno per oggetto che la esatta conservazione degli atti di tutte le pubbliche amministrazioni e delle famiglie ed uomini illustri per garantire il patrimonio storico della Nazione ⁽²⁸⁾;

Considerato che intanto il Notariato e gli Archivi potranno assurgere alla primitiva importanza ed all'antico splendore in quanto le forme di notificazioni degli atti siano rispondenti ai bisogni sociali dei nuovi tempi ;

Considerato che il miglior sistema di notificazione reale, per avere la certezza dell'esistenza dell'atto notarile e la immutabilità del suo contenuto, perchè l'atto possa veramente aver fede erga omnes, è quello da me proposto nel titolo IV di questo lavoro, condiviso pienamente dal competentissimo Conservatore Garrafa ⁽⁷⁰⁾, quasi in conformità al sistema Toscano, di cui nella legge 11 febbraio 1815 ⁽⁷¹⁾, che visse sino all'attuazione della nefasta legge unificatrice del 1875 ;

Considerato che per la loro funzione e missione agli Archivi notarili sono Enti statali importantissimi, DEGNI DI MAGGIORE ATTENZIONE DA PARTE DEL GOVERNO, ESSENDO GLI ORGANI PROPRI DELLO STATO PER LA VERIFICA DEL POTERE CERTIFICANTE, CONCESSO DALLO STATO MEDESIMO AI NOTARI ;

Considerato che tale verifica può essere utile ai Cittadini, ai Notai, ed ai suoi eredi allorchè l'Archivio possa trovarsi in grado di avere subito non solo la certezza della nascita degli atti, ma sopra tutto la loro immediata consegna anche per la loro definitiva conservazione ;

Considerato che la consegna e la verifica degli atti dopo la cessazione dei Notai, ai sensi degli art. 107 e 108 della vigente legge, mentre, da un canto, danno luogo a delle ingenti spese, ed a delle difficoltà pratiche, vuoi per riunire i funzionari che vi devono procedere, vuoi per il trasporto all'Archivio degli atti, non possono, dall'altro provvedere nell'interesse dei Cittadini, a riparare ai danni causati dal Notaro tanto per la mancanza di atti nella raccolta, quanto per le diverse nullità non sanabili che si riscontrano in ogni scheda, specialmente in materia di testamenti ⁽⁷²⁾ ;

Considerato che la verifica e la ispezione degli atti hanno una ragione di essere se possono servire di misura preventiva per i Notai e se possono valere a salvaguardare gli interessi dei cittadini per riparare a TEMPO ALLE EVENTUALI NULLITÀ DI ATTI PER VIZIO DI FORMA, *riducendosi altrimenti in una inutile vessazione a carico dei Notari ;*

Considerato che gli Archivi notarili risentono della decadenza del Notariato perchè non è possibile, col sistema attuale, stabilire l'uniformità nella conservazione degli atti e nella compilazione degli indici, dando luogo a gravi difficoltà nelle ricerche con sensibile perdita di tempo da parte dei funzionari di Archivio e di dispendio da parte dei richiedenti ;

Considerato che, non potendosi più ottenere con le copie del Registro il controllo all'opera notarile, come una volta ⁽³²⁾, sarà utile lasciarle definitivamente presso gli Uffici del Registro, sia per risparmio di lavoro ai Notari ed agli Archivi, evitando le continue richieste di copie, estratti, certificati e notizie da parte degli Uffici finanziari, sia per non dare luogo al rilascio gratuito di essi su richiesta di funzionari poco scrupolosi, non ostante la disposizione dell'art. 305 del vigente regolamento notarile, sia infine per dare agio a detti Uffici finanziari di avere a più facile portata gli atti che loro possano occorrere ;

Considerato che è di pubblica utilità e di sana moralità sociale dare esecuzione a tutte le disposizioni testamentarie dopo la morte dei testatori, sia per rendere omaggio alla ultima volontà dei cittadini, sia per evitare frodi a danno dei beneficiati e della finanza dello Stato ;

Considerato che è necessario ritornare a dare agli Archivi l'obbligo di permettere l'ispezione, la lettura, e di rilasciare le copie, gli estratti ed i certificati anche degli atti dei Notari esercenti ⁽³³⁾ comprese le spedizioni esecutive, sia per dare libertà di movimento ai Notari, sia per non danneggiare le parti nei casi di urgenza, specialmente adesso che il Notaio non è tenuto a stare tutti i giorni della settimana in ufficio, o quando gli atti si trovano sotto sigilli per cessazione del Notaio, sia per aumentare i fondi, come si disse, della Cassa di Previdenza dei Notari ;

Considerato che è necessità accentrare tutti gli atti originali, o che tengono luogo di originali, soggetti o non a registrazione, in Archivi aventi sede nel capo luogo della Provincia, tanto per la loro migliore custodia e conservazione, quanto per facilitare le ricerche ai cittadini ;

Considerato che la riunione in un unico Archivio degli originali e della copie, anche sotto forma di protocolli, mette in pe-

ricolo tutto quanto il materiale archivistico nei casi di incendi, distruzione ecc. ;

Considerato che la dispersione di tutto il materiale archivistico tra i diversi Archivi distrettuali, sussidiari, mandamentali, comunali, dei Notai Conservatori e di proprietà privata, costituisce una confusione tale da mettere l'interessato nelle condizioni di rinunciare alla ricerca degli atti che possono occorrergli, senza tener conto del loro disastroso stato di conservazione e del caotico disordine, che si nota in quasi tutti gli Archivi notarili ⁽³¹⁾;

Considerato che le disposizioni della nuova legge e del nuovo regolamento sono così monche e disperse (Art. 105-178-179 legge e 285 regolamento) da mettere in dubbio l'esistenza di tanti Archivi e del loro materiale, specialmente per gli Archivi mandamentali posti in Comuni non più sedi di Pretura, che conservano anche atti originali anteriori al 1875 e copie degli ex Uffici di insinuazione (Art. 150 e 153 dell'abrogato regolamento notarile ⁽³²⁾);

Considerato che è necessario dare ai cittadini agio di consultare colla maggiore sollecitudine possibile o di aver copie degli atti che li riguardano, senza bisogno di accedere all'Archivio Provinciale, colla istituzione OBBLIGATORIA degli Archivi distrettuali per ogni sede di Tribunale, alla dipendenza degli Archivi Provinciali, per la conservazione dei protocolli alla cessazione dell'esercizio notarile, e delle vecchie copie del registro, attualmente conservate, in parte negli Archivi distrettuali, ed in parte negli Archivi mandamentali, senza alcun ordine e senza possibilità di controllo ;

Considerato che s'impone la soppressione di tutti gli altri Archivi attualmente esistenti, non solo per facilitare le ricerche da parte dei cittadini, anche per la regolare distribuzione del materiale archivistico e per la sua più confacente custodia, con la definitiva conservazione, tanto più che essi non funzionano regolarmente, vuoi per deficienza di disposizioni, vuoi per mancanza di sorveglianza con ispezioni periodiche ;

Considerato che è necessità dare agli Archivi Provinciali e Distrettuali un fabbricato proprio per evitare le eventuali dispersioni e le inevitabili confusioni tanto del materiale archivistico,

quanto del servizio nei casi di trasloco per finita locazione, per insufficienza di locali ecc. ;

Considerato che i Notai fanno una indegna concorrenza agli Archivi notarili col rilasciare copie di copie degli atti dei Notai cessati o di atti che si conservano esclusivamente dagli Archivi, con grave danno alla finanza dello Stato a cui vantaggio, in fin dei conti, vanno i sopravanzi degli Archivi ;

Considerato che per le entrate (ridotte, in seguito al provvidenziale Decreto Luogotenenziale 21 Aprile 1918, a quelle relative al rilascio di copie, certificati, estratti, ispezioni, letture e collazioni ed alla pubblicazione e restituzione di testamenti) occorre un sistema semplice e pratico per il loro accertamento ; mentre per le spese, essendo assai pesante il sistema delle autorizzazioni preventive (richieste anche per provvedere ai bisogni urgenti e di lieve entità) è necessario evitare una corrispondenza stucchevole e ad una considerevole perdita di tempo, per non inceppare la regolarità dell' amministrazione ;

Considerato che tutto quel congegno contabile amministrativo, ordinato con le attuali istruzioni sul notariato, se ha avuto il merito di unificare i relativi servizi negli Archivi, non risponde però affatto ai veri bisogni degli stessi, aggravandoli di lavori spesso inutili, molte volte duplicati, e non sempre possibili, a tutto danno dei lavori di conservazione e di archiviazione ;

Considerato che la divisione degli Archivi in 5 categorie (art. 103 legge) è ingiusta ed irrazionale in quanto che in ognuno di essi si devono fare i medesimi lavori e lo stesso servizio, non ostante i maggiori o minori proventi e la maggiore o minore popolazione in cui ha sede l' Archivio ;

Considerato che è necessario elevare il prestigio del Conservatore, come capo naturale dei Notai e degli impiegati d' Archivio, ridandogli quella indipendenza dalle autorità locali, ai sensi dell' articolo 110 della legge, vuoi per non renderlo asservito ad un qualsiasi impiegato di R. Procura, con discapito dell' amministrazione, (non potendo i Procuratori del Re occuparsi degli Archivi per molteplici altre incombenze del loro ufficio), vuoi per semplificare il congegno burocratico, vuoi per provvedere con maggiore sollecitudine ai bisogni dell' Ente ;

Considerato che è indispensabile elevare la dignità e la carriera degli impiegati subalterni di Archivio sia col migliorarne il reclutamento e gli stipendi, sia col renderli personalmente responsabili delle mansioni loro affidate, sia estendendo a loro tutti i diritti e doveri degli altri impiegati dello Stato, senza nulla eccettuare, togliendo così lo sconcio della figura del gerente responsabile nel Conservatore e dando agli impiegati d'Archivio la personalità di funzionari ;

Considerato che se effettivamente si vuole il riordinamento degli Archivi e la loro definitiva sistemazione col regolare funzionamento dei vari servizi, tanto nell'interesse degli Enti quanto nell'interesse pubblico, occorre provvedere con sollecitudine all'epurazione degli impiegati deficienti ed inetti, assegnando loro un'adeguata pensione per non lasciarli morire di fame, tanto più che, data la importantissima missione sociale degli Archivi essi non possono essere abbandonati a persone incapaci, che si prestano ad allargare l'opera propria per aver comunque un qualsiasi tozzo di pane, come sin'oggi disgraziatamente e sciaguratamente si è fatto con incalcolabile danno pubblico :

Si propone :

§ 19.^a Che gli Archivi Notarili siano dichiarati Enti Statali ⁽³⁶⁾, come erano un tempo, alla dipendenza esclusiva del Ministero di Grazia e Giustizia, per la tutela della pubblica fede, e che si distinguono : in Archivi Provinciali, per il controllo all'opera diurna dei Notai, per la conservazione degli atti notarili originali, *appena redatti*, e del secondo originale delle scritture private che vi si dovrebbero trasmettere mensilmente dai Ricevitori del Registro ; ed in Archivi Distrettuali per la conservazione dei protocolli e del secondo originale dei testamenti non ancora pubblicati *alla cessazione dell'esercizio notarile*, da consegnarsi dal solo Pretore, che rimuove i sigilli, all'archivista delegato di cui infra.

Alla direzione dell'Archivio Provinciale e degli Archivi Distrettuali di ogni Provincia vi dovrebbe essere preposto il Conservatore, al quale dovrebbe concedersi la facoltà di delegare tra i suoi archivisti quelli che dovrebbero reggere gli Archivi Distrettuali dipendenti.

§ 20.^o Che le copie delle annotazioni al repertorio per gli atti tra vivi, gli atti originali, i testamenti, man mano che pervengono agli Archivi Provinciali, siano sottoposti alla verifica del Conservatore per accertarne la legale redazione (³⁵), ed indi consegnati all'impiegato indicista (³⁶) per la compilazione degli indici generali, delle parti e dei testatori, l'uno col sistema a schedario, a scheda plurina, e l'altro col sistema a libro previa schedatura. Nell'indice delle parti dovrebbero anche scaricarsi le scritture private e gli atti rilasciati in originale per stabilire la storia contrattuale di ciascun individuo nella Provincia (³⁷). Le eventuali nullità riscontrate nella redazione degli atti dovrebbero essere notificate immediatamente dal Conservatore al Notaro rogante ed alle parti interessate per gli opportuni provvedimenti che ritenessero del caso.

§ 21.^o Che si formino cogli atti tra vivi dei volumi rilegati, e coi testamenti dei fascicoli, divisi Notaro per Notaro, curando che ai volumi ed ai fascicoli siano uniti, per assodare la loro consistenza, i relativi elenchi di spese, di cui si è fatto cenno al § 8 lettera e) ed h); e che le copie delle annotazioni a repertorio, dopo la verifica, di cui si dirà appresso, siano trasmesse agli Archivi Distrettuali per la compilazione degli indici generali delle parti in detti Archivi.

§ 22.^o Che a cura di ciascun Archivio Provinciale sia trasmesso giornalmente nell'Archivio della Provincia del luogo di nascita dei testatori un elenco di tutti i testamenti pervenuti; e che i Ricevitori del Registro siano obbligati di comunicare agli Archivi notarili della loro Provincia gli elenchi degli atti di morte che trasmettono loro gli ufficiali dello Stato Civile per gli effetti delle successioni.

In detti elenchi il Conservatore dovrebbe annotare la data ed il numero di repertorio dei testamenti esistenti, nonchè il nome del Notaro rogante con l'indicazione della sua residenza e dell'Archivio Provinciale da cui dipende.

I Ricevitori avuta notizia della esistenza dei testamenti dovrebbero invitare gli eredi a farne eseguire la registrazione, ed in caso di ritardo o rifiuto dovrebbero farla eseguire d'ufficio a debito.

§ 23.^o Che le copie del registro restino presso gli stessi uffici a disposizione anche degli altri uffici finanziari per gli opportuni accertamenti e risconti.

§ 24.^o Che venga ripristinato il diritto delle parti di richiedere le copie, i certificati e gli estratti, le ispezioni ecc., oltrechè dai Notai esercenti, dagli Archivi notarili anche durante il loro esercizio (¹⁰), e che sia invece espressamente proibito ai Notai esercenti di rilasciare copie di copie dei Notai cessati, dichiarandole inefficaci per qualsiasi uso (¹¹) mentre è necessario sia vietato a tutti gli Uffici finanziari, che conservano copie di atti notarili, di rilasciare a terzi copie, e di permettere la ispezione e lettura di atti i cui originali si conservano negli Archivi notarili o presso i Notai esercenti.

§ 25.^o Che tutto il materiale Archivistico attualmente esistenti negli Archivi privati (previa riscatto), negli Archivi Comunali, negli Archivi mandamentali e negli Archivi distrettuali, attualmente esistenti nel Regno, venga diviso come appresso: a) tutti gli atti e documenti dei Notai cessati anteriormente al 1800 inclusivamente negli Archivi di Stato, b) tutti gli atti originali dei Notai cessati dal 1.^o Gennaio 1801 in poi negli Archivi notarili Provinciali; c) e tutti i vecchi protocolli, le vecchie copie di insinuazione, e le copie del registro, dal 1869 sino alla attuazione della condenda legge, nei nuovi Archivi notarili Distrettuali obbligatori.

§ 26.^o Che tanto gli Archivi Notarili Provinciali, quanto quelli Distrettuali abbiano un proprio fabbricato, capace, occorrendo di ampliamento, per la definitiva conservazione degli atti notarili, degno del delicato materiale che son tenuti a conservare, con adeguata scaffalatura, armadi di metallo per i testamenti non ancora pubblicati, bocche d'acqua per gli eventuali incendi, segnalatori elettrici ecc.

§ 27.^o Che oltre alle tasse di Archivio, di cui nel Decreto Luogotenenziale 21 Aprile 1918, siano anche riscosse dai Ricevitori del Registro tutti gli altri diritti di Archivio, come si è fatto per gli Archivi di Stato, ma con un sistema più semplice e meno fastidioso per le parti, coll' applicazione cioè di marche speciali doppie (come quelle dei passaporti e dei pesi e misure)

da applicarsi metà a tergo del registro richieste e l'altra metà sulle quietanze, e da annullarsi giornalmente col timbro a calendario dell'Archivio. Le marche dovrebbero essere fornite dai Ricevitori del Registro con un sistema di conto corrente, ed alla fine di ogni mese si dovrebbero esibire a detti Uffici i tronconi dei registri richiesti per gli opportuni controlli e per la loro trasmissione al Ministero delle Finanze. Il registro richieste dovrebbe portare però la specifica dettagliata della spesa e due colonne una per annotarvi tutti i proventi di Archivio, e l'altra per annotarvi gli onorari spettanti alla Cassa di Previdenza dei Notari per le copie, estratti ecc., rilasciati sugli atti dei Notai esercenti.

§ 28.^o Che i bilanci degli Archivi siano di esclusiva competenza del Ministero di Grazia e Giustizia, il quale dovrebbe provvedere alle relative spese con le stesse norme di tutti gli altri Enti statali, e per le piccole spese con mandati a disposizione dei Conservatori, salvo rendiconto annuale con l'invio al detto Ministero delle relative pezze di appoggio.

§ 29.^o Che i diritti di partecipazione ai Notari cessati vengano liquidati con un compenso, una volta tantum, agli eredi o al Notaro, se vivente, in ragione di una lira per ogni atto conservato in minuta, compenso che, su per giù, corrisponde alla media dei proventi del ventennio.

§ 30.^o Che gli stipendi degli impiegati degli Archivi notari rispondano a quelli di tutti gli altri Enti statali, a seconda le loro attribuzioni, e non in rapporto alla importanza dei proventi degli Archivi, o peggio al numero della popolazione della Città in cui essi hanno sede.

§ 31.^o Che gli impiegati d'Archivio in tutto il Regno siano divisi in due categorie: di concetto e di ordine, e che abbiano, (in effettivo rapporto alle loro funzioni), le seguenti denominazioni, cioè: per la 1.^a categoria, di Conservatori e di Vice Conservatori, e per la 2.^a categoria, di Archivistici, di Sotto Archivistici, e di Assistenti.

Che la nomina di Vice Conservatore venga conferita, in seguito ad esame di Stato, fra i Notai laureati in giurisprudenza, con oltre cinque anni di esercizio, diplomati in paleografia e dottrina Archivistica, che non abbiano superato il 35.^o anno di età,

e tra gli Archivisti laureati in legge, con almeno cinque anni di servizio, che abbiano superato l' esame di Stato per Notaro.

Che transitoriamente venga data la preferenza nella nomina di Vice Conservatore ai Conservatori degli Archivi Distrettuali che saranno soppressi, purchè abbiano i detti requisiti.

Che l' ascenso nella carriera per grado e per classe, da Vice-Conservatore a Conservatore abbia luogo quanto a quattro quinti dei posti per meriti distinti, e quanto ad un quinto per anzianità di classe congiunta al merito.

Che siano mansioni del Conservatore : la verifica ed ispezione degli atti e testamenti, man mano che pervengono, come si disse, in Archivio, la verifica annuale dei repertori e dei protocolli notarili, di cui si farà parola in seguito, la vigilanza tanto sugli Archivi Provinciali e Distrettuali, ed impiegati dipendenti, quanto sui Notari, col concorso per quest' ultimi del Consiglio notarile che è chiamato a presiedere, le eventuali ispezioni agli studi dei Notai, di cui si dirà appresso, e la firma di tutti gli atti dell' Archivio Provinciale e del Consiglio.

Che siano mansioni dei Vice Conservatori : la direzione dei servizi interni dell' Archivio con la correzione di tutti i lavori eseguiti dagli impiegati giornalmente ; la ricezione e registrazione di tutti gli atti e documenti depositati dai Notari e dai Ricevitori del Registro, e la compilazione dei Verhali di apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti.

Che la nomina ad Assistente venga conferita, in seguito ad esame di Stato, fra i licenziati dal Liceo e dopo l' alunnato di un anno presso un Archivio Provinciale.

Che l' ascenso nella carriera da Assistente ad Archivista, per grado e per classe, abbia luogo : quanto ad un terzo di posti per meriti distinti, quanto ad un terzo per esami di Stato, e quanto ad un terzo per anzianità senza demeriti.

Che siano mansioni degli Archivisti : il riordinamento, l' archiviazione e la collocazione del materiale archivistico e l' annotazione a margine degli atti e testamenti delle sentenze di nullità, delle revoche, delle ratifiche, delle rettifiche, del rilascio delle copie esecutive ecc., per ordine del Conservatore, la tassazione degli atti, copie, certificati ecc. il servizio col pubblico e la tenuta dei relativi registri.

Che siano mansioni dei Sotto Archivisti: la compilazione degli indici generali delle parti e dei testamenti, la collazionatura delle copie, estratti e certificati da rilasciarsi ai richiedenti, la compilazione delle tavole statistiche e la tenuta della corrispondenza.

Che siano mansioni degli Assistenti: l'aiuto agli altri impiegati di Archivio per quei lavori che richiedono l'opera simultanea di due funzionari, come la collazionatura delle copie, certificati ed estratti, la verifica degli atti originali con la scorta degli elenchi per la formazione dei volumi, la verifica dei repertori originali con le copie delle annotazioni, e dei protocolli con gli atti originali ecc. nonchè la copiatura delle tavole statistiche e della corrispondenza, dei prospetti di archiviazione e collocazione ecc. e la scritturazione delle copie.

§ 32.^a Che per la scritturazione delle copie e certificati, estratti, richiesti dalle parti, sia devoluta al Conservatore dell'Archivio Provinciale la facoltà di assumere dei cottimisti, secondo che il bisogno lo richieda, tra persone di illibata condotta, previa saggio calligrafico, con una mercede che in nessun caso debba superare i diritti di scritturato pagato dai richiedenti.

Che sia data la preferenza nel lavoro a cottimo agli attuali impiegati d'Archivio inabili, invalidi o vecchi, che non possono far carriera, e che per necessità di cose dovranno essere dispensati dal servizio.

§ 33.^a Che di tutti gli attuali impiegati di Archivio venga formata una graduatoria per ogni grado, divisa in tre classi, tenendo conto dei titoli richiesti e dell'anzianità di servizio in ciascun grado.

Che sia riformata la Cassa di Previdenza in modo da far conseguire agli impiegati degli Archivi notarili, loro vedove, ed orfani minorenni la stessa pensione e gli stessi diritti degli altri impiegati dello Stato, dando agio così di poter provvedere alla epurazione del vecchio personale non più rispondente ai bisogni del servizio.

§ 34.^a Che gli impiegati di Archivio vengano dichiarati impiegati dello Stato ed equiparati a quelli dell'amministrazione centrale del Ministero di Grazia e Giustizia, sia in quanto agli

stipendi che in quanto al passaggio dall'amministrazione centrale alla provinciale e viceversa, perfettamente come fu fatto per gli impiegati degli Economati dei Benefici vacanti.

§ 35.^a Che ai Conservatori siano date, con la indipendenza dalle autorità locali, quelle facoltà necessarie sia per poter rappresentare effettivamente l'Archivio ed il Consiglio Notarile, sia per il loro regolare funzionamento.

§ 36.^a Che il personale di servizio degli Archivi, distinti in due categorie, di inservienti e custodi, venga equiparato a quello delle altre amministrazioni dello Stato, e che la loro nomina segua, su proposta del Conservatore, con Decreto Ministeriale tra persone che posseggono almeno la licenza elementare, dandosi la preferenza per i posti di inservienti a coloro che abbiano il mestiere di legatore, e per i posti di custodi a coloro che abbiano l'arte di tipografo.

TITOLO VI - Della vigilanza sui Notai, sui Consigli e sugli Archivi, delle ispezioni, delle pene disciplinari e dei provvedimenti per l'applicazione delle medesime.

Considerato che l'alta vigilanza sui Notari, sui Consigli e sugli Archivi notarili è necessario sia resa pratica con la istituzione di un Consiglio Superiore, con ispezioni effettive e con provvedimenti idonei ad eliminare gli eventuali inconvenienti accertati con i relativi verbali:

Considerato che, oltre all'ispezione giornaliera degli atti originali, come si disse, man mano che arrivano in Archivio, occorre ispezionare i protocolli ed i repertori in un termine relativamente breve e non oltre un anno ed anche prima, se prima riempiti, nella sede dell'Archivio, per accertare se corrispondono cronologicamente agli atti originali ed alle copie delle annotazioni trasmesse. ⁽¹²⁾.

Considerato che non è serio investire il Tribunale per contravvenzioni di poca entità per le quali basterebbe che l'applicazione delle pene fosse attribuita al Conservatore, come è concessa agli Ispettori Demaniali per le contravvenzioni alle leggi fiscali, e come si praticava un tempo ⁽¹³⁾ evitando così dei disturbi e delle noie ai Notai.

Si propone :

§ 37.^o Che sia costituito un Consiglio Superiore per gli Archivi notarili presso il Ministero di Grazia e Giustizia, perfettamente uguale a quello istituito per l'ordinamento degli Archivi di Stato, composto di 13 membri scelti tra persone note per meriti legislativi, per erudizione storica, per pratica nel Notariato e nella dottrina Archivistica, nominati con decreto reale.

Nel seno del Consiglio dovrebbe istituirsi la *Giunta* per gli Archivi. Dovrebbero essere competenze del Consiglio tutte le norme e le disposizioni necessarie per regolare e riordinare i servizi degli Archivi con unità di criteri, nonchè la compilazione delle proposte per la modificazione della legge e del regolamento sugli Archivi e sul Notariato.

§ 38.^o Che sia istituito un corpo di ispettori regionali scelti tra i Conservatori, come si è fatto per le Cancellerie Giudiziarie, e secondo il progetto Gallo, per le ispezioni annuali agli Archivi e le ispezioni straordinarie negli uffici dei Notari, ai quali potrebbe essere delegato anche il Conservatore o un membro del Consiglio Notarile nei casi di urgenza.

§ 39.^o Che le ispezioni da parte degli Ispettori Superiori del Ministero di Grazia e Giustizia agli Archivi ed ai Consigli abbia luogo almeno una volta ogni due anni, dando facoltà agli stessi Ispettori di ordinare tutti quei provvedimenti necessari per regolare andamento dei servizi, da eseguirsi effettivamente entro il biennio susseguente.

§ 40.^o Che a principio di ogni anno i Notai siano obbligati; a) di depositare all' Archivio i loro repertori originali (per gli eventuali controlli delle firme in essi apposti con quelle esistenti negli atti); b) di fornirsi dei nuovi repertori; c) e di esibire i loro protocolli alla verifica, per accertare se tutti gli atti, di cui nelle denunce giornalmente trasmesse all' Archivio, siano stati cronologicamente annotati a repertorio e regolarmente trascritti nei protocolli medesimi con le norme proposte nel paragrafo 8.^o (13);

§ 41.^o Che le pene dell'avvertimento, della censura e dell'ammenda siano di competenza del Conservatore, il quale dovrebbe senz'altro applicarli in tutti i casi in cui la contravven-

zione non inficia la validità dell'atto, salvo sempre al Notaro il diritto di ricorrere al Tribunale, previa parere del Consiglio notarile, se egli ritenga di essere ingiustamente colpito; e che le pene della sospensione e della destituzione, da applicarsi in tutti i casi in cui la contravvenzione porta seco la nullità dell'atto, siano di cognizione del Tribunale (13);

Le nullità degli atti pronunziate dall'Autorità giudiziaria dovrebbero essere notificate alle parti interessate ed agli Uffici presso cui trovansi depositate le copie per gli altri incumbenti, coll'obbligo di prenderne nota a margine di esse e nei registri relativi alle operazioni compiute.

*
* * *

Se l'idea della libertà nella Patria unita spinse il legislatore del tempo, nel 1875, ad affrancare il Notariato dal controllo diretto degli Archivi, determinandone la decadenza; se la legge del 1913, che migliorò in parte i rapporti dei Notai con gli Archivi nell'interesse sociale, non è valsa a rialzare le dette due istituzioni all'antica importanza, io non vedo altri rimedi pel bene della Patria, ingrandita per virtù delle nostre armi e per bontà del nostro diritto, che ricorrere alle sopra indicate disposizioni, gran parte delle quali mantennero attraverso i secoli alto il prestigio della delicata funzione notarile, coll'evitare di sancire nuove norme *ideologiche*, che si allontanino dai tradizionali ordinamenti del Notariato e degli Archivi.

Si salvino adunque le dette due istituzioni col ripristino delle avite disposizioni, che diedero ottima prova nei diversi ex Stati Italiani, e NON SI ABBAIA TIMORE DI MENOMARE LA LIBERTÀ DI ALCUNO COL FARE UNA LEGGE CHE GARANTISCA EFFETTIVAMENTE LA PUBBLICA FEDE. Si ponga mente anzi che come la vigente legge sull'ordinamento dello stato civile stabilisce gli archivi di controllo presso i Tribunali, per *garantire il diritto di famiglia*, senza menomare la dignità degli ufficiali dello stato civile, così una buona legge sul notariato, che ritorni a dare agli archivi notarili le vere attribuzioni che ebbero sempre sin dal primo loro sorgere, per *garantire il diritto di proprietà*, non può

essere di pregiudizio alla dignità dei Notari, siccome non sono di pregiudizio ad alcuno tutti gli uffici di controllo nei diversi rami dell'amministrazione.

« Del resto, in pratica — scriveva in proposito Pellegrino « Rossi nel suo corso di economia politica — la questione dipende sempre dalla misura di fiducia che la legge accorda a certe professioni. Quanto più gli atti, dei quali questi si rendono capaci, sono importanti e pericolosi, tanto più le precauzioni da prendere debbono essere numerose e rassicuranti ».

A. TRAVERSA.

NOTE

(1) Vedansi: a) Gli Archivi notarili, secondo la nuova legge ed il nuovo regolamento, in confronto ai precedenti ordinamenti. (In questo periodico pag. 137-235 anno 1914). — b) Il pericolo sociale della separazione degli Archivi notarili dal Notariato. (In questo periodico pag. 146-157 anno 1918). — c) Appunti pratici sulla nuova legge notarile. 16 Febbraio 1918 N. 89. (Società Editrice Commerciale Bergamo 1913). — d) Relazione sul riordinamento degli Archivi notarili del Regno pel Congresso archivistico dell' Ottobre 1909. (Pubblicato nell' Avvenire degli Archivi 1910-1911).

(2) Manuali Barbera XVI.

(3) Si riscontrino gli Statuti dei diversi Comuni di Italia, in gran parte pubblicati, e le diverse leggi sul Notariato degli ex Stati Italiani.

(4) Si rifletta che in Inghilterra ed in quasi tutti gli stati americani per tenere disciplinati e corretti i Notari essi devono ottenere dalle Autorità in periodi più o meno lunghi e financo annualmente la rinnovazione delle patenti di esercizio.

(5) Paragrafo III, IV e V cap. Il legge 11 Febbraio 1915 per la Toscana: — Art. 359, 360, 361, del Codice Feliciano 17 Gennaio 1827 per la Sardegna: — art. 57, 58 legge 23 Novembre 1819 per le due Sicilie: — art. 50, 54 Motu Proprio 31 Maggio 1822 per l'ex Stato Pontificio: — § 8 cap. I. Regol. 22 Marzo 1816 pel Genovesato e Piemonte.

(6) Art. 5 detta legge per le due Sicilie; — art. 6 detto Motu Proprio; — art. 5 della legge 3 Gennaio 1821 per i Ducati di Parma, Piacenza ecc.: — art. 5 del Decreto 19 Agosto 1808 pel Ducato di Lucca: — Paragrafo V-VI Cap. I detta legge per la Toscana.

(7) Vedasi il citato mio lavoro « Il pericolo Sociale della separazione degli Archivi dal Notariato ».



(⁸) Vedasi la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 12 Gennaio 1909 n. 1638 pubblicata a pag. 14 del bollettino uff. del detto anno relativa all'osservanza di alcune formalità essenziali da parte dei Notari nella redazione di atti ed autenticazione di firme.

(⁹) Vedasi: L'articolo 23 ultimo capoverso detta legge sul Registro così concepito: *omissis* « Agli effetti della data certa non sono ritenute valide le autenticazioni di firma, quandanche redatte nella forma dell'art. 1323 del Codice Civile se le autenticazioni stesse non risultano registrate anteriormente all'apertura della successione ».

(¹⁰) Vedansi per le fonti, A. Pertile, Storia del Diritto Italiano, seconda edizione volume VI pag. 303, 304, 414, nonché i retro citati miei opuscoli.

(¹¹) Vedansi gli studi sulle diverse leggi notariili moderne di Wladimiro Pappafava, Zara 1895. L. Wladitzka e sulle diverse leggi notariili antiche di Edoardo Durando (Torino fratelli Bocca 1897).

(¹²) Paragrafo 1 Capo 1 Titolo II Regio Editto 22 Marzo 1816 pel Ducato di Genova e paesi annessi; — Art. 15 n. 1 legge 23 Dicembre 1819 ed art. 23 del Decreto 3 Gennaio 1821 pel Ducato di Parma Piacenza e Guastalla; — art. 17, 82, 83 regolamento notarile 14 Settembre 1815 pel Ducato di Modena e Reggio Emilia; — art. 7-8 del regol. 23 Agosto 1824 per il Ducato di Lucca; — art. 35, 37 e 75 del Motu Proprio 31 Maggio 1822 per lo Stato Pontificio; — art. 400-401 del Codice Feliciano 17 Gennaio 1827 per la Sardegna.

(¹³) Art. 9 della legge 23 Novembre 1819 per le due Sicilie; — art. 17 detto Motu Proprio; — art. 9 del Decreto 3 Gennaio 1821 pel detto Ducato di Parma ecc.; — art. 35 del regol. Napoleonico 17 Giugno 1806.

(¹⁴) Paragrafo 25 cap. IV della legge 13 Febbraio 1815 per la Toscana; — art. 92 del regol. 14 Settembre 1815 per i Ducati di Modena e provincie Estensi; — art. 52 della detta legge per le due Sicilie.

(¹⁵) Paragrafo 22 cap. IV della detta legge per la Toscana.

(¹⁶) Art. 79 della detta legge sulle due Sicilie; — art. 82 del detto regolamento per Modena e provincie Estensi; — art. 87 del detto regolamento Napoleonico; — paragrafo 24 cap. IV della detta legge per la Toscana.

(¹⁷) Paragrafo 4 cap. IV detta legge per la Toscana.

(¹⁸) Art. 80 del detto regolamento per Modena e provincie Estensi: paragrafo 6 cap. IV della detta legge per la Toscana.

(¹⁹) Vedasi precedente nota (13.^a) per le fonti storiche.

(²⁰) Vedasi precedente nota (14.^a) per le fonti storiche.

(²¹) Art. 5 della legge per le due Sicilie; — art. 5 del detto Decreto pel Ducato di Lucca; — art. 5 legge per i detti Ducati di Parma e Piacenza; — paragrafo 5-6 cap. I della detta legge per la Toscana.

(²²) Art. 103 del detto regolamento sul Notariato per le due Sicilie; — art. 33 del detto regolamento per Modena e provincie Estensi; — art. 94 e 96 del detto regolamento Napoleonico; — art. 6 del Regio Editto del 23 Luglio 1822 per Genova e Piemonte.

(²³) Art. 114 del detto regolamento per le due Sicilie: — art. 442 e seguenti del detto Codice Feliciano per la Sardegna; — art. 79 titolo VII del detto Motu Proprio per l'ex Stato Pontificio; — art. 95 del detto regolamento Napoleonico; paragrafo 4, 5 e 6 cap. II: — paragrafo 1 e 2 cap. IV: — paragrafo 2 e 4 titolo VII della detta legge per la Toscana; — art. 8 del detto regolamento pel Ducato di Lucca 23 Agosto 1824.

(²⁴) Vedansi precedente nota (23.^a) per le fonti storiche.

(²⁵) Vedansi per le fonti della istituzione degli Archivi Notarili: i diversi statuti dei Comuni del Regno e più recentemente le leggi degli ex Stati Italiani cennati nei retroindicati miei lavori.

(²⁶) Vedansi detti miei lavori e segnatamente le note all'opuscolo « Gli Archivi Notarili secondo la nuova legge ed il nuovo regolamento in confronto ecc. ».

(²⁷) Vedansi: « Il Commento alla Legislazione Italiana » del Solimena; — il mio precedente art. « Gli Archivi Notarili secondo la nuova legge ed il nuovo regolamento »; nonchè tutte le leggi degli ex Stati Italiani e segnatamente la legge 3 Gennaio 1809 N. 254 e il Decreto 1.^o Febbraio 1809 N. 275 per le due Sicilie.

(²⁸) Vedasi: Il mio articolo « Il pericolo sociale della separazione degli Archivi dal Notariato ».

(²⁹) Vedasi: « Messaggero Giudiziario N. 1 »; nonchè il pregiato opuscolo « Un nuovo metodo per il concentramento degli Atti Notarili negli Archivi » del Conservatore Dott. Elio Duranti-Valentini.

(³⁰) Vedasi detta legge riprodotta nel N. 8 dell'Avvenire degli Archivi del 1918 pagg. 96-108.

(³¹) Vedasi: L'art. del Garaffa nel « Messaggero giudiziario N. 4 ».

(³²) Vedasi: Il retro indicato mio opuscolo « Gli Archivi Notarili secondo la nuova legge ed il nuovo regolamento in confronto ai precedenti ordinamenti » nonchè la precedente nota (12) di questo articolo.

(³³) Art. 92 del detto regolamento per Modena e provincie Estensi; art. 34 del detto regolamento 1.^o Ottobre 1814 per i Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla.

(³⁴) Vedasi: Detta relazione sul riordinamento degli Archivi Notarili del Regno per il Congresso Archivistico dell'Ottobre 1909.

(³⁵) Vedasi: Il mio opuscolo « Gli Archivi notarili secondo la nuova legge ecc. ».

(³⁶) Vedasi: le diverse leggi e regolamenti degli ex Stati Italiani vigenti sino al 1875 epoca dell'unificazione delle diverse leggi notarili.

(³⁷) Vedasi: Art. 8 del detto Decreto 23 Agosto 1824 pel Ducato di Lucca; — art. 21 del detto regolamento 14 Settembre 1815 per Modena e provincie Estensi: Paragrafo 3.^o e seguenti del titolo III.^o del Regio Editto 22 Marzo 1816 pel Genovesato e Piemonte; Capo XI - Paragrafo 1.^o del regolamento 22 Marzo 1816 per il Piemonte ed il Genovesato; Capo IV - Paragrafo XVII e segg. legge 11 Febbraio 1815 per la Toscana.

(³⁸) Vedasi: Art. 404-405 del detto Codice Feliciano per la Sardegna: art. 19 del detto regolamento 14 Settembre 1815 per Modena e provincia; art. 11 e seguenti della legge 23 Agosto 1824 pel Ducato di Lucca: § 17 Capo IX Regolamento 22 Marzo 1916 pel Genovesato.

(³⁸) Vedasi: *L'Avvenire degli Archivi* anno 1913 pag. 110-114, anno 1914 pag. 14-20 in merito allo schedario.

(⁴⁰) Vedasi: la precedente nota seconda (33.^a).

(⁴¹) Vedasi: Art. 21 Decreto 19 Agosto 1808 pel Ducato di Lucca.

(⁴²) Vedasi: § XX e seg. Cap. IV della legge per la Toscana.

(⁴³) Vedasi: Paragrafo 2.^o e 4.^o Cap. VII della detta legge 11 Febbraio 1815 per la Toscana: Art. 443 del detto Codice Feliciano: — Paragrafo 3.^o titolo III.^o del detto Regio Editto del 22 Marzo 1816 pel Piemonte e Genovesato

(⁴⁴) Vedasi: Paragrafi 20, 21, 22 e 23 Capo IV detta legge per la Toscana.

(⁴⁵) Vedasi: la precedente nota (43.^a)

LA " CHARTA ", AMALFITANA (1)

Su quei lembi della costa campana che, dall'invasione longobarda alla conquista normanna, seppero per cinque secoli resistere alla marea barbarica, prima sotto la giurisdizione del duca bizantino di Napoli, poi costituiti in liberi ducati, assunse singolare importanza fin dal secolo IX la città di Amalfi.

Sorta oscuramente sul declinare dei tempi antichi, se non a dirittura nei primordi dell' Evo Medio, costretta dall'angustia e dalla scabrosità del suo territorio a spiegare sul mare la propria attività, era giunta ad ammaestrarsi in traffici commerciali non meno che in prove guerresche a tal segno da conseguire ben presto nel mar Tirreno una parte preponderante. E fu intorno alla metà del secolo IX che essa, insieme alle altre borgate della sua riviera, sciolse il legame di dipendenza che il suo *Præfecturius* aveva verso il *Magister militum* dei Napoletani e si volse libera ai suoi anni più belli. Tanto i suoi *naucletii* si erano resi esperti nei cimenti della navigazione da divenire entro il secolo X, e meglio ancora nel XI, emuli dei Veneziani sulle prospere vie dei grandi empori orientali. E ricchi quartieri, con curie e consoli, con banche e case di commercio, ebbero nei maggiori porti di Romania, di Palestina, di Egitto.

La conquista normanna nella seconda metà del secolo XI le tolse la sua indipendenza; ma essa continuò a tenere la sua espansione

(1) Questo studio io desiderava premettere al primo volume del *Codice Diplomatico Amalfitano*, pubblicato nel 1917 dal Ministero dell'Interno per mezzo della Soprintendenza del R. Archivio di Stato di Napoli. Ma, trovandomi mobilitato nella zona di guerra, lungi dalle fonti di questi studi, nel volume, che si doveva completare, non potetti far di meglio che una sommaria esposizione diplomatica, limitandomi al materiale documentario pubblicato nel *Codice*. Promisi però di trattare con maggior cura la diplomazia e la scrittura di Amalfi, promessa che ora, appena libero dalle cure della guerra, scioglio, rendendo vive grazie al Comm. Eugenio Casanova soprintendente del R. Archivio del Regno, che la pubblicazione del *Codice Diplomatico* promosse e questo studio benevolmente accoglie ne « Gli Archivi Italiani ».

commerciale, anche dopo la fondazione della monarchia. Ma dalla metà circa del XII secolo, sopraffatta, oltre che da Venezia, da Pisa e da Genova, volse lentamente alla sua decadenza.

Le fonti diplomatiche di questo piccolo e glorioso stato, dal suo sorgere al suo declinare, in massima parte distrutte ma pure in quantità notevole conservateci, si presentano all'occhio dello studioso in un aspetto singolarissimo. Sono queste pergamene scritte con una grafia speciale, che invano si cercherebbe fuori degli angusti confini del ducato (*). Singolari vi appaiono anche le istituzioni, le norme giuridiche, le consuetudini, i costumi; caratteristiche spiccate vi ha il formulario, e così la lingua, strano miscuglio di latino deforme, di volgare e di dialetto.

In limiti di tempo la carta amalfitana, originata verisimilmente non prima del secolo IX (anteriamente è carta napoletana), si estingue verso la metà del XIV. La carta compilata, anche in Amalfi, dai pubblici notai nella comune scrittura gotica corsiva fin dai primi anni del secolo XIII, e perciò adoperata per oltre un secolo accanto alla prima, non ha con quella nulla di comune, trattandosi di quella stessa carta che si adoperava allora in tutto il regno di Sicilia.

Oltre all'esposizione, che seguirà, delle fonti, dell'istituzione che le produsse, della scrittura che vi fu adoperata, della struttura del documento e dei suoi svariatissimi tipi, è di non lieve interesse l'indagine delle origini e delle trasformazioni che questa carta subì nei cinque secoli della sua vita. E in questo tema lo studio delle pergamene più antiche, rare invero del secolo IX ma abbastanza copiose del X, comparate con quelle coeve degli altri ducati campani, specie con quelle di Napoli, ci fornirà indizi preziosi.

I. LE FONTI DIPLOMATICHE

Numerosi dovettero formarsi gli archivi nel ducato di Amalfi dal X secolo in poi; ma pochi son quelli che, neanche completi, son giunti sino a noi.

Il sacro ducal Palazzo aveva di certo il suo archivio, contenente tanto le carte di stato quanto quelle della casa ducale (non vi era allora distinzione tra il demanio dello stato, *publicus*, e i beni del duca).

(*) Appartengono infatti, oltre che alla città di Amalfi, alla vicina Atrani, alle due Reginni (Majori e Minori), a Scala, a Ravello, a Tramonti, a Positano, e, sul versante settentrionale dei monti Lattari, al castello di Lettere e al territorio di Stabia, che in gran parte fu dominato da Amalfi, e finalmente all'isola di Capri, che fu del ducato amalfitano sin dal tempo di Ludovico II.

Ma frequenti furono i mutamenti politici, frequenti le tragedie di palazzo e le altre vicende per cui si dissiparono quelle preziose fonti.

Altro archivio aveva la cattedra vescovile, elevata a metropolitana fin dal 987, ed archivi avevano i suoi vescovati suffraganei, Scala e Ravello, Reginni minore, Lettere e Capri. E ai diocesani si aggiunsero anche gli archivi capitolari, dei quali sopravvivono quelli di Amalfi e di Ravello.

Meglio conservati ci furono alcuni archivi monastici.

La vita claustrale, che aveva avuto principio in questa contrada fin dalla fine del VI secolo con la Badia di s. Benedetto *de Monte* e col monastero di s. Maria *de Aquabona*, entrambi presso Scala, ebbe uno sviluppo prodigioso nella seconda metà del secolo X e in tutto il XI (1). Tra' monasteri più importanti furono quelli di s. Maria *de Fontanella* e di s. Lorenzo del Piano, fondati, il primo dal prete Giovanni *de Fontanella* nel 970, l'altro dal duca Mansone nel 980, entrambi per le nobili donzelle. Nè meno importante era la badia dei ss. Cirico e Giulitta in Atrani, fondata nell'istesso tempo dal prete Leone di Sergio di Orso Comite Scaticampolo, che ne fu il primo abate e fu poi il primo arcivescovo di Amalfi. Ora, per buona sorte, gli archivi di questi tre monasteri, insieme alle carte di altri cenobi, ci sono in gran parte pervenuti.

Trascorsi i più bei tempi di Amalfi, la vita monastica vi era venuta in tale decadenza che moltissimi chiostrì rimanevano con qualche frate soltanto o a dirittura abbandonati. Cominciarono allora a fondersene gli avanzi: nel disabitato locale dell'abbazia dei ss. Cirico e Giulitta fu trasferito il monastero di s. Maria di Fontanella e vi furono aggregati quelli di s. Tomaso e di s. Angelo. tutti di Atrani, nel 1269 (2). E nel 1581 Gregorio XIII riuniva al monastero della

(1) Furono fondati nel secolo X: il monastero di s. Lorenzo del Piano sopra Amalfi, l'abbazia di s. Trifone e i monasteri della ss. Trinità e di s. Maria di Castiglione in Ravello, l'abbazia di s. Vito in Positano, quella dei ss. Cirico e Giulitta e il monastero di s. Maria di Fontanella in Atrani, l'abbazia dei ss. Giuliano e Marciano a Monte Cervellano e il monastero di s. Lucia in Minori. A questi si aggiunsero in seguito quelli di s. Michele Arcangelo e di s. Tomaso in Atrani, di s. Sebastiano in Pogerola, di s. Basilio, di s. Elena, di s. Niccolò a Campo e di s. Nicola *de Carbonaria* in Amalfi, di s. Angelo di Vecita, di s. Cataldo in Scala, di s. Maria *de Vistellis*, di s. Maria *de Olearia*, di s. Maria *di Erle* (Camera, *Memor. stor. diplom. dell'antica città e ducato di Amalfi*, Salerno 1876, pagina 149 sgg.).

(2) Ciò avveniva per ordine dell'arcivescovo Filippo Augustariccio, confermato con bolla di Gregorio X nel luglio del 1273 (Camera, *l. c.*, e vol. II, *Appendice doc. XXI*).

ss. Trinità, sito presso il porto di Amalfi, quelli suddetti di s. Maria e di s. Lorenzo e l'altro di s. Basilio. Fu così che nel chiostro della ss. Trinità, essendosi riuniti gli archivi di ben sette monasteri, vi si trovavano nel secolo XVIII circa 1300 pergamene, in maggioranza dell'antico stile.

Il più ricco di questi archivi era quello di s. Maria di Fontanella, quantunque avesse subite gravi perdite a causa di un incendio circa il 1370⁽¹⁾. Esso ebbe un ordinamento verso la fine del secolo XV o il principio del XVI. Ne fan fede le note dorsali e le numerazioni segnate anche a tergo delle pergamene nonchè il *Chartularium sive Instrumenta sanctae Mariae monialium nobilium de Amalfia*, nel quale esse furono trascritte⁽²⁾. L'ordine dato a queste pergamene fu quello cronologico, ma non senza false collocazioni a causa di errate letture di date. Ed a ciò si aggiunga che le pergamene più antiche, che spesso mancano di qualsiasi data, furono confusamente disposte in principio della serie, non escluse quelle che, avendo gli anni di potestà dei duchi, offrivano un elemento certo di datazione.

Un ordinamento analogo fu fatto nell'archivio di s. Lorenzo ed il cartolario relativo, intitolato *Repertorium omnium scripturarum monasterii monialium sancti Laurentii de Amalphia*, conosciuto col nome di codice Perris⁽³⁾, fu compilato sul cadere del secolo XV, perchè l'ultimo documento ivi trascritto porta la data del 1493⁽⁴⁾.

Questi due archivi quindi si fusero con quello della ss. Trinità soltanto verso la fine del secolo XVI⁽⁵⁾. Nella nuova sede non eb-

(1) Camera. *O. c.*, I, p. 12, n. 1.

(2) Un frammento di questo cartolario esiste presso l'Archivio di Stato di Napoli ed è stato pubblicato nel *Codice Diplomatico Amalfitano*. Il Camera (*l. c.*, I, p. 12) dice che fu trascritto da notar Giovan Ferrante De Rosa di Amalfi, cultore di patrie memorie, verso la fine del secolo XVI; ed aggiunge che l'originale non esiste più e che egli ne possedeva una copia, e di altra copia aveva soltanto conoscenza.

(3) Fu acquistato in Napoli dal dott. Domenico Perris circa il 1780 (Camera, *l. c.*) ed ora si conserva nella biblioteca della sua famiglia in Angri.

(4) Un regesto di questo cartolario esiste tra' manoscritti della Biblioteca Brancacciana di Napoli (IV. F. 4) ed un altro, che fino al 1200 ha le trascrizioni intere dei documenti, fu trascritto dal dott. R. Bevere e conservasi nella biblioteca della Società Napoletana di Storia patria.

(5) Il Camera (*l. c.*) confonde l'archivio di s. Maria di Fontanella con quello di s. Lorenzo, e sostiene che il cartolario di quest'ultimo sia una copia di quello del primo, mutato soltanto il titolo. Ed il Capasso, oltre a cadere nell'istesso errore, confonde a dirittura i due monasteri (*Gli Archivi e gli studi paleograf. e diplo-*

bero tali scritture nuovi ordlinamenti, ma ne fu compilato soltanto un inventario puramente numerico, contrassegnato da un piccolo numero in cifre arabe che ricorre, senza alcun criterio, a tergo di tutte quelle pergamene. Più di un terzo di questo cospicuo fondo membranaceo è stato barattato dalle monache nell'ultimo secolo, e quel ch'è avanzato trovasi nel R. Archivio di Stato di Napoli (1).

Nell'istesso Archivio di Stato si custodiscono anche altre carte amalfitane, di varia ed incerta provenienza: alcune poche costituiscono un fondo a parte col titolo di *Antico fondo di Amalfi*, altre trovansi tra le *Pergamene dei monasteri soppressi*, e ve n'è qualcuna anche tra le *Pergamene dell'archivio della R. Zecca* (2).

Carte Amalfitane ancora si trovano nell'archivio della Badia di Cava, ed altre si conservano tra le pergamene della Società napoletana di storia patria. E ne esistono infine due importanti raccolte, riunite in tempi recenti presso le famiglie Camera e Mansi, la prima in Amalfi l'altra in Ravello, e contengono documenti provenienti per lo più da archivi monastici.

Tutti questi documenti, esplorati in gran parte per indagini storiche (3), non furono mai oggetto di uno speciale studio diplomatico.

II. LA CURIA

Tra gli scrittori che si sono occupati delle istituzioni civili dei ducati della Campania, era invalsa l'opinione che soltanto Napoli avesse una curia costituita da un *ordo notariorum*, con propria scuola e con riti propri (4). I documenti però ci danno elementi sufficienti

mat. nelle prov. napolet. sino al 1818, Nap. 1885, p. 6. n. 5). Ma la distinzione tra le carte dei due archivi appare chiara dalle diverse numerazioni dorsali delle pergamene, corrispondenti ciascuna al suo cartolario (v. *Codice Dipl. Amalf.*, Prefaz., p. XII).

(1) Le pergamene superstiti, in numero di 793, furono sequestrate indi prese in consegna dal comm. E. Casanova, allora soprintendente del R. Archivio di Stato di Napoli, dove furono introdotte il 7 gennaio 1910 (*Cod. Dipl. Amalf.*, p. X).

(2) Tali pergamene esistenti nel R. Archivio di Stato di Napoli, fino a tutto l'anno 1200 sono state pubblicate per esteso nel *Codice Diplomatico Amalfitano*.

(3) Vi attinse il Pansa (*Istoria dell'antica repubblica d'Amalfi*, Napoli 1724) il quale nel suo vol. II pubblicò un regesto dell'archivio della ss. Trinità. Dopo di lui il Camera (o. c.) e in tempi più recenti lo Hartmann (*Eine Episode aus der Geschichte von Amalfi*, Stuttgart 1909).

(4) Capasso, *De curialium neapolitanorum sub ducibus ordine, officio et ritibus etc. dissertatio*, in *Monumenta ad Neapolitani Ducatus historiam pertinentia*, T. II,

per affermare l' esistenza di una Curia in Amalfi sul tipo di quella napoletana, perchè oltre a trovarvisi numerose menzioni di *curiales* fin dal X secolo, non mancano notizie ed indizi di consuetudini e di riti propri dell' *ordo*, mentre che la stessa carta amalfitana è, fino al XIV secolo, una lucida manifestazione di quella scuola particolare, che era appunto la Curia (1).

È nel tempo dell' ultima restaurazione del libero ducato sotto il duca Marino Pansebaste (1096-1100) che la Curia appare organicamente costituita: vi è a capo un *prothonotarius*, che era allora insignito del titolo bizantino di *imperialis dissipatus*, poi vi sono i *curiales* e gli *scribae*, ai quali si aggiungono i *discipuli*, che sono per lo più loro figliuoli. Così ad Amalfi, come a Napoli, essi costituivano una casta che, in possesso delle norme vigenti di diritto consuetudinario e di formole speciali, le une e le altre certamente scritte, in base a queste, e con la loro singolare maniera grafica, compilavano tutte le carte giuridiche. Era tale il loro credito, in tempo del Ducato, che la loro firma bastava a render valida qualunque carta senza intervento di altro magistrato: soltanto la *charta precepti* aveva a volte anche la sottoscrizione del Duca, e la *charta iudicati* quella del giudice. Non usavano sigilli nè tabellionati e i loro atti dovevano esser sottoscritti da tre testi, raramente di più. Se avessero i curiali schede e protocolli, fin dal tempo dei ducati, non trovo elementi per poterlo affermare, quantunque il Capasso abbia risolta affermativamente la cosa per quei di Napoli (2).

Ma non erano le mansioni della Curia limitate all' esercizio dell' *ars notaria*; essa ebbe altre svariate funzioni, per lo più giudiziarie, specie sotto la monarchia. E così, tra le sue mansioni vi era quella di ricevere i conti dei padroni di navi, essendo stabilito dal cap. 23 della *Tabula amalfitana* che, a viaggio finito, il padrone della nave doveva « *nautis vel sociis reddere rationem in Curia* ».

Sotto i re normanni la Curia appare sotto la diretta dipendenza dello stratigoto; ed allora, quando quello teneva corte di giustizia, i curiali funzionavano da veri ufficiali giudiziari, perchè oltre ad esten-

P. II, Neap. 1892, p. 112; Ciccaglione. *Le istituzioni politiche e sociali dei Ducati napoletani*. Nap. 1892, p. 102; Gay, *L'Italie méridionale et l'empire byzantin*, Paris 1904, p. 556.

(1) A tali conclusioni son già venuto in uno studio su « *I curiales di Amalfi* » che sarà pubblicato nella *Rivista del Bibliofilo*.

(2) Capasso, *l. c.*

dere la *charta iudicati* avevano talora l'incombenza di *recipere sacramenta* (1).

Allo stratigoto successe il baiulo e poi il giudice, sotto gli svevi; e alla dipendenza di quelli continuavano i curiali ad esercitare le loro mansioni giudiziarie durante il XIII secolo (2).

È appunto in questo periodo che la Curia comincia a volgere in decadenza: scompare il protonotario, nè si ha più notizia di alcuna sorta di *primarius Curiae*, funzione che forse venne disimpegnata dal giudice. Intanto sin dai primi anni del regno di Federico II erano apparsi i pubblici notari, i quali compilavano anche in Amalfi le carte secondo le norme dettate dalle nuove costituzioni del Regno, e le carte erano redatte nel nuovo stile e scritte in quel corsivo gotico, che si chiamava allora « *lictera communis* ». Si aggiunga che Federico II, con la sua LXXX costituzione *De instrumentis conficiendis per curiales*, aboliva nel 1220 la scrittura curialesca che ancora si adoperava a Napoli, ad Amalfi, a Sorrento (3). Ma la vecchia consuetudine era così radicata che nessun effetto sortì la costituzione imperiale, e la Curia continuò ad essere, tanto a Napoli che ad Amalfi.

Nei primi tempi della dominazione angioina abbiamo particolari interessanti circa la validità che, nei vari casi, avevano tanto la carta amalfitana quanto la carta comune nella città di Amalfi; e ciò si rileva dalle antiche *Consuetudini di Amalfi*, scritte nel 1274, dove il titolo XXVI, *De subscriptione instrumentorum* ci dimostra la parte tuttora importante che l'« *instrumentum factum de lictera Curialium* » conservava di fronte a quello fatto « *de lictera communi* » (4).

Ma, venuti in notevole discredito, sul principio del XIV secolo, i curiali di Amalfi, per tentare di riabilitare la vecchia curia provarono da re Roberto d'Angiò un diploma che, in data del 5 novembre 1313, convalidava quella tradizione permettendo di « *conficere scedas et instrumenta scriptura minus legibili communiter curiali* » (5). Ma lo scredito stesso in cui essi erano venuti, e per il vecchio fardello di consuetudini non più confacenti ad una società sul punto di

(1) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. CCXLIV.

(2) Nel titolo XXI *De inhibitione Curiae* delle *Consuetudini di Amalfi*, scritte nel 1274, i *curiales* appaiono alla diretta dipendenza del *iudex*.

(3) Chiarito, *Comento istor. crit. diplomat. sulla costituzione De instrumentis conficiendis per curiales dell'imperator Federico II*, Nap. 1772.

(4) Volpicella, *Le consuetudini della città di Amalfi*. Nap. 1849: Camera. o. c., I, p. 468.

(5) Camera. o. c., I, p. 520.

rinnovarsi, e per la barbara lingua e per la strana e poco comprensibile scrittura, poco adattabili a tempi di risorgente cultura, fu la condanna di questo antichissimo istituto. Il quale ad Amalfi, come poco dopo a Napoli, soggiacque ai tempi verso la metà del secolo XIV.

Degno di nota è infine il fatto che la curia fu dagli Amalfitani riprodotta nelle loro lontane colonie orientali. Si legge difatti nel privilegio loro concesso da Guido di Lusignano re di Gerusalemme nel 1190 che, tra le altre concessioni, si accordava loro facoltà di tenere « *Curiam in Accon et viscomitem et consules de hominibus vestre gentis pro regenda Curia vestra* » (1).

Circa l'origine di queste curie è oramai certo che essa debba ricercarsi nelle antiche curie dei municipi romani, delle quali queste non erano che una tarda continuazione, ridotta precipuamente alla funzione notarile. La curia di Amalfi però non si può ritenere che fosse una derivazione diretta di una curia locale antica, perchè Amalfi non fu mai un municipio romano; bensì che essa fosse una derivazione di quella di Napoli, la quale a sua volta era una continuazione della curia antica. Ed a tale conclusione ci portano, non solo la considerazione storica che il Prefetturio che reggeva la città di Amalfi fino al secolo IX era un funzionario del Duca di Napoli, ma anche, come son per dire, la grande analogia grafica e diplomatica che presentano le più antiche carte di Napoli e di Amalfi (2).

III. LA SCRITTURA CURIALE

La scrittura che si adoperava e che s'insegnava nella curia era quindi una scrittura speciale, che non si usava neppure entro l'istesso ducato amalfitano da coloro che della curia non facevano parte e che non avevano in essa appresa l'arte curiale, per esercitarla nelle città pertinenti. A prova di ciò sta il fatto che le sottoscrizioni autografe dei cittadini amalfitani che facevano da testi agli atti curiali non sono mai estese nella scrittura tipica di che è fatto l'atto, ma costantemente nella maniera delle scritture dette longobarde. Quali scritture si adoperavano parimente nei codici, così leggendosi in un antico notamento della suppellettile della chiesa di s. Lorenzo: « *Item missalia tria parva per totum annum de lictera longobarda.. Item certa quantitas salteriorum et aliorum libronum de lictera longobardorum antiquorum etc.* » (3). Ed altre volte vi si trova notizia di codici scritti « *manu*

(1) Camera, o. c., I, p. 201.

(2) V. il citato articolo su « *I curiales di Amalfi* » in *Rivista del Bibliofilo*

(3) Antica *Platea* del monast. di s. Lorenzo, pr. Camera, I, p. 185.

francesca », che è la scrittura carolina (1). Mentre che non vi è esempio di codici o di altri documenti non curiali scritti « *manu curialisca* ».

Ne vien di conseguenza che, meglio che il nome di scrittura *amalfitana*, comunemente usato, si conviene a questa maniera quello di scrittura *curiale amalfitana*.

Passiamo ora alla sua disamina paleografica, in comparazione della scrittura curiale napoletana, con la quale, specie nelle carte più antiche, essa presenta maggiori analogie.

Cominciando dai segni alfabetici, tra le vocali la più caratteristica è l' *a*. Essa ha, con poche e trascurabili variazioni, la forma del greco *omega*, forma che ha pure nella più antica scrittura curiale napoletana. In processo di tempo l' *a* amalfitana si arrotonda in basso prendendo forma semicircolare convessa in giù, mentre che quella napoletana, per la tendenza tachigrafica di quella scuola, si schiaccia sempre più sino a diventare un semplice trattolino orizzontale (2).

L' *e* ha comunemente forma di un piccolo *8*, non differendo in sostanza dall' *e* longobarda per la forma, ma soltanto per il modo in cui è scritta (la longobarda generalmente è cominciata dall' alto, la curiale dal basso). Essa è simile alla più antica *e* della curia di Napoli. Ma in quella presto si deforma e va a scomparire, mentre vi assume una parte preponderante un' altra *e*, tachigrafica, consistente in un trattolino che si eleva obliquamente dalla lettera cui è congiunta, e che è adoperata, sebbene con parsimonia, anche nella scrittura curiale di Amalfi.

L' *i* è di tre tipi: quello piccolo comune, che è un trattolino verticale; quello lungo, quasi simile alla *l*, che è usato per lo più in principio di parola (entrambe queste forme non si connettono ad altre lettere); e quello infine che si connette alla consonante precedente quando questa sia *f*, *g*, *l*, *r*, *s*, *t*, e in tal caso è come una virgola, più o meno allungata, più o meno raddrizzata, più o meno obliqua. Tali forme sono parimente note alla scuola napoletana.

Tra le consonanti, il *t* è la lettera più caratteristica della scrittura, perchè vi assume più varie e più tipiche forme. La forma più comune è ad occhio, poco dissimile dall' *o*, e si connette sempre con

(1) Nel testamento del prete Giovanni di Fontanella, tra' codici che lascia, vi sono: « *Eptaticum unum manu francesca.. libri duo de regum manu francesca, cum ipse stantie ad aur. ysidorum manu francesca..* » (Camera, o. c., I, p. 221).

(2) Barone, *Contributo allo studio della tachigrafia curialesca napoletana*, Napoli 1909, p. 13.

la vocale seguente o con la *s* precedente. Nel primo caso il nesso che parte dall'estremità superiore della lettera le dà la forma di un *sigma* e talora di un *delta*; nel secondo caso il nesso s'intreccia dandole la forma di un δ , a volte diritto, a volte giacente. Altre volte, quando si congiunge all'*i*, il nesso facendo in alto una stretta curva vi sovrappone come un altro piccolo occhio, dandovi press'a poco l'aspetto di una *e*. Quando non si congiunge ad altre lettere, il che accade più spesso quando è finale, ha la medesima forma che nella scrittura longobarda. Quali forme noi ritroviamo tutte nella più antica scrittura curiale napoletana. Se non che, la deformazione dei nessi, che in quella scrittura ha subito un processo tanto più rapido, ha prodotto col tempo, nel *t* delle due scritture, differenze notevoli. Così, p. e., il nesso fra il *t* e l'*i*, allungandosi in alto, giusta la tendenza alle angolosità della curia di Napoli, dà al *t* una forma che lo fa rassomigliare a un *delta* molto montante. E così pure, il nesso tra l'*s* e il *t*, che era molto complicato, a causa della tendenza napoletana alla tachigrafia, si spezza, dando al *t* l'aspetto di un *x*.

Le consonanti *r* e *s* hanno in entrambe le scritture curiali forme analoghe che nelle scritture longobarde. È soltanto da notarsi che i due segni, in origine già abbastanza somiglianti, con l'arrotondarsi in alto del nesso dell'*r*, divengono talora a dirittura simili.

La consonante *g* assume talora la forma di un β , talora di un *xi*, e a volte anche di un *sigma* finale. Ma le tre forme non sono che varianti di un tipo unico, che è analogo a quello longobardo.

Da tutto ciò appar chiaro che le due scritture curiali, forse a dirittura simili nel IX secolo, presentano nel X soltanto poche differenze; che, inoltre, nei secoli che seguirono la differenziazione si accentuò gradatamente; che, infine, gli elementi che divennero caratteristici delle due scritture, e che ne rappresentavano le differenze, non furono le pure forme originarie delle lettere, ma gli svariati nessi che nelle due curie subirono in grado diverso il processo corsivo-tachigrafico. Difatti, la tendenza alla connessione delle lettere e al raccorciamento dei segni, che è la naturale tendenza di tutte le scritture corsive, fu assai più sviluppata nella curia napoletana, che fu oberata da una assai maggiore produzione grafica.

E un'altra prova di questo processo di differenziazione l'abbiamo nell'analisi degli elementi tachigrafici che entrarono nell'uso di quelle due curie. Tali elementi, ad Amalfi, furono:

1) l'*a* iniziale soprascritta e connessa alla lettera seguente, in forma di semicerchio convesso a sinistra, che deriva anch'essa dalla consueta *a* in forma di *omega*;

2) l' *e* in forma di trattolino obliquo, come ho già accennato, accostata alle lettere *d*, *l* e talora *g*. Questa forma tachigrafica dell' *e*, usata poco dalla curia di Amalfi, divenne uno dei segni più caratteristici della scrittura curiale napoletana, dove si allungò sino a divenire lettera montante, e col nesso discendente assunse la sua tipica forma cuspidale ;

3) il *t*, connesso all' *a* precedente, la cui traccia consiste nell' allungamento o nel rafforzamento del saliente finale dell' *a* ;

4) il *t*, non più visibile, negli aggruppamenti *ate*, *ati*, ove resta completamente assorbito dal nesso. Ed è questo il più spiccato elemento tachigrafico delle scritture curiali ;

5) e lo stesso *t*, infine, nella congiunzione *et*, dove, conservando l' *e* la sua forma tachigrafica, esso si riduce ad una lineetta ondulata, che è un residuo, quasi non più riconoscibile. del *t* finale, quello cioè di forma longobarda.

In complesso la scrittura curiale napoletana, pur non avendo molto maggiore quantità di segni alfabetici contratti, assume tuttavia una maggiore contrazione di nessi, che nei secoli più tardi (oltre il XII) degenera in vera deformazione. E le caratteristiche più spiccate che essa assume, in tale processo, sono l'angolosità e la spezzettatura dei segni, entrambe caratteristiche delle scritture più corsive.

Anche l'aggruppamento delle lettere, che è elemento fondamentale dell'aspetto di una scrittura, presenta rilevanti analogie in queste due scritture, specie nel periodo antico, quando cioè i nessi sono limitati e, direi quasi, timidi, in modo che vi è poca appariscenza di aggruppamenti. A misura poi che i nessi assumono forme più decise, divenendo sempre più visibili gli aggruppamenti di lettere, comincia la differenziazione. Ed allora, mentre che la curiale napoletana deforma e spezza i suoi nessi e complica i suoi aggruppamenti di lettere al punto da divenire quasi incomprensibile, l'amalfitana invece realizza un progresso grafico notevolissimo. L'aspetto prettamente corsivo, che essa ha conservato per tutto il secolo XI, si va lentamente correggendo, senza però perdere le sue caratteristiche. È così che, appunto in quel periodo in cui abbiamo visto la Curia di Amalfi essere costituita in miglior forma, rinveniamo belle pergamene, accuratamente rigate e marginate, scritte in guisa calligrafica. E non mancano esempi di scrittura persino elegante, dove le lettere capitali s'ingrandiscono e s'adornano di fronzoli, modestamente imitando quelle dei codici, e le lettere montanti si allungano, come nella longobarda elegante.

Ma, cominciando il XIII secolo, con la decadenza della curia coincide quella della scrittura, che lentamente va deformandosi in

quella maniera goffa, nella quale fu preceduta e di gran lunga superata dalla napoletana.

L'esame delle abbreviature, della punteggiatura e degli altri elementi secondari della scrittura, nonchè quello delle materie scrittorie, portano alle stesse conclusioni (1).

Se ora il paragone fatto tra le due scritture curiali di Napoli e di Amalfi, si ripetesse tra queste e quelle notarili di Sorrento, di Gaeta e delle altre città della Campania ducale, si rileverebbero generalmente le stesse analogie iniziali e le stesse differenziazioni posteriori, in modo da poter concludere decisamente che tutte quante queste scritture non sono che il prodotto di un' unica scuola. E poichè la città più cospicua, quella che tutte le tenne riunite sotto il suo dominio fino al secolo IX, che istituzioni e tradizioni, e singolarmente l' antica curia municipale conservò fedelmente, fu Napoli, è chiaro che questa, per mezzo della sua curia stessa, dettò la scrittura e la forma del documento alle città vicine. E' quindi la scrittura degli antichi curiali romani, quella che il Paoli chiama *corsiva romana nuova* (2) e che ancora si mostra nei papiri ravennati, che lentamente modificandosi ha sopravvissuto nella Curia di Napoli e che, da questa, intorno al IX secolo, si è diramata ad Amalfi, a Sorrento, a Gaeta.

Da quel tempo in avanti, nei quattro ducati che da queste città ebbero nome, la scrittura curiale napoletana assunse caratteri locali, evolvendosi con tendenza corsivo-tachigrafica ove più ove meno, in relazione alla copia della locale produzione di scritti. Fu perciò che l' evoluzione massima le toccò nella curia stessa di Napoli, minore n' ebbe in quella di Amalfi, minore ancora a Gaeta, a dirittura trascurabile a Sorrento, dove in conseguenza essa si mostra nella maniera

(1) Tra le abbreviature curiali, che sono molto limitate, son notevoli quella di *suprascriptus*, costituita dalle lettere *sst.* connesse nella caratteristica maniera della scrittura, con la desinenza; quella di *charta*, di *byzantinus*, della formola *imperpetuum* ecc.; mentre che le abbreviature dell' *m* e dell' *us*, finali, del *per*, del *que*, del *nobis*, del *vobis* ecc., sono fatte nel modo noto alle altre scritture coeve. E così pure, poca importanza hanno i segni d'interpunzione, limitati al punto o al punto e virgola e talora alla virgola, adoperati per lo più come segno unico. E' notevole infine che in tali scritture pare mancassero del tutto i segni numerali. Circa le materie scrittorie, noterò che, specie nei tempi più antichi, si preferiva la pergamena rettangolare lunga (altezza tripla o quadrupla della larghezza) adoperata per alto. Più tardi si adoperava la forma rettangolare corta o quasi quadrata.

(2) Il Paoli (*Progr. scolast. di paleografia latina*, Firenze 1901, p. 15) aveva già espressa decisamente tale opinione.

che è più vicina a quella più antica napoletana, della quale non ci resta più documento. E nel fatto che la scrittura sorrentina è nel tempo stesso la più vicina fra tutte alla longobarda (1), è la riprova che dall' unica fonte della corsiva romana si distaccarono, sia la longobarda beneventana che l' antica curiale napoletana (2).

Non occorre fermarsi sul periodo della decadenza della scrittura curiale amalfitana, perchè essa subì le sorti della curia, delle quali ho già fatto cenno. E' soltanto importante indagare se la « *lictera communis* », il corsivo gotico cioè, che ne produsse la fine, ebbe mai su di essa alcuna influenza. Scorrendo le carte amalfitane della fine del secolo XIII e del principio del XIV non si può che rispondere affermativamente a tale questione. E' vero che la scrittura curiale ha conservato tutti i suoi elementi caratteristici e, ciò che più monta, il suo singolare aspetto, ma gli elementi gotici già vi sono apparsi quà e là. L' abbreviazione della terminazione *rum* è decisamente quella del corsivo gotico, il nesso delle lettere *st* abbandona la vecchia forma intrecciata per assumere quella assai più semplice del gotico, e lo stesso *Picasi* per l' abbreviazione del *que* e per altre ancora.

Ciò per la Curia di Amalfi, che era la sede della vecchia scuola. Ma ove per caso si spinga l' osservazione sulle carte scritte dagli *scribæ* degli altri luoghi del ducato, si vede quanto maggiore progresso vi abbia fatto la scrittura gotica. Ve n' ha di quelle ove a dirittura il gotico ha trasformato in proprio vantaggio l' aspetto della scrittura, mentre che delle antiche lettere caratteristiche curiali son restate appena le tracce, come p. e. l' *a* in forma di *omega*. Vi sono perciò carte di questo periodo di transizione che è molto difficile classificare (3).

R. FILANGIERI DI CANDIDA

(continua)

(1) Nella scrittura sorrentina difatti si notano elementi grafici che rappresentano lo stadio di transizione tra le forme che doveva avere l' antica curiale (che ora si rintracciano anche nella longobarda) e quelle che troviamo nelle curiali napoletane ed amalfitane dal X secolo in poi. Così, per citarne una, l' *a* sorrentina è il segno di transizione tra quello dell' *a* longobarda e quello dell' *a* curiale di Napoli e di Amalfi.

(2) Questa duplice affinità della scrittura curiale napoletana con la corsiva romana e con la corsiva longobarda è stata già avvertita dal Barone (o. c., p. 5).

(3) Un' analoga influenza del corsivo gotico subì la scrittura curiale napoletana: ciò che valse a renderla ancora più oscura (Barone, l. c.).

BIBLIOGRAFIE

Il cav. uff. dott. GIUSEPPE LA MANTIA, una delle figure più belle del personale archivistico, ha pubblicato il primo volume del suo CODICE DIPLOMATICO DEI RE ARAGONESI DI SICILIA, PIETRO I, GIACOMO, FEDERICO II, PIETRO II e LUDOVICO. *Con note storiche e diplomatiche.* Palermo, Scuola tip. Boccone del Povero, 1918, nella collezione dei DOCUMENTI PER SERVIRE ALLA STORIA DI SICILIA, edita dalla Società Siciliana per la Storia Patria.

Questo primo volume, di formato in 8.^o grande, di complessive pagine 913, cioè CCXV di *Prefazione* e 698 di testo, contiene i documenti dall'anno 1282 a tutto il 1290. Il testo è diviso in tre parti: la prima *Governo repubblicano* (31 marzo a 6 settembre 1282), da pag. 1 a 25, la seconda *Regno di Pietro I* (1282-1285) da pag. 27 a 256, la terza *Regno di Giacomo* (1285-1290) da pag. 257 a 538, insieme con le *Notizie preliminari* diplomatiche e bibliografiche per ognuna delle suddette parti. Chiude l'opera un' *Appendice* contenente *Aggiunte* di documenti al volume, nella quale sono pure documenti di notevole importanza, che, per la loro estensione, non potevano riferirsi nel testo. Sono in fine tre indici minuziosi: due alfabetici dei nomi di persona e di luogo, l'altro analitico.

L'opera è dedicata alla memoria dell'illustre patriotta senatore Andrea Guarneri, che fu per tanti anni benemerito presidente della detta Società.

La cura adoperata dall'insigne A. si rivela eccezionale in ogni parte del lavoro. La *Prefazione* costituisce un'ampia trattazione generale della materia, che ha rapporto con la diplomazia aragonese. È divisa in sei paragrafi, nei quali si espongono l'importanza di quel periodo storico e le condizioni della Sicilia, l'ordinamento della cancelleria aragonese nell'isola, la necessità di nuove ricerche in Spagna nell'Archivio di Barcellona, compiuti dall'A. insieme con il suo degno fratello consigliere cav. Francesco, illustre magistrato, verso la fine del 1906, e le ricerche fatte dall'A. in lavori storici e diplomatici di vario genere.

Notevolissimo è poi, e veramente degno oramai di speciale trattazione in un *codice diplomatico* che concerne l'epoca aragonese, il § V, sul « Criterio degli scrittori di storia generale di Sicilia nel narrare la rivoluzione del 1282 e le sue origini ». In tale paragrafo, o capitolo, dalla pagina LXXXIX alla CLXXXII trovansi un'esposizione critica di tutte le opinioni sulle origini della rivoluzione del Vespro, con prove di cronache, di documenti e di scrittori, la quale non lascia più il menomo dubbio che la rivoluzione fu preparata dai Siciliani con l'aiuto del Procida e di altri cospiratori delle provincie di Terraferma, che spiavano il momento opportuno nel quale fosse potuta avvenire. Le recise affermazioni dell'AMARI, poi debolmente ed inevitabilmente mitigate, cioè che la rivoluzione non fosse stata preceduta da una cospirazione, sono quindi interamente contraddette da prove irrefutabili.

L' A., per compiere tale esposizione critica, non ha risparmiato ricerche e fatiche, e vi è pervenuto con una erudizione storica e diplomatica sobria e profonda, arrecando vantaggio notevole agli studii storici.

Dirò brevemente della edizione del testo dei documenti. Essi sono 10 per il periodo del governo repubblicano, 124 per il regno di Pietro I e 94 per quello di Giacomo: in tutto 218, compresi i documenti di data incerta e falsi, oltre 22 contenuti nell' *Appendice*. L' accurata trascrizione dei testi, gli argomenti riferiti con sobrietà e precisione e le ampie note che per ogni documento corredano in varia misura il volume, riguardo alla diversa importanza dei documenti, danno pregio notevolissimo alla pubblicazione del chiarissimo A. Sono esclusi dal testo, ma tenendosene il debito conto, i documenti del 1282 già editi dal CARINI.

Sarebbe superfluo discorrere del valore intrinseco dei documenti contenuti nell' opera. Ve ne sono molti di pregio capitale per la storia e la diplomatica, ed interamente sconosciuti agli storici e che rendono ancora più chiara la narrazione dei cronisti o la completano.

Degni della massima attenzione sono i conti dell' ammiraglio Ruggero Lauria, presentati nel 1287, per l' esercizio del suo alto ufficio, al re Giacomo, nei quali sono cotali minute descrizioni di spese della formidabile marina siciliana di quel tempo e designazioni di fatti e circostanze storiche, da riuscire di pregio straordinario. L' A., nel dare in più corretta lezione il testo, già edito in una poco conosciuta rivista di Granata, lo correda di note storiche assai interessanti ed anche di un prospetto degli introiti e delle spese.

Il ritardo della pubblicazione di questa opera può dirsi che abbia giovato alla aspettazione, perchè lo studio, che vi ha posto l' A., dimostra la coscienza e l' entusiasmo di amor patrio coi quali l' ha compiuto. Ed io non posso che augurare agio e tempo al medesimo, affinchè presto sia in grado di fornire la continuazione di quest' opera diplomatica di alto interesse, e che reca onore duraturo al suo nome.

Palermo, marzo 1919.

GIUSEPPE TRAVALI

ANNUNZI BIBLIOGRAFICI

-- Il n. 8 dell' *Annuario del R. Archivio di Stato in Milano* per l' anno 1918 è una nuova conferma dell' operosità dei funzionari addettivi e della savia direzione prepostavi. Le gravissime condizioni politiche e militari, l' ansietà del momento, la deficienza di personale non riuscirono a scemare l' attività di quell' istituto; e se non fu possibile darne alle stampe i principali risultati, questi sono pronti a vedere la luce appena vengano a scemare le difficoltà per le quali stanno passando le industrie tipografica e cartaria. Riordinamenti, ricollocazioni, inventari, scarti ec. furono proseguiti segnatamente sotto l' impulso e la guida sapiente dell' illustre soprintendente comm. Fumi, il quale dimostra in brevi accenni della sua interessante relazione come non gli sia sfuggita alcuna delle molteplici questioni affacciate alla trat-

tazione durante l'anno sia nelle opere che dai documenti milanesi trassero vita, ad esempio in quella relativa alla Cisalpina, sia negli affari di amministrazione, come nella grave pratica dell'eliminazione delle scritture inutili.

Nè soltanto il soprintendente prevede e provvede: ma altresì ne seguirono l'esempio i suoi valenti collaboratori e, primo fra tutti, il chiaro prof. cav. Vittani; il quale nella dotta, opportuna e interessante sua prolusione al corso di paleografia su *Le conseguenze dei negoziati diplomatici negli archivi*, trattando più ampiamente dello stesso argomento, del quale contemporaneamente discorremmo nell'ultimo fascicolo di questa rivista, esamina le vicende alle quali furono attraverso i secoli soggetti gli archivi per via delle cessioni territoriali o delle trattative diplomatiche; discute con notevole dottrina questioni delicatissime come quella degli archivi della S. Sede; accenna ad altre tuttora pendenti e politicamente difficili per concludere col sostenere la necessità che l'Italia rivendichi dall'Austria le serie archivistiche che questa ingiustamente le strappò nè volle restituirle e delle quali fece scempio. Il chiaro Docente dell'Accademia scientifica letteraria prevedeva con tali parole quello che sarebbe avvenuto e sarebbe stato disposto. Nè migliore, nè più sollecito esaudimento dei suoi voti egli avrebbe potuto desiderare a riprova della equità e santità dei medesimi, della nobiltà dei suoi sentimenti.

Al comm. Fumi e a lui, a tutti i loro colleghi una parola di sincera lode per l'opera variamente proficua spesa in beneficio della Amministrazione archivistica.

— Colla dottrina che lo distingue il cav. uff. dott. GIUSEPPE LA MANTIA dà alla luce delle notizie veramente interessanti sulla costituzione in Palermo dell'Archivio della Segreteria dei Vicerè di Sicilia e le istruzioni date dal re Filippo III nel 1642, vale a dire dell'archivio « particolare della corrispondenza con la Corte reale di Spagna e con le altre Corti d'Italia e dell'estero, e dei provvedimenti che emanavansi per tutto quanto concerneva il regno di Sicilia ». Quantunque la dignità viceregia fosse istituita già nel 1409, l'archivio non ne comincia se non nel 1596 per poche scritture e regolarmente nel 1611; perchè di tutto il materiale anteriore non sono pervenute a noi che poche notizie che ci ricordano l'incendio avvenutone nel 1497 quando custodivasi nello Steri, e i saccheggi sofferti durante le sollevazioni del 1516 e 1517. Per questi rischi l'archivio seguì i vicerè nel munitissimo Castello a mare, non senza, però, subire allora gravi danni per l'incuria al quale soggiacque. Tale fu questa incuria, che provocò finalmente nel 1642 le istruzioni che il La Mantia pubblica e che, sebbene non sempre seguite, costituiscono un prezioso contributo allo studio dei sistemi archivistici adoperati in Italia. L'interesse che destano in noi e in tutti gli studiosi è tale che, rilevando la notizia che il cav. La Mantia ha già raccolto larga messe di documenti concernenti gli archivi siciliani, e la benevolenza colla quale si esprime a proposito del presente periodico e degli studi già inscrittivi, osiamo pregarlo e sperare che voglia giovare delle nostre pagine per darne contezza al pubblico che le aspetta.

— Nell'intento di venire in aiuto degli studenti di storia la *Society for promoting christian knowledge* di Londra ha iniziato la pubblicazione di manualetti, che sotto il titolo modesto di *Helps for students of history*, riassumono le notizie necessarie ai loro studi e li dirigono ed agevolano nelle loro ricerche. La collezione è affidata alle cure dei sig. C. JOHNSON e J. P. WHITNEY.

I primi volumetti hanno stretta attinenza coll'archivistica, come quelli che devono iniziare gli studenti alla conoscenza delle fonti manoscritte e spiegare come si conservino, ove e come si ricerchino e si adoperino. Vi troviamo il sommario di quanto occorre sapere sui registri episcopali dell'Inghilterra e del Paese di Galles (*episcopal registers of England and Wales*) dettato da R. C. FOWLER; su gli archivi municipali (*Municipal Records*) di F. J. C. HEARNSHAW; sui computi medievali del tempo (*Medieval reckonings of time*) di REGINALDO L. POOLE; sull'Archivio di Stato di Londra (*The Public Record Office*) di CARLO JOHNSON; sulla cura dei documenti (*The care of documents*) del medesimo; sui documenti dell'Archivio di Stato di Dublino (*Documents in the Public Record Office, Dublin*) di R. H. MURRAY; ed è già annunciata la prossima comparsa del volumetto che dà della storia e degli archivi delle parrocchie (*Parish history and records*) a cura di A. HAMILTON THOMPSON, al quale altri faranno seguito.

È tutto un insieme organico che espone in brevi e rapide pagine, gli ultimi dati della scienza nei vari rami particolari presi in esame e che accuratamente coordinato costituisce un ottimo corredo per chi voglia accingersi alla non sempre facile impresa della intelligenza delle fonti e delle ricerche archivistiche. Quantunque la collezione, come è naturale, si specializzi nella dottrina inglese, in generale essa reca notizie che meritano di essere ponderate anche fuori del Regno Unito poichè offrono consigli ed esempi che possono essere accolti e seguiti anche altrove. Basti citare il buon riassunto di archivistica del Johnson; e le guide del medesimo al Public Record Office di Londra, e del Murray a quello di Dublino non meno che il sommario di cronologia del Poole.

— Leggendo la bella relazione del cav. G. DALLA SANTA, segretario della R. Deputazione veneta di storia patria per il biennio 1916-18 troviamo un'altra conferma della severità confortante alla quale si è venuto educando l'animo nostro. Non ostante la bufera sanguinosa che lo imperversava tutto intorno, non ostanti le enormi difficoltà materiali che altrove fermarono ogni manifestazione studiosa, Venezia vide la sua Deputazione procedere impavida per la sua strada e studiare e dar vita a notevoli pubblicazioni che dimostrano che i suoi dotti, come altri in Italia, pur sapendo fare il proprio dovere in difesa della Patria, non si scordarono di quello al quale erano tenuti per la cultura e la gloria dell'Italia nostra.

— Dopo aver descritto l'interessante elenco topografico del sec. XIV delle terre della Toscana ripartite secondo la loro appartenenza all'Impero, alla Chiesa o alle singole città, conosciuto, dopo l'edizione fattane dal Lambecio, sotto il titolo di *Notitia Status Hetruriae*, il prof. ALBANO SORBELLI con rara precisione e dottrina determina l'età e la ragione di quella composizione, dimostrando che deve essere stata compilata tra il 1376 e il 1377 allo scopo di far conoscere all'imperatore Carlo IV lo stato della divisione politica dei comuni toscani verso i quali egli intendeva dirigersi per preparare al figlio Venceslao, proclamato nel 1376 re dei Romani, la via alla successione all'impero senza scosse eccessive, e sotto il pretesto di punire la Toscana della ribellione al Papa che inferiva allora colla Guerra degli Otto Santi.

— D. MAUR● INGUANEZ raccoglie dall'archivio di Montecassino le scarse notizie che vi si trovano della dipendente prepositura di S. *Maria de Cellis* vicina

a Carsoli nel contado di Tagliacozzo fondata nel 1000, donata dal conte Sigefredo nel 1060 alla celebre abbazia benedettina e continuata ad esistere sino a principio del secolo XVII. Le illustra da par suo: e pubblica il regesto delle 49 pergamene che ne sussistono dal 1000 al 1600, dando in extenso il testo di 5 delle più importanti.

— Mentre una Commissione reale sta studiando e preparando la pubblicazione dei parlamenti delle varie regioni d'Italia, la Società Siciliana di Storia patria quasi a completarne da un altro lato l'opera dà alle stampe a cura del comm. S. GIAMBRUNO e del prof. L. GENUARDI il primo volume dei *Capitoli inediti delle città demaniali di Sicilia* vale a dire i più antichi privilegi ottenuti dalle medesime dal 1392 al 1458. Le città e terre alle quali appartengono sono Alcamo, Asaro, Augusta, Calascibetta, Callagirono, Capizzi, Castiglione, Castrogiovanni, Castroreale, Catania, Cefalù, Corleone, Gioiosa Guardia, Girgenti, Gozo, Lentini, Librizzi, Licata, Malta. Redatti in latino o in volgare essi rispecchiano le condizioni civili e politiche di quelle comunità, la cui storia riceve dalla nuova pubblicazione un contributo tanto più notevole in quanto è raccolto e illustrato da uomini dinanzi alla cui erudizione e perizia tutti s'inclinano.

— Interessantissimo e notevole per l'erudizione che dimostra e l'utilità che assume per l'interpretazione dei documenti è lo studio del dott. CESARE MANARESI sui prefissi d'onore e la prammatica del 1591 che ne limitava l'abuso, secondo quello ch'era già stato sancito in Spagna. L'abbondanza di quei predicati onorifici divenuta insopportabile nel sec. XVI si trova ad un tratto distrutta da quella prammatica come l'A. dimostra con indiscutibili esempi tratti dai rogiti notarili. Tuttavia la repressione fu di breve durata e nei secoli seguenti si rinnovarono troppo di frequente le grida che ripetevano le antiche proibizioni per non ammettere che la fioritura dei prefissi riprese il sopravvento sino a tutto il secolo XVIII.

— Alla splendida collana dell'*Italia artistica* pubblicata dall'Istituto italiano di arti grafiche di Bergamo il comm. FUMI aggiunge una nuova gemma colla magnifica sua monografia su Orvieto: nella quale, dopo averne in brevi cenni riassunto la storia civile, ne svolge quella artistica, illustrandola come solo poteva fare l'autore celebrato dell'opera sul Duomo insigne di quella città. Tutte le meraviglie d'arte che nelle sue mura racchiude l'antica metropoli etrusca, poi famoso comune medievale, vengono in perfette riproduzioni a ricordare quale ingente contributo alla civiltà e al progresso dell'arte abbia saputo recare e sappia conservare quella robusta e mirabile città.

— Il dott. A. AMATO, continuando nei suoi dotti studi, ricorda le modalità dell'unione dei rumeni della Transilvania coi Magiari sin dal 1690 e tutte le angherie e sopraffazioni da essi sofferte, per dimostrare la necessità in cui erano e sono di essere per sempre distaccati dall'Ungheria.

— Alcuni documenti inediti che il sig. ALBERTO CAMETTI pubblica, recano preziose notizie sulla vita privata di Domenico Fontana, da Melide (Ticino), l'operoso architetto di Sisto V. Il principale è una *divisione di beni* tra i fratelli Giovanni, Domenico e Marsilio Fontana, concordata il 10 luglio 1584 e stipulata il 26 luglio 1585. Di parecchi altri istrumenti sparsi nei protocolli notarili conservati nell'Archivio di Stato di Roma dal 1578 al 1586 il Cametti aggiunge il regesto.

— Un buon contributo alla storia delle cappelle musicali di Roma è dato dallo stesso sig. ALBERTO CAMETTI che dall'archivio della R. Accademia di Santa Cecilia pubblica l'elenco de *I soci della Congregazione di Santa Cecilia dal 1746 al 1769*, nonchè la composizione nel 1746 delle cappelle di S. Giovanni in Laterano, di S. Pietro in Vaticano, di S. Maria Maggiore, dei SS. Lorenzo e Damaso, di S. Maria in Trastevere, del Gesù, di S. Giacomo degli Spagnuoli, della Chiesa Nuova, di S. Agnese in piazza Navona, della Madonna de' Monti.

Un interessante aneddoto della vita milanese del XVIII sec. è quello dell'arresto del marchese Antonio Gherardenghi avvenuto il 17 settembre 1758, che la metropoli lombarda apprese colla massima commozione, nè seppe da principio spiegarsi. Il conte ALESSANDRO GIULINI, avendo avuto la fortuna di porre le mani sugli atti del processo, ne spiega la ragione che illustra un lato notevole della vita di quei tempi. Il Gherardenghi aveva saputo ispirare amore a Maria Marina d'Este, parente del Duca di Modena allora amministratore dello Stato di Milano, e meditava una fuga che l'avesse sottratta al destino preparatole di sposa del Gran Contestabile Lorenzo Colonna. Sottoposto a processo e condannato egli riuscì ad evadere dal carcere; e la giovane dovette sottostare al suo fato. Altro prezioso contributo alla storia lombarda del medesimo secolo il conte GIULINI reca ancora colla interessante nota in cui spiega come il principe di Kevenhüller, plenipotenziario imperiale in Italia, fosse destituito da Giuseppe II, nel 1782, per avere ecceduto in riguardo a un vassallo dell'Impero intervenendo nelle contese matrimoniali del marchese Alessandro Luciano Spinola di Pietrabissara colla moglie Teresa Ugurgieri di Siena sino a fare incarcerare lo Spinola.

— Alla biografia del cinico inventore della macchina infernale che a Parigi il 28 luglio 1835 procurò la morte a tante persone, il corso Giuseppe Fieschi, il comandante WEIL reca un ottimo contributo colla pubblicazione di alcune lettere inedite di lui e di quattro donne arrestate subito dopo l'attentato; lettere che confermano il giudizio severo che la storia si è fatta di quell'uomo, volgare ed accorto delinquente atteggiatosi a condannato politico.

— ACHILLE DE RUBERTIS trattando in due pubblicazioni piene d'interesse delle Mie Prigioni e di Piero Maroncelli ricorda tutte le difficoltà, anzi tutti gli ostacoli frapposti dall'Austria alla diffusione dell'opera di Silvio Pellico, di quell'opera i cui risultati diceva il Metternich nel 1849 furono per l'Austria più terribili di qualunque battaglia perduta. Rispetto al Maroncelli, dimostra come, conformemente a quel che capitò a tanti altri martiri del nostro Risorgimento, egli fosse dapprima tollerato e poi espulso da Firenze, come da varie altre città.

— In tre conferenze interessanti e frutto di osservazioni profonde, tenute in zona di operazioni nella primavera 1918, il dott. OTTORINO MONTENOVESI dimostrò ai suoi commilitoni la necessità di resistere al nemico per assicurare il trionfo della patria: la splendida tradizione umanitaria dell'Italia verso le altre nazioni e razze, non ostante il dilagare dei partiti e delle dissensioni interne; e infine l'urgenza di preparare i giovani alla vita militare perchè vi entrino al momento opportuno non come in una botgia o in un luogo di torture, ma in un campo di altissimi doveri, di sublimi soddisfazioni.

NOTIZIE

LA GIUNTA DEL CONSIGLIO PER GLI ARCHIVI si adunò il 24 marzo col seguente ordine del giorno: 1. *Aosta, deposito all' Archivio comunale degli atti della Royale Délégation, attualmente conservati dalla Sottoprefettura.* — 2. *Ancona, deposito all' Amministrazione provinciale degli atti degli uffici governativi.* — 3. *Cessione all' Archivio di Mantova dei processi mantovani, asportati a Venezia ed ora in temporaneo deposito presso l' Archivio di Torino.* — 4. *Reclamo del R. Conservatorio di musica di Napoli per rilascio copia di atti amministrativi.* — 5. *Istanza dell' avv. Domenico Puzzolo Sigillo, già primo aiutante nell' Archivio provinciale di Messina, per riammissione in servizio.* — 6. *Scuole di paleografia. Incarichi dell' insegnamento.* 7. *Provvedimenti sul personale.*

Diamo qui appresso le deliberazioni prese sulle principali delle questioni trattate in tale adunanza:

I. — *Aosta.* - Deposito all' archivio comunale degli atti della Royale Délégation attualmente conservati nei locali della sottoprefettura. Tenuto conto dello stato di abbandono, in cui gli atti in parola attualmente si trovano e dell' utilità, che per gli studiosi deriverà dal fatto ch' essi andranno a congiungersi con l' altra parte degli atti della Reale Delegazione ora collocati nell' archivio comunale, la Giunta esprime parere favorevole al deposito in questione, approvando lo schema di convenzione all' uopo predisposto.

II. — *Ancona* - Cessione all' amministrazione provinciale, per la costituzione d' un archivio provinciale, degli atti dell' archivio delegatizio ora collocato nei locali a pian terreno dell' ex Corte di Assise.

La Giunta rilevando che il nuovo istituto potrà costituire il primo avviamento ad una sistemazione archivistica delle Marche, che ora mancano d' un ordinamento archivistico superiore a quello comunale, si pronuncia in senso favorevole alla cessione sopra accennata ed approva il relativo schema di convenzione.

III. — *Proposta del comm. Luzio, incaricato della vigilanza sul fondo gonzaghesco, perchè gli atti della I. R. Corte Speciale di Giustizia di Mantova, già conservati nell' archivio di Venezia ed ora trasportati temporaneamente per necessità di guerra a quello di Torino, vengano restituiti nella loro sede naturale dell' archivio mantovano. Poichè il passaggio proposto risponde a retti criterî d' ordinamento archivistico, la giunta esprime parere favorevole.*

IV. — *Napoli* - Reclamo del Presidente del R. Conservatorio di Musica S. Pietro a Maiella contro il rifiuto opposto dal Soprintendente di quell' archivio a permettere visione degli atti relativi alla liquidazione degli arrendamenti, nonchè alla creazione e dotazione di quell' istituto musicale. La Giunta osserva, che da nessuna disposizione di legge è prevista tale forma di reclamo, che è perciò da dichiararsi

inammissibile, dato il carattere semplicemente consultivo delle funzioni della Giunta. In linea di parere, ritiene, nel merito, che la doglianza presentata non abbia fondamento, non ricorrendo i termini prescritti dall' art. 80 del Regolamento per gli Archivi per la pubblicità dei documenti, ma poichè a giudizio della R. Avvocatura, nessun documento potrebbe derivare allo Stato dalla comunicazione dei documenti in questione, è d' avviso che in via d' equità possa essa consentirsi.

V. — Sentita la relazione sull' esito della vertenza Medici-Tornaquinci la Giunta prende atto con soddisfazione dei buoni risultati raggiunti ed esprime tutto il suo plauso per la tutela efficace, che nell' interesse del nostro patrimonio storico archivistico è stata promossa dall' amministrazione dell' interno, validamente secondata dal soprintendente del R. Archivio di Roma, comm. Eugenio Casanova.

VI. — Egualmente la Giunta esprime il suo compiacimento per l' opera svolta dalla missione incaricata del ricupero del materiale archivistico dall' Austria e in particolar modo dal comm. Rossano nonchè dagli altri funzionari che lo hanno coadiuvato. Molti e preziosi incartamenti sono stati così assicurati al nostro paese, per cui può dirsi che gli archivi trentini sono pressochè ricostituiti.

VII. — Scuole di paleografia. Considerando la difficoltà che talvolta si presenta di occupare il posto d' insegnante con funzionario che abbia il grado di primo archivista, la Giunta propone di modificare il regolamento nel senso che ove ciò sia necessario l' insegnante possa essere scelto anche fra gli archivisti: ma purchè questi abbiano conseguita la libera docenza universitaria. Per questa e altre modificazioni suggerite nella discussione sulle scuole di archivio in questo periodico la Giunta ha nominata una commissione composta dei proff. comm. Nicola Barone, cav. Giovanni Vittani e del soprintendente cav. uff. Luigi Volpicella per proporre e formulare precisamente tali modificazioni al Regolamento.

PERSONALE. — *Promozioni.* — D. M. 15 novembre 1918. Quartulli Antonio, aiutante di 2.^a classe promosso alla 1.^a classe per anzianità e merito.

Trasferimenti. — Tessarolo Angelo, aiutante di 1.^a classe da Milano a Venezia. O. M. 25 Gennaio 1919.

Collocamenti in aspettativa. — Cerlini cav. prof. dr. Aldo, archivista di 3.^a classe collocato con D. L. 5 gennaio 1919 in aspettativa per motivi di famiglia.

Conseguimento di titolo professionalc. — 1919 gennaio. Ritondale Spano dr. Alfredo, aiutante di 2.^a classe a Napoli, conseguì per esami l' abilitazione all' esercizio della professione di procuratore legale.

— I funzionari archivistici, richiamati alle armi durante la guerra, hanno quasi tutti ripreso o stanno riprendendo, il loro posto, dopo aver compiuto lodevolmente il proprio dovere verso la Patria.

— Nel gennaio 1919 l' archivista dr. Emilio Re fu nominato socio corrispondente per l' Italia della *Royal Historical Society*.

Ricompense al valor militare conferite ai seguenti funzionari degli Archivi di Stato:

— Perroni dott. Felice Salvatore, archivista a Roma, quale tenente di artiglieria, encomio solenne, D. L. 29 novembre 1917.

id. Croce al merito di guerra, D. M. 9 dicembre 1918.

— Pagani avv. Leopoldo, aiutante a Torino, ordine del giorno reggimentale del 23 ottobre 1918 autorizzante a fregiarsi del distintivo d'onore per i feriti di guerra.

— Sartini dr. Ferdinando, aiutante a Firenze, croce al merito di guerra, D. M. 17 novembre 1918.

— Bencini Ettore, usciere a Firenze, croce al merito di guerra conferitagli dal comando della 9.^a armata il 25 novembre 1918.

— Bianco di S. Secondo conte Ernesto, aiutante a Torino, medaglia di bronzo al valor militare, D. L. 7 dicembre 1918.

— Cecchini dr. Giovanni, archivista a Firenze, croce al merito di guerra, D. M. 10 dicembre 1918.

— Bori dr. Mario, aiutante a Parma, croce al merito di guerra, D. M. 11 dicembre 1918.

Ordini Cavallereschi. — Con DD. LL. 29 dicembre 1918 furono promossi ufficiali dell'Ordine della Corona d'Italia il soprintendente dell'Archivio di Stato di Genova, cav. dr. Luigi Volpicella, e il soprintendente dell'Archivio di Stato di Venezia, cav. dr. Fausto Nicolini; e nominati cavalieri nello stesso ordine il sig. Giovanni Orlandini, primo archivista a Venezia; ed i sig. Gaetano La Monica ed Enrico Fontana, primi aiutanti a Napoli.

Con DD. LL. del 16 gennaio 1919, furono promossi ufficiali dell'Ordine Mauriziano, l'ispettore generale degli Archivi, comm. dr. G. B. Rossano, e il soprintendente dell'Archivio di Stato di Napoli, comm. dr. Nicola Barone; e nominati cavalieri nello stesso ordine i primi archivisti Montagnani cav. dr. Carlo, di Modena, e Della Croce nob. Beno di Milano.

Con Sovrano Motu proprio 30 marzo 1919 al comm. dr. Giuseppe Spano, capo della sezione degli Archivi al Ministero dell'Interno, è stato promosso ufficiale mauriziano.

RIVENDICAZIONI DALL'AUSTRIA. — La stampa quotidiana ha informato il pubblico della cura colla quale il Governo italiano provvide durante l'armistizio alla tutela e al ricupero del patrimonio artistico e bibliografico violentemente strappato ai nostri istituti dal nemico nei lunghi anni della sua dominazione in Italia. Centinaia di quadri e oggetti d'arte, incunabuli, codici ecc. tornarono alle sedi originali, fra gli altri l'autografo della *Gerusalemme Liberata*, il Dioscoride del VII secolo, il primo volume dei Diari di Marin Sanudo, i 6 incunabuli del card. Bessarione, che per vari artifizii non erano stati ritrovati nel 1868, e altri cimeli sui quali la Patria nostra vantava diritti irefragabili e che non sono se non una parte di quanto ci appartiene. Quest'opera sagace, compiuta da benemerita Commissione, non è stata se non l'esecuzione di providenze da tempo prese dai Ministeri competenti e minutamente discusse da apposita Commissione centrale. E se ragioni di opportunità consigliano tuttora di ritardare la divulgazione di quanto è stato fatto nel campo archivistico, non è però indiscreto, dopo quanto è stato già scritto, notificare che il Ministero dell'Interno fu il primo dei dicasteri centrali a considerare questo problema,

a prevederne lo svolgimento sin dal febbraio 1916 e a prepararne l'esecuzione con elenchi compilati subito dopo l'armistizio. Il risultato di questa opera è già superiore ad ogni aspettativa; e quando i funzionari incaricate in paese nemico o sparsi entro i nuovi confini d'Italia l'avranno compiuta, potremo con soddisfazione dimostrare di essere forse stati i più previdenti, i più solleciti e i più giusti nelle nostre rivendicazioni.

GLI ARCHIVI DI STATO NELLA RELAZIONE SUL BILANCIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO. — Nella dotta ed importante relazione presentata dall'on. Pavia Angelo alla Camera dei deputati nella seduta dell'8 marzo 1919 sul bilancio del Ministero dell'Interno per l'esercizio 1918-1919 (Atti parlamentari, n. 902-A, pp. 54-55, Amministrazione civile, IV: Archivi di Stato) leggonsi le seguenti osservazioni:

« Il compito di sottrarre alle offese nemiche il prezioso materiale conservato negli archivi della regione veneta divenne molto più arduo per l'incalzare degli avvenimenti che portarono al temporaneo sgombrò di talune di quelle provincie. Tuttavia l'Amministrazione degli archivi di Stato vi attese con fervido slancio, per modo che può con soddisfazione riconoscersi che tutti gli antichi e preziosi cimeli ed i più importanti documenti degli archivi pubblici dei paesi invasi furono messi al sicuro per opera dei funzionari degli archivi notarili, pei quali il competente Ministero di grazia e giustizia avvocò a sè i necessari provvedimenti.

Intanto i funzionari dell'Amministrazione archivistica continuarono ad attendere al lavoro di controllo sugli scarti d'atti a beneficio della Croce rossa, dai quali si è già conseguito un provento di oltre 6 milioni.

Nessuna variazione occorre fare agli stanziamenti di quell'Amministrazione.

Una spesa straordinaria, limitata in un primo momento a lire 30.000 fu autorizzata con decreto legge 7 aprile 1918, n. 522, che provvide allo stanziamento nel capitolo 189-VIII del fondo pel ricupero dell'Archivio Mediceo. Detta somma fu in seguito elevata a complessive lire 100 mila per effetto dei decreti 1 agosto 1918, n. 1130, e 23 gennaio 1919, n. 83.

Fu molto viva, così nei centri scientifici come nella pubblica opinione, l'impressione destata dall'annuncio dell'abusiva esportazione e della vendita all'estero dei documenti di rilevante pregio storico che erano in possesso dei marchesi Medici Tornabuoni di Firenze. L'on. Rosadi ne fece oggetto d'interrogazione alla Camera, ed il Consiglio comunale di Firenze, il Consiglio degli archivi del Regno ed i più autorevoli consessi scientifici elevarono proteste e voti, perchè fosse impedito il grave danno minacciato all'integrità del patrimonio storico nazionale.

Il Governo spiegò opera efficace a tutela delle ragioni demaniali e degli interessi degli studi, e della questione è ora investita l'Alta Corte di giustizia di Londra.

Il grave fatto rivela la necessità di una più intensa vigilanza sul prezioso materiale storico in possesso degli enti morali e dei privati, affinchè sia impedita ogni possibilità di trafugamento e di dispersione. Il compito è vasto e non potrà compiutamente assolversi se non quando opportune provvidenze legislative porranno in grado l'Amministrazione degli archivi di Stato di dedicarvisi con poteri e mezzi adeguati.

Ma può fin da ora formularsi il voto che sia richiamata in proposito la speciale attenzione del Governo.

Una questione che da molti anni si dibatte, che ebbe più volte eco in Parlamento e che ora si riaffaccia in occasione degli studi predisposti per la riforma della pubblica amministrazione, è quella degli archivi provinciali del Mezzogiorno e della Sicilia.

Il regolamento approvato col Regio Decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, ne disciplinò il servizio, eliminando la confusione verificatasi nel loro ordinamento dopo il R. D. 21 gennaio 1866, n. 2781, che attribuì alle provincie l'obbligo delle relative spese. Ma permane lo stato di quasi generale abbandono in cui quegli uffici, che pure adempiono ad una funzione importante, sono tenuti dall'incuria delle varie Amministrazioni che mal sopportano tale onere e reiterano i voti per esserne dispensate.

La questione è degna di attento esame e già forma oggetto di studio da parte di apposita Commissione, alla quale l'on. Boselli, presidente del Consiglio per gli archivi del Regno, ha dato opportunamente incarico di riferire all'autorevole Consesso su questo e sugli altri importanti problemi che attengono all'ordinamento archivistico nazionale.

Una riforma però anche sull'andamento di questi Archivi di Stato si impone perchè se è rapido il servizio del certificato che vien dato perchè pagato, è veramente angoscioso quello prestato allo studioso, che ricerca atti per sua cultura.

La *via crucis* di certi andirivieni meriterebbe un capitolo descrittivo: e risulterebbe allora che in molti archivi dei nostri cimeli nazionali, invece di *tener i documenti per epoche, sono tenuti per materia*, levando a quei simboli eloquenti della storia il loro valore storico cronologico nella miscela, che fu utile forse a qualche antico studioso e torna invece di danno agli altri.

Come è facile riconoscere dal brano trascritto, molti dei problemi che concernono l'Amministrazione archivistica italiana sono dibattuti in questa relazione: della quale la stampa lombarda ha riferito soltanto gli ultimi due paragrafi, ad indicare forse di non essere del tutto estranea alla loro inserzione.

Siamo grati all'on. deputato di Varese di avervi richiamato l'attenzione dei suoi colleghi: e speriamo che i suoi incitamenti valgano a persuaderli della necessità di almeno rivedere coll'intervento del Ministero dell'Interno la legge sulle belle arti, quando non vogliano addirittura discutere una legge archivistica apposta: e inoltre che diano una spinta vigorosa alla risoluzione del problema degli archivi provinciali, ora appunto che le provincie di Ancona e di Macerata, precisamente per conservare meglio il nostro patrimonio storico archivistico, si sobbarcano a spese per creare i propri archivi provinciali. Anzi, ci affidiamo personalmente a lui, perchè la materia, della quale tratta con tanto interesse, non rimanga più trascurata e sia al più presto mandata ad effetto.

Tuttavia, ci sia lecito osservare che di tutto quello che scrive sugli archivi di Stato due punti principalmente richiamano la nostra attenzione: perchè l'esposizione che ne fa non corrisponde certo con molta esattezza ai sentimenti, che manifesta.

Da un lato, pare travisata da un errore di composizione tipografica, che ha probabilmente saltato qualche brano del suo manoscritto per fargli dire cosa non del

tutto precisa. Dall'altra, pare inquinata da una fonte che si manifesta scarsamente competente in materia.

Il primo punto è quello ove asserisce che: « tutti gli antichi e preziosi cimeli ed i più importanti documenti degli archivi pubblici dei paesi invasi furono messi al sicuro per opera dei funzionari degli archivi notarili, pei quali il competente Ministero di grazia e giustizia avocò a sè i necessari provvedimenti ». Se così fosse, non sarebbe stato necessario parlarne in sede di bilancio dell'Interno e farne una lode al personale degli archivi di Stato e al Ministero dell'Interno stesso! È invece risaputo che non ostante la riluttanza della magistratura e del dicastero di grazia e giustizia, il Ministero dell'Interno, in previdenza di qualunque evento di guerra e molto prima che una parte qualsiasi del nostro territorio fosse invaso, cioè nell'inverno e nella primavera 1917, asportò per opera esclusiva di funzionari degli archivi di Stato e ripose in sedi più sicure le serie più notevoli degli archivi di Stato, di provincie, di comuni, di opere pie e di privati della zona di guerra: ciò che spiega perchè le serie più notevoli dell'archivio dei Fari e di quello Gonzaga siano andate a finire temporaneamente a Torino, mentre altri archivi di Stato accoglievano e custodivano altre serie preziose di archivi veneti.

L'altro punto riguarda il servizio che gli archivi di stato fanno per il pubblico.

È strano anzi tutto il confronto fra il servizio a pagamento e quello gratuito, che insinuerebbe quasi una idea di lucro da parte del personale o per lo meno un incitamento da parte del pubblico erario. Noi crediamo che l'espressione soltanto sia infelice e che per primo la rinneghi nelle sue ultime conseguenze lo stesso Relatore che deve ben conoscere, se non il disinteresse del bistrattato personale, il regolamento almeno, che egli cita, e che, non solamente toglie ogni possibilità di lucro privato o d'incitamento ufficiale, ma spiega anche, a chi sappia leggerlo, la ragione della differenza di sollecitudine lamentata.

Il certificato, la ricerca, la copia, richiesti con elementi precisi da chi sappia quel che desidera, non presentano la difficoltà di una domanda vaga, imprecisata, formulata da una mente annebbiata che non vuol dire quel che cerca e va brancolando nel buio, in quel buio ove non può pretendere di trascinare tutto un servizio pubblico. Sono troppo noti i casi, in cui funzionari archivistici hanno per puro amore della scienza e dell'ufficio compiuto lavori di cui begli ingegni si sono appropriati e per cui vanno per la maggiore, perchè s'insista sull'abnegazione, della quale più volte tali funzionari hanno dato prova! Certo, chi si reca in un archivio di Stato a cercare quel che non vi si può trovare: o cosa che non sa indicare e pretende rinvenire da sè nelle serie che con scarsissima cultura amministrativa e archivistica richiede; chi senza conoscere la paleografia chiede documenti dei secoli passati, si sente mortificato per la delusione subita: ma tale delusione non deve imputare se non a se stesso!

Inoltre dovrebbe avere qualche ritegno a dimostrare in pubblico la propria ignoranza, come dimostra quando suggerisce al Relatore la scoperta dell'ordinamento per materia in alcuni Archivi di Stato. Non v'ha studioso di modestissima levatura che ignori che tal metodo archivistico imperversò segnatamente a Milano ove assunse l'appellativo di metodo peroniano e qualche po' a Torino.

Ma, appunto perchè non scientifico, irragionevole e disastroso, tal metodo fu sempre condannato dall'archivistica e segnalamente da quella italiana; nè v'ha regolamento, compilato dalla costituzione del Regno, che non vi si opponga. Anzi, il Relatore, che certo conosce perfettamente il regolamento dell'11, che cita, può insegnarci che il comma 2.^o dell'art. 68 prescrive espressamente che gli atti di ciascuna sezione di archivio devono essere « disposti *separatamente* per dicastero, magistratura, amministrazione, corporazione, notaio, famiglia o persona, *secondo l'ordine storico degli affari o degli atti* »: ciò che esclude tassativamente le miscellanee e l'ordinamento per materie, contro cui insorge giustamente il suo informatore. Ma sarebbe, poi, bastato informarsi, o, prima di suggerire, avere quella conoscenza sia pure superficiale degli *Annuari*, che fin dal 1911, cioè da 8 anni, viene stampando l'*Archivio di Stato di Milano*, per seguire tutto il lavoro di riordinamento, che sotto la guida sapiente dell'illustre soprintendente, comm. Fumi, vi vanno compiendo in ossequio appunto di quel regolamento, quei funzionari, nell'intento di correggere al male, fatto sotto il governo austriaco e da qualche studioso particolare, per quanto celebre.

Sicchè, se di una riforma si deve parlare, non di questa si può trattare; ma di ben altra, più ampia, più ardua e notevole, che involge tutto il servizio archivistico italiano.

PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO ITALIANO. — Nella sua adunanza dell'8 giugno 1918 la R. Deputazione toscana di storia patria approvò il seguente ordine del giorno: « La R. D. i. di s. p. sollecita dell'accertamento e della conservazione del patrimonio storico nazionale insidiato dall'ingordigia di coloro che, spinti dall'alto valore venale raggiunto dai nostri documenti, fraudolentemente li esportano per venderli all'estero, e di coloro che la crisi sempre crescente della carta ha indotto al facile e lucroso commercio di quella da macero; mentre si augura che Governo e Parlamento vogliano provvedere, nell'interesse degli studi e della pubblica amministrazione, ad un conveniente ordinamento legislativo degli Archivi italiani, quando la vittoria avrà dato alla Patria la quiete necessaria per le opere della pace: fa intanto voti che siano subito presi quei provvedimenti, indispensabili ed improrogabili, che valgano ad eliminare o almeno attenuare i pericoli d'una dispersione e d'una distruzione ugualmente nefasta del materiale archivistico: provvedimenti che potrebbero attuarsi nel modo che qui si propone:

1.^o Attribuire agli Archivi di Stato, nell'orbita delle rispettive circoscrizioni, l'azione di vigilanza che la legge sulle antichità e le belle arti prescrive per i documenti d'importanza storica; mettere a disposizione di essi archivi di Stato i fondi necessari per eventuali verifiche, inventari ed acquisti; obbligare i medesimi, sotto la loro diretta responsabilità, ad intimare le notificazioni di sommo pregio, avuto riguardo all'importanza delle carte e alla maggiore o minore garanzia di conservazione da parte dei proprietari o possessori, provvedendo, in caso di gravi ed imminenti pericoli di dispersione, all'inventario o alla espropriazione forzata prevista dall'art. 7 della legge predetta.

2.^o Ordinare un censimento generale di tutti gli archivi pubblici e privati, da chiunque ed a qualunque titolo siano detenuti o posseduti — prescindendo dagli

archivi di Stato, dai Notarili, nonchè da quelli Provinciali che in alcune regioni del Regno sono sottoposti alla vigilanza degli Archivi di Stato — mediante l'obbligo della denuncia dentro un termine fisso e con sanzioni severe contro gl' inadempienti.

3.° Imporre che in ogni caso sia mantenuta integra l'unità dei fondi archivistici, in modo che vengano evitate manomissioni dannose alla compagine originaria dei fondi stessi ».

La Classe di scienze morali, storiche e filologiche della R. Accademia delle Scienze di Torino incaricò una speciale Commissione composta degli accademici Alessandro Baudi di Vesme, Giuseppe Prato, Vittorio Cian, Giovanni Pacchioni e Federico Patetta di esaminare tali proposte: e nell'adunanza del 16 febbraio 1919 approvò ad unanimità le conclusioni di detta Commissione, presentate dal relatore prof. Patetta.

Pure lodando il nobile intento della R. Deputazione toscana, la Commissione non ne approva tutti i suggerimenti per ragioni giuridiche e per ragioni pratiche. Conviene che gli enti siano obbligati alla denuncia dei propri archivi, come alla loro perfetta conservazione; ma per gli archivi privati nulla si può fare senza una nuova legge. Del resto, non tutte le raccolte di carte manoscritte possono considerarsi come archivi; nè tutti gli archivi privati sono veramente da sottoporre ad alcune delle sanzioni suggerite dalla Deputazione. Non basta l'esistenza di una lettera per farli assurgere ad altissimo valore storico. Inoltre, dal punto di vista del diritto privato la Commissione osserva che molti fra i suggerimenti urtano contro le nostre leggi e le nostre abitudini.

Ad ogni modo conclude che non bisogna dimenticare che i documenti d'archivio sono per natura molto diversi dagli oggetti d'arte che acquistano valore quanto più sono conosciuti ed ammirati. I documenti, conosciuti e pubblicati che siano, possono non essere più ricercati dallo Stato che dovrebbe soltanto cercare di farne conoscere il contenuto. E a ciò giungerebbe facilmente con bei modi anzichè con minacce. Archivi privati, poi, lo Stato potrebbe sempre acquistare facilmente con poca spesa, come dimostrano i risultati ottenuti da Musei e Biblioteche.

Cosicchè la Commissione non crede all'efficacia dei suggerimenti della R. Deputazione toscana e si augura che, ove si creda di ricorrere ad una nuova legge, questa sia ispirata a grande moderazione, senza arbitrio o abuso, e al rispetto di interessi e sentimenti degni di ogni riguardo.

— Nell'adunanza della R. Deputazione di storia patria per le Marche tenuta in Ancona il 12 gennaio 1919, il presidente cav. prof. Lodovico Zdekauer, celebrando la fondazione dell'archivio provinciale di Ancona, che sarà inaugurato il 24 maggio, annunciò la prossima istituzione di un simile archivio a Macerata e la scoperta dell'antico archivio del comune di Moresco avvenuta nella demolizione di un muro divisorio nella casa comunale.

Ricordò di essere riuscito a salvare dal macero e da mani mercenarie alcuni codici dell'archivio vescovile di Senigallia e di averli riconsegnati al Vescovo, monsignor Cucchi: il quale, gradendo il dono, promise di aprire il suo archivio agli studiosi di storia patria. Dopo aver lodato il riordinamento dell'archivio priorale di Mogliano, lamentò lo stato in cui sono tenute tante collezioni pubbliche e private non solamente nelle Marche, ma sulla riva opposta dell'Adriatico, in Dalmazia e nel

Quarnero, che molto interessano la storia marchigiana: e pel timore che le avido e rozze fauci dei popoli iugoslavi non distruggano bestialmente quegli archivi e segnatamente quello italianissimo di Ragusa per celarne l'italianità, fece voti perchè fossero d'ora innanzi curati e riordinati.

Nella discussione, che seguì la relazione presidenziale, furono da vari soci fatte calde raccomandazioni per la sicurezza e la conservazione degli archivi delle grandi famiglie anconitane dei Trionfi, e dei Mengoni-Ferretti, che conserva la cronaca del Pinaoro, che si credeva perduta, e l'Anconologia del Pichi-Tancredi, e dell'archivio di S. Giovanni di Pannocchiera coi suoi documenti che risalgono al mille.

ARCHIVIO DI STATO IN TORINO. In due grosse buste intitolate « Copia di lettere dei profughi politici, 1834-39 » Alessandro Luzio ha ritrovato la corrispondenza di quegli anni fra Giuseppe Mazzini e sua madre, intercettata e copiata dal gabinetto nero del Ministero degli affari esteri di Torino prima di lasciarla proseguire. La nuova opera del nostro illustre collega costituisce un contributo di capitale importanza per la biografia del Mazzini.

L'ARCHIVIO DI STATO IN BRESCIA, oltre al dono di parecchie pubblicazioni, vide nell'anno decorso il comune di Calvisano completare il deposito della parte più antica del suo archivio con privilegi viscontei e pergamene miniato; e gli eredi dell'architetto Carlo Melchiotti offrirne in dono molte memorie professionali.

— Nel riordinare l'archivio della basilica di S. Maria Maggiore in Roma il maestro Casimiri ha rinvenuto il manoscritto autografo del famoso *spartito musicale di Pier Luigi Palestrina*, la cui supposta scomparsa aveva dieci anni fa destato tanta commozione nel mondo artistico.

— Col 1 febbraio 1919 il governo serbo ha adottato il calendario gregoriano.

— I monumenti artistici, sapientemente nascosti e protetti durante la guerra, cominciano a tornare a loro posto o a riprendere il loro aspetto sciogliendosi dai ripari che li ricoprivano.

PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN CAMBIO O IN DONO

a) periodici

Archiginnasio (Bologna 1918), an. XIII, n. 5-6.

Archivio storico della Calabria (Mileto-Catanzaro, 1917), an. V, n. 1-4.

Archivio storico lombardo (Milano, 1918), an. XLV, f. 3-4.

Archivio stor. R. Soc. Rom. di s. p. (Roma, 1918), XLI, 1-4.

Avvenire (L') degli archivi (Roma, 1918), an. XV, n. 7-9.

Bollettino senese di storia patria (Siena, 1918), an. XXV, n. 3.

Bollettino storico pistoiese (Pistoia, 1918), an. XX, n. 4; XXI (1919), n. 1.

Rivista storica del Sannio (Benevento, 1918), an. IV, n. 5.

b) pubblicazioni varie

- Albini Decio, L'evoluzione dei Lrefotrofi. - Roma, Maitellate, 1919. 8.^o pp. 21.
- Alla cara memoria di Giustino ed Annibale Gerundo. - Napoli, 1919. 8.^o, pp. 19.
- Amato Amedeo, I rumeni della Transilvania e i magiari (dalla *Riv. delle Nazioni latine*). - Firenze, 1918. 8. , pp. 15.
- Annuario del R. Archivio di Stato in Milano 1918 (n. 8). - Milano, 1918, pp. 73.
- Brigata (La) Amici dell'Arte e il Palazzo Benincasa. - Ancona, tip. Anconitana, 1918. 8.^o, pp. 39.
- Cametti Alberto, Una divisione di beni tra i fratelli Giovanni, Domenico e Marsilio Fontana (dal *Boll. d'Arte*). - Roma, Calzone, 1918. 4. , pp. 15.
- Cametti Alberto, I soci della Congregazione di Santa Cecilia dal 1746 al 1769. Le cappelle musicali di Roma nel 1746 (dall' *Ann. R. Acc. S. Cecilia*). - Roma, Manuzio, 1918. 8.^o, pp. 13.
- Capotosti Carlo e Alfonso Menclini, Per la storia della biblioteca comunale Mozzi Borgetti di Macerata, notizie e documenti. - Macerata, Un. cat. tipog. 1905. 4.^o, pp. 180.
- Commemorazione dell'archivista cap. dott. Ranieri Bientinesi caduto per la Patria, 26 maggio 1918. - Pisa, Mariotti, 1919. 8.^o, pp. 21.
- Crump C. G., The logic of history. - London, S. f. p. C. K., 1919. 16.^o, pp. 63.
- Dalla Santa G., La R. Deputazione veneta di storia patria nel biennio accad. 1916-1918. - Venezia, 1918, pp. 13.
- De Rubertis Achille, Le « mie prigioni » e la censura (dalla *N. Antol.*). - Roma, 1917. 8. , pp. 15.
- De Rubertis Achille, Piero Maroncelli a Firenze di ritorno dallo Spielberg (dalla *N. Antol.*). - Roma, 1918. 8.^o, pp. 12.
- Direzione generale delle antichità e belle arti, La difesa del patrimonio artistico italiano contro i pericoli di guerra (1915-1917). I. Protezione dei monumenti. - Roma, E. Calzone, 1917. 4.^o pp. 142.
- Drei Giovanni, La corrispondenza del Card. Ercole Gonzaga presidente del Concilio di Trento (1362-63) (dall' *Arch. stor. parm.*) Parma 1918, 8.^o pp. 173.
- Duranti-Valentini Ezio, La contabilità negli archivi notari. - Siena, Lazzeri, 1918. 8.^o pp. 8.
- Fortunato Giustino, Prefazione dell'opera di E. AZIMONTI, *Il mezzogiorno agrario quale è*. - Bari, Laterza, 1919. 8.^o pp. XXIII.
- Fowler R. C., Episcopal registers of England and Wales. - London, S. f. p. C. K., 1918, 16.^o pp. 32.
- Fumi Luigi, Orvieto (*Italia artistica*, LXXXIII). - Bergamo, Istit. it. Arti grafiche, 1919. 4.^o 253 ill., 3 tav. pp. 195.
- Gasparri Filippo, Le antiche vie di Veio e la rete stradale dell'Agro romano tra le vie consolari Cassia e Flaminia. - Roma, Battisti, 1918. 8.^o pp. 74.

Giambruno S. e L. Genuardi, Capitoli inediti delle città demaniali di Sicilia vol. I (Doc. per servire alla storia di Sicilia Serie II, vol. X). - Palermo, Boccone del povero. 1918. 8.^o pp. 448.

Giulini Alessandro, Donna Maria Marina d'Este Colonna ed un'avventura amorosa nell'alta Società milanese del Settecento (dall' *Arch. st. lomb.*). - Milano, tip. S. Giuseppe. 1919. 8.^o pp. 23.

— — Come e perchè cadde in disgrazia il plenipotenziario imperiale principe di Kevenhüller (dall' *Arch. st. lomb.*) - Milano, tip. S. Giuseppe, 1919. 8.^o pp. 11.

Grillo Ernesto, English studies in Italy. - Glasgow, Blackie. 1918. 16.^o pp. 15.

Guasco Luigi, L'Archivio storico del Comune di Roma, Cuggiani, 1918. 8.^o pp. 108.

Hearnshaw F., Municipal records. - London, S. f. p. C. K., 1918. 16.^o, pp. 46.

Inguanez d. Mauro, Documenti del monastero di S. Maria de Cellis conservati nell'archivio di Montecassino (dal *Boll. R. Dep. Abr. S. P.*). - Aquila, Vecchioni, 1918. 8.^o pp. 32.

Italy's right to her natural boundaries. - London, 1918. 8.^o pp. 10.

Johnson Charles, The public record office. - London, S. f. p. C. K., 1919. 16.^o pp. 47.

— — The care of documents and management of archives. - London, S. f. p. C. K., 1919. 16.^o pp. 47.

La Mantia Giuseppe, L'archivio della Segreteria dei vicerè di Sicilia e le « istruzioni » date dal re Filippo III nel 1642 (dall' *Arch. st. sic.*) - Palermo, Boccone del povero, 1918. 8.^o pp. 24.

— — Codice diplomatico dei re aragonesi di Sicilia (1282-1355) vol. I. - Palermo, Boccone del povero, 1918. 4.^o pp. CCXV-698.

Lucanum nomen, victoriac omen. Per la consegna della bandiera offerta alla r. nave Basilicata dal fascio lucano di Roma. 17 luglio 1918. - Roma, 8.^o pp. 15.

Manaresi Cesare, I prefissi d'onore e la prammatica del 1591 (dall' *Arch. st. lomb.*). - Milano, tip. S. Giuseppe, 1919. 8.^o pp. 31.

Marzi Demetrio, Rec. dell'opera di A. Vernarecci, Fossombrone. (dall' *Arch. st. it.*) Firenze 1918, 8.^o pp. 10.

Michel Ersilio, L'archivio di Stato in Brescia (dalla *Rass. st. del Risorg.*). - Roma, tip. Cam. dei deputati, 1918. 8.^o pp. 6.

Modern Italy, a weekly Review of Italian politics, industry and commerce. - London, Hastings House, 1919, n. 2-12.

Montenovesi ●torino, L'Italia nel dopo guerra, nella ipotesi della non resistenza; il problema delle nazionalità e la tradizione italiana; come va studiato lo spirito della tappa. Conferenze. - Roma, Battarelli. 1919. 8.^o pp. 39.

Murray Robert, The public record office, Dublin. - London, S. f. p. C. K., 1919. 16.^o pp. 64.

Poole Reginald L., Medieval Reckonings of time. - London, S. f. p. C. K., 1918. 16.^o pp. 47.

Provincia di Ancona. Convegno umbro-marchigiano: voti e proposte per le comunicazioni. - Ancona, tip. Commercio, 1919. 8.^o pp. 101.

Report of the Committee of Trustees of the National Gallery... presented to both Houses of Parliament by Command of H. M. - London, Eyre and Spottiswoode, 1912. f. pp. 78.

Rossi Giuseppe, *Relazione alla Società fra gli amatori di antichità ed arte di Macerata sulla conservazione degli oggetti di scavo nei musei circondariali*. - Macerata, tip. economica, 1914. 8.^o pp. 18.

Sorbelli Albano, *La « Notitia Status Hetruriae » e il tempo della sua composizione (dalle Mem. della R. Acc. delle scienze di Bologna)*. - Bologna, Gamberini e Parmeggiani, 1917. 4.^o pp. 55.

Vittani Giovanni, *L'influenza dei negoziati diplomatici negli archivi (nozze Spano-Romano)*. - Perugia, 1918, 8.^o pp. 27.

Weil, *L'attentat de Fieschi, lettres inédites (dalla Revue de Paris)*. - Paris, Pochy, 1919. 8.^o pp. 30.

— — *L'état des relations diplomatiques entre la France et la Sardaigne d'après les instructions du Duc de Broglie et quelques rapports du Marquis de Rumigny*. - Paris, Picard, 1918. 8.^o pp. 37.

What Italy has done for the war. Italy's military effort compared to her demographic and economic potentiality. - London, 1918. 16.^o pp. 19.

Witt Robert C., *The nation and its art treasures*. - London, Heinemann, MCMXII. 8.^o pp. 76.



GLI ARCHIVI ITALIANI

RIVISTA TRIMESTRALE
DI ARCHIVISTICA E DI DISCIPLINE AUSILIARI

FONDATA DA *EUGENIO CASANOVA*

E

PUBBLICATA COLLA COLLABORAZIONE DEGLI ARCHIVISTI ITALIANI

Anno VI. Fasc. 2 - 1919



DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE : ROMA, Corso Vittorio Emanuele, 287

SIENA - STAB. ARTI GRAFICHE LAZZERI. 1919

Anno VI. Fascicolo 2 - 1919

INDICE DEL FASCICOLO

INGUANEZ D. MAURO, O. S. B. Montecassino, <i>Carte medievali abruzzesi con firme in versi</i> . . . p.	68-76
CASANOVA EUGENIO, soprintendente del R. Archivio di Stato di Roma e dell'Archivio del Regno, <i>La Causa per l'Archivio Medici Tornaquinci</i> . . . «	77-108
RE EMILIO, archivista nel R. Archivio di Stato di Roma, <i>Un " Seminario „ di scienze ausiliarie della storia a Londra</i> «	109-112
Necrologia: MARZI DEMETRIO, soprintendente del R. Archivio di Stato di Firenze, <i>Clemente Lupi</i> . . . «	113-117
Bibliografia: RE EMILIO, <i>Guasco Luigi, L'archivio storico del Comune di Roma</i> «	118-122
Annunzi bibliografici di pubblicazioni dei sigg. <i>Zdekauer, Del Lungo, Pratesi, Bies, Baldi, Drei</i> . . . «	122-124
Notizie: Personale, Ricompense al valore, ●onificenze, Rivendicazioni d'Archivi dalla Germania e dall'Austria, Archivio di Stato di Napoli, Vendita Medici-Tornaquinci a Londra, Inaugurazione dell'Archivio Provinciale di Ancona, Distruzione di Archivi in Baviera, Muse● di Canossa, L'VIII Congresso Archivistico Notarile, Costruzioni di nuovi locali per archivi, Archivi di territori occupati, Notizie varie «	124-131
Publicazioni varie pervenute in cambio o in dono . . . «	131-132

CARTE MEDIEVALI ABRUZZESI CON FIRME IN VERSI

Il Gloria, il Brunner ed il Bresslau nelle loro rispettive opere « Codice Diplomatico Padovano » ⁽¹⁾, « Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunden » ⁽²⁾ e « Handbuch der Urkundenlehre » ⁽³⁾ segnarono l'uso delle sottoscrizioni in versi in carte dei secoli XI e XII appartenenti all'Italia settentrionale e centrale ⁽⁴⁾.


Lo stesso fece il Garufi per l'Italia meridionale e specialmente per le Puglie che egli considera « come il centro donde negli ultimi secoli del basso medio evo s'irradiò per l'Italia meridionale il vezzo

⁽¹⁾ *Codice Diplomatico Padovano dall'anno 1101 alla pace di Costanza (25 giugno 1183)*, parte I, Venezia, 1879, p. XCV-XCVI in *Pubblicazioni della R. Deputazione Veneta di storia patria*, vol. IV serie prima. — Documenti, vol. IV.

⁽²⁾ Tom. I, Berlin, 1880, p. 85.

⁽³⁾ Tom. I, Leipzig, 1889, p. 595 sgg.

⁽⁴⁾ Cf. pure C. PAOLI. *Programma scolastico di paleogr. lat. e di diplom.*, Firenze, 1888, I, p. 155-6; F. N(OVATI). *Un distico dell' « Epitaphium Lucani » usato come sottoscrizione notarile nel sec. XI in Studi Medievali*, Torino, I, 1904, p. 118; G. BONELLI. *Una sottoscrizione in metro in Mélanges offerts a M. Émile Chatelain*, Paris, 1910, p. 174-9. Il Brunner (cf. op. e loc. cit.) considera questa specie di poesia come un effetto della poca stima che la sorgente scuola dei glossatori dimostrava verso il formalismo usato nei documenti: « Diese Art von Poesie ist der Niederschlag der Geringschätzung, welche die aufstrebende Glossatorenschule gegen den hergebrachten Urkundenformalismus zur Schau trug. Sie bildet den Uebergang zur Ausbildung neuer Vollziehungsformeln, welche durch den Einfluss dieser Schule getragen werden ».



di soscrivere in versi » (1). E nel I volume degli « Studi medievali » (2) pubblicò due serie di firme in versi raccolte dal Codice Diplomatico Barese (3), da pergamene dell' Archivio della Badia di Cava e dal Chartularium Cupersanese (4), e provenienti specialmente da Terlizzi, Giovenazzo, Trani, Bari e da altri paesi appartenenti alle provincie di Avellino, Caserta, Cosenza, Foggia, Napoli, Potenza e Salerno (5).

Allo stesso tempo altre sottoscrizioni in versi, provenienti anche esse dalle Puglie e dalla provincia romana, cioè da Veroli, pubblicarono il prof. V. Federici (6) e F. Tonetti (7).

Alle firme rimate di queste brevi raccolte, siam lieti di poter aggiungere alcune altre ancora inedite, che vengono pur esse dall'Italia meridionale, dagli Abruzzi. Esse appartengono a Rocca Montepiano, che ce ne ha dato il maggior numero, a Bucchianico e a Guardagrele, tutti e tre paesi della provincia di Chieti, ed hanno una certa importanza perchè ci fanno conoscere: 1.° che il costume di sottoscrivere in versi era in uso anche in questa regione; 2.° che esso vigeva ancora non solo nella seconda parte del secolo XIII, ma anche nel secolo XIV, almeno nella prima metà di esso.

Le date delle firme in parola, riportate dagli autori sopra citati, hanno servito a correggere l' opinione del Bresslau (8), il quale rite-

(1) *Studi medievali*, Torino, I, p. 447.

(2) Pp. 107-117; 432-451.

(3) Ed. a cura della Commiss. Provin. di archeologia e storia patria, Bari, 1897 e sgg.

(4) D. MOREA, *Il Chartularium del monastero di S. Benedetto di Conversano*, Montecassino, I, 1892.

(5) In appendice a questo lavoro pubblichiamo un'altra sottoscrizione in versi ancora inedita proveniente da Pulsano in prov. di Lecce.

(6) *Carte medioevali con firme in versi in Archivio della R. Soc. Romana di St. Patria*, Roma, vol. XXVII, 1904, fasc. III-IV, p. 503-513.

(7) *Breve notizia sugli archivi e sulla biblioteca gioviardiana comunale di Veroli* in op. e vol. cit., fasc. I-II, p. 238-9 e l'articolo precedentemente pubblicato: *Alcuni documenti del territorio Verulano*, op. cit., vol. XXV, 1902, fasc. I-II, p. 228-237, in cui riporta un'altra sottoscrizione in versi pubblicata dal Dott. S. TEFDESCI BINI. *Una pergamena verolano del 1211 relativa alla basilica di Santa Salome*, Roma, 1899.

(8) Op. cit., p. 596. Notiamo però che nella seconda edizione della stessa opera (Leipzig, 1915, II, erste Abteilung, p. 375), il Bresslau modifica così la sua opinione: « erst im 13. Jahrhundert verschwindet diese Art von Poesie allmählich wieder aus der italienischen Notariatsurkunde ».

neva che l'uso di sottoscrivere in versi fosse scomparso a poco a poco verso la fine del secolo XII (1). Parecchie infatti di esse sono del secolo seguente ed arrivano sino al 1260 (2).

Le nostre allargano ancora di più questo confine cronologico poichè son tutte posteriori a tal anno. Le prime sette son della seconda metà del secolo XIII e le ultime due del secolo XIV, del 1315 e del 1335.

Il Garufi afferma « che coll' introduzione e lo sviluppo della minuscola perfezionata nelle Puglie coincide un miglioramento nella lingua e nello stile dei documenti e l' introduzione dell' uso delle firme in versi a rima o ad assonanza, uso che comincia a venir meno via via che si svolge la cosiddetta gotica » (3). Le nostre pergamene, in carattere gotico, non ci permettono di applicare egualmente questa opinione agli Abruzzi, dove tal uso sembra sia stato introdotto più tardi che nelle Puglie.

Tutte le nove pergamene son carte private e si conservano nell' Archivio di Montecassino (4). Sei di esse fanno parte del fondo del monastero delle Clarisse di S. Pietro di Rocca Montepiano, monastero fondato verso la metà del secolo XIII vicino alla chiesa dello stesso titolo, appartenente alla Badia di S. Liberatore alla Maiella, dipendenza di Montecassino. Ne fu fondatrice la marchesa Tommasia di Schönburg, figlia di Gualtieri di Pagliara, conte di Manoppello (5).

(1) Anche il GIRY, *Manuel de Diplomatique*, Paris 1894, p. 453-4, seguendo il Bresslau, ripete la stessa cosa. « En Italic », egli dice « les notaires, qui se complaisaient souvent à donner à leurs souscriptions une forme versifiée, ont fait durer cet usage jusqu' à la fin du XII siècle. M. Bresslau en a cité plusieurs exemples dont le plus récent est de 1198 ».

(2) Cf. A. GARUFI, op. cit., p. 117.

(3) Op. cit., p. 435. A questo riguardo il Bresslau (op. e l. cit., nota 1) osserva: « Der Zusammenhang zwischen Unterschriften in Versen und Anwendung der Minuskelschrift, den Garufi festgestellt, aber nicht erklärt hat, ist keineswegs befremdlich; die Mitglieder der alten und festorganisierten Schreiberkollegien von Neapel, Gaeta, Amalfi usw. haben wie an der hergebrachten Kursive, so auch an der alten Form der Unterschrift festgehalten und sich der neuen Mode nicht anbequemt ».

(4) I versi che si leggono nella « rota » di un doc. pubblico ossia di un privilegio del duca Ruggiero del 1129, dec. 30 conservato nello stesso archivio (Caps. Dipl. X, n. 37) son riportati dallo CHALANDON, *La diplomatique des Normands de Sicile et de l' Italie méridionale* in *Mélanges d' archéologie et d' histoire publ.* par l' Ecole Française de Rome, XX, 1900, p. 183 e dal GARUFI, op. cit., p. 109-110.

(5) Cf. F. SAVINI, *La contea di Apruzio e i suoi conti*, Roma, 1905, p. 165 e seg.

alla quale l' abate di Montecassino, il cardinale Richerio, concesse la chiesa di S. Pietro al 17 novembre 1258 (1).

Le altre tre sono del fondo di S. Spirito del Morrone, dei Celestini, fondo già da noi descritto in questa Rivista (2).

Per ciò che riguarda le sottoscrizioni, in cui poche volte vediamo osservate le regole metriche, dobbiamo notare che la maggior parte di esse è di testimoni, ma incontriamo pure due sottoscrizioni in versi di un giudice (doc. II e III).

*
* *
*

I.

1267, giugno 30, giovedì — Rocca Montepiano.

Donna Gemma moglie del fu notar Nicola e le sue figlie d. Filippa, d. Giovanna e d. Nicolia vendono a d. Bartolomeo di Rocca Montepiano, procuratore del monastero di S. Pietro e S. Chiara dello stesso luogo « pro parte et nomine ipsius monasterii » un pezzo di terra « positam in territorio Casalis in loco qui dicitur zaddinus vel si aliud nomen ibi dicitur » al prezzo di due oncie d' oro.

L' atto fu stipulato alla presenza di Pietro di S. Angelo giudice di Rocca Montepiano, di Rainaldo notaio di Preturo e dei testimoni: Giovanni di S. Martino, d. Benedetto di S. Pietro, notaio Berardo, Corrado di Gualtieri, Corrado di Gentile calzolaio e Oddone Cotanelli di Rocca Montepiano, il primo dei quali ci lasciò la sottoscrizione rimata :

Hoc quod testatur

*per me Iohannem qui de S. Martino nuncupor confirmatur
et mea subscriptione, manu propria signatur* ✠.

Il giudice e gli altri testimoni si firmano col « signum crucis », uno dei quali, quello di Corrado di Gualtieri è il seguente :

Signum crucis proprie manus

Corradi qui supra testis rogatus ✠.

C a p s. XCVII, f a s c. V., n. 46.

(1) V. perg. in Caps. XCVII, fasc. 1, n. 1.

(2) An. V, 1918, fasc. 3, p. 111-113. Dallo stesso fondo è tolta pure la sottoscrizione in versi pubblicata in appendice.

II.

1269, ? 11, lunedì — Rocca Montepiano.

Tommaso e Medonia sua moglie, di Rocca Montepiano vendono a Filippa « magistri Accarini recipienti pro se et Thomasie filie sue » una casa posta nello stesso luogo al prezzo di 45 tari « boni et legalis auri ad generale pondus ».

Al contratto fatto in presenza di Giovanni di S. Martino, giudice di Rocca Montepiano e di Rainaldo notaio di Preturo, furono presenti i testimoni: d. Bartolomeo arciprete di Rocca Montepiano, d. Martino preposito di S. Eufemia « mag. Rapius de Guardia » d. Guglielmo « de Vellino », d. Gualterio, d. Oderisio « magistri Donadei », d. Oderisio di S. Andrea e Giacomo Dodati di Fara filiorum Petri. Tre di essi, il primo, il terzo ed il sesto, si sottoscrivono con firme autografe, gli altri col « signum crucis ».

Il giudice Giovanni, che abbiamo già incontrato nel precedente documento quale testimone, si sottoscrive anche qui con la stessa firma autografa e rimata:

*Hoc quod testatur
per me Iohannem castri Rocce Montisplani iudicem confirmatur
et mea subscriptione manu propria signatur.*

Cap. s. XCVII, fasc. VIII, n. 82. Manca l'indicazione del mese perchè una parte della pergamena, guasta per l'umidità, è strappata.

III.

1280, gennaio 20, sabato -- Rocca Montepiano.

Ventura e Gualtieri « Melfisii » di Rocca Montepiano danno alla nobil donna Gemma di Pagliara, badessa di S. Pietro e S. Chiara dello stesso luogo « quasdam res et possessiones in territorio Rocce prope flumen Alenti » e ne ricevono in cambio una casa « cum casalenis et una planta mori esistenti in casalenis ipsis positis in castro dicte Rocce ».

Anche in questo documento il giudice ed il notaio sono Giovanni e Rainaldo del documento precedente. E « de assensu et consensu illustrissime domne Thomasie de palearea dei et Regis gratia comitisse Manuppelli domne sue » troviamo i testi: notar Berardo, d. Oderisio, d. Bonusapere, d. Manerio, Gualtieri di d. Bartolomeo, Bonagurio e « Stascius » di Leonardo, dei quali, i primi due si sottoscrivono con firme autografe, gli altri col solito « signum crucis ».

La sottoscrizione del giudice Giovanni, che precede quella dei testimoni, è contenuta nel seguente verso leonino :

Omnibus hec annis firmat scriptura Iohannis

ed è seguita dal proprio monogramma.

Cap. s. XCVII, fasc. V, n. 49.

IV.

1281, febbraio 8, sabato — Rocca Montepiano.

Permuta fatta tra la nobil donna Gemma di Pagliara, badessa di S. Pietro e S. Chiara « cum consensu et voluntate totius conventus donnarum ac sororum eiusdem monasterii nec non de consensu et voluntate illustrissime domne Comitisse Thomasie dei et Regis gratia Comitisse Manuppelli » e Tommaso di Riccardo e suo figlio Benvenuto di Rocca Montepiano. La badessa dà un pezzo di terra nel territorio di Fara filiorum Petri « in contrata Ficarii » e ne riceve in cambio due pezzi di terra in territorio di Rocca Montepiano « in contrata que dicitur Accluni vel si aliud nomen ibi dicitur ».

Il giudice Pietro di S. Angelo ed i testimoni Costantino, Manerio di S. Andrea, Francesco del notaio Rainaldo di Preturo, Leonardo di Rainaldo di S. Pietro, Gualtieri di Giovanni Plantadose, Rainaldo di Guglielmo di Rocca e Severino di S. Pietro appongono la loro segnatura alla solita formola « signum crucis... predicti testis qui licteratus non erat » scritta di mano del notaio Rainaldo di Preturo. Si ha invece la sottoscrizione del testimone d. Benedetto di S. Pietro e di Lancellotto che si firma col verso leonino :

Hic sum subscriptus Lanzellotus nomine dictus.

al quale fa seguire il suo monogramma.

Cap. s. XCVII, fasc. V, n. 50, 51. A piè di pagina del primo esemplare il notaio Rainaldo aveva già preparato la formola : « ego lanzelloctus testis predictus hiis omnibus interfui et signum feci » ma come abbiamo visto sopra il teste si sottoscrisse con firma autografa. Nel secondo esemplare invece di *Lanzellotus* si legge *Anzellotus*.

V.

1290, agosto 19, sabato — Bucchianico.

« Discretus vir Iacobus iudicis Raynaldi de casale Comitit » vende a Benvenuto di Tommaso Riccardi di Rocca Montepiano un

pezzo di terra « in territorio casalis Comitibus in contrata fluminis Alenti » al prezzo di 2 oncie d'oro e 13 $\frac{1}{2}$ tari.

Nel testo oltre la presenza di Roberto di Giovanni giudice di Bucchianico, e del notaio Guglielmo di Benedetto che scrisse il contratto, son nominati i seguenti testimoni: d. Bonifacio arciprete di Bucchianico, d. Mattia di Nicola, « sir Petrus Bartholomei », d. Benvenuto, Gualtieri medico, d. Paolo di Guglielmo « mag. Bartholomeus iudicis Iohannis de sancto Martino », « Anzelloctus de Serra » e Bartolomeo di d. Gentile di Rapino. Nell'escatocollo però leggiamo soltanto la sottoscrizione del giudice Roberto, e dei primi tre testimoni, e di uno dei due Bartolomei che ci lasciò il seguente pentametro:

*Bartholomeus ego
sic mea signa rego.*

Nè da questo verso nè dal monogramma che lo segue composto delle lettere che formano il nome di Bartolomeo, si può rilevare, quale dei due testimoni di nome Bartolomeo sia l'autore della sottoscrizione in versi qui riportata. Ma crediamo che essa si debba attribuire al primo Bartolomeo, figlio del giudice Giovanni, del quale abbiamo già visto sopra le sottoscrizioni rimate.

Cap. s. XCVII, fasc. IX, n. 85. Nel verso della pergamena. leggesi di mano del sec. XV: « Istrumento de una pecza de terra posta in no terrino de lu Casale in na contrata de lo flume de alento da Capo, et da dui latora g: tene lo monasterio et da pedi corre lo flume de alento ».

VI.

1291, agosto 26, domenica — Rocca Montepiano.

« Religiosa et honesta mulier domna Sibilìa » badessa e le monache di S. Pietro di Rocca Montepiano permettono a Benvenuto di Tommaso Riccardi dello stesso luogo di edificare in un terreno appartenente al loro monastero « in territorio castri Fare filiorum Petri in contrata que dicitur Molendina de li quattro... unum molendinum bene paratum sedio, domo, formis, macinis et reticinis et singulis oportunis et derivare aquam ad idem molendinum suis propriis sumptibus et expensis de flumine Fori » e gli danno la metà di detto mulino.

Il contratto scritto dal notaio Rainaldo de Celano di Chieti, fu stipulato innanzi ad « Anzelloctus de Serra » giudice di Rocca Montepiano, già da noi conosciuto nei due documenti precedenti ed alla

presenza dei testimoni : d. Oderisio, d. Sapere prete, Guglielmo di Gualtieri de Serra suddiacono, « Vinciproba Iohannis Villani » e Severino « de S. Petro de monachabus ».

In ambedue le copie del presente documento troviamo la segnatura dei due ultimi testimoni e la sottoscrizione del giudice « Anzeloctus », e dei testi d. Sapere e d. Oderisio, il quale ultimo si firma nel seguente modo :

*In crucis hoc signo
vir Oddorisius bene signo* ✚.

La sottoscrizione del teste Guglielmo si legge soltanto in uno dei due esemplari ed è simile a quella di Oderisio :

*In crucis hoc signo
Vir Gilliemus bene signo* ✚.

Cap s. XCVII, fasc. IV, n. 42. Due esemplari.

VII.

1297, agosto 12, lunedì — *Guardiagrele*.

Donazione della metà di una casa posta in Lanciano nella parrocchia di S. Biagio, fatta dai fratelli Meliorato e Pietro figli di Giovanni di Rainaldo « de Colle Magelle » a favore del monastero di S. Spirito « Ordinis Murroneis » di Lanciano, rappresentato « a magistro Leonardo Marsilii de Lanzano » suo procuratore.

Il giudice di Guardiagrele, Giovanni de Rocca ed i testimoni : « d. Rogerius Symonis, Iohannis de Salpis e magister Franciscus » si firmano con sottoscrizioni, l'ultima delle quali è contenuta nel verso :

Francisci destra sic singnat intus et extra,

ed è seguita dal monogramma del nome del teste.

Gli altri testimoni : « Thomasius de Bucciano, Matheus Gualterii de Lanzano, Petrus de syre Gentile, Maxarettus e Nicolaus Octinelli, ognuno dei quali « licteratus non erat », appongono la segnatura della croce alle firme scritte dal notaio « Giptius » di Guardiagrele rogatario dell'atto.

Perg. S. Spirit., n. 968.

VIII.

1315, novembre 25 — *Rocca Montepiano*.

Testamento di d. Oderisio di Rocca Montepiano fatto in presenza di Simeone giudice dello stesso luogo, di Guglielmo di d. An-

drea notaio di Francavilla e dei testimoni : Salterio baiulo di Rocca Montepiano, Bartolomeo detto Trumbetta e « Ranuccius Bonisere » che si firmano colla segnatura della croce; di d. Riccardo Bonaver..., e Tommaso di Guglielmo diacono, fra le cui sottoscrizioni, dopo quella del giudice Simeone, si legge la seguente :

In crucis hoc signo

Vir Thomastus bene signo ✠.

I nomi di tre altri testimoni : Francesco di Tommaso di S. Martino, Gualtieri di Matteo de Serra e Tommaso di Berardo di Celano che si leggono nel testo non compariscono nell'escatocollo.

Perg. S. Spirito, n. 420. La pergamena è corrosa dall'umidità ed in qualche parte illeggibile.

IX.

1335, gennaio 26 — Rocca Montepiano.

Gualtieri di Nicola detto Cerrus di Rocca Montepiano vende a « . . . lis de Rocca predicta. . . unam petiolam terre . . . in contrata de Accluni » al prezzo di 6 carlini d'argento.

Al contratto scritto dal notaio Giovanni di Rainaldo « casalis Comitibus » furono presenti Matteo di Arroba giudice di Rocca Montepiano, ed i testimoni : d. Tommaso di Gualtieri, d. Giacomo di Bartolomeo, il suddiacono Tommaso di Lorenzo, Giovanni di Pietro di Pomario e Teodino di Cipriano che si firma colla semplice segnatura. Gli altri invece, ad eccezione del giudice Matteo e del testimone d. Giacomo, ci danno la propria sottoscrizione, la prima delle quali è in versi :

[In crucis]igno

vir dompnus Thomastus bene me signo ✠.

Perg. S. Spirito, n. 424. Pergamena in parte guasta e corrosa dall'umidità.

APPENDICE

1203, marzo 5 — Pulsano.

« Deodatus dignatione divina pulsanensis abas » ed i monaci del monastero di Pulsano concedono alla chiesa di S. Pietro di Vallebona la chiesa di S. Giorgio « quam ecclesiam sancti Georgii ecclesia de

Pulsano habuit pro pecunia qua prephata ecclesia Vallisbone dedit Romano de la Roma ». Il « breve » come è chiamato il documento dal notaio Matteo che lo scrisse, reca le sottoscrizioni di quattordici monaci le quali son precedute da quella autografa dell' abate che ci dà il seguente esametro :

✠ *Dextra deodati pulsani firmat abbatis.*

Lo stesso Matteo dopo le firme dei monaci si sottoscrive coi seguenti versi :

✠ *In virtute dei que est lux vera diei
dextera mathei sit testis ydonea rei
et perarando brevem predictis tribuat fidem.*

Perg. S. Spirito, n. 416.

Cit. G. PANSA, *L' antico regesto del monastero di Vallebona* (an. 1149-1383), in *Rassegna Abruzzese di Storia ed Arte*, an. III, 1899, p. 186.

D. MAURO INGUANEZ
Monaco di Montecassino

LA CAUSA

PER L'ARCHIVIO MEDICI TORNAQUINCI

Il giornale londinese *The Times*, nel suo numero del 26 settembre 1917, annunciava che, il prossimo 4 febbraio 1918, in Londra sarebbero stati venduti all'asta pubblica, a cura della ditta antiquaria Christie, Manson e Woods dei sig. Hannen, Anderson e Agnew (8 King Street, St. James' Square), i documenti che, costituivano l'archivio di famiglia dei marchesi Cosimo e Averardo de' Medici Tornaquinci di Firenze ed erano, a tale proposito, stati descritti e in parte anche riprodotti in eliografia nel diligente *Catalogue of the Medici Archives* (London, Clowes, 1918, 8.^o pp. 186), compilato dall'erudito americano, sig. ROYALL TYLER.

La commozione, prodotta da quel comunicato, fu grande in Italia e segnatamente a Firenze: ove insorsero tutti i corpi costituiti, tutti gli studiosi contro quella, che parve una ingiusta sottrazione e dispersione di parte notevole del nostro patrimonio storico; e con scritti, pubbliche rimostranze e proteste chiesero al Governo d'impedire tanta jattura.

Quelle richieste non trovarono le autorità impreparate: poichè, sin dal 4 ottobre, i Ministeri dell'Interno e dell'Istruzione avevano provveduto nel modo più efficace alla tutela dei diritti e degli interessi dello Stato e degli studiosi italiani; ed ora si sentirono sempre più indotti a impedire la vendita già bandita. Sicchè, la mattina stessa del giorno fatale, il magistrato inglese, investito della domanda relativa, fece soprassedere all'incanto, in attesa della conferma dell'invocato sequestro e del susseguente giudizio di merito.

Tale decisione del Mr. Justice Peterson dell'alta Corte di Giustizia di Londra, Chancery Division, insolita e gravissima per le sue conseguenze e per le parti scese in lizza, fra le quali comparivano come attori nientemeno che il Re d'Italia e il Governo italiano, fece profonda impressione da una parte e dall'altra della Manica: poichè la causa assurgeva ad una notevole importanza politica e giuridica, che

superava agevolmente gli interessi in discussione e i confini degli Stati relativi. Per la prima volta nel campo giuridico essa involgeva l'applicazione nel Regno Unito di leggi e regolamenti particolari di altra nazione, indipendentemente dai codici comuni, che si avevano regolare udienza purchè non derogassero a leggi del paese. Assumeva, poi, in altro campo, una importanza culturale ed economica anche maggiore, in quanto tendeva a pretendere da altra nazione e in specie da una di quelle, che erano meno propense a contribuire alla tutela del patrimonio artistico e storico altrui, che affermasse sempre più solennemente quel principio della territorialità di quel patrimonio, che come in altro scritto, inserito in questo periodico, già asserimmo essere uno degli indici più notevoli del progresso della civiltà nostra in materia. Con ciò veniva a tarpare largo lembo delle ali di tutta una colluvie di speculazioni e rapine, dirette ad aspirare dalle vene delle nazioni, più gloriose e benemerite della coltura, sino alle ultime stille del loro sangue, per travasarle in altre, ultime venute, più rozze e più prepotenti per la non sempre faticata ricchezza, desiderose di possederle non per altro che per pompa di quel che potevano fare. E il risentimento che ne provarono i trafficanti, non fu minore dell'ansietà colla quale gli stessi studiosi inglesi accolsero quella decisione, che rispose quasi alla incerta condizione in cui si trovava allora e si trova tuttora l'animo loro di fronte alla dispersione di tutte le loro collezioni private, operata ad istigazione d'incettatori locali e oltramarini. Più del 50 per 100 del loro patrimonio, specialmente artistico, era già stato esportato, nè bastavano a mettervi un freno i rimedi che venivano immaginando sull'esempio di quel che facevasi altrove. Basti citare il lavoro di uno appunto dei sollicitors, che sedettero sui banchi opposti a quelli del Governo italiano in questa causa, il sig. Roberto C. Witt (*The Nation and its art treasures* - Londra, Heinemann, MCMXI) e il rapporto presentato ai due rami del Parlamento inglese, nel 1915, dal Committee of Trustees of the National Gallery, composto di Lord Curzon of Kedleston, E. Vincent, R. H. Benson, C. Holroyd, e del predetto sig. Witt per segretario, (London, Eyre and Spottiswoode 1915), per avere una prova dell'orgasmo degl'inglesi e spiegare quindi l'interesse posto in questa causa.

In conseguenza della decisione del giudice inglese, gli attori costituirono, sotto l'alta direzione della R. Avvocatura erariale, il collegio dei loro patrocinatori a Londra nelle persone dell'avv. T. B. Bruce e del sollicitor sig. Sturt, cui aggiunsero poi il King's Counsellor avv. Hugues, e convennero i loro avversari a sentire confermare il sequestro di quei documenti in forza del diritto di prelazione che riservava

al Governo in Italia l' art. 9 della legge 20 giugno 1909, n.° 364, per l'inalienabilità delle antichità e belle arti. Dopo alcune scaramucce forensi, chiaritasi la situazione giuridica della vertenza, spedirono addirittura in Inghilterra il sottoscritto in qualità di consulente tecnico: per cui la causa subì un certo spostamento, nè si limitò più a pretendere l'osservanza in Inghilterra del diritto di prelazione, riservato al Governo in Italia, ma a perseguirvi ancora il diritto di rivendicazione sui documenti esportati, in base all' art. 76 del regolamento per gli Archivi del Regno, approvato con R. D. 2 ottobre 1911, n. 1163.

Questa richiesta, che traeva la propria essenza dal carattere demaniale, insito negli atti di Stato componenti una parte notevole dell'archivio messo in vendita, secondo la precisa definizione del comma 2 dell' art. 65 del prefato regolamento, suscitò una lunga discussione, notevolissima sotto l'aspetto giuridico, in cui scesero in campo da un lato e dall'altro in Italia, più che in Inghilterra, valenti giuristi e letterati di grido, fra i quali basti citare S. E. Giovanni Villa, il comm. Francesco Lo Bianco e l'avv. Luigi Biamonti della R. Avvocatura generale erariale, e il prof. Dionisio Anzilotti della R. Università di Roma, il sen. Isidoro Del Lungo e Guido Biagi.

*
* *

Gli argomenti del dibattito sono chiaramente riassunti nelle seguenti parole dell' avv. Biamonti, qui riprodotte integralmente affinché giovino in casi simili, sicuri che non avremmo saputo esprimerli meglio del valente patrocinatore, che ringraziamo di avercele favorite:

« Le principali argomentazioni svolte negli Affidavits esibiti in giudizio dai Marchesi Medici, e specialmente in quelli del prof. Anzilotti e dell'avv. Ricci, contro la domanda di prelazione proposta dallo Stato italiano, sono del seguente tenore:

1) La esportazione dell' archivio fu legittima, in quanto in piena buona fede i Marchesi Medici poterono ritenere che l' interesse storico dell' archivio non fosse tale che l' esportazione di esso costituisca « un danno grave per la storia nazionale ». Data la legittimità dell' esportazione, doveva ritenersi inammissibile la domanda di prelazione.

A tale argomento fu risposto:

Si suppone *ex adverso* che il giudizio « se l' interesse storico sia tale che la esportazione costituisca un danno grave per la storia nazionale » venga lasciato dalla legge (art. 8 legge 20 giugno 1909, sulle antichità e belle arti) al criterio e all' apprezzamento individuale dei singoli proprietari o possessori che intendono esportare. Ma la suppo-

sizione, oltre ad essere per sè affatto irrazionale, è recisamente smentita dal confronto del primo comma coi successivi capoversi dell' art. 8: il proprietario o il possessore, che intende esportare, *deve far denuncia* delle cose all' Ufficio di esportazione *semplicemente in quanto presentino interesse storico ai sensi dell' art. 1 della legge*, ancorchè non gli sia stata notificata la diffida di importante interesse ai sensi dell' art. 5 della legge stessa. Il giudizio sulla gravità del danno che deriverebbe dalla esportazione è attribuito, *in seguito alla denuncia*, esclusivamente all' apprezzamento discrezionale degli organi dello Stato. Ond'è che la violazione dell' art. 8, e la conseguente illegittimità della esportazione, deriva dal solo fatto di non avere ottemperato all' obbligo della preventiva denuncia di oggetti d' interesse storico.

2) Ad ogni modo la domanda di prelazione non può essere accolta dato che nell' attività spiegata dai Marchesi Medici fanno difetto gli estremi del reato previsto nell' art. 33 della legge del 1909.

A tale argomento fu risposto:

Alla causa presente, di natura strettamente civile e patrimoniale, deve restare estranea ogni discussione circa gli estremi del suddetto reato e circa gli effetti del giudicato penale di condanna. Ciò che soltanto ha rilevanza si è che il possessore delle cose di pregio storico ha esportato queste abusivamente, omettendo cioè la prescritta denuncia, e che le cose medesime sono tuttora nelle mani del cittadino italiano. Ciò posto lo Stato italiano ben può esercitare, dopo la esportazione abusiva, quei diritti e quelle azioni che avrebbe esercitato nel Regno se il proprio cittadino, rispettando le leggi del suo Paese, ne avesse fatta regolare denuncia.

3) Il diritto di prelazione è un atto di autorità, una manifestazione dal potere sovrano dello Stato che si sovrappone al diritto di proprietà dei privati, così come accade nella espropriazione per causa di pubblica utilità e nella requisizione: come tale, esso non può essere esercitato fuori del territorio dello Stato e riconosciuto dal giudice straniero.

A tale argomento fu risposto:

Nel sistema del vigente diritto italiano le cose di pregio storico o artistico possono bensì essere oggetto di proprietà privata, ma l' esercizio di questa è circoscritto da tutta una serie di limitazioni create dalla legge speciale. Fra queste rientra il diritto di prelazione riservato allo Stato (limitazione attinente al *jus alienandi* del proprietario), diritto di natura patrimoniale che segue sempre la cosa e che si manifesta e si attua di fronte all' avverarsi di certe condizioni di fatto, e in particolare nel caso di denuncia di esportazione. Ciò posto, è evi-

dente che prive di qualsiasi fondamento giuridico sono le analogie, *ex adverso* prospettate, con la espropriazione per causa di pubblica utilità e con la requisizione.

4) Le disposizioni positive vigenti in Italia stabiliscono in modo preciso e sicuro che le cose sulle quali il Governo può esercitare il diritto di prelazione debbono trovarsi nel territorio italiano, e che il diritto di prelazione viene meno dal momento che le cose sono portate fuori del Regno.

A tale argomento fu risposto :

È ben logico e naturale che la legge contempra in modo diretto l'ipotesi normale di osservanza da parte del cittadino degli obblighi da essa imposti. Ma d'altronde nessuno potrà con ragione affermare che la legge stessa (art. 8, 9, 32, 33) dichiara la estinzione di un diritto patrimoniale perfetto dello Stato nel caso di esportazione abusiva senza denuncia, essendo recisamente contrario ai principî generali del diritto italiano che un atto illecito possa avere l'effetto legale di estinguere il diritto della parte che ne subisce il torto e di tornare a vantaggio del trasgressore.

Contro la domanda di rivendicazione dei documenti aventi il carattere di atti di Stato, e come tali di natura demaniale, vennero svolti negli Affidavits dei Marchesi Medici precipitamente le seguenti argomentazioni :

1) Il regolamento per gli Archivi di Stato, approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, non ha in Italia *forza di legge* : deve ritenersi erronea l'affermazione fatta in questo senso nell' Affidavit dell' Avvocato generale erariale, Villa.

2) Ammessa come legittima la dichiarazione di demanialità degli atti di Stato contenuti nel detto regolamento, possono ritenersi demaniali soltanto gli atti di Stato introdotti e conservati negli Archivi del Regno.

3) Il principio secondo il quale gli atti di Stato sarebbero demaniali prima e indipendentemente dalla introduzione negli Archivi contrasta con molte disposizioni legislative vigenti in Italia, col sistema del regolamento del 1911 e col letterale tenore dell' art. 76 del regolamento medesimo.

4) Il principio stesso contrasta con gli insegnamenti della giurisprudenza.

5) I diritti demaniali sono diritti di sovranità, e come tali non possono essere fatti valere fuori del territorio nazionale.

6) In ogni ipotesi, il diritto dei Marchesi Medici Tornaquinci sarebbe fondato sul possesso immemorabile, mediante il quale, secondo il

diritto comune in vigore in Toscana durante il medio evo e nei secoli successivi fino alle moderne codificazioni civili, poteva acquistarsi la proprietà anche delle cose *extra commercium*.

7) Infine, i documenti (o almeno una parte dei documenti) rivendicati come atti di Stato non hanno i caratteri formali propri di tali atti: in particolare, tali caratteri non possiedono le lettere provenienti da Lorenzo il Magnifico.

A tali argomenti fu risposto:

1) Nella terminologia giuridica italiana la locuzione « legge » usasi primieramente per designare un atto del Parlamento; ma essa usasi ancora in un senso più comprensivo per designare tutte quelle norme giuridiche che obbligano i cittadini e possono farsi valere per mezzo dei tribunali. E in questo senso più lato un regio decreto emanato nell'esercizio dei poteri affidati al Capo dello Stato dall'art. 6 dello Statuto, ha vigore di legge. Tale vigore, pertanto, non può essere negato al regolamento sugli archivi di Stato 2 ottobre 1911.

2) 3) Gli art. 65 e 76 del detto regolamento ben poterono affermare la natura demaniale degli atti di Stato. Opinione comunemente seguita in dottrina e in giurisprudenza, è che la enumerazione dei beni demaniali fatta nell'art. 427 del Codice civile non sia tassativa, ma soltanto esemplificativa. Ciò che caratterizza le cose demaniali è l'uso pubblico, il quale talvolta si esplica come uso diretto e immediato del cittadino, tal'altra come uso diretto da parte dello Stato, che trova nella natura intrinseca o nella destinazione della cosa il soddisfacimento di un bisogno o di una utilità di primaria importanza per la vita collettiva. Un esempio tipico di questa seconda specie sono per l'appunto gli atti di Stato, che rappresentano i documenti e le attestazioni di somma importanza non soltanto storica, ma altresì politico-giuridica della vita nazionale nel suo svolgimento continuo, progressivo, unitario. Il carattere demaniale degli atti di Stato costantemente ammesso in Italia durante tutta l'età di mezzo (e segnatamente in Firenze durante il secolo XV: deliberazione dei Signori e Collegi della Repubblica del 24 gennaio 1487-88 e provvisione del 27 ottobre 1475) e perfezionatosi sempre più attraverso la formazione e lo sviluppo del moderno concetto dello Stato, non può non riconoscersi nella vigente legislazione alla stregua del suesposto concetto di demanio. Il regolamento sugli archivi di Stato, pertanto, non ha fatto che ribadire un principio già affermato nel diritto positivo. - - Nè la tesi sostenuta dalla difesa avversaria può trovare fondamento nella lettera dei citati art. 65 e 76 del ripetuto regolamento: il primo di essi si riferisce indistintamente a tutti gli Stati che precedettero il

Regno d' Italia e non soltanto a quelli che lo precedettero immediatamente ; entrambi, poi, lungi dal porre come condizione per l' acquisto del carattere demaniale la introduzione degli atti e documenti di pubbliche amministrazioni negli Archivi del Regno, riaffermano tale carattere « come insito negli atti di Stato », autorizzandone la rivendicazione, ove, essendo rimasto nelle mani di privati, vengano posti in vendita, e in conseguenza del carattere stesso ne dispongono la conservazione negli Archivi.

4) Invano si tenta di sostenere che l' assunto del Governo italiano contrasti con la tradizione giurisprudenziale. Così la sentenza del Tribunale di Milano sul caso Muoni, come quella della Corte d' appello di Catania sul caso Raeli, ove siano esattamente lette e rettamente interpretate, confermano il principio della demanialità degli atti di Stato indipendentemente dal deposito di essi negli Archivi del Regno. Il principio stesso è posto a base delle decisioni della Cassazione di Roma (Sez. Un.) 12 giugno 1915, in causa Casolaro, del Tribunale di Napoli 16 aprile 1902, in causa Crispi, e della Corte d' appello di Roma 7 marzo 1903, in causa Corvisieri.

5) È infondato l' assunto, sostenuto dalla difesa dei Marchesi Medici, che i beni demaniali appartengono allo Stato « a titolo di sovranità ». Di gran lunga dominante è al contrario l' opinione che il rapporto tra lo Stato e le cose demaniali sia un vero e proprio diritto di proprietà, per quanto qualificato dalla pubblica destinazione data alle cose medesime. Lo Stato italiano, perciò, esercita un' azione di rivendicazione di portata patrimoniale, che non deve confondersi con un atto o privilegio inerente alla sovranità.

6) Il possesso invocato dai Marchesi Medici non ha i caratteri essenziali del possesso « *cuius in illi non extat memoria* » : è ben noto infatti il momento col quale gli antenati degli odierni convenuti hanno cominciato a possedere le carte che sono oggetto della rivendicazione. Potrà quindi parlarsi tutt' al più di prescrizione centenaria, la quale, per altro, secondo la dottrina più seguita nel diritto comune, rendeva legittima la ricerca del titolo originario, con tutte le conseguenze inerenti alle sua inefficacia e viziosità. Ora, il possesso vantato nella specie era viziato nel suo inizio sotto un duplice punto di vista : era precario e *nomine alieno*, in quanto le carte erano detenute da persona che aveva la semplice veste di depositario ; era un possesso illecito, in quanto la detenzione si attuò contro espresse disposizioni legislative del tempo che imponevano il versamento degli atti degli ambasciatori nella cancelleria della Repubblica fiorentina. Nè v' è prova

alcuna che quel titolo abbia subito una qualche *interversio* sia da parte degli originari possessori, sia da parte dei loro discendenti.

7) Infine, non ha valore e fondamento l'obbiezione con la quale si tenta di contestare nei documenti rivendicati il carattere di atti di Stato. Lo sforzo della difesa avversaria si concentra sugli scritti provenienti da Lorenzo il Magnifico, il quale avrebbe avuto soltanto la qualità di privato cittadino, per quanto influentissimo nella vita politica e amministrativa dello Stato. Ma l'assunto prescinde dalla realistica considerazione della Repubblica fiorentina all'epoca della signoria di Lorenzo. Questi, rivestendo la qualità ed esercitando le funzioni di *Signore*, era un vero organo della costituzione fiorentina, e anzi il vero Capo di Firenze: onde i suoi atti e i suoi scritti portavano profondamente impressa l'impronta pubblica governativa e dal punto di vista costituzionale erano emanazione del supremo potere politico. Ai voleri di Lorenzo il Magnifico, Signore di Firenze, i magistrati della Repubblica non potevano non prestare il più assoluto ossequio, mentre la sua posizione era riconosciuta e sanzionata anche dagli altri Stati ».

* * *

A queste ultime parole dell'avv. Biamonti reca l'autorevole conforto della sua voce possente ed ascoltata l'illustre storico e letterato prof. Isidoro Del Lungo, senatore del Regno e Presidente della R. Accademia della Crusca per la lingua d'Italia; dalla cui cortesia abbiamo con viva riconoscenza ottenuto di riprodurre qui l'*affidavit* da lui dettato in questa causa.

« Il Magnifico Lorenzo rappresenta nella storia della Repubblica di Firenze il colmo di una vera e propria potenza dinastica, che l'avo suo Cosimo *Pater patriae* fondò sopra solide basi, raccogliendo le domestiche tradizioni di favorire la Democrazia e difenderla contro le ambizioni degli Ottimati. Le origini democratiche di tale potenza, e il carattere essenzialmente popolare della Repubblica Fiorentina, portarono che ogni forma di Signoria principesca fosse dai Medici studiosamente evitata, mentre in realtà dalla loro Casa, di padre in figlio, emergeva il cittadino che nella Repubblica sovrastava a tutti. Esser signore, esser principe, guardandosi bene dall'ambirne il titolo; questa fu, da Cosimo *Pater patriae* al Magnifico Lorenzo, la politica dei Medici. E in tal senso si può chiamare « virtuale » quel predominio, sebbene, agli effetti pratici, fosse attuato nella più assoluta e completa realtà. Strumento di così fatta potenza erano stati ai Medici, anche prima di Cosimo, l'esercizio della mercatura in proporzioni grandiose,

e la popolarità conquistata e gelosamente custodita. Con Cosimo si aggiunse la munifica ed intelligente protezione degli studi e delle arti; e ne derivò accrescimento di adherenze e di consensi e clientele nella cittadinanza, più una rinomanza universale per tutta Italia e fuori d'Italia; rinomanza adeguata a quella che, in codesta età del Rinascimento, caratterizzava e in Italia e fuori i veri e propri Principi. Il conservare, tuttavia, le forme di privati cittadini fu ai Medici arte di governo, ma sostanzialmente essi avevano nelle mani lo « Stato »; parola che equivaleva, nel linguaggio d'allora, a « dominazione, potenza »; e con la quale in fatto essi i Medici designavano a sè medesimi l'oggetto e lo scopo dell'opera loro. Il padre di Cosimo aveva morendo ammonito i figliuoli, che *dello Stato prendessero quanto per consenso di legge e d'uomini potessero averne* (1); e lo aver Cosimo osservato fedelmente tal norma gli valse, come dice il Machiavelli (2), che *in sì varia città e volubile cittadinanza egli tenne uno stato trentun'anno*. L'autorità politica di Cosimo, affievolitasi nel figliuolo suo Piero, si ravvivò e si accrebbe in Lorenzo figliuolo di Piero; tantochè gli avversari non trovarono (come già era stato tentato contro il padre) mezzo adeguato a distruggerla, che l'uccidere lui e il fratello suo Giuliano mediante congiura, nel modo stesso che in altre regioni d'Italia altre congiure pur in quel tempo si ordirono, a somiglianza della romana contro Cesare, per la uccisione di veri e propri principi dei rispettivi Stati. E Lorenzo, a quei pericoli scampato, credè suo dovere, con magnanimità del tutto regia, offrire, per la salute della Repubblica, il proprio capo dandosi nelle mani del Re di Napoli collegato col papa contro di lei.

Nel giudicare della potenza del Magnifico Lorenzo e del suo grado nella Repubblica, l'assenza esteriore delle forme e del titolo di Principato può indurre in errore solamente chi non conosca a fondo la Storia di Firenze, o solamente che non ricordi quanto di lui sentenziarono il Machiavelli e il Guicciardini. Il Guicciardini (3) affermò senz'altro, com'egli *governava a suo modo la città, e tanto interamente a arbitrio suo, quanto se ne fosse stato signore a bacchetta*. E il Machiavelli: *Benchè tutte le opere ed azioni sue fossero regie, e che solo in Firenze fosse principe, mai la civil modestia non trapassò*; sapendo egli bene che le cose appariscenti (prosegue l'istorico e politico) (4) attirano l'altrui malevolenza, molto più di quelle che sono

(1) MACHIAVELLI, *Istorie fiorentine* IV, xvi.

(2) *Ivi*, VII, v.

(3) GUICCIARDINI, *Storie fiorentine*; IX, 83.

(4) MACHIAVELLI, *op. cit.*, VII, v.

in fatto e con onestà si ricuoprono. E *in fatto* la famiglia dei Medici, nel secolo di Cosimo e di Lorenzo, tenne veramente il *principato* nella città, pur non avendone anzi rifuggendo dall'averne il nome, nè che la loro casa fosse una Corte; e Lorenzo ebbe in Firenze, anche più largamente e più splendidamente dell'avo suo, tutti i caratteri essenziali del Principe, e ne esercitò le funzioni. Una delle quali fu: che i suoi inviati e corrispondenti nelle altre città d'Italia e in paesi stranieri avevano ufficio ed esercitavano azione di veri e propri inviati pubblici; e che gli inviati stessi della Repubblica corrispondevano con Lorenzo del pari che coi magistrati di essa, e come concittadino principale e investito di pubblica autorità: per modo che i documenti della sua corrispondenza, i quali si conservano nell'attuale Regio Archivio Fiorentino di Stato, hanno carattere e importanza di *documenti di Stato* nel vero e stretto senso della parola.

La riprova della storica realtà di questo grado principale, nella Repubblica tenuto, per consenso cittadino, dal magnifico Lorenzo, si ha poi in ciò: che alla sua morte, dal Machiavelli e dal Guicciardini (1) giudicata sventura pubblica, e non della sola Firenze ma di tutta Italia, dopo che il figlio e successore Piero ebbe fatta subito cattiva prova di sè nelle gravissime contingenze portate dalla calata in Italia del Re Carlo VIII, la Repubblica si affrettò a rivendicare la propria libertà col cacciar via nel 1494 i Medici. L'arma dell'esilio si era sperimentata contro di essi, nella persona di Cosimo, fino dal 1433; ma fu esilio di pochi anni, e il suo rimpatrio un trionfo. La vera e propria cacciata del 1494 ebbe ben altri e più gravi effetti; e di questi è caratteristico episodio la riforma politica del Savonarola, e la sua predicazione contro il *tiranno*, nel quale era espressamente raffigurato Lorenzo. I figliuoli di Lorenzo non poterono, se non dopo quasi venti anni e non altrimenti che con la forza armata straniera, rientrare in Firenze. La loro violenta restaurazione segnò, nel 1512, il principio d'un governo, che, sebbene conservasse le forme repubblicane, così profondamente radicate nella vita civile fiorentina, soggiacque tuttavia sempre più e declinò a Signoria Medicea. Tantochè un'altra cacciata de' Medici, nel 1527, fu necessaria perchè il governo repubblicano riacquistasse, con le libertà civili, anche quella di difendersi valorosamente nell'assedio famoso, col quale nel 1530 la gloriosa repubblica cadde, e sulle sue rovine si stabilì finalmente e scopertamente, anche di nome, come già era stato di fatto, il principato dei Medici.

(1) MACHIAVELLI, *Istorie*, VIII, xxxvi: GUICCIARDINI, *Istoria d'Italia*, in principio.

In ordine a questi fatti, Lord Macaulay, nel suo celebrato saggio sul Machiavelli (1), ha scritto: « Machiavelli lived long enough to see the commencement of the last struggle for Florentine liberty. Soon after his death monarchy was finally established, *not such a monarchy as that of which Cosmo had laid the foundations deep in the institutions and feelings of his countrymen, and which Lorenzo had embellished with the trophies of every science and every art*; but a loathsome tyranny, proud and mean, cruel and feeble, bigoted and lascivious ». Non credo che altre parole possano, più efficacemente di queste del grande Storico inglese, porre in piena luce di evidenza dinanzi alla magistratura giudiziaria dell' Inghilterra, l' autentico e positivo carattere della figura politica del magnifico Lorenzo dei Medici nella storia della Repubblica Fiorentina ».

*
* * *

A tutte le ragioni, in tal modo addotte dal Governo italiano per il tramite dei suoi organi autorizzati per dimostrare la fondatezza delle sue pretese e l' autorità delle massime giuridiche, alle quali si richiama, altre potenti e nuove considerazioni, dedotte da recenti e personali indagini sulla storia del diritto, si aggiunsero a corroborare la sua tesi; secondo la quale quei principii della rivendicazione e della prelazione, che comparivano nella sua legislazione, non vi erano stati introdotti per capriccio e di recente, ma non erano se non la mera ripetizione e derivazione di principii, la cui espressione risaliva nell' oscurità dei secoli sino a far ritenere che fossero principii universali.

E a riprova di tale asserzione basterà scendere dalla legislazione statutaria sino ai giorni nostri per riconoscere che in tutti i secoli somma cura dei governanti fu quella d' impedire la dispersione e la distruzione dei titoli, sui quali poggiavano l' assetto e la tranquillità dello Stato e dei privati.

A.

I cartulari degli Ordini monastici e dei Comuni ci svelano una parte di quella cura; ma precise disposizioni legislative la impongono addirittura per lo meno sin dal secolo XIII.

(1) *Essays and Biographies*; London, 1898; I, 112.

Un articolo degli Statuti del Comune di Parma, che reca la data del 1221, obbliga gli *officiales Communis* a consegnare i loro libri *notario tascarum* entro quindici giorni dal dimesso ufficio (1).

Nell'ultimo decennio del secolo XIII il Costituto di Siena dispone: « Anco sia tenuto et debia la podestà di Siena constregnere tutti et ciascuno altri officiali del Comune di Siena et li notari de le Corti rendere et rassegnare in fine del suo termine, tutti li libri et scritture et atti del detto Comune, le quali avaranno avute o vero fatte saranno per lo Comune di Siena, o vero alcuna spetiale persona, acciò che si possa inde copia avere, se bisognerà: salvo che li successori loro possano nel tempo del loro officio ritenere quelle scritture, le quali bisogno saranno per lo loro officio fare. Et tutti et ciascuno notari de le Corti de la Città di Siena debiano et sieno tenuti incontenente, dipo 'l deposto loro officio, assegnare al Camarlengo et iiii del Comune di Siena, et tutti et ciascuno libri, e' quali nel loro officio fare ebero apo sè, ne' quali scrissero li atti et altre scritture, per cagione del loro officio, senza diminutione o vero sottratta alcuna. Et lo Camarlengo del Comune sia tenuto essi libri ricevere et scrivere nel suo libro, come essi abia ricevuti et quanti et da' quali, et ne la Biccherna del Comune tenere et darne copia a chi volesse d'essi atti alcuni atti o vero scritture avere et trare et fare trare a loro volontà: cioè di coloro, a' quali pertenessero li detti atti o vero scritture. Et lo Camarlengo del Comune di Siena sia tenuto, a la rinchiasta de li giudici de le Corti, dare et assegnare in scrittura li libri predetti a li notari, e' quali succedono ne li detti officii, de' quali li sopradetti fecero escita: e' quali li detti notari, e' quali essi così ricevettero, sieno tenuti, in fine del loro officio, dare et assegnare al Camarlengo del Comune » (2).

Lo stesso obbligo trovasi quindi innanzi imposto a tutti i magistrati e ufficiali così nelle città maggiori di Forlì, nel 1373 (3), e di Lecco nello stesso secolo (4), come nei luoghi minori, per esempio,

(1) *Statuta Communis Parmae digesta anno MCCLV* - Parma, Fiacadori, 1856, p. 31.

(2) Il *Costituto del Comune di Siena* volgarizzato nel 1309-1310, Siena, Lazzeri, 1903, vol. I, p. 196, dist. I., cap. CCXLII.

(3) *Corpus Statutorum Italicorum*, n. 5: Statuto di Forlì dell'anno 1373. Roma Loescher, 1913, p. 80, rubr. LXXX, e p. 130, rubr. CXXII.

(4) Ivi. n. 8: Statuti dei Laghi di Como e di Lugano. Vol. II. Roma, Loescher, 1915, p. 99.

a Intra, Pallanza e Vallintrasca, nel 1394 ⁽¹⁾. Lo troviamo riprodotto anche fuori della Penisola, come nella rubrica *De rotulis Vicecomitum* del *Liber Albus* di Londra, redatto nel 1419, che suona precisamente: « Item, quod omnes et singuli Vicecomites Londoniarum afferant rotulos suos de omnibus placitis novae disseisinae et mortis antecessoris, tentis temporibus suis, singulis festis sancti Michaelis quibus amoti fuerint a ballivis suis; et illos deliberent Camerario Gyaulae custodiendos ad opus ipsorum Vicecomitum et caeterorum civium Londoniarum » ⁽²⁾.

Dobbiamo quindi riconoscere che è ormai entrato nell' uso comune ed ha una applicazione generale, suscettibile di maggiori o minori chiarimenti, come avviene per opera delle provvisioni del Comune di Firenze del giorno 27 ottobre 1475 ⁽³⁾ e del 24 gen-

(1) *Corpus Statutorum Italicorum*, n. 6 - Statuti del Lago Maggiore e della Val d'Ossola del sec. XIV. vol. I. - Roma, Loescher, 1914, p. 288, rubr. xxviii.

(2) *Munimenta Gildhallae Londoniensis: liber albus, liber custumarum et liber Horn* edited by H. T. Riley; vol. I containing Liber albus compiled a. D. 1419. London, Longman & Co., 1859, p. 404.

(3) ARCHIVIO DI STATO IN FIRENZE. *Riformazioni*. Consigli Maggiori. Provvisioni, reg. 166 a c. 156, 157, 170: « In Dei nomine, amen. Anno domini nostri Ihesu Christi MCCCC septuagesimo quinto, indictione nona, die xxvij mensis octobris, in Consilio Populi civitatis Florentie, mandato magnificorum domitorum, dominorum Priorum Libertatis et Vexilliferi iustitie Populi Florentini, preconata convocazione campanaque sonitu in Palatio Populi Florentini more solito congregato. . . .

Secundo, provisionem infrascriptam super infrascriptis omnibus et singulis examinatum et firmatum secundum ordinamenta et deliberatam et factam, primo, per dictos dominos Priores Libertatis et Vexilliferum iustitie et, postea, per ipsos et Gonfaloneros Societatum Populi et xij Bonos Viros Comunis Florentie, secundum ordinamenta dicti Comunis, que talis est, videlicet:

Attendentes magnifici et excelsi domini, domini Priores Libertatis et Vexilliferi iustitie Populi Florentini quemadmodum accidit sepe quod multa instrumenta tam confederationum, quam pacis alicuius aut conventionis cum aliquo principe aut domino externo, in quibus Comune Florentie habet interesse, presentantur Dominis et quandoque officio Octo aut aliis et non perveniunt ad officium Reformationum, ubi iura Comunis presentari et teneri debent secundum ordinamenta, quia illud talium iurium et instrumentorum publicorum archivium est, et persepe evenit quod, cum illis opus est, non inveniuntur, et, si que huiusmodi scripture apud dictum officium sunt, quotidie huc illuc transferuntur et persepe, cum illis opus est, non inveniuntur: et, iudicantes utile esse ita provideri ut iura Comunis semper in prout sint et conserventur, ideo, habita primo super infrascriptis omnibus et singulis, die xxv mensis octobris anni predicti inter se ipsos dominos Priores et Vexilliferum deliberatione solemnem et facto partito ad fabas nigras et albas et obtento secundum ordinamenta dicti Comunis, et postea successive ipso eodem die sequente et facta deliberatione

naio 1487-8 ⁽¹⁾, ma non di modificazioni del principio che vi viene confermato. Questo principio, che vediamo ammesso e ribadito sin dal sec. XIII non è altro che quello della *demanialità* degli atti pubblici, siano essi istrumenti, lettere, privilegi, libri di condanne e di conti, rogiti notarili ec., atti che non possono essere abbandonati all' altrui capriccio, ma debbono essere rintracciati, raccolti e custoditi per il servizio pubblico, nell' interesse dello Stato e dei singoli cittadini.

inter eosdem dominos Priores et Vexilliferum et Gonfaloneros Societatum Populi et xij Bonos Viros Communis predicti et facto partito ad fabas nigras et albas et obtento secundum ordinamenta Communis predicti, ipsis tamen omnibus et singulis infrascriptis diligenter prius examinatis ac firmis per spectabiles viros Paolum Francisci Falconieri, Thomasium Paoli Morelli, Matheum Honofrii, Iohannem Del Caccia et Franciscum Iacobi Montis, de numero Collegiorum, et Paolum Michaelis Riccialbani et Antonium domini Alexandri de Alexandris, de officio Conservatorum legum dicti Communis, ad hec examinanda et firmanda secundum ordinamenta deputatos, eorum proprio motu pro utilitate Communis eiusdem et omni modo, via et forma, quibus magis et melius potuerunt, providerunt et ordinaverunt

Quod ex nunc, vigore presentis, quecumque instrumenta et seu scripture publice seu littere aliquorum principum aut dominationum externarum continentes aliquam confederationem, pacem, ratificationem, acceptationem aut conventionem aut nominationem aut quid aliud simile, ad Comune Florentie aliquo quocumque modo spectans, debeat presentari officio dominorum Priorum et per dictos Dominos consignari officiali Reformationum, qui ea conservet, prout per ordinamenta disponitur, et talia instrumenta accomodet Primo Cancellario Dominorum, qui, intra mensem a die presentationis facte Dominis predictis, teneatur talia instrumenta et scripturas integre de verbo ad verbum describi seu copiarı fecisse in uno libro de membranıs, quem fieri faciat, retinendum penes se in cancellaria, ut inde notitia haberi possit et instrumenta seu originales scripture huc illuc transportande non sint, nisi quando casus acciderit ob dubietatem aliquam tollendam. Et predicta omnia observentur per quoscumque supranominatorum ad quod pertineret, sub pena florenorum 100 largorum Monti, pro diminutione eius, applicanda, qualibet vice qua contraxerit ». Tale provvisıone fu approvata con 142 save nere pro sic contro 10 bianche, su 152 votanti. Fu già pubblicata da DEMETRIO MARZI nella sua opera: *La Cancelleria della Repubblica fiorentina*. Rocca S. Casciano, L. Cappelli, 1910, pp. 597-598.

(¹) ARCHIVIO DI STATO IN FIRENZE. *Riformazioni*. Signorie e Collegi. Deliberazioni reg. 36 (serie duplicata) a cc. 134 e 136¹: « In Dei nomine, amen. Anno incarnationis domini nostri Ihesu Christi millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo, indictione sexta, die vero xxij mensis ianuarii. Magnifici et excelsi domini domini Priores Libertatis et Vexillifer iustitie Populi Florentini, una cum officiis Gonfaloneriorum Societatum populi et Duodecim Bonorum Virorum et Octo Viri Praticę civitatis Florentie, attendentes ad auctoritatem eisdem concessam per oportuna Consilia civitatis predictę de mense decembris proxime preteriti et die xxvij eiusdem

Se tale è il concetto giuridico che vien proclamato sin da quei secoli remoti, dobbiamo pur trovare i magistrati muniti di armi e provvedimenti opportuni per ovviare al caso che non si ottemperasse a quella disposizione; dobbiamo pure trovarli investiti della ricerca di quegli atti che fossero illecitamente sfuggiti a quelle sanzioni. E difatti sin dal secolo XIII simili provvisioni si leggono nella legislazione statutaria. Il Breve pisano del 1286 impone ai Consoli di giurare, non solamente, che « privilegia et scripta Pisani Communis studebimus invenire apud quemcumque fuerint » (1), ma, ancora, che « acta publica

mensis in Consilio del Cento pro finali conclusione pro ordinando primam et secundam Cancellariam officii Dominorum, ec.

Die xxiiij mensis ianuarii 1487

Item postea supradicti Domini, Collegia et Octo Viri Prattice, vigore supræmorate auctoritatis, obtento partito secundum ordinamenta, et in sufficientibus numeris congregati, deliberaverunt infrascripta:

In primis, volentes declarare quod sit futurum officium illorum quattuor, qui de proximo fuerunt designati in cancellarios cum oratoribus, ut sciant quibus precipue intendere debeant, quod quilibet talis cancellarius alicuius oratoris debeat tenere librum, oratoris sumptibus, in quo, in prima ipsius parte, transcribat particulariter et distincte commissiones eius oratoris, cui servire debet, et omnes instructiones eidem datas pro Republica Florentina ab habentibus auctoritatem, transcribendo omnia ad verbum; in altera vero parte libri transcribat etiam quascumque litteras, suo oratori destinatas nomine nostre Reipublice, cum subscriptionibus et superscriptionibus, nihil omittendo; deinde ibidem copiet responsiones, quas orator faciat ad suos superiores: ut unico quasi contextu et quod sibi iniunctum fuerit appareat et quod responsum dederit. Transcribat etiam ad verbum quascumque litteras dictus suus orator transcriberet ex commissionibus sibi factis ad externos sive privatos. Et, si in litteris ad oratorem transmissis aliqua nova et seu particularis commissio esset descripta, eam partem litterarum sive capitulum talem novam commissionem continens transcribat in illa parte libri, de qua supra dictum est, penes reliquas commissiones oratori datas; ut eodem quasi contextu quecumque commissiones exhibite appareant et in promptu sint scire volentibus.

Et, in reditu oratoris, talis cancellarius teneatur, intra decem dies postquam Florentiam pervenerit orator, hunc librum consignare Primo Cancellario Dominorum et Florentine Reipublice, qui illum conservet in sua cancellaria; et de tali consignatione fidem portare debeat manu dicti Cancellarii scriptam vel subscriptam vel sui coadiutoris, et presentare illi officio quod tunc in civitate Florentie curam habebit rerum externarum et seu stipendiariorum et ad Statum pertinentium, et ad Statum Decemviri Balie et Octoviri Prattice. Quod nisi fecerit, puniatur ab officialibus talis magistratus poena concedenti incurie seu negligentie aut inobedientie et transgressionis et insuper amittat salarium quatuor mensium » Questa deliberazione fu pubblicata dal MARZI, op. cit., pp. 614-615.

(1) *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*. Firenze, Vieusseux, 1854. Vol. I, p. 87.

Cancellarie et Camere et Curiarum Pisanarum et Assessorum vel scedas publicas alicuius notarii, si quis notarius vel alia persona de civitate Pisana vel districtu vendiderit, vel alienaverit, vitiaverit, etc, ut dicta acta et scede destruantur vel dissipentur, vel verisimile sit quod ipsa occasione sit facta venditio vel alienatio, eum punire possimus in persona et avere, nostro arbitrio. Et emptor vel receptor, qui scienter hoc emerit vel receperit, similiter puniatur a nobis in avere, nostro arbitrio. Et Potestas et Capitanei habeant in predictis vel circa predicta et eorum occasione plenum, liberum et generale arbitrium inquirendi et investigandi predicta tam per *tormenta*, quam alio modo puniendi et condempanandi » (1).

Con minor violenza ma uguale energia lo Statuto del Capitano del Popolo di Firenze del 1322 dispone che:

« Teneatur dominus Capitaneus proprio iuramento precise del primo mense sui capitaneatus facere reinvenire et recuperari et ad Comune reduci omnia et singula instrumenta, licteras et privilegia, que pertinent ad Comune Florentie, et in uno libro faciat registrari, et ea omnia sic registrata in libris in quibus ipsa regestrata fuerint deponantur custodenda et reservanda apud aliquem religiosum locum, quem ipsi Capitaneus et Defensor et domini Piores et Vexillifer iustitie duxerint eligendum, que registrata non sint » (2).

I papi non furono meno solleciti dei Comuni nella rivendicazione degli atti di Stato e comminarono anche essi pene severissime a coloro che li detenessero illecitamente. Forse, e senza forse, più che i magistrati comunali, i prelati, sotto il pretesto di studiarli nell'interesse della Sede apostolica, abusavano della facoltà di asportare dalla loro sede quegli atti; che finivano per dimenticare in casa propria e lasciare in eredità a successori quasi mai curanti dei medesimi.

Colla bolla 18 agosto 1507 Giulio II prescrisse: « quatenus omnes et singulos libros, codices, registra, bastardellos et alias quascumque scripturas et documenta, tam publica quam privata, ad ipsam Cameram quomodocumque spectantia, a dicta Camera vel aliunde quomodolibet habita et extracta, debeant infra octo dies proxime sequentes in dictam Cameram reportasse ac in eadem restituisse, dedisse et as-

(1) *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*. Firenze, Vieusseux, 1854. Vol. I, p. 379.

(2) ARCHIVIO DI STATO IN FIRENZE. *Riformagioni*. Statuti del Comune di Firenze. n. 4, a c. 63. libr. IV, rub. 4.

signasse coram notario et duobus sive uno ex dictis clericis ipsius Camere » (1).

Non pare, però, che quell'ingiunzione ottenesse sufficiente ascolto se parecchi dei successori di Giulio II si sentirono in dovere di ripeterla. Perdurando, lo scandalo, lamentato dal papa, si scoprì molto più esteso che non si credesse, tanto da inquinare l'amministrazione di tutti i depositi di atti della S. Sede e da rendere dubbia la conservazione e la conoscenza dei titoli che la medesima potesse in qualunque modo vantare. Fu d'uopo cercarli: e poichè col progresso della civiltà il diritto era venuto perdendo della violenza nella comminazione delle pene ai contravventori, assistiamo nella legislazione pontificia allo svolgimento di principii più rispettosi di quegli interessi, di quei documenti privati, che ancora Giulio II intendeva sequestrare purchè avessero relazione colla Camera apostolica. Questo svolgimento non è però in sul principio scevro di scosse e di ritorni alle antiche violenze, secondo l'indole del pontefice che vi presiede. Ma può dirsi iniziato colla bolla di Pio V del 19 agosto 1568.

Papa Ghislieri, « ut de scripturis, literis, instrumentis, registris et monumentis omnibus ad ipsam Romanam Ecclesiam et hanc Sanctam Sedem, Cameramque Apostolicam pertinentibus certior deinceps ratio habeatur et quae neglecta jacent in integrum restituantur ac transportata vel ablata aut interversa revocentur eorum omnium quae in Palatio et Vestiario nostro, Bibliotheca item Vaticana et Arce S. Angeli asservantur, quaeque in archiviiis, charthophilaciis, armariis, ecclesiis, monasteriis, conventibus et locis publicis et privatis Urbis Romae, Avenionis, ceterarumque omnium civitatum, provinciarum et locorum Nobis et dictae R. E. immediate mediateve subiectorum reconduntur et habentur, breviarium sive compendium cum indice idoneo conficiendum; dispersa vero vel suppressa ac celata, subtracta et evolata ad praefatam Sedem et Cameram revocanda et repetenda, pari quoque ratione dicto breviario adscribenda esse statuimus », ordina che tutti i comuni, le provincie, città e i luoghi, prelati, capitoli, conventi suddetti, tutti i Cardinali e Duchi e persone « quovis alio potiori titulo illustres », entro un dato tempo, « omnia et quaecumque exemplaria, libros, protocolla, scripturas, exempla, instrumenta et monumenta rerum et jurium quorumcumque R. E. ac Sedis et Camerae praedictarum penes se existentia, sive ad ipsas legitime pertineant, sive com-

(1) *Bullarum, privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum amplissima collectio*. Romae, H. Mainardi, MDCCXLVII. to. III. pars III. col. 299.

modato vel deposito aut alio quocumque jure et titulo illa obtineant, vel etiam subrepta et extorta detineant » debbano presentare a Carlo de' Grassi, vescovo di Montefiascone e a Onofrio Camaiano, da lui a ciò delegati, « ut scilicet eorum omnium et singulorum inventarium conficiatur; deinde, adnotatis communitatibus, civitatibus, ecclesiis, capitulis, conventibus, archiviis, locis et personis ubi constant, ipsa quoque praefato breviario seu compendio adscribantur, exemplaribus sive exemplis, registris et instrumentis, penes eos, ad quos illa jure pertinent, tamquam fideicommissis remanentibus, ita ut numquam sine Sedis Apostolicae speciali et expressa licentia inde amovèri, transferi aut alias immutari possint; subrepta vero et extorta vel incerta ad praefatam Cameram referantur et in dictum compendium atque indicem conferantur ». Conferisce inoltre ai suoi due delegati la facoltà d'introdursi « armata familia » in tutti i luoghi, comprese le abitazioni dei cardinali e dei duchi e dei privati, per costringerli magari manu regia a presentare quei documenti che venissero a sapere che tenevano celati o rifiutavano di produrre (1).

In questi provvedimenti si vedono contemperate le esigenze della S. Sede che la spingevano a rivendicare e sequestrare i propri atti dispersi, coi supremi interessi suoi ancora e della scienza. Per la prima volta oltre ai monumenta jurium si accenna ai monumenta rerum che interessino la Sede apostolica; e se ne ordina l'inventario generale nonchè l'inalienabilità senza speciale licenza del Pontefice. Questa limitazione della proprietà privata è quasi un sequestro larvato; ma ha il vantaggio di lasciarne ancora l'uso al proprietario, almeno sin tanto che non intenda innovare cosa alcuna nel titolo del suo possesso. nè più nè meno dell'art. 76 del regolamento archivistico vigente. Certo, è una figura giuridica ch'è parto di uno sviluppo di civiltà maggiore. Ma appunto per questo non rimane sin d'allora sola ed incontrastata padrona del campo, come abbiamo accennato; e subisce ancora l'altalena dell'indole dei singoli pontefici.

Per esempio, un non lontano successore di Pio V, l'energico Sisto V colla bolla 12 ottobre 1586 confermava ancora al Commissario della Camera Apostolica « plenam et liberam facultatem omnes et singulas alias scripturas ad Cameram praefatam spectantes et extra archivium huiusmodi in quocumque loco vel penes quoscumque existentes recuperandi ac contra quoscumque easdem scripturas indebitè detinentes, ac scientes et non revelantes eos a quibus detinentur pro

(1) *Bullarum* ec. cit., to. IV, pars III, col 30 e 31.

illarum recuperatione tam in Urbe, quam in omnibus terris et locis Sedi Apostolicae mediate vel immediate subiectis, civitate nostra Bononiensi etiam comprahensa, summarie, manu regia et via executiva, telaque iudiciaria ommissa, etiam per censuras et poenas ecclesiasticas ac etiam iuxta constitutiones felicitis recordationis Iulii secundi et Iulii tertii ac quorumcumque aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum contra dictas scripturas indebite detinentes et occultantes aut scientes et non revelantes non tamen privative quoad alios quibus per dictas constitutiones fuerit huiusmodi facultas tributa procedendi; praeterea super praemissis, illas facultates, quas piae memoriae Pius papa V, etiam praedecessor noster, olim pro recuperatione scripturarum Camerae et Sedis praefatorum bon. mem. Carolo de Grassis, episcopo Montis Flasconensi, et quondam Honuphrio Camaiano, dictae Camerae Praesidenti, . . . concesserat » (1).

Questa torna ad essere pura rivendicazione, perseguita con tutti i mezzi giuridici e canonici. Ma ormai la legislazione pontificia ha preso un altro indirizzo e accanto alla rivendicazione affaccia nuovi principii, sul cui svolgimento ritorneremo fra breve.

Invece la potestà civile conserva e promuove fra i suoi istituti la rivendicazione nella forma più rigida e tale la tramanda nella legislazione dei giorni nostri. A riprova di tale asserzione basti un solo esempio, e, precisamente, quello offerto dalle istruzioni impartite il 31 ottobre 1720 dal re di Sardegna, Vittorio Amedeo II, al Claretti di Fogassieras per la direzione dell' Archivio di Corte, in cui scriveva: « Avrete pure una particolare attenzione d' indagare ove si ritrovino scritture concernenti l' interesse suddetto della Corona o dello Stato ed indi quelle indicarci, affinchè possiamo dare gli ordini opportuni per la loro ricuperazione » (2). Se accanto ad esse poniamo la formula generale del giuramento da prestarsi dai ministri e ambasciatori sardi presso le Corti forestiere secondo le istruzioni di Carlo Emanuele III del 29 gennaio 1742 alla sua Segreteria di Stato per gli affari esteri, noi ritroveremo nel loro complesso le disposizioni che abbiamo già veduto emanate nei secoli anteriori dai nostri Comuni e in generale dalla legislazione statutaria.

Per le dette formule il ministro doveva giurare: « di conservare i registri delle lettere, che scriverò a questa Corte, e similmente le

(1) *Bullarum* ec. cit., to. IV, pars IV, col. 259-260.

(2) ARCHIVIO DI STATO IN TORINO, Sez. I: *Archivio di Corte*, categ. I, mazzo 1, n. 19.

lettere originali, che riceverò dalla medesima, con tutte le scritture, che mi verranno da essa rimesse o mandate ;

di rimettere li detti registri di lettere e scritture al Primo Segretario di Stato per gli affari esteri un mese dopo il mio ritorno senza ritenerne veruna copia » (1).

Qualunque cosa si voglia sostenere, non si potrà mai negare che quelle disposizioni persistono tuttora ; e che, pertanto, la loro espressione nei regolamenti per gli archivi di Stato così del 27 maggio 1875, n. 2552, che la contiene nei suoi articoli 5, 16 e 23, come del 9 settembre 1902, n. 445, art. 70, e del 2 ottobre 1911, n. 1163, in cui compariscono nell'art. 75 § 1, non è se non la loro riproduzione pura e semplice, quasi a dimostrare come la massima giuridica, che manifesta, sia, per una serie non interrotta di secoli, da per tutto ammessa, imposta ed osservata e non già una mera innovazione della legge italiana.

B.

Se, ora, dal principio della rivendicazione, così assodato per gli atti di Stato, scendiamo alla ricerca delle altre massime, che accanto ad esso si manifestano nel lungo suo svolgimento, rileviamo come dal ceppo ormai forte della rivendicazione si stacca nella seconda metà del secolo XVI un nuovo istituto, promosso dal progresso della civiltà e degli studi giuridici e politici, che allora s'iniziano ; al modo stesso che sotto l'influsso del diritto canonico e della rinnovata civiltà il rigido concetto romano della proprietà del suolo, che si estende allo spazio sovrastante e a tutto ciò che si trova sopra e sotto la superficie (2), si vien nello Stato pontificio limitando a questa sola superficie.

Sotto l'influenza delle guerre e dei torbidi incessanti, ma più ancora sotto quella dello sviluppo sempre più rapido dell'arte tipografica, comincia allora veramente lo sperpero di molte delle scritture, che in maggior copia si redigono nelle varie cancellerie, e minaccia di travolgere non solamente quelle inutili, ma ancora i titoli giuridici e le memorie storiche e letterarie di maggior pregio.

Per il diritto preeminente dello Stato su tutto ciò che serve ai suoi altissimi fini, su tutto ciò che riguarda la universalità dei consociati, su tutto ciò che prova l'attività e il progresso suo e dei suoi membri, vediamo allora l'autorità governativa intervenire energica-

(1) ARCHIVIO DI STATO IN TORINO. Sez. 1: *Archivio di Corte*. Materie giuridiche, Ministri e Segreterie di Stato e di guerra, marzo 1, n. 28.

(2) Cfr. C. C. ital. art. 440.

mente negl'interessi privati e limitarne lo svolgimento a beneficio della collettività. La bolla 19 agosto 1568, già riportata, è forse il primo esempio di questa azione limitatrice; e merita di essere rilevata.

La S. Sede si preoccupa della occultazione e della dispersione di carte siffatte per opera di privati. Nell'interesse pubblico le immobilizza presso i possessori, ne trae copia od estratto e ne vieta l'alienazione senza sua licenza.

L'istituto che ne deriva è, come si esprime la bolla, quasi un fidecommesso a favore della collettività. Ma il danno, che ne consegue per coloro cui viene imposta una servitù sì gravosa, è tanto più sensibile quanto meno appariscente, meno commerciabile è la materia che n'è oggetto.

Ond'è che non tutti sono disposti a sopportarla con rassegnazione: e rapidamente la nuova figura giuridica ideata dalla bolla pontificia si trasforma in altro istituto, meno efficace forse, ma altresì meno esoso e più rispettoso della libertà personale.

Il nuovo istituto comparisce per la prima volta, almeno secondo noi, a Siena, nel 1601 a suggerimento dello storico Giugurta Tommasi nel seguente bando:

« Li molto illustrissimi Signori del Collegio di Balìa di Siena per Sua Altezza Serenissima Nostro Signore con espressa partecipazione e consenso dell'illustrissimo et eccellentissimo signor Marchese Tommaso Malaspina di Villafranca, generale dell'arme, luogotenente e governatore generale della città e Stato di Siena per la prefata Sua Altezza Serenissima,

Havendo per certa notizia che tutto di si vendono a straccio da diversi molte scritture rogate et multi libri manuscritti in grave danno delle memorie et pubbliche e private et degli interessi di diverse famiglie et di molti particolari et volendo per lo avvenire riparare a questo disordine; fanno bandire et comandare che qualunque persona di qualsivoglia grado, stato, o condizione, ancora privilegiata et qualunque collegio et università della città et Stato di Siena non possa per lo avvenire in perpetuo vendere o in qualunque modo contrattare dentro o fuori della città simili scritture se prima non le haverà presentate al magnifico Archivistà del magnifico maestrato di Biccherna et da lui ottenuta in scritto licenza gratis di poterle vendere o contrattare. Et perchè spesso avverrà che di simili scritture altre apparterranno al publico et altre agli interessi di privati et i venditori pure ne vorranno fare ritratto, sia il magnifico Archivistà obligato sotto pena dell'arbitrio dei detti Signori di Balìa di conoscere e ben considerare quelle scritture e libri, et le publiche ritenere come cosa già

stata iniquamente tolta de' pubblici archivi et all' ora nuovamente ritrovata, nè possa quello che ingiustamente riteneva conseguir premio, dovendoli bastare che seco per giuste considerazioni non si procede al gastigo; et quanto alle private, chiamati quelli che vi hanno interesse, veda se le vogliono comprare per il prezzo che con il venditore resteranno d' accordo et, se le vogliono, sia il venditore tenuto darle a loro e non ad altri, niente importando a lui da chi ne riceva il giusto prezzo.

La cognizione di queste cause nella città di Siena sia del magnifico Capitano di Giustizia, et del maestrato de' Regulatori, dovendo tra di loro haver luogo la prevenzione; et nello Stato, sia de' Capitani di Giustizia et de' Potestà de' luoghi, con la suddetta prevenzione.

La pena a chi contrafarà sia di scudi dieci d' oro per ciascuno e ciascuna volta uguale al venditore et al compratore senza la sopra-detta licenza, restando il conferente obligato ancora alla pena dell' in-conferente se contratterà seco. Della quale la metà sia della Gran Camera Ducale, un quarto del giudice o maestrato che ne farà l' esecuzione e l' altro quarto dell' accusatore o palese o secreto che sia. Del Palazzo, il di venti di ottobre 1601. Bandito per Orazio di Francesco Lisi, banditore. il di venti di ottobre milleseicentouno per i luoghi soliti della città di Siena * (*).

Dal lidecommissio pontificio, che risponde d' altronde allo svolgimento della legislazione nepotistica, al bando senese il progresso è notevole. Ne è l' indice principale il maggior rispetto al domicilio privato.

L' autorità lascia piena libertà al cittadino entro le pareti domestiche anche rispetto alle sue carte. Le occulti o distrugga, non importa. Ma appena manifesta pubblicamente l' intenzione di modificare le condizioni del loro possesso, appena si propone di venderle e quindi di disperderle o distruggerle, interviene e rivendica quelle pubbliche. Come la guida unicamente l' interesse dello Stato, così coll' esercizio del diritto di rivendicazione avrebbe già soddisfatto a tutti i suoi doveri. Se nonchè si preoccupa anche un momento delle carte, che non le premono, in vantaggio dei cittadini che possano trovare nelle medesime titoli pei loro beni e interessi. E quindi prima di rilasciare il

(*) ARCHIVIO DI STATO IN SIENA. *Balia*, n. 324, a cc. 221-221', in margine: « Libri publici e scritture private. Questo bando fu rinovato sotto li venti di giugno milleseicentotto », ad istanza di Celso Cittadini. Fu già pubblicato da A. LISINI a pp. xxij-xxv della sua prefazione all' *Inventario del R. Archivio di Stato in Siena*. Parte prima. Siena, tip. Sordomuti di L. Lazzeri, 1899.

definitivo nulla osta alla libera vendita, che può condurle persino al macero, riserva agli interessati la preferenza nell'acquistarle al prezzo corrente.

È questa una vera e propria prelazione a beneficio privato, di estensione limitata, non ancora dettata da considerazioni superiori. Ma è il primo accenno di una trasformazione che non tarderà a svolgersi.

Infatti, per quanto riguardosa degli interessi privati, essa non trova sempre buona accoglienza presso le persone stesse che dovrebbero usufruirne. D'altra parte sotto il titolo generico di interessi si cerca presto di estenderne la portata. La collaborazione stessa di uno storico, il Tommasi, e, poi, di un erudito, il Cittadini, indica a sufficienza come non fosse aliena dalla mente dei promotori la tutela per mezzo di quel bando delle supreme ragioni della cultura.

Tuttavia più esplicita a tale riguardo è la supplica presentata da Antonio da Sangallo nel 1606 al granduca di Toscana Ferdinando I per impedire la dispersione e distruzione delle scritture già vendute ai bottegai. Essa segna un altro passo nello svolgimento dell'istituto giuridico che esaminiamo e merita di essere riportata nella sua integrità.

« Ser.^{mo} Gran Duca, Antonio d'Orazio Sangalli, humilissimo ser.^{re} di V. A. S., gli espone con ogni humiltà come del continuo li pizzicagnoli et altri bottegai comprano scritture scritte a mano e fogli per rinvolgere lor robe che vendano, e il più delle volte non conoscendo nè chi vende, nè chi compra l'importantia e qualità loro per l'antichità della scrittura e per non sapere la lingua latina, avviene che molte di dette scritture vanno male im preiuditio delle memorie antiche: imperò, desiderando detto esponente conservare, quanto sia possibile, le cose e memorie antiche, sì come ha fatto da molti anni in qua, ricorre a Quella e la prega che voglia dar ordine che nessuno delli detti pizzicagnoli, saponai, cartolai et bottegai non possino comprare scritture di sorte alcuna, se prima non saranno viste da detto esponente e con poliza segnata di sua mano; e li sia lecito ritenere per sè quelle scritture che li parranno a proposito con pagarle quel medesimo prezzo, che si venderanno l'altre. Et, contrafacendo, li detti compratori caschino in quelle pene che parrà a V. A. Ser.^{ma} et da applicarsi dove a lei piacerà, obligandosi darne conto sempre a V. A. Ser.^{ma} di dette scritture che troverà e riterrà; alla quale con umiltà s'inchina et fa reverentia, che il Signore conservi.

Il Magistrato degli Otto faccia la prohibitione che si propone

(illeggibile) con farne fare intimatione a tutti li pizzicagnoli et notarla.

FERDINANDO.

Livorno di 19 Maggio 606 » (1).

« Il Serenissimo Granduca di Toscana, e, per Sua A. Ser.^{ma}, gli spettabili Signori Otto di Balìa della città di Firenze, mossi da giuste e ragionevoli cause, per il presente pubblico bando comandano e proibiscono che nissuno pizzicagnolo, saponajo, cartolaro e bottegaio possa per l'avenire comprare scritture di sorte alcuna, se prima non saranno state viste da mes. Antonio d' Oratio Sangalli e con polizza segnata, gratis e senza pagamento alcuno, di sua mano; al qual m. Antonio sia lecito ritener per sè quelle scritture, che li parranno a proposito, col pagarle quel medesimo prezzo che si venderanno l'altre; sotto pena per ciascuno che contraffarà, e per ciascuna volta, di scudi x. applicati al Fisco o di due tratti di fune a dichiarazione del Magistrato; e contro ai trasgressori si procederà con ogni giusto rigore e non se ne accetterà escusatione alcuna.

Donato Roffia cancelliere, de mandato D. suprascriptorum.

Bandito per me Francesco Guidalotti banditore questo di 29 di maggio 1606 » (2).

Questo bando fiorentino interviene quando già il sacrificio è compiuto, le carte sono disperse e in procinto di venir distrutte, siano esse pubbliche o private, per l'eccesso di rispetto della libertà individuale professato dal governo granducale. L'interesse superiore della cultura gravemente minacciato da tale licenza trova un paladino, per fortuna ascoltato, nel Sangallo che ottiene a vantaggio, apparentemente proprio, ma effettivamente della scienza, il privilegio di sostituirsi all'Autorità per salvarlo, acquistando a preferenza di chiunque gli atti pericolanti. Non sono più gl'interessi personali dei cittadini quelli che prevalgono nel contesto del nuovo bando, ma quelli esclusivamente della cultura che s'impongono anche all'accidia dei governanti per permettere, volenti o nolenti questi, al Sangallo, a Giambattista Doni, al senatore Carlo Strozzi, al capitano Cosimo della Rena (3) di con-

(1) ARCHIVIO DI STATO IN FIRENZE. ●tto di Guardia e Balìa. Suppliche 1606: Filza n. 2307, n. 40.

(2) Ivi. Bandi, filza n. 2699 dal 1603 al 1628; n. 40. Questa supplica e questo bando, rinnovati nel 1629, sempre a richiesta del Sangallo, furono nella redazione del 1629 editi da DOMENICO M. MANNI nelle sue *Osservazioni circa i sigilli antichi dei secoli bassi*. Firenze, 1780, vol. 27 a c. 56 e sg.

(3) (CESARE GUASTI), *Le carte strozziane del R. Archivio di Stato in Firenze*, inventario. Serie I, Firenze, Galileiana, 1884, vol. I, pp. vj-xj.


servarci e tramandarci i cimelii che costituiscono le loro raccolte, preclaro ornamento dei nostri archivi e delle nostre biblioteche.

Ormai, il diritto preeminente della cultura, sia pure esercitato da un privato, è riconosciuto; il diritto di prelazione è uscito dalla incertezza e ambiguità della legislazione precedente e si pone francamente accanto al diritto di rivendicazione, dal quale l'abbiamo veduto derivare.

L'ultimo svolgimento dell'istituto, però, avviene più lentamente. Prima di sostituire esclusivamente lo Stato all'erudito raccoglitore privilegiato, prima d'investire di tale privilegio il funzionario, che nella legislazione pontificia diede al Sangallo l'esempio da seguire, corrono parecchi anni; durante i quali vediamo gli editti del Camarlego di S. R. Chiesa, periodicamente ripetuti, perdere tutta la severità, rilevata nella bolla di Pio V, per limitarsi ad una funzione di semplice vigilanza, senza coercizione alcuna sulla vendita delle antiche scritture.

Il cardinale G. B. Spinola, difatti, col suo editto del 30 settembre 1704 proibisce bensì che « nissuna persona di qualunque grado, condizione, sesso e qualità, ardisca di vendere o comprare, sotto alcun pretesto, qualsivoglia sorte di libri scritti a mano, tanto volgari e latini, quanto greci, ebraici e di qualunque altra lingua, così in cartapeccora, come in carta bambacina, tanto interi, quanto divisi, rotti e sciolti, come pure instrumenti, processi, inventari, lettere, bolle, brevi, diplomi e qualunque altra sorte di carte o vero pergamene manoscritte, sotto che nome o titolo siano », senza averne ottenuto particolare licenza scritta. Non accenna nè a rivendicare gli atti pubblici, nè a ripetere le altre disposizioni di Pio V; ma sola lascia trasparire l'idea di tutelare gli alti interessi della scienza rimettendosi forse per tale tutela all'arbitrio dei suoi agenti.

Non dura più lungamente tale remissività. Infatti, il 1.^o dicembre 1742, confermando un bando del 14 maggio 1712, il card. Annibale di S. Clemente vieta la vendita e la compra di qualunque manoscritto e scritture « se non saranno state rivedute prima da monsignor Antonelli, prefetto dell'Archivio apostolico di Castel S. Angelo, ovvero dal sign. abbate Filippo Antonio Ronconi, prefetto dell'Archivio segreto vaticano: con questo però, che, prese ch'eglino avranno tutte quelle carte, che avranno credute rilevanti, o per le materie di Stato, o per l'interesse delle famiglie private, debbano darle licenze gratis, ad effetto, che delle inutili si possa stabilire la vendita legittimamente, e perchè, insieme, i compratori ne possano far uso e liberamente ritenerle; sotto pena a' contravenienti, non solamente d'esser tenuti in solidum alla rifezione di tutti i danni ed interessi, che per



occasione di simili compre e vendite patiti avessero i padroni delle scritture o altri, che in quelle avessero interesse, e di più di tre tratti di corda da darseli subito in pubblico, e di scudi duecento da applicarsi alla Rev. Camera Apostolica, de' quali se ne promette metà a chi rivelerà l' inosservanza di quanto qui si comanda con sicurezza, che il rivelante sarà tenuto segreto.

In secondo luogo ordiniamo e comandiamo a tutti i mercanti, regattieri, librari, pizzicaroli, salumari, artebianca, casciani, battilori, cartolari, dipintori, cartonari, focaroli, tamburrari ed a tutti gli altri artisti di qualunque genere e professioni, a cui per la medesima, o frequentemente o alle volte, convenga di far uso di manuscritti, che, dentro il termine di otto giorni, dopo la pubblicazione del presente Editto, debbano aver notificato al sudetto monsign. Antonelli, prefetto dell' Archivio apostolico di Castel S. Angelo, ovvero al sig. abbate Ronconi, prefetto dell' Archivio segreto vaticano, tutti quei manuscritti di sopra espressi, che avranno nelle di loro botteghe, senza poterne in verun conto far uso o toccarli e romperli senza la revisione, e licenza de' sudetti; e, diversamente operando, incorreranno irremissibilmente nelle pene di sopra espresse.

Notifichiamo similmente a' medesimi, che questo nostro Editto si fa ad effetto, che non vadano a male i manuscritti buoni, e rimarchevoli, siccome per negligenza, ingordigia e malizia di diversi spesse volte succede. E, però, ritrovandosi scritture huone, si pagheranno queste a i pizzicaroli, ed agli altri artigiani a peso di carta, ed a i librari, similmente, conforme al giusto; purchè però non si ritrovassero carte prodotte in giudizio: nel qual caso quei che le avranno comprate pensar dovranno a farsi reintegrare del prezzo da i venditori, ed intanto senza indugio consegneranno l' une e l' altre a monsign. Antonelli, o al sign. abbate Filippo Antonio Ronconi, i quali, trasportate quelle di Stato nei di loro Archivi, si prenderanno il pensiero di mandar le altre agli uffizi di quei notari, avanti di cui saranno state prodotte.

In fine vogliamo che contro i trasgressori si proceda anche per via d' inquisizione et ex officio e ad istanza del Fisco » (1).

In questo Editto e in quello simile del card. Carlo Rezzonico del 16 giugno 1772 (2), troviamo ripetute in parte le antiche dispo-

(1) Nella Stamperia della Rev. Cam. Apost. 1742. ARCHIVIO DI STATO IN ROMA. *Bandi originali*, 1588-1822.

(2) Ivi. *ad annum*.

sizioni pontificie, con questa differenza, che l' Autorità non si preoccupa più di riservare l' acquisto degli atti messi in vendita alle persone e famiglie interessate, ma considera tali atti alla stessa stregua di quelli di Stato, notari e giudiziari, e li sequestra senz' altro. A questo esercizio del diritto di rivendicazione fa immediatamente seguire quello di prelazione a beneficio della collettività pel caso che rischino di andare a male i « manoscritti buoni e rimarchevoli », dalla negligenza, ingordigia e malizia altrui abbandonati ai pizzicagnoli e agli altri artigiani ; e ne determina il prezzo d' acquisto, che varia secondo il mercante presso il quale si ritrovino. Se fossero presso il pizzicagnolo o altro simile, che non se ne serva che per carta da involto o da straccio, si dovranno comprare a peso. Se invece si rinvenissero presso librai, che naturalmente li avessero salvati per rivenderli, si pagheranno « conforme al giusto ».

Sicchè l' istituto della prelazione senza scompagnarsi da quello di rivendicazione, si presenta in tali editti in tutti i suoi elementi nè ha altro da aggiungere per scendere fino a noi. L' ha perfezionata il rispetto ormai diffuso di tutti gli interessi della cultura, che manifesta la sua influenza su tutto che si riferisca ad opere dell' ingegno e dell' arte, a quadri, atti, antichità e rarità, manoscritti e stampati. L' Editto del Consiglio di Reggenza Toscana del 26 dicembre 1754, che confermando vecchie leggi, vieta l' esportazione di tali oggetti ⁽¹⁾ corrisponde a questi editti pontificii non meno che a quello simile sopra le scritture e libri manoscritti promulgato l' 8 marzo 1819 dal cardinale Bartolommeo Pacca.

(1) ARCHIVIO DI STATO IN FIRENZE - *Reggenza*, filza 554 n. 704 :
« Editto - Riflettendo il Consiglio di Reggenza quanto sia importante al decoro pubblico, che si conservino tanto nella città di Firenze, quanto nelle altre Città e Luoghi del Gran Ducato di Toscana le opere illustra. e stimabili per la loro antichità e rarità, ed altresì quanto sia pregiudiziale al medesimo la libera estrazione di esse da questi atti,

Perciò, in aumento ed ampliazione delle Leggi del di sei novembre milleseicentodue, e del di trentuno dicembre milleseicentotré, proibisce ad ogni persona di qualsivoglia stato, grado e condizione, ancorchè occorresse il farsene specialissima menzione, di potere in avvenire estrarre o fare estrarre tanto di questa città di Firenze, quanto delle altre Città e Luoghi del Gran Ducato per fuori di Stato alcuna sorte di antichi manoscritti, iscrizioni, medaglie, statue, urne, bassirilievi, dorsi, teste, frammenti, pili, piedistalli, quadri e pitture antiche, ed altre opere, e cose rare senza la permissione espressa del Consiglio medesimo.

E chiunque sotto qualsivoglia pretesto o quesito colore ardisse di contravvenire o far contravvenire alle proibizioni espresse nel presente Editto, incorra nella pena

Le loro disposizioni si ripetono, si raccolgono così nella legge citata per l'inalienabilità delle antichità e belle arti del 20 giugno 1909, n.° 364, come nel regolamento per gli archivi di Stato, approvato con R. D. 2 ottobre 1911 n.° 1163, a cui il Governo italiano si richiama nella presente causa. Anzi vi si ripetono e raccolgono con tanta maggiore autorità e chiarezza, quanto meglio risulta ormai dimostrata, dopo le molte, forse le troppe, pagine spese a tale intento, l'origine comune, anzi la derivazione di un istituto dall'altro. La prelazione almeno in questo caso specifico non è se non una attenuazione del diritto di rivendicazione. Se così è, l'essenza giuridica così della rivendicazione come della prelazione è la stessa.

Sicchè non è più possibile sollevare l'obiezione che siano due istituti diversi, di cui l'uno trovi la sua essenza nel diritto di proprietà, l'altro nelle leggi fiscali e di polizia e pertanto inapplicabili fuori dei confini dello Stato, come si è tentato di sostenere.

Essi non sono se non due figure del medesimo diritto: e, ammessa l'una, si deve ammettere l'altra.

*
* * *

Gli argomenti esposti e preparati dai rappresentanti del Governo italiano e strenuamente sostenuti dal collegio dei patrocinatori inglesi, condussero la causa sino all'ordinanza del 1.° agosto 1918; colla quale il Giudice britannico, dopo una rapida deliberazione delle tesi avverse, riconobbe la piena validità della richiesta del Governo di esercitare il diritto di rivendicazione, che gli attribuiva indiscutibilmente sugli atti di Stato, elencati nell'*affidavit* del consulente tecnico, e ne ordinò il sequestro conservativo, rimettendo ogni decisione sulla domanda, relativa al diritto di prelazione, al giudizio di merito.

della perdita della cosa estratta, o tentata di estraersi, e di più sia condannato nel doppio giusto valore della medesima. La qual pena dovrà applicarsi, per un terzo, al Fisco, per l'altro terzo, all'accusatore segreto o palese, e per l'altro terzo, a chi condannerà.

E se i trasgressori non saranno in grado di poter pagare la suddetta pena, in quella vece incorrano in pena affittiva ad arbitrio di chi dovrà giudicare.

La cognizione delle suddette trasgressioni spetti in Firenze al Magistrato degli Otto e nelle altre Città a quei giudici che presiedono al criminale; i quali potranno procedere contro i trasgressori tanto a querela, quanto ancora ex officio, e per inquisizione. Dato in Reggenza, li ventisei dicembre millesettecentocinquantaquattro. Il Conte di Richcourt, Pier Antonio Guadagni.

Questa decisione non mancò di richiamare sopra di sè l'attenzione del pubblico e indusse i convenuti a considerare se non fosse più opportuno transigere la causa. Una base potevano offrire il riconoscimento dei principî sostenuti dall'Attore e la consegna degli atti di Stato, de' quali la visione era stata sempre negata al consulente, costretto a rimettersene al sunto del Catalogo. Essi presentarono le loro proposte; secondo le quali sopra una parte, da loro determinata, degli atti di Stato, riconosciuti per tali, non sollevavano obiezione; su parte dei rimanenti, dubbî per loro, ammettevano la discussione, pronti a rilasciarli quando risultasse che fossero di grande importanza storica e concorressero a colmare qualche lacuna delle serie già conservate negli archivi di Stato. Degli altri ritenevano di potere disporre liberamente.

Il Governo aderì a queste proposte, ma pretese, che oltre all'effettivo riconoscimento ed esercizio, anche all'estero dei diritti, di rivendicazione e di prelazione, pei quali era sceso in lizza, gli fosse, come massima, consegnato anche il catalogo dei documenti non inventariati e, confermato il diritto di farli esaminare e di esercitare all'occorrenza, anche in confronto di essi, gli accennati diritti di rivendicazione e di prelazione. Pretese ancora di esercitare la facoltà di estrarre copia per uso puramente amministrativo di alcuni fra i più notevoli degli atti rimasti a disposizione dei Convenuti dopo l'ammessa discussione; e persino di prendere fotografia di alcuni atti scelti anche fra quelli non inventariati.

Concordati in tal modo i termini della transazione, tutte le operazioni indicatevi furono compiute a Londra, nei locali della Ditta Christie e C. durante i mesi di febbraio e marzo 1919, e i documenti recuperati vennero portati in Italia.

I risultati dell'azione promossa dal Governo furono, in conclusione, molto soddisfacenti e tali da appagare i voti formulati dagli studiosi e dal pubblico in generale.

Lo Stato entrò in possesso di pieno diritto di 202 atti di Stato, e, in seguito a lunga discussione sostenuta in contraddittorio dal suo delegato in Inghilterra, di altri 14 lotti che rappresentano una somma di altri 357 documenti. Fra questi lotti vengono ad accrescere il nostro materiale archivistico i minutarî e copiarî di Piero Alamanni e di Raffaello de' Medici, che colmano lacune effettive delle serie già esistenti a Firenze. Ciò risulta lampantemente p. e. dall'esame della raccolta delle lettere e minute degli ambasciatori medicei alla Corte di Ferrara nella seconda metà del secolo XVI, che ritenevasi completa: ●

sotto i numeri 2903 e 2907, troviamo bensì i registri di Camillo degli Albizzi, il quale vi risiedette nel 1584 al 1586, e quelli di Francesco Guicciardini le cui funzioni durarono dal 1590 al 1593 ma mancavano sinora gli atti di Raffaello de' Medici, che tenne il posto tra l' uno e l' altro e precisamente dal 1587 al 1590, atti che ora sono tornati in Italia col lotto n. 661.

Oltracciò, lo Stato ricevette il catalogo dei documenti non compresi nel catalogo del Tyler; vale a dire di tutte le filze che costituivano l' archivio della famiglia e dalle quali l' erudito americano aveva estratto il materiale messo all' asta pubblica, riservando il resto, come meno importante e certamente di carattere intimo e privato, per ulteriori trattative.

Infine furono estratte copie di 9 documenti, e fotografie di 5 altri lasciati a libera disposizione dei marchesi Medici Tornaquinci (1); e venne esercitato il diritto di prelazione, all' estero, sul lotto 2.^o che

(1) A) Furono, senza discussione, riconosciuti come atti di Stato e consegnati al Governo italiano i lotti segnati nel *Catalogo Tyler*, come provenienti da:

Pietro Alamanni col num. 416: come provenienti dagli VIII di Pratica, coi n.ri 97, 98, 99, 100, 101, 104, 108, 114, 117, 121, 122, 127, 129, 130, 132, 143, 151, 152, 160, 163, 170, 174, 176, 182, 185, 187, 198, 208, 211, 213, 219, 223, 238, 247, 248, 249, 251, 275, 285, 292, 293, 309, 322, 335, 348, 361, 367, 368, 369, 370, 371, 382, 384, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 407, 412, 414, 417, 420, 431, 434, 454, 468, 470, 483, 488, 511, 513:

come provenienti da Lorenzo il Magnifico, coi n.ri 109, 111, 113, 118, 123, 125, 126, 136, 138, 140, 141, 142, 147, 149, 150, 153, 154, 161, 162, 167, 172, 179, 180, 204, 207, 210, 215, 228, 233, 246, 255, 258, 262, 279, 280, 281, 282, 291, 296, 312, 313, 316, 318, 329, 333, 340, 344, 345, 346, 353, 357, 358, 366, 372, 383, 397, 398, 402, 406, 408, 410, 411, 421, 425, 429, 432, 433, 437, 438, 441, 445, 453, 456, 457, 458, 461, 462, 475, 477, 486, 489, 490, 498, 503, 507, 514, 520:

come provenienti da Pietro Vettori, coi n.ri 115, 119, 265; come provenienti da Giovanni Lanfredini, coi n.ri 120, 124, 128, 131, 137, 156, 158, 164, 165, 183, 184; come provenienti da Lodovico il Moro, coi n.ri 144, 155, 196, 529; da Francesco Manfredini, col n.ro 148; da Paolantonio Soderini, coi n.ri 157, 177, 186; dai Priori di Firenze, coi n.ri 192, 418, 481; da Niccolò di Cesare, col n.ro 194; da Andrea da Siena, col n.ro 229; dai Dieci di Perugia, con n.ri 240, 350; da Sforza Bettini, coi n.ri 284, 324; da Andrea da Foiano, col n.ro 328; da Lutozo Nasi, coi n.ri 377, 426, 427; da Carlo Cimaglia, col n.ro 349; da Niccolò Orsini da Pitigliano, col n.ro 381; dal comune di Ascoli coi n.ri 423, 424; da Virginio Orsini, col n.ro 459.

B) Furono, dopo discussione, riconosciuti della stessa qualità e di sommo interesse storico e archivistico e pertanto aggiunti ai precedenti, i lotti di n.ro 94, 95,

comprendeva, cuciti insieme, tre atti in pergamena con mandati di procura dei creditori del conte Guido Guerra di Marcovaldo, dei giorni 28 luglio, 22 novembre e 5 dicembre 1240.

Il valore venale del materiale, ricondotto nel Regno, è già per noi notevole; ma sale addirittura a somme fantastiche oltre Manica; ove la Ditta venditrice ebbe pel medesimo offerte transoceaniche, che si avvicinarono al milione di lire nostre, e le permisero di pretendere dai suoi mandanti una commissione di parecchie decine di migliaia di lire.

Dei documenti lasciati a disposizione dei marchesi Medici Tornaquinci i principali sono descritti, e, spesse volte, riassunti nel Catalogo del Tyler; gli altri non furono inventariati neppure dall'erudito americano, che non vi riscontrò pregio speciale da poterli fare includere nell'elenco per l'asta pubblica. Ciò nondimeno fra questi trovansi molte lettere granducali con firme autografe, che possono avere qualche valore per i collezionisti. Lo studioso, cui dolesse la perdita di tante lettere, voglia pensare che il contenuto di quelle che meritano attenzione gli è fatto noto dal Catalogo quando anche non se ne trovi il testo o la risposta analoga alla missiva abbandonata, nei documenti recuperati e specialmente nei preziosi minutari. Speri anche che i venditori, i quali durante le trattative si comportarono sempre con la massima correttezza e lealtà, contribuiscano a rendere meno sensibile la dispersione, da loro operata, coll'indicare il nome e l'indirizzo degli acquirenti. Intanto dal *Daily Chronicle* del 27 maggio 1919 apprendiamo che, nel primo giorno della vendita, vale a dire il 26, furono venduti in blocco le 230 lettere di Lorenzo il Magnifico e altri documenti, dei quali si rese aggiudicatario il sig. Gordon

133, 135, 139, 191, 195, 209, 269, 270, 522, 523, 524, 661. Essi hanno un valore numerico superiore a quello di tutti i lotti recuperati; poichè il n.ro 94 contiene 66 lettere agli Otto di Pratica: il 95, 87 a Lorenzo il Magnifico: il 552, 59 a Piero e Giovanni di Lorenzo agli Otto, a re Ferrante, al Duca di Milano, al principe d'Altamura; il 523, 34 quasi tutte a Piero de' Medici; il 524, 27, agli Otto e a Lorenzo de' Medici, e il 661, 76 al Vignati, al Granduca e ad altri: ciò che porta la somma dei documenti recuperati in seguito a discussione a 349, per 6 lotti e complessivamente a 357.

C) Fu estratta copia dei lotti di n.ro 103, 134, 193, 263, 283, 336, 365, 403, 422, lasciati ai marchesi Medici Tornaquinci

D) Fu presa la fotografia dei lotti di n.ro 197, 303, 362, 519: e della pergamena del 1329 segnata col n.ro 11 fra i documenti non contemplati nel Catalogo, che contiene l'atto di divisione dei beni fra i due rami della famiglia de' Medici, dei quali l'uno doveva assurgere ai sommi fastigi, l'altro scendere sino a noi coi viventi Marchesi. Tale pergamena, come tutte quelle nobiliari non fu messa in vendita, ma riportata a Firenze.

Selfridge, grande industriale di Londra, per il prezzo di 1100 guinee, al corso di quel giorno, circa 45000 lire italiane.

Il valore storico dei documenti recuperati supera di gran lunga quello venale.

Riservandoci di riferirne possibilmente in una appendice a questa relazione, osserviamo che tutte quelle lettere appartengono a due periodi ben distinti. Nel primo la corrispondenza di Piero Alamanni, di Lorenzo il Magnifico, degli Otto di Pratica, ci permette di assistere all'intima elaborazione dei disegni di Lodovico il Moro e di tutti gli altri potentati dal 1487 al 1494, sin quasi allo sfacelo della politica e degli stati italiani, che in un ambito più ristretto è un altro esempio delle rovine statali, che forse non sole si verificheranno nel secolo nostro. Sono politici e psicologi profondi coloro che scrivono; sono statisti tutt'altro che mediocri lo Sforza, quel re Ferdinando non ancora sufficientemente noto, il Medici glorioso, che compariscono come attori in quell'equilibrio, dapprima, che regge le sorti della penisola sulla fine del XVI secolo e, poi, nei prodromi della catastrofe che segue ineluttabilmente la scoperta del nuovo continente e le grandi invenzioni. Dai loro discorsi, dai loro pensieri, dalle loro considerazioni ritraggono gli eventi vivida luce, che, colmando più di una lacuna, chiarisce e conferma molti dei fatti manifesti, molte delle fatiche e delle ipotesi degli studiosi.

Notevole è pure l'altro periodo che ci richiama essenzialmente alle guerre di religione in Francia, alla uccisione di Enrico III e alle condizioni del re di Navarra nel 1589, vedute attraverso la lente della Corte ferrarese, piccola per Stato, e mentalità, e per i fatti che vi seguono; ma pure interessante per l'espressione del sentimento italiano di fronte alla crisi terribile per la quale passava la potenza che aveva fatto tremare tutti gli Stati d'Italia un secolo prima.

Non è pertanto eccessivo il conforto, che risentiamo di fronte al danno irreparabile, ormai procurato al nostro patrimonio storico-archivistico, di sapere salvata e ricondotta in Italia, per l'opera concorde, illuminata ed energica delle autorità competenti, la massima parte dei più preziosi documenti che avessero in questa circostanza varcato i nostri confini. Nè va disgiunto da tale senso il compiacimento di aver veduto riconosciuti fuori d'Italia, e specie presso il popolo più geloso delle proprie leggi e prerogative, principii e disposizioni regolamentari, che forse permetteranno di frenare in futuro la caccia, che genti, meno delle nostre gloriose, per semplice mania da collezionisti, danno incessantemente a tutto ciò che è titolo insigne dell'ingegno, del progresso e della civiltà della razza nostra.

EUGENIO CASANOVA

Un " Seminario „ di scienze ausiliarie della storia a Londra.

L'Università di Londra non ha in Inghilterra l'antichità, la fama ne tiene quindi il posto che tengono nell'opinione pubblica le università di Oxford o Cambridge.

Sorta nel 1825 per iniziativa specialmente di un gruppo di Non-conformisti e con carattere *aconfessionale*, essa non conta ancora nè pure un secolo di vita, ma in questi cento anni essa ha saputo svilupparsi adattandosi alla varie necessità e ai progressi della cultura con una duttilità che gli veniva proprio dall'essere meno impedita che le altre dai vincoli d'una lunga tradizione.

Uno degli elementi più caratteristici dell'Università di Londra è la sua scuola di studi di Economia e di Politica fondata non sono ancora venticinque anni. È stato detto giustamente che, come la *Ricchezza delle nazioni* di Adam Smith aveva dato un posto indipendente all'Economia Politica nel novero delle scienze, così, un secolo dopo, le opere di J. E. Thorold Rogers, quali la sua monumentale « Storia dell'Agricoltura e dei prezzi » o i suoi *First nine years of the Bank of England*, erano in Inghilterra destinate a costituire definitivamente della storia economica un ramo separato del sapere.

Che il paese in cui il fatto economico è così complesso e così evoluto, così dominante e così preponderante, fosse dei primi a riconoscere l'importanza della scienza e della storia dell'Economia, era del resto da attendersi. Ora la *London school of Economics* rappresenta appunto il portato o l'esponente universitario e didattico del movimento che si rilega ai nomi di A. Smith e di Thorold Rogers. I fondatori si proponevano in prima linea uno scopo pratico, quello di fornire, secondo l'urgente bisogno, una preparazione tecnica agli uomini d'affari, a tutti coloro che erano chiamati e intendevano prendere una parte nella organizzazione delle industrie, dei commerci o delle amministrazioni pubbliche e private: scopo a cui in Italia rispondono, ma con caratteri notevolmente diversi, i nostri « Istituti superiori di Studi Commerciali ».

Quando si dica che nei corsi della *London school of Economics* non figura affatto l'insegnamento delle lingue moderne, che ha invece

una parte così notevole nei nostri Istituti superiori di Studi Commerciali, e che vi tiene invece un posto importante l'insegnamento della Paleografia e della Diplomatica, si sarà subito avuto infatti un'idea della differenza che corre fra l'una e gli altri.

Evidentemente, pur originando da un bisogno pratico e non negandolo mai, la *London School of Economics* è venuta in progresso di tempo assumendo sempre più un carattere distintamente teorico e universitario, con un processo tipico dello spirito inglese che aderisce alla realtà e svolge i suoi istituti, come i suoi ideali, dalle concrete e riconosciute necessità della vita.

È interessante a questo proposito notare che la stessa introduzione dell'insegnamento della Paleografia e Diplomatica e delle altre scienze ausiliarie della storia fu dovuta, in certo modo, al riconoscimento d'un bisogno pratico, per quanto d'ordine superiore. I direttori della *London School* non tardarono infatti a constatare che quelle scienze erano indispensabili per eseguire compiutamente le ricerche di storia economica medievale. Ed ecco con un processo vitale, ma destinato perciò appunto a maravigliare se non a scandalizzare il nostro istintivo bisogno latino dell'ordine razionale e del sistema, ecco, nel 1896, innestato in una *School of Economics* un corso di Paleografia e Diplomatica, a cui non tardò ad aggiungersene uno di Bibliografia storica e di critica delle fonti.

Tale è l'origine di quella che, grazie soprattutto all'attività e alla tenacia di Mr. Hubert Hall che n'è l'anima, può ora considerarsi come una *École des Chartes* britannica e il luogo, di tutta Inghilterra, in cui unicamente — all'infuori dell'Università di Oxford dove il Poole, il ben noto studioso di diplomatica pontificia e direttore della *English Historical Review* insegna Paleografia e Diplomatica — si tenga un corso regolare di scienze ausiliarie della storia.

Ebbi di recente occasione di visitare personalmente la Biblioteca della *London School* e di ammirare, sotto la guida dello stesso Mr. Hall, la ricca collezione di facsimili che forma la dotazione del corso di paleografia e che è specialmente importante, più ancora che per lo studio della scrittura dei manoscritti letterari (*Book-Hand*), per quella dei documenti: tenendo presente, per quanto riguarda quest'ultima, l'ulteriore distinzione che H. Hall giustamente suggerisce fra scrittura delle carte e diplomi (*Charter-Hand*) e scrittura dei registri, cartulari etc. (*Register-Hand*).

Uno degli scopi principali della *London-School* fin dal principio è stata la pubblicazione di opere che raccogliessero il risultato delle ricerche fatte dagli insegnanti o anche dai medesimi allievi sotto però la direzione e la responsabilità degli insegnanti. Tre sono le serie

iniziate in conseguenza, l'una, più antica e più assai numerosa, di studi di economia e di politica, una seconda di studi geografici e una terza infine di (1) Bibliografie. Importanti sono a questo proposito i contributi dell' annesso Seminario di scienze ausiliarie della Storia; e anzitutto i due formulari (2) di documenti diplomatici e documenti legali compilati, sotto la direzione di Mr. Hall, dagli stessi studenti e, nella serie delle Bibliografie, due volumi che rappresentano un notevole sforzo per fornire allo studioso di storia in Inghilterra la necessaria conoscenza delle fonti pubblicate e inedite.

Il primo di tali volumi è dovuto a Miss Margaret Moore e contiene due (3) Bibliografie, l' una di Paleografia e Diplomatica, l' altra di storia feudale e agraria in Inghilterra; il secondo è invece dello stesso Mr. Hall (4) e raccoglie il frutto di molti anni di suo insegnamento sulle fonti della Storia Economica nel Medio Evo. Tutt' e tre queste Bibliografie particolari, nate dalla scuola e composte per la scuola, in servizio di speciali argomenti, si collocano così a lato della nota Bibliografia generale del Gross - *Literature (5) and Sources of English History* che è per l' Inghilterra ciò che è il Dahlmann-Waitz per la Germania e il Langlois per la Francia e di cui disgraziatamente non c' è ancora riscontro nè principio di riscontro in Italia.

Per il lettore di questa Rivista la Bibliografia di Paleografia e Diplomatica di Miss Moore è naturalmente destinata a offrire il maggiore interesse; ma non va trascurata neppure l' altra sulle fonti della storia economica medievale. Mr. Hall, che ha dedicato il meglio della sua vita singolarmente operosa allo studio appunto dell' economia e della finanza inglese, che è autore egli stesso di opere le quali hanno definitivamente risolto e fanno ancora testo per qualche punto di quella

(1) *Calendar of the London School of Economics* (University of London) 1914-15, p. 135 sgg.

(2) *A Formula-Book of Diplomatic Documents* (7 th - 19 th centuries); Cambridge University Press, 1908.

A Formula-Book of Legal Records (10 th - 17 th centuries); Cambridge University Press, 1909.

(3) *Two select Bibliographies of Mediaeval Historical Study*:

I. — *A classified list of works relating to the study of English Palaeography and Diplomatic*

II. — *A classified list of works relating to English Manorial and Agrarian History from the earliest times to the year 1660*; London, Constable, 1912.

(4) *A select Bibliography for the study, sources and literature of English Mediaeval Economic History*; London, 1914.

(5) 2.^a ed. 1915, Longmans.

storia - come per esempio per l'origine dei proventi ⁽¹⁾ doganali - che infine da più decine d'anni riunisce nella sua persona le qualità di addetto al Record Office e insegnante nella *London School*, e cioè di pratico e di teorico, era com'è evidente, specialmente indicato per la compilazione d'una tale Bibliografia. È così che per la parte soprattutto che riguarda le fonti inedite inglesi — *Public Records, Local Records and Literary Mss.* — non si potrebbe desiderare una guida migliore, e le fitte pagine che vi si riferiscono, oltre a rivelare una conoscenza che è il frutto della dedizione d'una vita intiera, riescono d'un aiuto inestimabile a chi voglia iniziarsi allo studio della storia inglese, e non solo nella sua parte economica.

Anche la parte puramente bibliografica è utilissima non solo per la completezza che la distingue, ma per la suddivisione, che n'è stata adottata, attorno a certi punti o soggetti speciali, quali: Governo Centrale, Governo locale, Chiesa, Condizioni sociali, Condizioni fisiche, Teorie economiche etc.

Quà e là in queste Bibliografie appare, per riferimento e complemento, anche l'Italia, non sempre tuttavia adeguatamente rappresentata. L'osservazione non è nuova: la faceva anni or sono sull'*Archivio* ⁽²⁾ *storico italiano* P. Silva a proposito del libro, ottimo del resto, di G. P. Gooch sulla storia e gli storici del sec. XIX, dove l'Italia è relegata tra i *Minor Countries* e « sette pagine sembrano sufficienti per tracciare lo sviluppo della storiografia italiana dal Botta fino agli storici più recenti ». Quel che si diceva della storia è naturale si debba ripetere delle scienze ausiliarie della storia. Constatazione che rientra a sua volta in una constatazione più generale: quella della scarsa conoscenza che delle cose nostre si ha comunemente fuori d'Italia. Dirne le ragioni porterebbe a un lungo discorso che esorbirebbe del tutto i termini e l'assunto del presente articolo. Solo dirò che, secondo l'onesta opinione di chi scrive, non c'è che un mezzo veramente idoneo per rimediare a quel male: e cioè lavorare, lavorare e ancora lavorare, tanto più che, soprattutto in Inghilterra, non v'è punto alcuna preconcepita ostilità per le cose nostre, anzi un desiderio vivo di conoscerle e una pronta disposizione ad apprezzarle, quando s'intende lo meritino. Certo anche per aiutare l'esportazione dei prodotti intellettuali si potrebbe poi tentar qualche cosa, stabilendo dei reciproci scambi vitali fra le due culture col mezzo delle Riviste, delle Associazioni e soprattutto dei rapporti personali. E il presente articolo vuole, tra altro, essere anzi un primo contributo a quel fine.

EMILIO RE

⁽¹⁾ *History of the custom-revenue in England*; London, 1892.

⁽²⁾ (1916) II p. 174 sgg.

CLEMENTE LUPI

Nel dicembre dell'anno scorso, trovandomi, per ragione del mio ufficio, ad Empoli, seppi che ivi risiedeva, da anni, Clemente Lupi; e subito mi recai a casa sua, per salutarlo. Mi dissero che, da qualche giorno, era partito per il suo paesello natio, Vitolini, nel vicino comune di Vinci. Due mesi appresso un amico carissimo, stato a Pisa suo discepolo valente ed affezionato, l'avv. Leopoldo Andreani, mi dette la triste notizia della sua morte, avvenuta il 23 febbraio. Nessun cenno biografico se n'ebbe, ch'io mi sappia, nei giornali maggiori. Confido, pertanto, che non spiacerà ch'io qui ricordi brevemente l'opera sua come archivista, come storico e come paleografo insigne.

Sulla fine del 1857 venne a Firenze bandito il concorso per tre posti di alunno apprendista gratuito nell'Archivio centrale di stato. Di 16 presentatisi, sei furono ammessi agli esami, che avvennero nel febbraio successivo; due soli superarono la prova; Cesare Paoli e Clemente Lupi.

Il Lupi, nato a' 9 luglio del 1840, aveva studiato latino, greco, retorica e scienze alle Scuole pie fiorentine e nel Seminario vescovile pistoiense, « dando bellissime prove di docile ingegno, di esemplare assiduità nello studio e di corrispondente profitto ».

Il risultato del concorso fu per lui assai lusinghiero, giacchè ottenne l'approvazione con pieni voti e plauso.

Spiegando al Granduca le differenze tra lui e il Paoli, il Boinani scriveva: « Il Lupi . . . nasce di umile famiglia, che, sebbene « non sfornita di proprie sostanze, vive alla campagnola. Inoltre la « sua educazione s'è compiuta nel seminario di Pistoia, dove, se ha « potuto ricevere un'istruzione letteraria soddisfacentissima, non ha « avuto peraltro il modo di dirozzare affatto quella indole campestre, « che, oltre a trattenere alquanto lo sviluppo dell'ingegno, si rileva « molto nel carattere. e, dirò pure, nel contegno della persona. Quindi « maggiore difetto di quelle cognizioni, che si acquistano conversando « non meno che studiando e maggior timidezza nell'espore i propri

« pensieri, a' quali pare che l' uomo di città sappia dare . . . una veste
« più spedita e più acconcia ».

S' ha in queste parole un ritratto quasi perfetto dell' indole del Lupi; ed esse ottimamente ci spiegano i pregi grandi ed anche i difetti non gravi, che l' accompagnarono fino alla tomba; che lui affezionatissimo agli amici, ai nostri studî ed ai nostri istituti, fecero talvolta apparire ruvido uomo, studioso e ufficiale non troppo cortese e compito.

Nei tre anni del suo alunnato alternò agli studî i lavori d'archivio; ottenne nel 1.^o e 2.^o anno l' approvazione con belle votazioni; nel marzo del 61 quella finale con pieni voti ed il plauso. Dal 1.^o del successivo settembre ebbe il posto di commesso, con lo stipendio, che allora appariva decente, di annue lire 907,20!

Erano appena passati due anni, che il *Giornale storico degli archivi toscani* poté pubblicare quella bella e compiuta memoria, in cui egli trattò delle *Relazioni fra la repubblica di Firenze e i conti e duchi di Savoia*. Dette pure alla luce in questi anni qualche altro lavoretto di minor mole, e preparò, poi, per l' *Archivio storico*, del 1866, i *Nuovi documenti intorno a frà Girolamo Savonarola*, ai quali solo cinque anni appresso seguirono nell' *Archivio* stesso i *Documenti pisani intorno a Girolamo Savonarola*.

Di lui si mostrava molto soddisfatto il Bonaini, sempre amorevole verso i giovani, ma severo. E per questo appunto, su lui mise gli occhi quando si trattò di dare un giovane valente all' archivio della sua diletta Pisa. Scriveva, infatti, al Ministero il 20 gennaio 1866, che il Lupi era uscito con molta lode dalla Scuola d' Archivio. Le prove che giornalmente dava lo assicuravano che avrebbe portato a Pisa una bella pratica nei lavori archivistici; che s' concilierebbe la stima della città insigne, « nella quale, anco attesa l' Università, con-
« viene che gli archivi siano alle mani di uomini valenti negli studî
« storici ».

Il Bonaini dovè presentarlo come una bella promessa a' suoi numerosi amici di quella città. Che, anzi, sulla fine dell' anno, inserì fino in un giornale pisano un elogio del Lupi, incoraggiandolo alla storia pisana e molto lodandolo presso quegli studiosi. Il Lupi, già soddisfatto della destinazione, più soddisfatto ancora rimase delle lodi superiori, delle accoglienze trovate, dell' aspettazione vivissima che in tutti aveva saputo destare.

Pur troppo, all'amore degli studî i legami d' un pubblico ufficio son per tutti inciampo non lieve; ostacolo gravissimo eran per la sua

natura vivace ed irrequieta. Si trovò subito a contrasti col suo Superiore pisano e fino col più benevolo fiorentino ; in gravi difficoltà per la sua salute cagionevole, pei bisogni e le disgrazie della numerosa famiglia. S'aggiunga che proprio in quegli anni le teorie archivistiche del Bonaini, che avevano raccolto il plauso universale, trovando fino nell'imperatore de' Francesi un autorevole seguace ed imitatore, correvan pericolo d'infrangersi contro gli assalti piemontesi sostenuti da Michelangelo Castelli, l'uomo politico valentissimo, il confidente più intimo di Camillo Cavour, l'autore principale di quegli accordi col Rattazzi, che andarono famosi sotto il nome di Connubio ; ma archivistica distratto e studioso di scarso valore.

Il Lupi a Pisa, come, del resto, anche il Paoli a Firenze, ed altri qui ed altrove, sbattuti fra opposte correnti, fra l'amore ai nostri archivi e i bisogni delle loro famiglie, meglio soddisfatti in altri istituti, cominciò a volgere altrove lo sguardo.

Sui primi del 74, quando il Bonaini era prossimo alla fine dei suoi giorni, cominciò all'Università un corso libero di paleografia, che convertito, poi, dopo molti anni, cioè nel 1886, in ufficiale, continuò per quasi tutta la vita.

Quest'incarico onorevolissimo non poco lo distrasse da' lavori interni d'archivio : molto invece l'incoraggiò, e lo spinse nella via degli studii paleografici e storici.

Ottimo era giudicato il suo insegnamento paleografico. Non si restringeva ad esporre teorie, o a far vedere in scuola, qualche riproduzione, o facsimile di documenti, ma conduceva gli alunni negli archivi, ove mostrava loro i documenti originali, facendoli interpretare, correggendo, spiegando, commentando, a viva voce, e mostrando praticamente come dovevano essere collocati e custoditi. Li portava pur nelle chiese, ne' musei, e specialmente nel duomo e nel camposanto di Pisa. Li faceva leggere le iscrizioni, e insegnava a riconoscere il tempo, al quale appartenevano, e a distinguere le vere dalle false, gli originali dalle copie, rendendo così vivo ed efficace l'insegnamento.

In quell'anno stesso 1874 aveva già molto innanzi la preparazione del *Manuale di paleografia delle carte*, che vide la luce l'anno appresso. Chiese il permesso ed i mezzi per recarsi a Parigi, a studiarvi i sistemi d'insegnamento presso la celebre « École des Chartes » ; e partì, poi, senza aspettare risposta, incorrendo fino in una leggera punizione disciplinare. Ne venne fuori la bella memoria su gli archivi e le scuole paleografiche in Italia e in Francia, che vide la luce nel 76.

Proprio in quegli anni si rivolse con fervore agli studi archeologici; e nel 77 dette alla luce le antiche iscrizioni del duomo di Pisa; l'anno appresso ed altri ancora tenne pure all'Università un corso libero d'archeologia, nel 78 n'ebbe l'incarico ufficiale.

Vari sono da allora, e fin verso il 1885, i suoi lavori su quella materia. Ricordiamo la memoria pubblicata nell'*Archivio storico italiano* sull'origine e il significato della parola *Parlascio*; la relazione sulle Terme pisane; la memoria sull'insegnamento dell'archeologia nelle nostre università; sulla voce *laconico* applicata agli antichi sudatori; sulla voce *mammula*; sul remeggio nelle navi antiche. Di tutti più ampio ed importante, da costruire un bel volume, fu il lavoro intitolato *Nuovi studi sulle antiche Terme pisane*.

Solo nell'85, quando aveva 45 anni d'età e 27 di servizio, fu promosso archivista; e dopo quell'anno, o che avesse definitivamente rinunciato a lasciare gli Archivi per l'Università, o che carezzasse la speranza di giungere in questi ai gradi supremi, osserviamo in lui un ritorno agli studi più decisamente archivistici, storici e paleografici. E da quell'anno appunto più assidua diviene la sua collaborazione all'*Archivio storico*. È nota a tutti la cortese discussione che in quel periodico ebbe l'anno 1887 col Paoli circa la trascrizione del nesso *ti*.

Dieci anni appresso, non soddisfatto dei sistemi allora seguiti nel governo ne' nostri archivi, ben ne discorreva in una sua memoria dal titolo *Pensiamo agli archivi*; e le sue idee ribadiva due anni dopo, recensendo un volume del Manzone sugli archivi di stato. Combatte l'ordinamento artificioso ivi sostenuto, e fortemente propugna la teoria toscana, cioè l'ordinamento secondo le istituzioni e le provenienze. « Non si poteva dir meglio », scrisse nell'*Archivio storico* chi ben se n'intendeva. « La memoria del Lupi è un capitolo magistrale di « dottrina archivistica » ».

Fin quasi dall'inizio della sua vita di impiegato, aveva atteso all'ordinamento ed inventariazione de' documenti del Comune pisano. Nel 1901, finalmente, dopo più che 30 anni, dette alla luce il frutto delle sue fatiche col titolo *Ordinamento e inventario delle provvisorie e consigli degli Anziani del Popolo*. Non si può dire che sia questo un lavoro affrettato! Può però ritenersi nel suo genere perfetto.

Omettendo di altri lavori minori, diremo infine della necrologia del suo condiscipolo ed amico Cesare Paoli, segretario indimenticabile della Deputazione toscana di storia patria, che fu inserita nel volume XXIV della serie V dell'*Archivio*; e dell'opera sua forse più importante, ma disgraziatamente non finita, che, sotto il titolo *La casa*

pisana e i suoi annessi nel medioevo, s'andò pubblicando durante gli anni 1901-3 nell' *Archivio* stesso.

Attese lungamente col compianto archivista Jodoco Del Badia a studî sulle strade di Firenze, raccogliendo molte preziose notizie, delle quali dette un saggio nel 1876.

Dagli archivi fiorentini e pisani aveva raccolto un materiale prezioso e pregevolissimo. Aveva iniziati molti altri importanti lavori, che pel desiderio in lui vivissimo della perfezione, per la sua incontentabilità, non condusse a fine.

Nominato 1878 corrispondente della Deputazione toscana e nel 96 ordinario, prese parte assidua alle sue adunanze e a' suoi lavori. Come ufficiale degli archivi, dopo aver prima cercato invano la direzione di quelli veneti, rinunziò alla direzione de' liguri, che gli era stata affidata. Si contentò di presiedere al suo archivio pisano dopo la morte del Tanfani-Centofanti, avvenuta nell' ottobre del 1905. Col 1.º novembre del 1910 fu collocato a riposo.

Afflitto da sventure e dispiaceri domestici, sembra avesse in questi ultimi anni quasi, anche pel progressivo indebolirsi della vista, abbandonato gli studî, fin quasi interrotte le corrispondenze coi discepoli, gli ammiratori, gli amici più cari. Ridottosi nella Terra empolesse, lì e nella sua villetta della patria Vitolini, menava vita quieta ed appartata.

Clemente Lupi fu l' ultimo, più genuino e convinto rappresentante della teoria archivistica Bonainiana : la quale, accolta ormai da tutto il mondo civile, sebbene fra noi spesso fraintesa ed osteggiata da falsi amor proprî regionali, o da ignoranza, ha fondamenti sì saldi che dovrà ovunque interamente trionfare.

Il Lupi fu nella vita semplice ed austero; negli studî di molta e svariata dottrina; negli scritti chiaro, preciso, sicuro, profondo. Le sue opere principali, non molte ma buone, sfideranno la critica e lasceranno negli studî nostri durevoli tracce.

DEMETRIO MARZI



BIBLIOGRAFIE

GUASCO L. *L'Archivio storico del Comune di Roma* — Roma Tip. Cugiani, 1919, pp. 108.

Il momento che attraversiamo - tutti lo avvertono - è un momento piuttosto di raccoglimento, di revisione, di ricostruzione che di creazione *ex novo*.

Prima di procedere nel suo lavoro e nel suo cammino, l'umanità sente il bisogno di riacquistare piena coscienza di sè rimarginando anzitutto l'enorme ferita che quattro anni di guerra hanno aperto nel tessuto delle sue attività pacifiche.

Quel bisogno era sentito del resto già prima che scoppiasse la guerra in tutti i campi e in quello della storia n'era stato un sintomo il fiorire degli studi storiografici che aveva contraddistinto l'aprirsì del secolo XX. Bisogno di revisione e di raccoglimento. Il secolo XIX era stato chiamato giustamente il secolo della storia: era naturale che il secolo che seguiva, avanti di continuarne comunque l'opera, desiderasse di esaminare e di vagliare l'eredità di cui veniva in possesso. La guerra, aprendo fra il presente e il periodo ch'essa ha chiuso una distanza idealmente anche maggiore degli anni che in effetto è durata, ha acuito ancor più quel bisogno e lo ha reso una necessità.

Nessuna meraviglia se un effetto o una eco di questo moto più generale lo si avverta anche nell'ambito delle scienze ausiliarie della storia e segnatamente a proposito di quegli archivi la cui apertura fu appunto nel secolo XIX occasione del rinnovamento della storia stessa: *Latericiam accepit marmoream reliquit*. Il secolo XIX comincia col fallimento dell'idea imperiale e « anti-storica » di Napoleone che vuole a Parigi la concentrazione degli archivi dell'Europa continentale assoggettata, e seguita invece col progressivo affermarsi del vincolo indissolubile tra gli archivi e il territorio su cui si sono formati nonchè della loro pubblicità sotto l'impulso del trionfo delle idee liberali e la pressione delle correnti nazionali che negli archivi trovano un'arma per le proprie battaglie; e lo spirito democratico dei tempi si rivela anche nel fatto che gli archivi da « tesoro » della Corona passano sempre più ad essere patrimonio della Nazione.

Comunque è nel sec. XIX che noi assistiamo alla formazione progressiva e alla ricomposizione di molte « membra disjecta » in organismi nuovi che sono appunto quelli che ora riconosciamo come i grandi archivi d'Europa: alla loro apertura, alla dichiarazione della loro pubblicità, al loro ordinamento infine quali istituti scientifici.

E sorge naturale la domanda, ora che siamo al termine del periodo di formazione; come son nati e in che modo e di che si son formati questi istituti?

A canto alla storiografia, una storia esterna assai più modesta: quella degli istituti che nel sec. XIX hanno contribuito a rinnovare gli studi storici.

*
*
*

Qui a Roma poi la domanda è più imperiosa e la risposta più urgente che altrove. Anzitutto Roma ha un patrimonio storico più ricco forse che qualunque altra città e questo patrimonio diviso, disperso, ignorato per la maggior parte, fino a poco tempo a dietro, solo negli ultimi cinquanta anni si è venuto raccogliendo a mano a mano in archivi più o meno ordinati senza tuttavia un disegno organico, ma il più delle volte secondo le vicende del caso o per motivi estrinsecamente importanti ma del tutto estranei all' indole dell' archivi stessi.

Ne sono venute delle formazioni arbitrarie, caotiche, ciascuna incompleta da sé e che accampano titoli che non corrispondono o corrispondono inadeguatamente alla realtà che dovrebbero esprimere. Così gli Archivi Vaticano e Lateranense prendono il nome da un particolare topografico che non indica, se non per associazione, la loro consistenza, e quanto agli archivi di Stato e del Comune è appena necessario ricordare che quei genitivi indicano ormai un mero rapporto di proprietà e non qualificano effettivamente che in parte le serie rispettive. Ciò che quindi è urgente è il sapere quali effettive « unità » si nascondano sotto quei nomi generici e in che modo, per quali vicende, per quali circostanze abbiamo concorso a costituirli. È necessaria insomma la storia esterna della formazione di quelli che sono ora considerati i principali archivi di Roma, tanto più che essi sono ormai giunti a un assetto quasi definitivo che difficilmente subirà per molto tempo modificazioni rilevanti, e il momento anche per questo è opportuno. Tale storia, indicando via via le varie consistenze, le lacune e i relativi complementi, sboccherebbe naturalmente nella coordinazione di tutto il patrimonio storico esistente a Roma in modo che, pur non potendo riparare al male fatto con le divisioni arbitrarie cui alludevamo innanzi, si fermasse almeno *sulla carta* un ordinamento che offrisse « l' imagine esteriore della struttura organica » del passato e fosse come « la facciata » in cui - secondo una frase felice - « il buon architetto fa indovinare . . . la destinazione e la struttura interna dell' edificio ».

Non si può dire davvero che facciano difetto i materiali preparatori per orientarsi nella conoscenza dei maggiori archivi di Roma. Se per l'archivio Lateranense, di recentissima istituzione, essi mancano ancora del tutto, per il Vaticano sono invece numerosissimi, come basta a mostrare la Bibliografia riferita dal Brom, e per l' Archivio di Stato c'è sempre almeno in attesa di meglio, la notizia del *Manuale storico Archivistico*. Per quanto riguarda l'Archivio storico Capitolino bisognava contentarsi, fino a poco fa, delle poche notizie che si potevano racimolare da un vecchio articolo del Bazzoni apparso nell' *Archivio storico* (!) *Italiano*: ed ecco Luigi Guasco è venuto ora a colmare la lacuna con un bel libro di cui gli saranno grati tutti i cultori di studi storici in Roma, che si fa leggere volentieri nonostante la presunta ostichezza dell' argomento e che infine dimostra come egli conosca a fondo l' Archivio affidato alle sue cure.

Ma che cosa è in realtà questo Archivio che si chiama storico Capitolino o del Comune di Roma? In esso il suo illustratore quattro ben distinte unità ci fa ricono-

(!) Serie 3.^a, XVI (1872).

scere e cioè, 1.^o un archivio segreto, 2.^o un archivio urbano, 3.^o un archivio del Protonotaro del Senatore e 4. un archivio Orsini. Ora il secondo è, come è noto, un archivio notarile, il quarto - come già indica il nome - un archivio di famiglia, e solo il primo e il terzo meriterebbero, a tutto rigore, il nome generico sotto cui tutti e quattro sono conosciuti ed abbracciati, perchè solo essi conservano in realtà atti del Comune di Roma. E perfino il primo - il così detto archivio segreto - deve parte della sua importanza a elementi che gli sono estranei e che vi si sono introdotti in vari tempi, quali le pergamene della famiglia Anguillara e i manoscritti del Valesio. Tutto questo non davvero per diminuire in qualunque modo il valore di quella realtà « composita » che comunque a un certo momento s'è venuta a chiamare Archivio storico del Comune di Roma, ma per rammentare il divario, ch'è del resto comunissimo, fra le cose e le parole, e mostrare con un esempio concreto, quel che difatto si nasconde nel ventre di questi moderni Leviatani che sono gli Archivi. Così nessuno potrebbe presumere, senza esserne informato, di trovare le carte della famiglia Orsini in un archivio che si chiama del Comune di Roma, come nessuno di trovare invece i pochi atti superstiti di quel medesimo Comune, anteriori al 1500, in quel Leviatano dei Leviatani che è l'Archivio di Stato. E, viceversa, nessuno che all'Archivio di Stato trovasse ad es. nella serie delle « Lettere patenti » della Presidenza delle strade una lacuna di 70 anni e di 6 volumi, potrebbe mai immaginare, senza esserne prevenuto che quei 6 volumi si trovano - com'è in realtà - nell'Armadio IV dell'Archivio storico del Comune.

Ecco alcune delle prime considerazioni che nascono naturalmente dalla lettura dell'ottimo lavoro del Guasco, ma a quante altre essa non aprirebbe la strada! E anzitutto quanto riuscirebbe utile, nell'interesse degli studi, una serie di note che, prescindendo dall'ordinamento di fatto a cui ora si è venuti e che vige al presente, raggruppassero il materiale - dovunque esso si trovi - secondo le affinità intrinseche e gli istituti di cui rappresenta l'attività. Ho già fatto l'esempio della Presidenza delle strade e della Camera Capitolina, ma si pensi agli Archivi Notarili che qui in Roma sono sì accentrati ormai principalmente nell'Archivio di Stato, ma di cui una parte, e importante, è pure proprio all'archivio storico del Comune, un'altra a quello Notarile Distrettuale e volumi « *extravagantes* » si trovano dispersi fino tra la Biblioteca Vaticana (S. Angelo in Pescheria) e l'Archivio Capitolare (1) di S. Pietro.

Ma in attesa di questo e augurandomi di potervi cooperare anch'io, è debito di gratitudine ringraziare intanto l'amico Guasco della diligenza che ha usato per conoscere e farvi conoscere il terreno che è più specialmente suo e per dotare l'Archivio storico del Comune d'una presentazione d'insieme che nessun altro Archivio qui in Roma può fino ad ora vantare.

Notevole la parte che riguarda la storia esterna dell'Archivio: la storia della sua fondazione, dei suoi incrementi, dei suoi ordinamenti e riordinamenti fino al giorno d'oggi.

La data della fondazione cade, non senza motivo, in un decennio altrimenti famoso per la storia della cultura storica, un decennio di ricostruzione, come diremmo

(1) SCHIAPPARELLI J.: *Le carte antiche dell'archivio Capitolare di S. Pietro in Vaticano* in *Arch. d. Soc. Romana* di S. P., XX, p. 417.

ora noi, il sec. XVI che segna più deliberatamente il principio della controriforma e vede, sotto un medesimo auspicio, incominciare gli *Annali* del Baronio (1568) e delinearsi il disegno della fondazione d'un altro Archivio; quello (1) Vaticano. Non che gli avvenimenti citati, così diversi d'importanza, fossero dipendenti fra loro e legati da un viucolo di causa e d'effetto, ma tutti insieme nascevano anzi spontaneamente dalla medesima temperie storica. Periodo di ricostruzione: la società, e più particolarmente la società cattolica, scossa fino alle radici dal vento della Riforma corre alle difese, protegge la propria esistenza e, come primo atto, è naturale che guardi alle fondamenta. Così considerando, non è senza impotanza che a dì 26 settembre 1561 caporioni e cittadini Romani decretassero « che si dovesse far l'archivio per le scritture del Popolo [Romano] », e non è senza un sottile significato che alla « ricostruzione » di quell'archivio o al ricupero almeno delle sue reliquie fosse preposto chi era stato forse testimone della sua dispersione nei giorni in cui su Roma s'abbattè per la prima volta il vento della Riforma: Marcello Alberini, il cronista del sacco di Roma.

L'altro periodo aureo dell'Archivio Capitolino coincide con uno non meno aureo dell'erudizione storica e importante per l'umanità; perchè i fatti non sono isolati che in apparenza, e il fermarsi così sui minori è solo giustificato se non si perda mai di vista il nesso che hanno e non potrebbero non avere con quelli veramente essenziali e che segnano una direttiva nella vita dell'umanità.

È il periodo dell'*Aufklärung*, il cinquantennio che a Milano vede la stampa dei *Rerum Italicarum Scriptores* (1723-38) e a Roma il primo disegno dell'*Orbis Christianus* del Garampi, destinato per la sua stessa grandezza a rimanere incompiuto. Qualche bagliore di quella gran luce è naturale penetri fino in fondo agli archivi: ed è infatti in quel cinquantennio qui in Roma che il De Pretis compila il suo indice dell'archivio segreto Vaticano, che, « coll' autorità di mons. Banchieri Tesoriere generale di N. S. », si redige un *Inventario . . .* dell'Archivio della Computisteria generale della R. C. A. ed è infine in quel cinquantennio che, dopo un sonno di più d'un secolo, la Congregazione Capitolina riprende in esame l'opportunità di riordinare il suo archivio. Si rintracciano le carte disperse d'interesse comunale, s'impostano in bilancio le somme - fino a 1200 scudi - per sostenere le spese della costruzione dei « credenzoni », della redazione degli indici e dei « rubricelloni », della rilegatura dei volumi, finchè un bel giorno con grandigia romanesca non si credè venuto il momento di murare una lapide in cui, com'è comunissimo alla storia consegnata in quel genere di documenti, di tutti si parla salvo che del vero autore dell'ordinamento dell'Archivio, Francesco Maria Magni, che di fronte al suo grande contemporaneo, L. A. Muratori, era press' a poco quel che rispetto al Baronio era stato in altri tempi M. Alberini.

L'ultimo periodo importante per la storia dell'archivio del Comune di Roma è quello stesso in cui viviamo e che ha principio press' a poco col 1870: il periodo in cui ha luogo la sua sistemazione definitiva, il suo ordinamento quale Istituto

(1) Si veda per questo il Breve 15 giugno 1565 di Pio IV ristampato da G. PALMIERI a p. XXIII e segg. della sua *Conductio* etc. Roma 1884.

scientifico e la sua utilizzazione come tale, e che segna un notevolissimo incremento con l'acquisto dell'archivio Orsini. Contemporaneamente tornano a farsi notevoli i nomi e contributi dei diversi conservatori che si sono succeduti a capo dell'Archivio. Ricorderò le varie « comunicazioni » di Giuseppe Coletti apparse nelle prime annate dell'*Archivio della R. Società Romana di Storia Patria*, fra cui degne di rilievo quelle relative al Diario di Stefano Caspari e alle pergamene Anguillara, e gli Statuti di Cave e Vicovaro pubblicati per merito di Francesco Tomassetti fra i « Fonti » dell'Istituto storico Italiano.

Ultimo viene il volume che oggi abbiamo qui recensito, a cui auguriamo cordialmente d'essere il primo d'una nuova serie.

EMILIO RE

ANNUNZI BIBLIOGRAFICI

— In pochissime pagine l'ill. prof. LODOVICO ZDEKAUER ordinario di storia del diritto italiano nella R. Università di Macerata e presidente della R. Deputazione di storia patria per le Marche, ha riassunto il *programma del corso libero di paleografia e diplomatica* che egli tiene presso quell'Università. Raggruppando tutta la complessa materia sotto l'unico punto di vista del documento, egli la distribuisce in due parti: delle quali la prima considera gli elementi esterni del documento (materie scritte, forma e scrittura): la seconda, gli elementi interni del documento (protocollo, testo): e vi aggiunge in appendice l'esame del modo con cui si adoperano e si conservano i documenti (archivistica).

Tutto l'insegnamento egli appoggia su esercizi pratici ai quali giovano gli atti degli archivi notarili e comunali della regione, i facsimili, quelli di archivi di Stato e la larga e profonda dottrina che gli permette di spaziare come maestro riveritissimo in quel vastissimo ed astruso campo.

— *All'esilio di Dante* reca al senatore ISIDORO DEL LUNCO nuovo e notevole contributo, che da un lato chiarisce un episodio postumo della storia dei Bianchi e Neri: dall'altro con vicende di venturieri fiorentini della casata omonima ma non consanguinea degli Aldighieri, ricorda la vita cortigiana alla quale dovette pur piegarsi l'esule Poeta.

Il primo dei due suoi studi è il riassunto e l'illustrazione del processo fiscale intentato, nel 1348, dinanzi all'ufficio dei beni dei ribelli di Firenze per la confisca dei beni di un antico proscritto Tommaso di Vanni Agolanti morto ribelle, per avere nel 1301 partecipato ad atti contrari allo Stato. Gli eventi ricordati risalgono al tempo stesso della caduta dei Bianchi e costituiscono una pagina della loro storia alla quale si riannoda l'esilio di Dante.

L'altro ricorda l'attività di alcuni Aldighieri, un Gherardo e un Donato, provigionati alla fine del secolo XIV ai servizi del Conte di Virtù e di Niccolò II d'Este, i quali, inchinandosi a quei signori, ricordavano pur troppo quel che dovette soffrire l'animo dantesco costretto dal bisogno.

— In questi giorni, in cui tanta opposizione incontrano le giuste aspirazioni del popolo d'Italia e, sola contro la iniqua congiura di tutti gli stranieri, Fiume resiste per la propria unione alla Madre Patria, è commovente il ricordo che di un caso simile avvenuto nel 1562 ci offre lo studio interessante e notevole del dott. LUIGI PRATESI su *La Historia Servatae Libertatis di Montesanto*. Pio IV per rimediare ad altri guai, aveva pensato di dare, di proprio arbitrio, in feudo a Francesco d'Este la terra di Montesanto nella Marca Anconitana. Con tale investitura egli veniva a dispiacere al legato della Marca, cardinale Cristoforo Madruzzi e a sconvolgere l'animo dei Montesantesi deliberatissimi a non passare sotto l'abborrito dominio dell'estense. Lo appoggiava nella sua determinazione il nipote Carlo Borromeo, segretario di Stato: il quale non volle mai dar retta alle preci di quei cittadini. Finchè questi esasperati, prendendo occasione dell'omicidio avvenuto sulla piazza di Montesanto da uno di loro ch'essi consideravano come traditore della patria, si precipitarono in numerosa ambasciata a Roma; ove seppero acquistarsi l'appoggio di parecchi membri del Sacro Collegio, gelosi della potenza del Borromeo, tra gli altri del Savelli e del Carpi, il quale li aveva incitati a tener duro poichè « la durezza solo poteva dare la vittoria ». Tante furono le loro insistenze, tanta la loro intransigenza, tanta la perseveranza, che il Papa finalmente la diede loro vinta. Avevano servata la loro libertà! Esempio da seguirsi ai giorni nostri!

— Preziose spigolature d'archivio sono quelle che ci offre il sig. GIUSEPPE BRES per la storia della città di Nizza marittima nei secoli XVI-XVIII. Son brevi note redatte ed illustrate in lingua italiana con un affetto ammirevole per il luogo natio, con una erudizione degna di essere conosciuta, come abbiamo già tentato di farla a proposito dei molti altri lavori dovuti alla medesima penna. Il Bres li raccoglie sotto 5 titoli: che potrebbero essere intitolati della vita e dell'azienda municipale, delle finanze, dell'igiene e assistenza pubblica, dell'arte e degli studi. Per quei che concerner specialmente la materia intorno a cui si applica l'attività di questo periodico, ricordiamo le note, che concernono le scritture dell'archivio del Comune. Accanto alle quali si leggono quelle relative ai Consoli della Nazione Nizzarda all'estero, alla piantagione degli alberi del Maggio fiorito: al patibolo; al Varo; alla estensione del Contado, che abbracciava allora anche la Valle di Barcellonetta e di Mons; alla pubblica sicurezza, alla caccia; alle fonti; alle osterie; alle chiese; al commercio e alla navigazione: ai teatri; ai famosi sigari di Nizza che ora si fabbricano qui col nome di toscani, de' quali egli riproduce anche una fotoincisione: ecc. Nelle note d'arte sono ricordati i pagamenti fatti al pittore Giacomo di Pavia nel 1422, allo scultore Giovanni Lodovico Baldovino nel 1593, al pittore Marchio Nadale, nel 1602, a Giovanni Rocca pittore, nel 1608-35, al Brea, ecc.

— In occasione del congresso per la pace l'Associazione nazionale per i missionari italiani ha dato alle stampe due lavori di PASQUALE BALDI, tratti da documenti inediti illustrati con grande erudizione e degni di essere attentamente studiati e meditati, segnatamente in questi giorni. Nel primo espone tutta *La questione dei Luoghi Santi* in generale, che comincia veramente a metà del secolo XVI, s'inasprisce dopo il 1633 per la prepotenza, l'odio e la malafede degli ortodossi greci, e dura tutt'ora con danno e pericolo, richiedendo energici provvedimenti che l'egostica politica degli stati europei non sa prendere. L'altro lavoro rifa particolarmente

la storia de *La Custodia francescana di Terra Santa* esecrata e furiosamente contrastata anche colla violenza dai greci stessi, che vorrebbero distruggere l'opera dei Padri italiani i quali vi tengono alto il culto cattolico e il nome della Patria.

— Partendo per il Concilio di Trento, ove recavasi in qualità di primo delegato del papa e presidente, il cardinale di Mantova, Ercole Gonzaga, iniziò col nipote cardinale Francesco, rimasto a Roma, una corrispondenza frequentissima dalla quale egli traeva le notizie quotidiane e l'indicazione degli umori e dei desideri di Pio VI e della Congregazione cardinalizia sopra gli affari del Concilio. Tale corrispondenza abbraccia il periodo più burrascoso del Concilio e s'inizia col gennaio 1562 per durare sino al febbraio 1563 pochi giorni prima della morte del cardinale Ercole, avvenuta il 3 marzo. Essa è edita con cura e largo corredo di note illustrative dal dott. GIOVANNI DREI: che ha recato un nuovo contributo preziosissimo alla storia di quel Concilio, pure ancora discusso.

NOTIZIE

PERSONALE — Tra le tabelle allegate dalla Commissione dei VII alla propria relazione sui provvedimenti pei funzionari (17 maggio 1919) leggevasi quella relativa al personale degli Archivi di Stato, per il quale fissava i seguenti stipendi:

per il grado di archivista: stipendio iniziale lire 4000, che si estende fino a lire 7000 in quattro periodi di cinque anni ognuno:

per il grado di capo archivista: stipendio iniziale lire 6500, che si estende fino a lire 10000 in quattro periodi: dei quali, due di quattro anni e due di cinque anni:

per il grado di soprintendente: stipendio iniziale lire 9500, che si estende fino a lire 12200, in tre periodi di cinque anni ognuno.

Il Ministero dell'Interno, dapprima, i funzionari, poi, insorsero contro tale proposta, che costituiva una vera sperequazione e ingiustizia di fronte alla carriera assicurata a tutto il personale di concetto, e trascurava od avviliva maggiormente il personale di 2.a categoria. Conseguenza di tale concorde movimento è stata la deliberazione del Consiglio dei Ministri di accantonare ossia stralciare dal progetto generale il ruolo degli archivi di Stato e di considerarlo e trattarlo come ruolo speciale, per il quale dovrà provvedere il Comitato ministeriale dopo udita la Direzione generale competente.

— Il D. M. 16 febbraio 1919 ha concesso il primo aumento sessennale ai primi aiutanti di terza classe sig. Piaggia di S. Maria, Farnese, Della Bella, Morini, Salviati, Liberati, Barresi-Amari, Marcovich, Savagnone.

— Con D. L. 24 aprile 1919 il cav. uff. dott. Mariano Mongillo, primo archivista di 1.^a classe a Napoli, è stato collocato a riposo.

— Con D. M. 4 maggio sono stati promossi alla classe superiore i primi archivisti comm. dr. Giuseppe Travali, cav. prof. Giovanni Vittani, cav. prof. Luigi Pagliai, e gli archivisti dott. Giuseppe Bonelli e dott. Antonio Anzilotti.

— Con D. L. 4 maggio il dott. Ermanno Loevinson, archivista di 3.a classe è stato nominato primo archivista di 4.a classe.

— L'archivista dott. Amedeo Amato con D. M. 29 marzo è stato traslocato da Torino a Napoli.

— Con D. L. 4 maggio l'aiutante di 1.^a classe Ripa di Meana Emilio è stato posto in aspettativa per 5 mesi per motivi di famiglia.

— *Ricompensa al valore*. In data 7 aprile 1919 all'avv. Leopoldo Pagani, tenente d'artiglieria, è stata conferita la croce al merito di guerra da S. A. R. il comandante della III. Armata.

— Il 10 aprile 1919 l'aiutante di 2.a classe dott. Amerigo D'Amia ha conseguita l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

•— Nell'ultima adunanza della R. Deputazione di storia patria per le Marche è stato nominato membro onorario il gr. uff. dott. Eugenio Casanova, soprintendente del R. Archivio di Stato di Roma e dell'Archivio del Regno; e membro corrispondente il dott. Emilio Re, archivista nel medesimo archivio.

— ONORIFICENZE. Di motu proprio con D. R. del 25 marzo 1919 il cav. uff. avv. Fabio Glissentì, direttore del R. Archivio di Stato di Brescia, è stato promosso commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia.

— Di motu proprio con DD. RR. del 3 aprile, sono stati promossi Grandi Ufficiali del medesimo Ordine i comm. dott. Eugenio Casanova, predetto, e dott. Gio. Battista Rossano, ispettore generale degli archivi di Stato, e nominato cavaliere il dott. Roberto Cessi, archivista nell'Archivio di Stato di Venezia.

RIVENDICAZIONI D'ARCHIVI DALLA GERMANIA E DALL'AUSTRIA. — Il sig. G. Cuvelier, per mezzo di una comunicazione all'*Académie Royale de Belgique*, ci significa che anche il Governo Belga ha ritenuto opportuno di rivendicare dinanzi alla conferenza per la Pace, gli archivi che asportarono dal suo territorio in varie epoche l'Austria e la Germania. Tale richiesta poggia sul principio che una serie d'archivio non può contenere se non i documenti spettanti al momento in cui era in vigore l'organismo, dal quale derivano, e per conseguenza, che un archivio, composto della raccolta di parecchie di dette serie, non può contenere documenti estranei alle medesime. In altri termini il vecchio principio della territorialità in materia archivistica, da noi pure studiato recentemente nelle pagine di questo periodico, ha giustamente indotto il Governo Belga a chiedere non già a titolo di risarcimento e di compenso, ma a semplice titolo di restituzione gli atti che il Governo imperiale austriaco imballò ed esportò appena l'eco della sconfitta di Fleurus (26 giugno 1794) lo costrinse a cedere il Belgio alla Francia, e il trattato di Campoformio del 17 ottobre 1797, a confermarli e a determinare col suo art. 13 la sorte degli archivi, che lo concernevano.

Tali atti, affluiti a Vienna soltanto nel 1801, dovevano esservi sottoposti a una cernita. Ma, al modo stesso che avvenne per gli Stati Italiani, le lungaggini e la malafede dei dirigenti della politica e della burocrazia austriache si accanirono a non restituire se non scritture di scarso valore, a giuocare sulla leggerezza, colla quale i diplomatici francesi avevano rilasciato ricevuta di tali magre restituzioni, a negare l'esportazione di parecchie carte, e pretenderne altre anche più tardi, e dal 1856 al 1875 ad esigere continui scambi di atti, certo non in favore del Belgio. E ancora.

come era avvenuto a Napoli sin dal sec. XVIII, come avvenne nel 1830 a Milano, Mantova e Venezia, lo stesso Gachard fu, nonostante tutte le sue proteste, costretto a consegnare migliaia di lettere originali degli imperatori o governatori dei Paesi Bassi senza preoccuparsi di vedere se riguardassero l'amministrazione di quelle Provincie.

Il Governo imperiale austriaco ebbe tutto il tempo, ebbe tutta la strapotenza per assicurarsi i titoli necessari a giustificare le proprie pretese. Ma non basta che sopra un volume, registro o documento, sopra un inventario apparisca il segno di una qualsiasi donazione di funzionario o cortigiano, per rendere valido tale dono di roba rubata; non basta pretendere che i documenti non costituiscono più serie e sono dispersi in vari luoghi per distruggerne la provenienza; non basta che un qualsiasi delegato governativo si sia, per amore del quieto vivere, acconciato alle parole, alle pretese che gli vendevano i funzionari austriaci per infirmare ogni indicazione e richiesta recente. Perciò il Governo Belga spera che il trattato di pace gli permetta di ottenere quel che gli spetta e di discutere la restituzione di tutto quanto gli fu strappato. E noi glielo auguriamo cordialmente, non per partito preso, ma per quell'amore alla giustizia e quel rispetto alla scienza che deve dirigere tutti i nostri moti. E glielo auguriamo tanto più in quanto sospettiamo che la redazione della formula, che deve considerare la materia archivistica, per essere stata affidata a penne incompetenti, non ostante il loro valore in altri campi, non corrisponda poi a quello che tutti noi aspettiamo,

L'Italia, pur riserbandosi a ulteriori passi dopo stipulata la pace, non ne ha aspettato i preliminari per chiedere e ottenere, durante l'armistizio, la restituzione di molte serie chiaramente italiane, sempre seguendo il principio della territorialità degli atti di archivio. Altra volta la stampa quotidiana e noi stessi annunziamo il ritorno entro i nostri confini di serie asportate dall'Austria.

In questi giorni un comunicato ufficiale, in data del 20 giugno 1919, c'informa che :

« La Missione speciale incaricata dal Comando Supremo del ricupero degli atti di archivio e documenti storici appartenenti all'Italia e alle regioni redente, conservati negli archivi del cessato Impero austro-ungarico, ha ottenuto la restituzione di una numerosa serie di importanti atti del Senato Lombardo-Veneto, contenenti processi politici dal 1821 in poi ed anche altri atti politici dei Comandi militari di Udine e Verona. E ciò in seguito ad accordi presi con le Direzioni degli Archivi viennesi, le quali hanno dato riconoscimento ufficiale al principio, generalmente ammesso, che gli archivi devono rimanere integri presso gli uffici o istituti in cui si sono venuti formando nello svolgimento storico della loro funzione.

In applicazione di questo principio la Missione stessa prosegue l'opera di ricupero, assicurando così, anche oltre questo periodo transitorio dell'armistizio, la continuità delle restituzioni, sia nell'interesse storico che amministrativo, e man mano che saranno riconosciute e denunciate dai singoli archivi ed uffici dell'Italia e delle sue nuove provincie.

Il riconoscimento del principio suaccennato costituisce una nuova prova del fatto che gli intendimenti e l'indirizzo seguiti dall'Italia nel richiedere gli oggetti di storia ed arte di sua competenza, sono basati esclusivamente su ragioni scientifiche e di diritto universale che si impongono per se stesse ».

Siamo lieti di vedere il modo, col quale procede la restituzione dei documenti dei nostri archivi; e speriamo che, a pace compiuta, si possa meglio ancora chiarire quei casi dubbi, che rimangono sospesi. Ne siamo più lieti ancora, sapendo la dignitosa condotta degli archivisti austriaci in proposito e la quiete che presiede a tutto il lavoro senza che sorga alcuna di quelle proteste alle quali il dott. Tietze, appoggiato dal prof. Dvorak, si è abbandonato per la rivendicazione artistica, proteste, molti dei cui argomenti non sono privi di artificio.

ARCHIVIO DI STATO - NAPOLI — Nel mese di maggio sono stati condotti a termine i grandiosi lavori della nuova e severa facciata del R. Archivio di Stato sulla piazzetta del Grande Archivio, dovuta al disegno dell'ing. cav. A. Ruggiero.

VENDITA MEDICI-TORNAQUINCI A LONDRA — A complemento di quanto è detto in questo fascicolo aggiungiamo le seguenti notizie pervenuteci al momento della impaginazione.

In seguito alla transazione e alla consegna al Governo italiano dei noti documenti, la Ditta Christie e C. pubblicò una seconda edizione del Catalogo del Tyler (*Catalogue of the Medici Archives consisting of rare autograph letters, records and documents (1084-1770) including seventy eight holograph letters of Lorenzo the magnificent*. London, Clowes, 1919, 8.^a, pp. 126); che contiene, oltre a quanto era rimasto dopo quella consegna, 40 altri lotti scelti fra le scritture non inventariate.

La vendita ebbe luogo nei giorni 26-28 maggio 1919; e per la cortesia dei venditori possiamo indicare il nome dei compratori di ogni lotto, segnato col numero che porta nella 2.^a edizione e, fra parentesi, colla corrispondenza nella 1.^a edizione, affinché siano agevolate, non ostante la dispersione, le ricerche degli studiosi.

Vennero acquistati dal signor:

Quaritch i lotti n.ro 1 (1), 7-17 (8-18), 25-27 (26-28), 40-41 (41-42), 48-52 (49-53), 57-62 (58-63), 71 (72), 73-74 (74-75), 315-319 (530-534), 345-347 (560-562), 392 (607), 394 (609), 409-412 (623-626), 437 (651), 479 (694): 587, 600, 604;

Shoebridge, 2-6 (3-7), 29-34 (30-35), 462 (677);

Martin, 18-20 (19-21);

Harding, 21 (22);

Amor, 22-24 (23-25); 75-76 (76-77);

Stow, 28 (29), 321 (536), 326 (541), 331 (546), 336-337 (551-552), 340 (555), 350-353 (565-568), 357 (572), 369 (584), 374 (589), 376-379 (591-594), 383-385 (598-600), 388 (603), 390-391 (605-606), 393 (608), 395 (610), 397-400 (611 A-614), 406 (620), 414-421 (628-635), 423-427 (637-641), 429-433 (643-647), 435-436 (649-650), 438-439 (652-653), 446-457 (660-671), 466-468 (681-683), 472-477 (687-692), 480-485 (695-700), 487-490 (702-705): 569-586, 588-591, 593-599, 602, 605-606, 608-609;

Witt, 35-39 (36-40), 42-44 (43-45), 54-56 (55-57), 64 (65), 338-339 (553-554), 387 (602), 389 (604), 401 (615), 444 (658);

Sotheran, 45-47 (46-48), 53 (54), 68-70 (69-71), 72 (73), 322-325 (537-540), 327-328 (542-543), 348-349 (563-564), 358 (573), 370-372 (585-587), 428 (642), 434 (648), 471 (686), 478 (693), 486 (701);

Maggs, 63 (64), 65 (66), 329-330 (544-545), 332-335 (547-550), 341-344 (556-559), 382 (599), 396 (611), 403 (617), 413 (627), 422 (636), 440-443 (654-657), 445 (659), 463-465 (678-680), 469-470 (684-685); 592;

Manning, 66-67 (67-68), 402 (616), 404 (618);

A. Abbey per Gordon Selfridge, 77-310 (78-93, 96, 102, 103, 105, 106, 107, 110, 112, 116, 134, 145, 146, 159, 166, 168, 169, 171, 173, 175, 178, 181, 188, 189, 190, 193, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 230-232, 234-237, 239, 241-245, 250, 252-254, 256, 257, 259, 261, 263, 264, 266-268, 271-274, 276-278, 283, 286-290, 294, 295, 297-308, 310, 311, 314, 315, 317, 319-321, 323, 325-327, 330-332, 334, 336-339; 341-343, 347, 351, 352, 354-356, 359, 360, 362-365, 373-376, 378-380, 385-387, 389, 395, 399-401, 403-405, 409, 413, 415-416, 419, 422, 428, 430, 435, 436, 439, 440, 442-444, 446-452, 455, 460, 463-467, 469, 471-474, 476, 478-480, 482, 484-485, 487, 491-497, 499-502, 504-506, 508-510, 512, 515-519, 521), 375 (590), 491-568 (706-783):

Paris, 311-313 (525-527):

Giusippi, 314 (528);

Rambaldi, 320 (535), 354-356 (569-571), 380-381 (595-596), 405 (619);

Rolson, 359 (574):

Spagnoli, 360-368 (575-583), 373 (588):

Rastelli, 601, 607:

Hastic, 603.

L'asta fruttò la somma di lire sterline 3225. 9.6.

Nei lotti, assicuratisi dal Selfridge per la somma totale di lire sterline 2310, oggi pari a circa 88000 lire italiane, sono compresi gli atti principali della collezione, così il carteggio di Lorenzo il magnifico, come la lettera famosa di Lorenzino de Medici data da Venezia addì 5 febbraio 1536 venduta per sterline 73.10, come ancora i libri di commercio. Tutto il resto è disperso fra gli altri aggiudicatari, senza che negli acquisti di questi si scorga una idea organica, un concetto preciso di uno dei vari problemi storici che giovano ad illustrare. Predomina la volgare mania del collezionista, più che d'altro, di firme autografe, che lo spinge ad offrire prezzi capricciosi spesso senza alcuna corrispondenza col contenuto dell'atto, e a dimostrare la solita spiccata preferenza per ogni accenno a cose straniere a quell'Italia, colla quale a dir vero, non fu mai famigliare, non ostante ogni contraria apparenza.

INAUGURAZIONE DELL'ARCHIVIO PROVINCIALE DI ANCONA — Nella gloriosa ricorrenza del 24 maggio 1919 la provincia di Ancona ha inaugurato l'archivio che, in mezzo ai pericoli della guerra e alle immense difficoltà del momento, seppe volere, e nobilmente istituire per salvare dalla dispersione e assicurare agli studi gli atti di Stato sparsi nei vari uffici del capoluogo. Il merito principalissimo di tale istituzione appartiene al Presidente della Deputazione provinciale, l'illustre comm. avv. Pompeo Baldoni, di cui tutti ammirano la vasta e geniale cultura, l'ingegno fervido e moderno, l'energia e la nobiltà dei sentimenti, egregiamente assistito dal segretario generale della Provincia, cav. G. Passarini e dal sig. P. Giangiacomì, che del servizio del nuovo archivio è rimasto incaricato, dopo i lavori di concentrazione

e di ordinamento compiuti con competenza e lodevole simpatia dal dotto archivista romano dott. Emilio Re.

In quell'inaugurazione, a cui convennero autorità e pubblico in gran numero, dopo i saluti di rito, prese la parola il dott. Re, che in un discorso smagliante e dottissimo seppe ricordare e l'opportunità e utilità dell'istituto ora fondato, e i disegni dei precursori, e le condizioni degli studi storici nelle Marche e il moto della cultura cui si devono le opere finora pubblicate e si dovranno quelle che potranno scriversi coll'aiuto del nuovo archivio, non senza accennare alla convenienza di raggruppare regionalmente gli sforzi delle provincie marchigiane per i loro scopi culturali come per quelli politici.

DISTRUZIONE DI ARCHIVI - BAVIERA — Il 30 aprile 1919, quando gli Spartachiani di Monaco furono sopraffatti dalle truppe regolari, si recarono alla Prefettura di polizia distruggendo gli archivi criminali, fra i più ricchi e scientificamente preziosi: ove in cinquant'anni circa erano fra le altre cose state raccolte parecchie decine di migliaia di impronte digitali e schede di riconoscimento di delinquenti tedeschi e stranieri. Anche gli interessanti documenti concernenti la vigilanza degli zingari in tutta la Germania furono bruciati.

MUSEO DI CANOSSA — Benedetto XV ha donato al detto Museo quindici tavole incise a colori e in oro riproducenti le miniature del famoso evangelario dell'XI secolo donato dalla contessa Matilde al monastero di S. Benedetto al Polirone.

— L'VIII CONGRESSO ARCHIVISTICO NOTARILE fu tenuto a Roma nei giorni 2-4 marzo 1919 con l'intervento dei rappresentanti di 25 archivi e l'adesione di 49 altri. Nelle sue comunicazioni la presidenza spiegò come presentasse un memoriale al Ministero di G. C. per ottenere la semplificazione della contabilità degli archivi e tutti i miglioramenti richiesti dalla classe e segnatamente quello della statizzazione degli impiegati degli archivi notarili, ma vedesse frustrata la sua aspettativa per l'opposizione della Direzione ministeriale competente che impedì qualsiasi provvedimento in proposito. Dopo avere discusso della riforma della cassa di previdenza, il Congresso trattò della revisione degli organici e modificazione alle categorie di archivi. In tale trattazione tornò in acconcio riparlare del passaggio degli impiegati degli archivi notarili allo Stato: e tra le opposte tendenze furono notate quella rappresentata dall'archivista di Padova, sig. Rodomonte, contrario all'aggregazione di quegli archivi agli archivi di Stato e l'altra rappresentata dal conservatore di Benevento, marchese dott. Mango che sostenne tale aggregazione e dimostrò il vantaggio che ne trarrebbero gli impiegati per i propri interessi e per la propria dignità. Non sarà inutile rilevare che nella discussione il sotto archivista Fiorenzani di Roma affermò « che gl'incassi degli archivi notarili sarebbero sufficienti a dare agl'impiegati tutti i miglioramenti richiesti: ma la Divisione costa molto e costano molto gl'ispettori senza che essi producano, e che bisogna fare conoscere che i sopravanzi sono spesi male ».

— Si è costituita in Roma l'ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DEGLI ARCHIVI, con la partecipazione degli impiegati della massima parte degli Archivi di Stato e di molti cultori degli studi storici, riprendendo l'idea che presiedette alla fondazione nel 1915 di questo periodico.

L'Associazione ha lo scopo di stringere in un fascio le energie e le volontà degli interessati a che lo Stato riconosca l'alta dignità della missione dei funzionari degli Archivi di Stato e l'importanza che il materiale storico (dovunque e comunque conservato) assume per la cultura nazionale e per la grandezza della Patria anche in questo campo:

di potere usare l'esperienza e il prezioso contributo di molti estranei all'amministrazione, che però tanto si rendono benemeriti illustrando il materiale archivistico e facendo voti e proposte che il personale tecnico ha tante volte apprezzato:

di esplicitare tutta l'attività necessaria perchè lo Stato, i Corpi accademici, l'opinione pubblica si rendano conto dei bisogni e delle aspirazioni delle nostre istituzioni.

In un campo più strettamente professionale si propone di contribuire a risolvere il problema di dare alle direzioni d'Archivio un vero e proprio contenuto di tutela e di controllo sul patrimonio archivistico delle singole regioni, analogamente a quanto prescrive la legislazione sulle Belle Arti;

di assumere una personalità organizzata che ci consenta di aver voce efficace quando attuandosi in vera e propria riforma dell'Amministrazione, secondo le solenni promesse dei pubblici poteri saranno chiamati a collaborarvi gli impiegati interessati;

di pubblicare un bollettino mensile per disciplinare il movimento delle Sezioni e rendere possibile una proficua intesa tra tutti.

La costituzione definitiva e lo statuto dell'Associazione saranno discussi e fissati in un congresso che si propone di tenere a Trento in occasione dell'inaugurazione di quell'archivio di Stato.

Annunziando la costituzione dell'Associazione, ne riconosciamo l'opportunità già altre volte affermata e siamo sicuri che, se saprà organizzarsi e procedere come è nel desiderio dei suoi fondatori ed in quello di tutti i loro colleghi e amici, essa gioverà notevolmente alla tutela e conoscenza del nostro patrimonio archivistico e all'elevazione del concetto che si deve avere delle funzioni affidate agli archivisti e agli archivi con tutte le conseguenze che sempre derivano da tale elevazione. I nostri più fervidi auguri l'accolgano dunque alla sua nascita.

COSTRUZIONI DI NUOVI LOCALI PER ARCHIVI. — La *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 1919, n. 143, a pag. 1664, pubblica il Decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 918, nel cui art. 2 si legge l'istituzione nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo n. 194 VI-F con lo stanziamento di 11.000.000 di lire per « Lavori di costruzione e straordinaria manutenzione di locali e mobili per gli archivi di Stato. Spese per i relativi progetti » (somma prelevata dal fondo di L. 500 milioni di cui all'art. 7 del D. L. 17 novembre 1918, n. 1698).

Chi ricorda le frequenti ripulse date da tutti i Parlamenti del mondo, da tutti i Governi alle proposte di costruzioni di locali nuovi per archivi di Stato, chi ha presente perfino il recente, incivile diniego opposto dal Parlamento inglese persino alla domanda di nuovo locale avanzata dalla direzione del mirabile *British Museum*, intende certamente l'altissimo significato che assume il provvedimento preso dal Governo italiano anche in tempi difficili, come quelli che attraversiamo, per ricostruire

delle fondamenta o adattare secondo le ultime esigenze della scienza edifizi per archivi di Stato. Con tale provvedimento l'Italia si è posta in questo campo all'avanguardia di tutte le Nazioni civili. E se consideriamo ch'esso non è nè il primo nè l'unico passo, ma che segue, sia pure a distanza di anni, ma sempre sotto la medesima direzione, la legge 13 luglio 1911 n. 766, che già aveva conc-sso 840,000 lire per restauri e ricostruzioni all'archivio di Stato di Napoli, riconosciamo tutta la benevolenza acquistata dai promotori, tutta la distanza che li separa dai loro predecessori, tutto il mutamento e la vitalità che hanno saputo imprimere alla istituzione affidata alle loro cure.

— ARCHIVI DI TERRITORI OCCUPATI. — Il generale Gérard, comandante della VIII armata francese, che occupa il Palatinato, ha diramato in data del 4 marzo 1919 l'ordine di servizio n. 3227 del seguente tenore, secondo il *Bibliographe Moderne* (XIX, 109-III). « Gli archivi delle città del Palatinato posseggono numerosissimi documenti delle occupazioni francesi precedenti. Poichè questi atti sono di un notevole interesse storico, occorre provvedere ad assicurarne la conservazione e agevolarne la conoscenza agli studiosi francesi. I controllori militari, pertanto, sceglieranno, sia fra gli elementi da loro dipendenti, sia fra le unità residenti nella loro circoscrizione e di concerto coi comandanti delle medesime, degli ufficiali o soldati capaci non solamente della vigilanza sugli archivi per impedirne la mutilazione o il trasferimento in Germania, ma ancora della verifica e della redazione dell'inventario analitico degli atti interessanti e di trarne copia o fotografie. In difetto di tale personale, potranno incaricare mediante compenso di tal lavoro di verifica e d'inventario gli archivisti o conservatori. Si facciano a tale oggetto proposte utili ».

NOTIZIE VARIE. — Nel nuovo manuale danese di biblioteconomia di S. DAHL, *Haandbog i Bibliotekskundskab* (Copenhaga, Lybecker, 1916) ELLEN JOERGENSEN riassume tutto quanto si è finora scritto sulla scrittura, sulle abbreviazioni latine e sull'arte dell'alluminare.

— Nel fascicolo gennaio-dicembre 1918 del *Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire*, E. JOVY dà notizia dell'archivio del cardinale Cybo a Massa.

— Negli *atti degli archivi di Stato della Svezia*, SEVERIN BERGH ha nar-rato la storia di tali archivi dopo il 1525, quando un incendio distrusse tutti gli atti della cancelleria svedese e precisamente dal 1618, quando per opera del re Gustavo Adolfo e del cancelliere Axel Oxenstiern essi furono veramente costituiti con un personale speciale, sino al 1837 (*Svenska riksarhivet 1618-1837*. Stoccolma, Norstedt, 1916).

— Nel *Bibliographe moderne* (fasc. 109-111, anno 1918-1919) il signor GIORGIO BOURGIN espone e loda i criteri che presiedettero alla fondazione del nostro *Bureau historiographique de la mobilisation*. Egli lo vide in sul sorgere. Oggi, ch'è in piena attività, meriterebbe di essere più particolarmente descritto.

PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN CAMBIO O IN DONO

a) periodici

Avvenire (L') degli archivi (Roma, 1919), an. XVI, n. 1-6.

Bibliographe moderne (Parigi, 1919), an. XIX, n. 109-111.

Rivista storica del Sannio (Benevento, 1918), an. IV, n. 6.

b) pubblicazioni varie

Baldi Pasquale. La questione dei luoghi santi in generale. - Tonno, Bona, 1919, 8.^o pp. 88.

— — La Custodia Francescana di Terra Santa. - Torino, Bona 1919, 8.^o pp. 49.

Biblioteca di storia italiana recente (vol. VII, M. Degli Alberti, La politica estera del Piemonte sotto Carlo Alberto, to. III 1842-46). - Torino, Dep. St. p. 1919 4.^o p. 544.

Boselli P. Discorso pronunciato nell'adunanza plenaria dell'Istituto storico italiano del 19 marzo 1919. Roma, tip. Senato, 1919, 8.^o pp. 13.

Bres G. Note d'archivio - Nizza, Emanuel, 1919, 4.^o pp. VII-215.

Britain's Voice. - London, Hastings House, 1919, 8.^o pp. 16.

Capialbi H. La vita e l'opera di Bruno Chimirri. Napoli, Muca, 1919, 8.^o pp. 28.

Cuvelier J. Les revendications d'archives belges à l'Allemagne et à l'Autriche (*Bulletin de la classe des lettres et sc. m. et pol. de l'Académie royale de Belgique*, 1919, n.^o 4). - Bruxelles, Hayez, 1919, 8.^o pp. 15.

Del Lungo I. All'esilio di Dante (*dal Giorn. stor. della letteratura italiana*) Torino, Chiantore 1919, 8.^o pp. 22.

Lazzareschi E. Un ambasciatore lucchese a Vienna, G. B. D. Sardini 1751-1759. Lucca, Giusti. 1918, 8.^o pp. 125.

Marzi D., Rec. di A. Vernarecci, Fossombrone (*dall'Archivio stor. ital.*). - Firenze, Galileiana 1918, 8.^o pp. 10.

Pratesi L., La Historia Servatae Libertatis di Montesanto (1562): contributo alla conoscenza delle vicende patrimoniali della Chiesa - Macerata, stab. crom. tip. commerciale, 1919, 8.^o pp. 70.

Rangoni - Machiavelli L., Liber memorialis familiae Rangoniae compilato dal notaio Rota di Modena l'anno 1366 e tradotto in latino volgare. - Città di Castello, Un. Arti grafiche MCM-XIII, 8.^o, pp. vij 142.

— — Pietro De Angelis in difesa di re Murat (*dalla Rassegna contemporanea*). - Roma, Bontempelli, 1914, 8.^o pp. 30.

— — Un ufficiale savoiardo al combattimento del Brichetto: 21 aprile 1796 (*dal Boll. dell'Associazione fra Oriundi Savoiani e Nizzardi Italiani*). - Torino, O. P. E. S., 1914, 8.^o pp. 18.

— — Il Tricolore negli Stati Italiani dal 1859 al 1861. — Città di Castello. Un. Arti graf., 1915, 8.^o pd. 52 con tav.

Tietze H., Die Entführung von Wiener Kunstwerken nach Italien, ec. - Wien. Schroll, 1919, 16.^o pp. 57 con 16 tavole.

Zdekauer L., Corso libero di paleografia e diplomatica: programma. - Macerata Stab. cromo tip. commerc., 1919, 8.^o pp. 7.

GLI ARCHIVI ITALIANI

RIVISTA TRIMESTRALE


DI ARCHIVISTICA E DI DISCIPLINE AUSILIARI

FONDATA DA *EUGENIO CASANOVA*

E

PUBBLICATA COLLA COLLABORAZIONE DEGLI ARCHIVISTI ITALIANI

Anno VI. Fasc. 3 - 1919



DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE : ROMA, Corso Vittorio Emanuele, 287

SIENA - STAB. ARTI GRAFICHE LAZZERI, 1919

Anno VI. Fascicolo 3 - 1919

INDICE DEL FASCICOLO

FILANGIERI DI CANDIDA RICCARDO, archivista di Stato a Napoli, <i>La "Charta", amalfitana</i> (cont. e fine) p.	133-162
RE EMILIO, archivista di Stato a Roma, <i>L'Archivio del "Tribunale delle strade", e la sua fondazione</i> «	163-169
Varietà: Documenti per la storia degli archivi e delle biblioteche:	
V. - CASANOVA EUGENIO, soprintendente dell'Archivio di Stato di Roma e dell'Archivio del Regno, <i>Norme per scarti negli Archivi della Rev. Camera Apostolica</i> «	170-175
Notizie: Personale, Necrologio, Raffaele Batti, Gli archivi e la pace coll'Austria, Nuova legge sugli archivi olandesi, Pubblicazioni del Comune di Roma, Organico del personale delle biblioteche «	176-179
Pubblicazioni varie pervenute in cambio o in dono «	179



LA " CHARTA „ AMALFITANA

(Continuaz. vedi fasc. I - 1919)

IV. STRUTTURA DELLA " CHARTA „

Come nella scrittura così anche nella diplomatica le carte amalfitane presentano caratteristiche analogie con le napoletane, pur rinvenendosi d'altra parte tra le une e le altre differenze notevoli. Le analogie rivelano ancora una volta la loro comune derivazione, mentre che le differenze che vi si riscontrano furono create da diverse necessità storiche e sociali: la profonda diversità della natura del suolo da una parte, e dall'altra lo svolgimento così diverso della storia dei due paesi, dovevano necessariamente avere ripercussioni sensibili nella vita civile, nelle consuetudini, nel diritto e quindi nel documento.

Tali analogie e differenze, le prime come elementi dimostrativi della origine napoletana della *charta* amalfitana, le altre come effetti di speciali cause storiche che le crearono, emergeranno dalla esposizione, che son per fare, della struttura della *charta* amalfitana e delle sue varie specie.

La parte iniziale del documento, il protocollo, comincia con la consueta invocazione divina simbolica e con quella verbale espressa nella nota formola *In nomine domini Dei salvatoris nostri Ihesu Christi*. Non vi si trova mai la locuzione *Christe fave*, che ricorre spesso in capo alle carte napoletane.

Segue la datazione, la quale comincia con gli anni dell'era cristiana. Del pari che altrove tale data non veniva segnata prima del secolo XI, ed è soltanto verso la metà di quel secolo che ne cominciò l'uso in questi paesi. La più antica pergamena amalfitana che la porti, tra quelle che conosco, è del 1066; ma soltanto nel penultimo decennio del secolo i curiali di Amalfi la posero comunemente in uso.

A Napoli invece i curiali omisero ancora per due secoli la datazione dell'era cristiana, cominciando a trovarsi adoperata soltanto nel secolo XIII.



All' anno segue la nota cronologica del supremo magistrato, poi del duca, poi del sovrano, che ebbero il dominio politico del ducato con la formola : *temporibus domini etc. anno primo*. Quando poi i duchi erano signori di più vasti domini, come p. e. i duchi normanni di Puglia, nella carta amalfitana, ai loro titoli si aggiungevano gli anni del loro ducato in Amalfi : *et anno primo ducatus illius Amalfie*. E tale dicitura permane anche sotto i re, e fino al tempo di Federico II. Ma non trova riscontro nelle carte napoletane ⁽¹⁾.

Molto vari, specie nei tempi più antichi, furono i titoli adoperati dai reggitori del ducato amalfitano. I *prefetturi*, fin dal tempo della loro emancipazione dai duchi di Napoli, usarono il titolo di *gloriosus et eximius praefecturius*. Così troviamo intitolato Mauro circa la metà del secolo IX, e poi Mansone e Mastalo nel 907 ⁽²⁾; Pulcaro invece in una carta dell' anno 875 è detto *magnificus praefecturius*.

Il già detto Mansone (897-914) aggiungeva il titolo, in verità abbastanza modesto, di *imperialis spatarius candidatus*, di cui lo aveva insignito l' imperatore bizantino Leone VI ⁽³⁾.

Suo figlio Mastalo, (900-952) in una carta del 921, insieme al figlio Leone, sono intitolati *gloriosissimi iudices Amalfi* ⁽⁴⁾. Ma nel 922 Mastalo ha già il titolo di *imperialis patricius*, mentre che il figlio porta quello più modesto di *protospatarius* ⁽⁵⁾. E l' altro suo figlio Giovanni, che gli fu associato dal 939 al 947, si trova anch' esso insignito del patriziato imperiale ⁽⁶⁾.

Il primo ad investirsi della dignità ducale fu Sergio I (958-966), il quale, a simiglianza degli altri duchi della Campania libera, s' intitolò *gloriosus dux*, titolo che conservarono poi tutti i duchi della sua dinastia. Ebbe pure il patriziato imperiale da Romano II, forse fin dal tempo in cui si rese padrone del potere.

Il figlio Mansone I (958-1004) associato dal padre fin dal principio del suo ducato, appare *imperialis patricius* nel 972 ed anche *anthipatus* dopo che ebbe restaurato il suo ducato, usurpato da Adelferio.

⁽¹⁾ Il Camera (I, p. 339) osserva che tale costume durò nelle carte di *Amalfi* fino al 1214.

⁽²⁾ Camera, I, p. 95.

⁽³⁾ *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. I.

⁽⁴⁾ Camera, I, p. 128.

⁽⁵⁾ *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. II.

⁽⁶⁾ *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. VI.

Quest'ultimo, col figlio Sergio II, impadronitisi di Amalfi nel 984, s'intitolarono *gloriosissimi duces*.

Sergio III, associato dal nonno Mansone I e dal padre Giovanni I fin dal 1002, dal 1014 porta anch'egli il titolo di patrizio imperiale, conferitogli da Basilio II. E così il figlio Giovanni II nel primo periodo del suo ducato (1014-1034).

Non ha nelle carte di Amalfi lo stesso titolo l'usurpatore Mansone II (1034-1038), quantunque sia detto *dux et patritius* nella Cronica Amalfitana. Ma è probabile che ciò sia un errore. La madre Maria però, che governò con lui, s'intitolava *gloriosa ducissa et patricissa*, usando il titolo concesso al suo defunto marito Sergio III.

Guaimario IV principe di Salerno, che conquistò lo stato di Amalfi e lo tenne dal 1039 al 1042, è detto nelle scritture di questa città *gloriosus princeps* e sono notati gli anni *ducatus illius Amalfie*.

Ma nuovi titoli portò Giovanni II ritornando da Costantinopoli, dov'era stato a brigare per riacquistare il perduto ducato; e, preso parte alla congiura che spense con la vita la fortuna di Guaimario, e ripreso dopo alquanto tempo il ducato al fratello Mansone, s'intitolò *dei gratia gloriosus dux patricius antbipatus et vestis* (1052-1069).

Caduto il ducato nelle mani dei Normanni duchi di Puglia, Roberto Guiscardo e il figlio Ruggiero (1073-1085) vi si trovano coi titoli di *gloriosi duces Italie Apulie Calabrie et Sicilie* e talora soltanto son detti *piùssimi duces*.

Marino Sebasto, che restaurò il libero ducato (1096-1100) s'intitolò *protosebastus sebastus et dux*.

Il suddetto Ruggiero Borsa restaurato nel 1100 il suo dominio in Amalfi vi si disse *gloriosus eximius piùssimus dux*. *Gloriosus princeps et piùssimus dux* e talora soltanto *gloriosus dux* si disse il figliuolo Guglielmo (1108-1127). E Ruggiero II di Sicilia, dal 1127 vi appare *gloriosus princeps et dux Italie atque Apulie et Calabrie et Sicilie Comes*, con gli anni del suo ducato in Amalfi.

Il duca di Amalfi veniva anche chiamato *gloriosa potestas*.

Diversi erano i titoli che si davano al duca di Napoli. Detto dapprima *Magister militum* o *Consul*, s'intitolava *eminentissimus*, a denotare la sua preminenza sugli altri duchi campani. Del pari che i duchi di Amalfi si trova spesso insignito del patriziato imperiale e di altri titoli bizantini.

Divenuto re, Ruggiero fu dapprima intitolato *Sicilie et Italie gloriosissimus rex* e talora *Sicilie rex, Ytalie dux Capue princeps*; indi, dopo il 1140, fu detto, col titolo che poi conservarono i suoi successori *rex Sicilie ducatus Apulie et principatus Capue*. Varianti

di tali intitolazioni si trovano nelle varie terre del ducato. Così, nelle carte di Scala e di Ravello il re era detto *Sicilie invictissimus et precellentissimus rex Apulie ducatus et Capue principatus*; ed in quelle di Lettere si usava la stessa antica dicitura *Sicilie et Italie gloriosissimus rex*, che si era conservata per altro nelle carte salernitane (1).

Le note cronologiche dell'imperatore bizantino, che non mancano mai nelle carte napoletane, non vi è esempio che fossero segnate in quelle di Amalfi. Napoli emancipatasi di fatto dall'Impero aveva soltanto conservato un riconoscimento di forma della sua alta sovranità. Amalfi, emancipatasi da Napoli, aveva affermata la sua più assoluta indipendenza, anche quando, più tardi, si era trovata a diretto contatto ed in più stretti rapporti che non la stessa Napoli con la corte di Bisanzio.

Dopo gli anni del sovrano continua la datazione con l'indicazione del giorno del mese dell'indizione e con la data topica. La cifra del giorno a volte manca, non così le altre; e la data topica manca di rado. Talora si trova adoperata la datazione col calendario romano.

Circa lo stile di cronografia adoperato, per l'indizione fu costantemente quello bizantino, come in tutti gli altri paesi del Mezzogiorno d'Italia, iniziandosi cioè l'anno il 1.º settembre e terminando il 31 agosto. Lo stesso stile fu adoperato anche per gli anni di G. C. fin dai tempi in cui se ne fece uso. Ma tale sistema che ebbe larga applicazione in tutti i paesi già bizantini fino a tempi molto avanzati, cessò molto per tempo in Amalfi, ove fin dal principio del secolo XII troviamo adoperato l'anno secondo lo stile romano, cominciando cioè dal giorno della Natività o da quello della Circoncisione.

Manca nella carta amalfitana la formola dell'appreciazione.

Nei tempi più antichi, fino al secolo XI, molte carte di Amalfi mancano dell'intero protocollo. Di esse si parlerà nel capitolo seguente.

L'intitolazione comincia con la formola più comune *Certum est me*, a volte col *constat* o col *manifestum facimus*, e specie nelle abbreviature, con *Ego quidem*, cui segue il nome dell'attore. Il documento è quindi redatto in forma personale.

Di singolare importanza nelle carte di Amalfi è la dicitura dei nomi. Nei tempi più remoti, quando di casato non vi è ancora principio, al nome personale seguono uno o più patronimici. È una specie

(1) Non cito per brevità i numerosi documenti dai quali si traggono i suddetti titoli. Cfr. *Cod. Dipl. Amalf.*, *Cod. Ferris*, e *Camera. o. c.*

di geneologia che termina quando si giunge, risalendo nelle generazioni, ad uno stipite comunemente noto, al cui nome si accompagna un soprannome o una dignità, o una qualità ecc., che dovrà poi divenire il cognome dei suoi discendenti. Per le famiglie che, nel periodo di maggiore prosperità del ducato, erano pervenute ad un conveniente grado di agiatezza e spesso a grande fortuna, ed avevano in conseguenza occupato cariche importanti in patria, l'intitolazione è una vera nota gentilizia. E lo stipite al quale la geneologia si arresta è in tal caso un *Comite*.

Non è privo d'interesse quindi riportare una intitolazione caratteristica, già nota al Camera :

« *Ego quidem Iohannes filius quondam Petri filii quondam domini Philippi filii domini Philippi filii domini Petri filii domini Iohannis filii domini Landulfi filii domini Mansonis filii domini Iohannis Capuani filii domini Landonis comitis de Prata; et filius quondam domine Bartolomee amborum jugalium filia quondam domini Matthei filii domini Sergii filii domini Pantaleonis filii domini Sergii Iudicis Neapolitani filii domini Sergii filii domini Iohannis filii domini Pantaleonis filii domini Iohannis de Iohanne de Pantaleone de Iohanne Comite; a presenti die promptissima voluntate scribo et firmo vobis Tuczulo de Comite Maurone iam domino auxiliante vero cognato meo filio quondam domini Matthei filii quondam domini Rogerii filii quondam domini Bartholomei filii domini Rogerii filii domini Matthei filii domini Sergii filii domini Rogerii Imperialis Protobilissimi filii domini Sergii filii domini Sergii filii domini Mauri de Pantaleone de Mauro de Maurone Comite; et filii quondam domine Contesse amborum jugalium filie quondam domini Francisci filii domini Marini filii domini Iacobi filii domini Iohannis filii domini Marini filii domini Sergii filii domini Leonis filii domini Sergii filii domini Iohannis Iudicis de Sergio de Urso de Sergio Comite, hanc chartam ydiocberi etc. ».*

Che cosa fossero questi *comites* tenuti in tanto pregio dai loro discendenti, quantunque non appaia molto chiaro dalle fonti, si può tuttavia arguire. Ed escludendo ogni altra ipotesi che li ravvicini ai *comites* longobardi, che si sovrapposero ai *gastaldi* e poi li sostituirono, oppure ai *comiti*, che nelle nostre consuetudini marittime appaiono come capi delle ciurme sulle navi, credo che si possa restare nell'ordine d'idee del Camera, seguito più tardi anche dal Gay (1).

(1) Camera, I, p. 90 sgg.; Gay. *L'Italie méridionale et l'empire byzantin*, p. 248.

L'epoca in cui vissero i *comites*, è quella della emancipazione di Amalfi dal ducato di Napoli e fino ai primi tempi della erezione del nuovo ducato amalfitano, dal IX secolo cioè alla metà del X. In tempi posteriori il titolo divenne cognome e numerose furono le famiglie che dal XI secolo in poi assunsero il casato *Comite*.

Si aggiunga che appunto ai prefetture di Amalfi vissuti in quel tempo troviamo dato quel titolo. E si potrà concludere che i supremi reggitori della cosa pubblica lo portassero prima che alla loro autorità si sostituisse quella del prefettorio ereditario. Il titolo è d'altra parte spiegato dal fatto che quei magistrati erano per lo più in numero di due, salvo che non fosse preso in prestito dalle istituzioni dei vicini principati longobardi. E l'altezza della carica ci dà ragione dell'importanza che vi dettero i loro discendenti.

Le famiglie dei *Comites* costituirono difatti una vera aristocrazia. Il titolo però, che si estendeva anche alle mogli di quelli che n'erano insigniti (sono frequenti fino al secolo X le menzioni di *comitisse*), non divenne mai un titolo gentilizio, ma restò sempre personale (1).

L'origine dei cognomi nel ducato di Amalfi è delle più antiche: fin dal secolo X ai cognomi aristocratici delle già nominate famiglie dei *comites*, altri se ne aggiunsero. Ed alcuni furono patronimici (*de domino Mauro, de domina Auria, domini Campuli, domini Pulchri, domini Mastali, de domina Grifa etc.*), altri indicarono le famiglie forestiere (*Neapolitano, Capuano, Sorrentino, Pisano etc.*), altri furono topici (*de Getis, de Arco, de Tabernata, de Mallano etc.*) altri derivarono dalle arti e dai mestieri (*Ramario, Aurifice, Lignario, Quattrario etc.*), ed altri infine dai soprannomi (*Grunio, Barbacepolla, Collogatto, Monteincollo, Boccavittello, Boccafurno, Dentice, Treglia etc.*).

Straordinariamente ristretti erano i nomi personali: alcuni ebraici, altri romani, altri bizantini, altri speciali del luogo. Tra questi ultimi i più frequenti erano: Mansone, Mastalo, Tauro, Musco, Pantaleone, Pulcaro, Pardo, Lupino, per gli uomini; Blactu, Aloara, Trofimenia, Teodonanda, per le donne. Fra quelli più comuni ricorrevano Costantino, Leone, Giovanni, Mauro, Sergio, Orso, Pietro, Marino; e per le donne, Anna, Maru (Maria), Drosu (Drusa).

(1) Nessun documento autorizza a credere che questo titolo fosse divenuto ereditario, come asserisce il Gay (*l. c.*). E ne sia prova che i discendenti per unire quel titolo al proprio nome erano costretti a risalire genealogicamente fino all'ascendente che n'era insignito.

Rarissimi erano i nomi longobardi, che rivolgimenti politici e qualche immigrazione avevano importati dai vicini principati: si rinvencono così: Adelferio, Guaimario, Landolfo, Landone ecc.

Altra cosa notevole, nell'intitolazione, è che il nome dell'attore è quasi sempre accompagnato da quello di sua moglie o da quelli dei fratelli o dei figli: in una parola, è spesso tutta la famiglia che interviene all'atto. E ciò trova la sua spiegazione nella comunione dei beni che ad Amalfi era largamente praticata come in tutti i paesi dell'Italia bizantina. Nei diritti di patronato delle chiese non si adoperava altro sistema; e i comproprietari si dicevano *consortes* o *portionarii*.

Quando fosse richiesto il consenso di persone estranee all'atto, il che accadeva piuttosto di rado (p. e. nella monacazione di una donzella il consenso dei genitori; nelle donazioni il consenso del marito e anche quello della moglie o dei figli ecc.) si rinviene, dopo l'intitolazione, la formola *per absolutionem* o *per consensum et absolutionem*, cui segue l'altra attestante l'intervento personale del consenziente: *et michi L. . . placet*, o *hec charta placet* (1).

Singolare è poi la formola della rappresentanza, anch'essa congiunta all'intitolazione.

L'istituto giuridico si chiamava *quindenatio*, e la formola era la seguente: *Ego qui sum pro vice mea et pro vice de ipsis filiis meis et ego quindenio a parte (o a partibus) eorum*. Tale rappresentanza avveniva o nel caso di minore età o in quello di assenza, ciò che, nel primo caso, si esprimeva con la formola *eo quod sunt parvuli et sine hetate*, e nel secondo caso con l'altra, *eo quod non sunt in ista terra*, o, ciò che si trova molto spesso, *eo quod sunt ad nabigandum* (2).

La *quindenatio* costituiva piena obbligazione da parte del quindenato; però, nel caso di assenza, pare avesse valore provvisorio, trovandosi una *charta offerionis* rinnovata con l'intervento di un tale che nella prima redazione di quella carta era stato quindenato quale assente (3).

L'esposto comincia con la formola attestante la non coatta volontà degli attori. Tale formola, che in alcune carte più antiche si

(1) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. L, LVI e LXXX: *Cod. Perris*, doc. 35 e 64.

(2) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. XLII, XLV, CI, ecc.; *Cod. Perris*, doc. 22, 26, 67 ter.

(3) *Cod. Perris*, doc. 67 ter.

dilunga in pleonastiche locuzioni (¹), fu poi costantemente ridotta alla seguente: *a presenti die pronta* (o *prontissima*) *atque spontanea voluntate* (²). Alla quale segue il verbo caratteristico dell'atto e tutta la parte espositiva dei termini di fatto e di diritto sui quali si crea il nuovo rapporto giuridico.

Un'altra formola che ricorre di frequente all'inizio dell'esposto è la seguente: *a presenti die scribere et firmare visus sum vobis. . . hanc chartam etc.*

Il disposto è d'ordinario ben distinto dell'esposto, al quale si congiunge con le parole *in ea videlicet ratione ut* o col semplice *ut*.

Tanto dell'esposto che del disposto si tratterà a proposito dei vari tipi di carte, dove essi assumono, razionalmente, le forme più differenti. E lo stesso dicasi delle svariate clausole speciali che seguono il disposto, e anch'esse variano da carta a carta.

Comune a quasi tutte le carte è la sanzione penale, di cui la formola più spesso adoperata è: *Qui autem de nobis ambarum partes contra hanc chartam venire presumpserit componat ad partem que firma steterit auri solidorum libra unam byzantinam*; oppure: *Quod si minime vobis exinde fecerimus componere promittimus nos et nostris heredes vobis vestrisque posteris duplo suprascripto pretio*.

La corroborazione ha la semplicissima forma: *et hec charta sit firma imperpetuum*.

Talora vi è la *rogatio*.

Non si rinviene però nelle carte amalfitane l'*actum*, che ricorre d'ordinario in quelle dei paesi longobardi, e spesso anche in quelle napoletane. E bisogna dire puramente eccezionale l'uso che ne appare in due carte amalfitane, citate dal Camera, una del 1020 l'altra del 1124 (³).

Dopo la corroborazione si rinvengono eventualmente i chiarimenti o le aggiunzioni di patti, con la formola: *Et reclaramus etc.* Seguono, occorrendo, le dichiarazioni delle aggiunzioni interlineari, con la formola: *Inter virgulum et virgulum legitur*; oppure le dichiarazioni di correzioni fatte con raschiamento dello scritto, con la formola: *Quod super disturbatum est legitur*.

(¹) In una carta scritta circa l'anno 860 si legge: « *nam ex nullo cogente neque contradicente atque nemine nos seducente sed prone voluntatis arbitrio nostro etc.* » (Camera, I, p. 95).

(²) Più comune nelle carte di Napoli è la dicitura *visus itaque fuit nobis*.

(³) Camera, I, p. 150 e 314.

Seguono infine le sottoscrizioni autografe, sempre precedute dalla invocazione simbolica.

Le *chartae precepti* hanno poche volte le sottoscrizioni dei duchi. Altrimenti vi sono le sottoscrizioni dei soliti tre testi, a volte anche più, e del curiale. Le carte emesse dalla curia archidiocesana hanno la sottoscrizione dell' Arcivescovo, di tutte le dignità capitolari e di parte del clero.

Le sottoscrizioni dei testi, per lo più in prima persona, non differiscono dalle forme più comuni. Sono estese in scrittura longobarda. È eccezionale che il teste firmi con scrittura curiale, quantunque il cap. XXVI delle Consuetudini amalfitane stabilisca che il teste « *sit eruditus lictoris curialium Amalfie* ».

I testi, come risulta dalle citate Consuetudini, per potere sottoscrivere gli atti dovevano prima giurare.

Molto rare sono le sottoscrizioni greche nelle carte amalfitane ⁽¹⁾. E così pure sono rare le forme singolari che assumono spesso le sottoscrizioni nelle carte d' altre nazioni, specialmente in quelle pugliesi. Le sottoscrizioni in versi vi sono del tutto sconosciute ⁽²⁾. Una volta ho rinvenuto una sottoscrizione fatta col monogramma del nome *Iohannes* caricato sul segno di croce dell' invocazione ⁽³⁾.

Nei tempi più antichi mancano le sottoscrizioni autografe ed i nomi dei testi sono citati in calce al protocollo finale dallo stesso estensore dell' atto.

La sottoscrizione dello scriba curiale è sempre in scrittura curiale. Nei tempi più antichi ha la forma: ✠ *Ego C. scriba huius civitatis banc chartam manu propria scripsi*. E talora più semplicemente: ✠ *Ego C. scriba scripsi*. Spesso la sottoscrizione comprende la *rogatio* o la *preceptio* e spesso anche la datazione e la nota cronologica del duca.

Non conoscevano i curiali amalfitani, come i napoletani, i *signa tabellionis*. E così pure la *notitia testium* manca nell' antica carta amalfitana ed appare soltanto nella carta comune entro il secolo XIV.

La postilla, che si appone in via del tutto eccezionale quando il documento è già chiuso e sottoscritto, è nuovamente sottoscritta da testi, che possono essere anche diversi da quelli che intervennero al-

(1) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. XVIII e XLVII.

(2) Per tale argomento cfr. Garufi, *Carte e firme in versi nell' Italia meridionale*, Torino 1904.

(3) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. LXVI, nota a p. 104.



l'atto principale, e poi dallo stesso curiale nella forma: *Et ego subscriptus L. hanc chartam hic pro firmitate complevi* (1).

V. SPECIE DELLA " CHARTA "

Il *praeceptum* del principe, nella diplomatica antica dei duchi campani, non aveva ancora assunto la sua caratteristica forma di diploma rivestente la solennità dell'atto della suprema autorità. Esso era ancora una carta simile a tutte le altre, ed era, come tutte le altre, reso valido dai riti e dalla sottoscrizione del curiale. Si chiamava infatti *charta precepti*.

Per lo più esso racchiudeva una *charta cessionis* o *concessionis*, *offerionis* o *oblationis*, *firmationis* o *confirmationis*. Notevoli sono sopra tutto le oblationi *pro anima* fatte dai duchi ai luoghi pii e le conferme delle medesime fatte dai successori degli offerenti (2).

La *charta confirmationis* a volte è anche una sanzione d'altro atto fatto da una subordinata autorità. Ed è da notarsi che tal sorta di conferma troviamo praticata dai duchi anche con gli atti degli arcivescovi (3).

Quanto alla forma, il protocollo è in tutto identico a quello della comune carta. L'intitolazione comincia con la formola: *Nos Manso dei gratia* (o *dei providentia*) *dux*, con gli altri titoli. Negli atti di una qualche importanza si trova a volte il preambolo (4).

Spesso vi si rinviene la consueta formola: *a presenti die scribere et firmare visi sumus vobis*; ma a volte si trova la vera formola della *praeceptio*: *a presenti die iussimus vobis*.

L'esposto vi ha spesso una parte considerevole e contiene qualche volta la *petitio*, nella forma: *et rogatis nos ut vobis eos concederemus*; ciò che si ripete anche nel disposto: *Et nos postulationem vestram per dilectionem et amorem quam in te habemus acquievimus concessimus etc.* (5).

La formola del disposto è però più comunemente nelle *charte offerionis*: *concessimus et donavimus* o *concessimus et largivimus*.

(1) *Cod. Perris*, doc. 99.

(2) V. *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. LXXXVII.

(3) *Cod. Perris*, doc. 54; Camera, I, p. 227.

(4) Si trova ad esempio un lungo preambolo nella *charta oblationis* con la quale il duca Mansone I nel 988 concesse al monastero di S. Lorenzo la chiesa di S. Pietro di Bostopla (Camera, I, p. 183).

(5) Camera, I, p. 110 sgg.

Le clausole non hanno in genere alcun che di particolare. L'imprecazione non manca mai.

A volte vi è la sottoscrizione del duca, ma sovente manca e v' intervengono i soli testi, a volte più di tre, e il curiale.

Qualche primo ritocco riceve la *charta praecepti* con la venuta dei Normanni. Sotto la dominazione dei primi duchi di Puglia, i loro *praecepta* pel ducato di Amalfi si continuavano a redigere nella Curia amalfitana. Vi troviamo però le prime innovazioni tendenti a conferire all'atto una certa solennità. Vi si introduce, ad esempio, la formula: *per hoc nostrum preceptum damus et largimus*. E vi comincia a trovar posto la sanzione penale: *Si quis autem de his omnibus prefatis que de iure vobis concessimus et donavimus violator vel contemptor existere presumpserit sciat se compositurum auri purissimi libras tres medietatem cammere nostre et medietatem vobis*.

L'oggetto patrimoniale nella *charta praecepti* è quasi sempre il demanio dello Stato, *publicus*, che era divenuto fin dal secolo X tutt'uno coi beni personali del duca. Questi difatti disponeva del *publicus* senz'alcuna limitazione (1).

Tra le carte aventi per soggetti persone private, distinguerò quelle riferentisi a diritti personali da quelle riguardanti diritti reali.

Tra le prime è di capitale importanza la carta nuziale, detta *ydiochirus*. In origine si chiamò con voce greca *ὑδιόχηρον ἰψαλιῶνα*, ciò che vale *charta securitatis propria manu scripta*. Ad Amalfi fu conservato il vocabolo *idiochiron*, mentre che a Napoli restò l'altro *esfalia*, che poi corrotto divenne *ipsalia* o *psallia*, con che nelle Consuetudini Napoletane si denotò una delle carte nuziali (2).

Altra denominazione che troviamo nel ducato di Amalfi è *charta dotalicie sponsationis* (3).

A Napoli però la carta corrispondente all'*ydiochirus* amalfitano non era la *psallia* ma l'*introductum*, strumento che traeva tal nome dalla formola « *apud te in domo tua dote et dotis nomine introduxi* » che diceva allo sposo chi costituiva la dote (4).

Nelle carte più antiche, l'*ydiochirus* ha l'aspetto di una donazione, nella quale i parenti della sposa trasferiscono dei beni allo

(1) V. Hartmann, *Eine episode aus des Gesch. v. Amalfi*, e la recensione dello Schipa in *Arch. Stor. Nap.*, a. XXXV, p. 176.

(2) Capasso, *De curialium* etc., p. 121.

(3) Camera, I, p. 312, a. 1159.

(4) Bevere, *Contributo alla conoscenza di alcuni istituti delle Consuetudini Napoletane*, in *Riv. di Dir. e giurispr.*, a. II, n. 9-10, Nap. 1904.

sposo, parte a titolo di dote e parte quale donazione ⁽¹⁾. Lo sposo a sua volta, come nell' *introducendum* napoletano, accusa ricezione della dote e degli oggetti donati, ne promette la conservazione e la restituzione ⁽²⁾.

Circa la forma di questa carta singolare è da notare che, dopo il consueto protocollo, essa cominciava con l'intitolazione: *Charta firma ydiocheri* (o *dotalicie sponsationis*) *auxiliante domino*. Lo sposo, cui l'atto è intitolato, attesta le avvenute nozze: *Ego quidem I. . . . a presenti die promptissima voluntate scribo et firmo vobis T. . . . iam vero cognato meo hanc chartam ydiocheri propter quod domino auxiliante feci vobiscum parentelam et dedistis atque sociastis michi legitimam uxorem P. . . . filiam genitorum vestrorum*. Indi accusa ricezione della dote e delle cose donate *propter nuptias*, e cioè corredo, gioie ecc.: *Et placitastis michi dare in dotem et donationem nostram videlicet . . . de tuo proprio idest in pecunia numerata tarenorum uncias auri L I. item de corredo appretiato comuni valore consistente in jocalibus de auro argento et pernis laborato alias uncias auri XXIII nec non et alium corredum consistens in pannis et vestis aureis et aliis rebus appretiatum alias uncias sex et mediam etc.* ⁽³⁾.

Altra carta si costumava fare dallo sposo in seguito all' *ydiochirus*, con la quale esso faceva alla sposa una donazione, sorta di lucro dotale, che, come a Napoli e in Puglia, si diceva *quarta* ⁽⁴⁾.

La forma era quella d'una donazione in corrispettivo della ricevuta dote, e la formola caratteristica dell'atto era la seguente: *Ego N. . . . dedi et donavi tibi T. uxori mea pro ipsi solidi triginta de tari quod recepi a te de ipsa dote mea. . . . vineam etc.* ⁽⁵⁾. I coniugi ne godevano insieme il frutto fino alla morte del marito; dopo, anche sopravvivendo la moglie, seguiva le disposizioni date dal defunto marito, ma alla moglie restava il diritto di essere rivalsa del valore ⁽⁶⁾.

Il Racioppi osservò che questo atto, di cui parla per altro il titolo VII delle Consuetudini di Amalfi, attestava che in questa città

⁽¹⁾ *Cod. Perris*, doc. 102, a. 1120.

⁽²⁾ Chiarito, *Comento* etc., p. 8: Bevere, o. c.

⁽³⁾ Da una charta del 19 gennaio 1352 riportata dal Camera (l. p. 89 sgg.). Di questo istrumento si parla anche nelle *Consuetudini di Amalfi*, nel titolo V. *De dotibus restituendis*.

⁽⁴⁾ Chiarito, o. c. VI.

⁽⁵⁾ *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. CXX, a. 1120.

⁽⁶⁾ *Cod. Perris*, doc. 120, a. 1130.

vi fosse la consuetudine del *dono matinale* (1). E la questione è molto importante perchè, se ciò fosse, avremmo un istituto giuridico ispirato al concetto longobardo del *morgincap*, convalidando la tesi che lo stesso Racioppi sostiene, della esistenza di un fondo di diritto longobardo nelle Consuetudini amalfitane. Ma a rigore, la dichiarazione che il dono vien fatto per la ricevuta dote, escluderebbe il principio barbarico del dono matinale.

L'entrata nella famiglia monastica era convalidata da un atto legale che si chiamava *charta ordinationis* o *charta ordinis*. L'atto era intitolato a colui che vestiva l'abito religioso, ma se trattavasi di una donzella era intitolato ai suoi genitori (2). Il rapporto giuridico intercedeva tra il monacante e l'abate rappresentante della sua *congregatio*. La formola caratteristica era la seguente: *Nos. . . a presentii die . . . scribere et firmare visus sum vobis. . . abbatibus . . . hanc chartam hordinationis . . . pro eo quod inspiravit Deus in mente mea et obtuli me in predicto monasterio et vos recepisti me frater in vestra sancta fraternitate*. Seguono i patti. L'oblato offre in generale i suoi beni, e si obbliga a volte ad aver cura delle stesse terre offerte, a volte entra nel monastero, a volte se ne riserva soltanto la facoltà. Il Monastero dal canto suo si obbliga per lo più al sostentamento e spesso anche al vestimento (3).

Il testamento, *charta testamenti*, come le carte di maggior solennità, si distingue per il preambolo e per l'imprecazione. Il preambolo non vi è sempre, ma a volte è lunghissimo (4). Esso segue l'intitolazione, cui si connette, quando trattasi di atto fatto in punto di morte con la formola: *Charta firma testamenti facta a me P. . . pro quibus cecidi in egritudine et infirmitate invalida positus sum et de die in die me expecto morire et non vivere et timeo ne forte michi mors subitanea eveniat et causa mea iniudicata remaneat* (5). Seguono le disposizioni con la formola *volo ut*. Quindi vi è la istituzione degli esecutori testamentari, detti *distributores*, i quali erano generalmente presenti all'atto, e potevano anche essere donne.

(1) Racioppi, *Le Consuetudini civili di Amalfi del 1274*, in *Arch. Stor. Nap.*, a. V, pag. 11.

(2) *Cod. Ferris*, doc. 20.

(3) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. CXXXII, a. 1129.

(4) Vedi p. e. il testamento del prete Giovanni De Fontanella (Camera, I, p. 221, sgg.).

(5) Vedi testamento del prete Codaro (*Cod. Dipl. Amalf.*, doc. CXXVI),

Spesso per eseguire le disposizioni del defunto i distributori erano costretti a fare estendere nuovi atti, i quali potevano assumere le più svariate forme, sia di *charte offerionis* sia di *charte venditionis* ecc. Non troviamo una denominazione speciale per queste esecuzioni testamentarie, ma esse sono caratterizzate dalla formola che segue l'intitolazione: *Nos . . . eo quod sumus distributores de P. . . per suum testamentum*. E nel disposto si richiama nuovamente la disposizione: *disposuit per suum predictum testamentum*.

Il testamento napoletano si chiamava *dispositum* e differisce da questo per la formola iniziale: *Dispositum factum a me etc.*

Altro genere di testamento è quello noto, specialmente presso i curiali napoletani, con l'appellativo di *gesta*. In esso la volontà del defunto non è stata raccolta dal curiale direttamente dalla bocca del testatore, bensì da alcuni testimoni i quali attestavano quella volontà, che avevano udita, davanti al curiale, che a sua volta la consacrava in questo atto.

Esso deriva dal testamento nuncupativo del diritto romano, e come tale rappresenta ancora una delle tante tradizioni giuridiche romane nella Campania ducale (1).

Di questa *gesta* si trova notizia nelle Consuetudini di Amalfi come in quelle di Sorrento (2). Evidentemente però questo vocabolo ad Amalfi non indicava, come a Napoli, particolarmente questa specie di testamento. Il vocabolo, da *gerere*, indica niente altro che un qualsiasi istrumento. Il Bevere già cita una *charta gesta* della Curia di Amalfi del 1195, che non è se non una *charta confirmationis* (3). In altra carta del 1205 si legge: *per auctoritate de ipsa gesta quam apprehensi ab ipsa Curia istius civitatis per laudamentum iudicum et bonorum hominum pro necessitate et utilitate de filiis meis parvuli qui multum periculabant, venundedimus etc.*, dove si tratta evidentemente di una autorizzazione alla vendita rilasciata dalla Curia (4). E in altro documento infine del 1254 una delle parti si costituisce nella qualità di tutore « *auctoritate ipsius geste a Curia Amalfie impetrate et firmate* » (5).

(1) Bevere, o. c.

(2) Volpicella, *Consuetudini di Amalfi*, tit. XVI, p. 80; *Consuetudini di Sorrento*.

(3) Bevere, l. c.

(4) *R. Arch. di Stato di Nap.*, Perg. SS. Trinità di Amalfi, nuovo fondo, a. 1205.

(5) *Cod. Ferris*, doc. 287.

E se poi lo stesso vocabolo denotò specialmente la suddetta specie di testamento, ciò è perchè esso fu in origine detto *gesta dispositionis*, e poi per brevità soltanto *gesta*.

A volte troviamo che i testimoni delle disposizioni orali, anzichè far redigere il testamento dal curiale, fanno a dirittura l'atto disposto dal testatore, sia una donazione, una vendita o altro, come se fossero degli esecutori testamentari legalmente costituiti. E l'atto da essi fatto, che acquistava vigore anche di disposizione testamentaria per mano dello stesso curiale che lo estendeva, portava anch'esso lo stesso nome di *gesta* (1).

Importante è la *charta assignationis in servitutum*, della quale abbiamo un esemplare dell'anno 1090, ove i genitori, in corrispettivo di una somma di danaro, trasferiscono l'*imperium* che hanno sopra una loro figliuola, al padrone che l'acquista per tenerla come *famula*.

Questa è la formola dell'atto: « *Ego A. . . tradere et assignare visa sum vobis N. . . ipsam filiam nostram . . . in ea videlicet ratione ut ab odierna die et cunctis diebus vite vestre servire et obedire vobis debeat et omnem servitium et imperium quod ad eam imperabilis die ac nocte longe et prope totum vobis eos facere et complere debeat predicta filia nostra cum omni fide et prumptitudine set sine fraude et absque omni malignitate* ». Seguono le condizioni del trattamento dovuto: « *Et vos illa nutrire et vestire atque calzare debeat iusta ratione et secundum vestram possibilitatem et facere ad eam debeat benem ut habeatis de illa mercedem et nomen bonum* ». Ove la *famula* fugga i padroni possono riprenderla ovunque si trovi mostrando questa carta. Segue il prezzo pattuito e la promessa di alcuni indumenti ed oggetti a morte dei padroni (2).

Particolare interessante nella carta in questione è che il prezzo stabilito non è sborsato perchè colei che diventa *famula* era debitrice di pari somma a chi ne diventa domino. Quindi, pur non avendone la forma, questo atto racchiude una vera *addictio in servitutum* del debitore insolvente, com'era contemplata nel diritto romano.

La capacità giuridica dei *famuli* era limitata dal consenso dei padroni, ottenuto il quale, essi erano capaci di possedere (3).

Accanto a quest'ultima troviamo la *charta manumissionis*, di cui ci resta un tardo esempio dell'anno 1317. La manomissione è fatta

(1) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. LIV.

(2) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. LXXXV.

(3) Camera, I., p. 285; *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. V.

davanti al giudice, il quale emana l'atto nella forma seguente: *Nos R. . . iudex etc. declaramus atque testamur quod in nostri presentia dom. C. . . intuitu Dei et salute anime sue sponte manumisit Rosam ancillam suam dans et concedens eidem meram et puram libertatem ita quod ex nunc sit libera ab omni iugo servitutis* » (1). Ed una semplice menzione troviamo in un testamento del 1172 di una *charta allibertationis* (2).

Esempi dell'antica *charta liberationis* o *manumissionis* ne abbiamo soltanto tra le scritture della curia napoletana (3).

Dalle formole su esposte si vede come non si costumassero nel ducato di Amalfi le manomissioni solenni del diritto barbarico, bensì quelle più semplici del diritto romano. Quella presa in esame deriva infatti dalla manomissione *per epistolam*.

Passando quindi ai documenti riflettenti i diritti reali, tra le carte attestanti trasferimento di beni, *chartae traditionis*, ha il primo posto la *charta venditionis* o *comparationis*.

Il disposto in essa s' inizia con la formola: *a presenti die venundedimus et tradidimus vobis*. Seguono l' enunciazione, la descrizione e le confinazioni dell' immobile con la garanzia della via d' accesso: *cum salva via sua*. Vien quindi il trasferimento dei titoli di possesso: *et ipse charte quod inde abuimus dedimus vobis ille*; cui si aggiunge la clausola promissoria: *et firmamus vobis ut si alia charta exinde inventa dederit pertinentes de hoc superscripto quod vobis venundedimus ego et meis heredes mittere illos debeamus subtilus vos et vestris posteris sine omni vestra amaricationem*. Oppure a cautela si poneva la formola: *Alia charta non habeamus et si alia charta paruerit sit inanis et vacua*.

La dichiarazione del prezzo, *sanatio*, è espressa con la formola: *Unde accepimus exinde a vobis plenariam nostram sanationem idest (e qui segue la valuta) sicut inter nobis convenit*.

(1) Camera, l. p. 286.

(2) Tra le disposizioni testamentarie del prete Leone da Tabernata, vi è la seguente: « *Et similiter dentur se at Sergium verum nepotem meum quod fecit Amatus verus germanus meus mediam unciam de tari, et si bona vult facere chartula allibertationis at ipsis germanis meis de ipsum infantem quod fecit in domo mea dentur ei unciam unam de tari et toti ipsi panni mei da iacere* ». (Cod. Dipl. Amalf., doc. CLXXXV). Il testatore pare che contempra il caso della legittimazione del figlio che suo nipote in casa sua aveva avuto probabilmente da una famiglia.

(3) Capasso, *Monumenta, Regesta Neapolitana*, n. 15 e 329.

La valuta del prezzo, in tempi molto antichi, entro cioè il IX secolo, è rappresentata in Amalfi dalla moneta beneventana, la quale nel periodo di maggior potenza di quei duchi e della loro maggiore ingerenza nelle cose della Campania, pare vi avesse conquistato il predominio. Si legge infatti in una carta dell'anno 860 il prezzo stabilito in *auri trimissi monete domini Arigis benebentani principis*, e la sanzione penale è comminata in *auri solidi Benebenti* ⁽¹⁾.

Più tardi, dal X secolo, la valuta di conto è sempre la bizantina cioè il *solidus aureus byzantinus* detto anche *byzantius* o *solidus mancosus*, al quale si soleva aggiungere l'indicazione del rapporto che correva tra esso e la moneta corrente, cioè il tareno amalfitano, nella formola: *ana tari quattuor per solidum*. Sotto la monarchia appare il *regalis aureus* introdotto da re Ruggiero nel parlamento di Ariano (1140), cui succede, regnando Federico II, lo svevo *augustalis* detto anche *imperialis* ⁽²⁾. Il tareno amalfitano ha però continuato ad avere corso accanto alle nuove monete fino al secolo XIV, come si rileva dalle Consuetudini di Napoli e da altri documenti ⁽³⁾.

Nella formola della vendita si trova a volte la locuzione *a transactum, ad trasactum, attrasactum* ecc., da *trans* e *agere*, locuzione usata a rafforzare il concetto della validità giuridica della *traditto* ⁽⁴⁾.

La *charta commutationis, permutationis* o *cambii* fa parte delle *chartae consimiles*, cioè di quelle redatte in doppio originale, da scambiarsi tra le parti, ove ciascun originale ha la forma personale di uno dei contraenti. Non ha altre particolarità degne di nota. Oggetto di cambio possono essere tanto immobili quanto mobili o qualsiasi altro oggetto, o nel tempo stesso i primi con gli altri ⁽⁵⁾.

L'atto di divisione di beni presso la Curia amalfitana, come presso la napoletana, si chiamava *charta merissi* o *mersis* (da *μερίσις*, dividere; *μέρις*, parte). Essa ha una forma singolare perchè manca dell'intero protocollo, quando se ne eccettui qualche raro esempio sotto il ducato di Giovanni II ⁽⁶⁾.

Comincia quindi, appena dopo l'invocazione simbolica, con l'esposto, in questa forma: *Charta firma merissi divisionis a nobis*

(1) Camera, I., p. 96.

(2) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. I, III, CXLVIII, CLVIII, CCXXXVII ecc.

(3) Racioppi, *Le Consuetudini civ. di Amalfi*, in *Arch. Stor. Nap.* V, p. 1.

(4) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. LXXXVI, CLXXV, CLXXXII ecc. *Cod. Perris*, doc. 26; Camera, I., pag. 382, nota 4.

(5) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. XL.

(6) *Cod. Perris*, doc. 74. a. 1061.

videlicet etc. In essa si fa cenno della provenienza dei beni, delle loro confinazioni, delle confinazioni nuove delle parti divise e della loro aggiudicazione, che pare si facesse a sorte, come lascia supporre il caratteristico verbo della formola: *teligit*. Sola clausola, sta in fine la sanzione penale.

La *charta merissi* amalfitana è una riproduzione di quella napoletana, di cui ha conservata la struttura diplomatica e in gran parte il formulario.

È importante il patto, che talvolta ricorre, pel quale le parti si obbligano a vicenda di compensare la perdita avvenuta per forza maggiore nelle altre porzioni: *Qui de nos perdidit de ipsa portione sua amve parti eos restauremus* (1).

Charta offerstonis o *oblationis* si diceva generalmente la *sacra offerstio*, la donazione cioè che si faceva ai luoghi pii *pro anima*. Le caratteristiche di questo atto sono, spesso il preambolo, quasi sempre l'imprecazione, e nel disposto la formola: *pro mercede* (o *pro remedio*, o *pro medela* o *medella*) *anime etc. . . . tradere et offerre visi sumus in ecclesiam etc.* (2).

Al disposto segue spesso la clausola che stabilisce il patto dei suffragi: Ne citerò una: . . . *ut omni tempore nos et nostris parentibus in sacro eundem capitulo in sacris orationibus memoretur et preminetur usque in diem seculi*.

Oggetto dell'*offerstio* è generalmente un bene immobiliare, ma non mancano donazioni di generi prelevabili dall'annuo prodotto di una terra (3).

Il vocabolo *donatio* è adoperato quasi esclusivamente a significare la donazione *propter nuptias* fatta dalla famiglia della sposa allo sposo nonchè la costituzione del lucro dotale, *quarta*, che lo sposo faceva poi alla sposa. Ma di tali atti si è già detto avanti, a proposito della *charta ydiocheri*. Si trova però talvolta dato lo stesso nome di *charta donationis* all'atto di mera liberalità fatto *pro amore* o in compenso di servizi resi. Così in una carta del 1015 si legge la formola: « *donare et tradere seu scribere et firmare visi sumus vobis . . . pro bonitatem et maiorem vestrum servicium quod nobis fecistis et facitis et propter quod affiliavimus vos nobis quasi filios quos nos fecissemus* ».

(1) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. IV.

(2) *Cod. Perris*, doc. 25, 95.

(3) In una carta del 1059 si donano 8 moggia di legumi ogni anno sul prodotto di alcune terre nell'isola di Capri (*Cod. Perris*, doc. 51)

Vi si trovano obblighi pel donatario, quali di nutrire vestire e calzare il donante *secundum possibilitatem*.

Le imprecazioni, che hanno una forma tanto singolare in tutte le carte medievali, non hanno nelle carte di Amalfi forme molto dissimili da quelle adoperate nelle regioni circostanti. La più comune è questa: « *Et qui contra hanc chartam venire presumpserit et eam rumpere vel disturbare voluerit abeat anathema et maledictionem a patre et filio et spiritum sanctum et partem abeat cum Iuda traditore domini nostri Ihesu Christi. . . .* »

Interessante nella diplomatica amalfitana è la *charta deligationis*, detta talora anche *obligationis*, perchè essa si riconnette a quel particolare diritto di prelazione che, detto *jus protimissi* o *prothomiseos*, fu in vigore in tutti i paesi italiani che riconobbero l'autorità politica dell'Impero bizantino. La legge risaliva a Romano Lecapeno (922) e concerneva l'obbligo di avvisare preventivamente coloro, fossero parenti o proprietari limitrofi, cui la legge accordava la *protimissi* in fatto di alienazione d'immobili ⁽¹⁾. La *charta deligationis*, in deroga o a conferma del diritto fissato dalla legge, stabiliva un determinato *protimissum*.

Leggiamo in una di queste carte la seguente formola: « . . . scribere et firmare visi sumus vobis . . . hanc chartam obligationis . . . pro eo quod . . . venundedimus vobis . . . pergule octo de vinea . . . proinde subiugavistis nobis ut si venierimus vindere ipsa reliqua vinea . . . potestatem habeatis vos comparare illa per rationem sicut exinvenerimus a tribus et quattuor hominibus . . . unde deligabimus vobis predictam vineam . . . ». E la clausola comminatoria ha questa forma: « *Et si ad alium hominem venundamus . . . vel si contra hanc chartam venire presumerimus potestatem habeatis tollere nobis predictam vineam* » ⁽²⁾.

Altra formola troviamo altrove: « *Reclaramus ut si aliquando tempore vos vel vestris heredes venitis ad vindere ipsa predicta terra, protimissum habeamus nos vel nostris heredes illos comparare sicut inde invenitis ab alio homine* » ⁽³⁾.

Il vocabolo *protimissi* non fu però ad Amalfi ristretto a questo speciale significato, ma n'ebbe uno più lato, cioè quello di diritto acquisito alla precedenza. In tale significato lo vediamo adoperato

⁽¹⁾ Brandileone, *il diritto di prelazione nei documenti bizantini dell'Italia Meridionale*, 1910.

⁽²⁾ *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. LIII; *Cod. Ferris.*, doc. 4; Camera I, p. 168.

⁽³⁾ *Cod. Ferris.*, doc. 80.

nelle *chartae iudicati* ad indicare il diritto di precedenza nel prestare il giuramento.

Tra gl' istrumenti riguardanti la locazione e la coltura della terra ha il primo posto la *charta incartationis*, che era una specie di contratto di pastinato. Per esso il locatore prendeva la terra *ad incartaticum* o *ad cartaticum* o *ad laborandum*. E tale sistema era applicato alle terre arborate.

L' istrumento era redatto in due *chartae consimiles*, una fatta in nome del domino, l' altra in nome del pastinante. L' esposto quindi cominciava con la formola: *a presenti die . . . scribere et firmare visi sumus vobis hanc chartam similem de ipsam quam vos nobis scribere fecistis*.

Dopo la descrizione della terra venivano le condizioni della locazione. Era essa fatta *in perpetuum*; il pastinante doveva per lo più la metà del frutto, onde si diceva che teneva la terra *ad medietatem*. Vi erano quindi esposti gli oneri del locatario e le norme per la buona coltivazione. Il domino mandava un messo ad assistere al raccolto per garanzia della sua parte. In caso di controversia circa la lavorazione agricola si ricorreva a due periti, detti *tertius et quartus homo*.

Fra le clausole notevole è quella della rescissione del contratto per inadempienza ai patti, nel qual caso il domino poteva scacciare, *iactare vacuos*, i pastinanti. Segue la clausola che salvaguardava gli stessi pastinanti da ogni arbitrio del domino, il quale non li poteva, quando quelli fossero stati ai patti, nè *iactare neque nullam virtutem* (violenza) *vel invasionem facere*. Invece aveva l' obbligo di *vindicare eos ab omni humana persona*. Vengono in ultimo la sanzione penale e la corroborazione.

Nelle terre ove si seminava, la parte del frutto dovuto al domino si chiamava *terraticum*.

Non si ha esempio a Napoli della *charta incartationis*, ma di essa tien luogo la *charta laborationis vel pastinationis* (1). In generale fra Napoli e Amalfi vi è differenza notevole nelle consuetudini delle locazioni, e di ciò è causa principale la differente natura del suolo e la conseguente diversità di coltura e di lavorazione.

Dopo l' *incartaticum* ha importanza sulle terre amalfitane l' *assignatio ad pensionem*, sorta di colonia. Questa forma di locazione era adoperata per lo più nel territorio stabiano e nell' isola di Capri, dove prevalevano le terre seminatorie. Il canone che si corrispondeva era detto *pensio* e consisteva quasi sempre in genere, fossero legumi o

(1) Capasso, *Monumenta, Regesta Neapolitana*, n. 81, 110, 302, 377, 593.

cacciagione o bestiame ecc. Oltre di che il colono doveva in determinate solennità dell' anno delle prestazioni dette *salutes*.

Anche questa locazione aveva d' ordinario carattere di perpetuità, ma non ne mancano esempi a tempo limitato, ove il canone era dovuto parte in danaro e parte in frutto e si chiamava *calciarium* o *calzarum* ⁽¹⁾.

Le rescissioni dei contratti di locazione, fosse per forza maggiore o per consenso delle parti, si faceva per mezzo della *charta ammissionis*, detta anche con locuzione più generica *charta securitatis*, perchè riassicurava al domino il possesso della terra; nè mancano esempi in cui abbia la forma di una *charta manifesti*, così detta dalla formola *Manifestum facimus* con cui cominciava l' esposto. La formola del disposto era poi la seguente: *per bonam convenientiam ammisimus* ⁽²⁾.

Questa carta presso la Curia napoletana si chiamava *charta abscissionis* ⁽³⁾.

Il capitale, *capitania*, non appare sovente nella carta amalfitana; tuttavia è da supporre che, data l' espansione commerciale e la conseguente circolazione della ricchezza che dovette aver luogo presso gli Amalfitani, le carte di tal genere dovettero essere piuttosto frequenti, come frequenti dovettero essere i contratti mercantili di navigazione. E se, tanto dell' una che dell' altra specie, rarissimi sono gli esemplari superstiti, ciò si deve al fatto che soltanto per eccezione essi potettero trovare posto negli archivi monastici, che sono i soli fino a noi pervenuti.

Le condizioni principali erano le seguenti: il tempo del mutuo era lasciato ad arbitrio del mutuante; l' interesse, *labor*, era dovuto annualmente in generi, legumi, ecc.: il debitore poneva in pegno tutti i suoi beni; infine interveniva un mallevadore, *quindeniator*, il quale garantiva il capitale al creditore con tutte le sue sostanze.

Questa carta è generalmente detta *memoratorius* e comincia con la formola: « *Recepimus nos . . . auri tari duodecim . . . in ea videlicet ratione ut dum tenemus ipsi suprascripti tari vestri et est vobis voluntas nobis illis dimittere, demus vobis labore omni annue . . . hoc est agnum unum etc. . . .* »

La clausola del pegno è: « *Unde posuimus vobis in pignus omnia nostra causa hereditates et substantias* ». Segue la clausola

(1) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. XLI. Per il *calciarium*, v. Simoncelli, *La prestazione detta calciarium*, in *Arch. Stor. Nap.*, XII, p. 789.

(2) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. XXXI; *Cod. Ferris*, doc. 98.

(3) Capasso, *De Curialium ecc.*, p. 121.

della garanzia: « *Et hec omnia suprascripta quindenio ego L. . . ut omnia suprascripta capitula habeatis a me salvos in terram in omnia mea causa hereditates et substantias* ».

Con la locuzione generica di *charta placiti seu promissionis* troviamo indicato l'unico superstite istrumento amalfitano di commercio marittimo; mentre che più propriamente poteva essere detto *charta assignationis navidii* o qualcosa di simile.

Dopo il consueto protocollo, s'inizia il documento in questa forma: « *Charta placitis seu promissionis facta a nobis . . . vobis. . . nauclerio, quia cum Domino adiutori et sanctis eius assignamus vobis ipso navidio nostro quam habemus hic in civitate Amalfis, ad nabigandum nobiscum hoc anno in taxidio in Sicilia et de Sicilia ad Rabennam sibe ubi nos Dominus melius auxiliaberit cum predicto navidio nostro* ».

Seguono le condizioni del contratto. Il pilota (*nauclerius*) doveva approntare la nave (*conciare navidium cum temonis et arboribus et antenne et vele et anchore et cannabi et omnibus aliis exartitis et paramentis suis quam et cum ipsa barka*); indi poteva caricarvi la parte sua e quella « *de ipso nauclerato tuo* » in 60 cantaia di lana, senza nessuna spesa. Il padrone dal canto suo, che era il mercante, doveva all'atto della partenza pagare al nauclerio cento soldi d'oro: somma che, ritornando entro l'anno, doveva essere dal nauclerio resa senza interesse nè ritenuta (*sine labore et sine detinentia*). E rappresentava questo capitale una specie di assicurazione o garanzia, forse per le rispettive famiglie qualora la nave si perdesse. Il padrone infatti soggiunge nell'atto: « *Solummodo gita et benita ego predictus Sergius habeamus quindenati (cioè per garanzia) toti prefati solidi centum de mare et de gente (cioè dai pericoli del mare e da quelli dei pirati) sicut toto populo et toto prefato navidio (per l'equipaggio cioè e per la nave) cum quo gimus et benimus* ».

Questo versamento di danaro nella Tavola amalfitana è detto *pecunia seu mutuo*, e l'art. 17 della stessa stabilisce che « *omne mutuum et impruptum remaneat supra patronum et eum respiciat* ».

Il nauclerio s'impegnava infine a provvedere, giunti a destinazione, al caricamento della parte di mercanzie spettantegli. Vi è la sola sanzione penale in 500 bisanti, poi la corroborazione e in ultimo le solite sottoscrizioni dei testi.

Altra carta degna di nota è quella per la quale, sia dall'autorità ecclesiastica, sia dai patroni, veniva assegnata una chiesa ad un sacerdote in rettoria. La *charta assignationis ecclesie* veniva fatta nella forma personale del concedente. Quando questi era l'arcivescovo vi

si intitolava : *Nos L. Dei gratia archiepiscopus sancte sedis amalfitane ecclesie una cum presentibus nobiscum astantibus magnalibus cuncte plevis huius nostri Archiepiscopi . . .* I patroni dicevansi *dominatores* e se erano molti *portionarii*.

La chiesa veniva assegnata a vita e la clausola speciale dell'atto era la seguente : *Non habeamus licentiam vobis (ecclesiam) tollere aut presbiterum vel laicum aut monachum vobis supermittere vel ordinare etc.* La chiesa veniva assegnata con tutte le terre della sua dotazione *et cum codicibus atque cum omnibus paramentibus suis et cum omni circulo atque pertinentiis*. Seguono gli obblighi imposti al prete di *die noctuque bene officiare . . . hereditates bene laborare . . .* e nelle principali solennità dare ceri ed incenso ai patroni *pro benedictione* (1).

Allorchè nasceva una contesa, *causatio*, tra due cittadini. le parti contendenti potevano senza ricorrere all' autorità giudiziaria nè alla pruova del giuramento venire ad un accordo, che dicevasi *convenientia sine sacramento*. Spesso, per raggiungere l' accordo non bastavano da sole le parti litiganti, ed allora esse ricorrevano ai *boni homines* o *nobiliores homines*, ed in tal caso la *convenientia* poteva essere *sine* o anche *cum sacramento*, dacchè i *boni homines* stessi potevano ordinare il giuramento. La carta che il curiale redigeva in seguito all'accordo intervenuto si chiamava *charta diffinitionis seu convenientie*, e talora la troviamo anche indicata con la locuzione generica di *charta securitatis*.

La formola della *charta convenientie sine sacramento* era la seguente : *a presenti die . . . deliberavimus atque et in presentis diffinivimus vobiscum . . . de causatione quam vobiscum habuimus . . . unde inter nobis habuimus altercationes multas et nobis altercantibus iam placuit Deo sine sacramento venimus vobiscum exinde in convenientia . . .* Oppure : « *Modo vero stetit inter nos per bonam convenientiam . . . et diffinivimus . . . et securitatem fecimus . . .* (2).

Il giudizio davanti ai *boni homines* si svolgeva generalmente con un accesso sul luogo ov'era l' oggetto della contesa. La precedenza era data alla prova documentale ; qualora l' attore non potesse documentare il suo asserto, il convenuto aveva la precedenza nella facoltà della prova col giuramento (*habebat protimissi iurare et firmare per sacramentum*). E qualora il giuramento non fosse stato conforme al vero, poteva a sua volta l' attore giurare diversamente e così *sacra-*

(1) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. LXXXI, CXXV.

(2) *Cod. Ferris*, doc. 5 e 17.

mentum tollere ⁽¹⁾. La formola era in tal caso : « *Et iudicatum est inter nos per sacramentum ut vos a parte vestra averetis protimissi nobis iurare et similiter nos exinde iurare a parte nostra . . .* » ⁽²⁾.

La stessa carta, con la stessa denominazione di *charta convenientie securitatis*, veniva redatta nella Curia napoletana.

Qualora l' accordo non fosse possibile nè la contesa potesse esser definita davanti ai *boni homines*, le parti ricorrevano al potere giudiziario.

Rare ed incerte sono le notizie di *iudices* prima della monarchia, e non è ben chiaro nelle fonti se si trattasse di *iudices ordinati* dalla somma potestà ducale o se con tale vocabolo s' indicassero niente altro che i *boni homines* ⁽³⁾.

Invece troviamo sufficienti ragguagli intorno al giudizio che si svolgeva davanti al Duca nel Palazzo amalfitano. Il giudizio allora avveniva in forma solenne. Il Duca di Amalfi sedeva *in convento plenario cum iudicibus et parentibus et fidelibus*. Il ricorrente era introdotto alla sua presenza ed esponeva la sua querela. Il Duca interrogava le parti e il *mediator*, quando vi era ; indi pronunciava il giudizio. E spesso questo giudizio si rimetteva alla consueta procedura, ordinando ai *boni homines* l' accesso e alle parti il giuramento.

Di tale atto il curiale redigeva la carta che diplomaticamente non differiva dalle altre e si chiamava *charta iudicati*.

All' intitolazione del duca segue l' esposto nella forma seguente : « *A presenti namque die hoc iudicium a nobis iudicatum est propter firmitatis causa et verbo memoracionis scribere iussimus. Cum autem stelissemus in convento plenario huius nostri amalfitani palatii cum iudicibus et parentibus nostrisque fidelibus venit coram nostram presentiam G. et reclamavit se nobis supra I. etc.* ». La formola del querelante è : « *Unde obsecro valdeque postulo potestatem vestram ut dignemini michi exinde iudicare* ». Segue il disposto : « *Deinde et nos sicut consuetudo est istius civitatis firmamus vobis . . . per hunc nostrum iudicatum ut etc.* ». Infine, come in tutte le carte emanate dalla *gloriosa potestas*, vi è un' ampia imprecazione, cui segue la finale corroborazione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ *Cod. Perris*, doc. 29.

⁽²⁾ *Camera*, I, p. 136, a. 952.

⁽³⁾ *Camera*, I, c.

⁽⁴⁾ *Cod. Perris*, doc. 33, a. 1055 ; v. pure *ibidem* doc. 23 e 30.

Venuta la monarchia, la suprema potestà giudiziaria fu conferita allo stratigoto, che i re normanni avevano preposto al ducato di Amalfi. In quest'epoca vi furono senza dubbio dei *iudices ordinati*.

Il giudizio avveniva *in convento plenario Curie*, dove lo stratigoto era assistito dai *iudices* e dai *boni homines*.

La Curia non si teneva soltanto nella città di Amalfi, ma anche in qualche altra principale città del Ducato, come Ravello.

Il reclamante, come presso l'antica Curia ducale, si presentava ed esponeva la sua *reclamatio*, che finiva con la formola: « *unde obsecro valdeque postulo vestram prudentiam ut . . . facite nobis exinde iudicatum per laudamentum de ipsis nostris iudicibus* ».

Lo stratigoto, dopo l'interrogatorio, riassumeva la controversia, e la sentenza, *laudamentum*, era emessa dai giudici. Lo stratigoto quindi ne ordinava la esecuzione.

La forma di questa *charta iudicati* normanna è ancora identica nella sua struttura diplomatica a quella dei tempi ducali (1).

Forma quasi simile ha la *charta iudicati* napoletana. Una differenza notevole sta soltanto nella formola con la quale comincia l'esposto: « *Orta intentione inter etc.* » (2).

Oltre ai suddetti tipi ben determinati di carta, si rinvengono nei diplomatici amalfitani, come pure in quelli napoletani, varie locuzioni generiche, adoperate ad indicare alcuni gruppi di carte o considerate in base ad identità di sostrato giuridico, o anche talora in base ad identità diplomatiche.

La denominazione di *charta securitatis* l'abbiamo già trovata ad indicare le *chartae ammissionis* e le *chartae definitionis*. E difatti, tanto nelle une che nelle altre, si tratta di modificazione di un rapporto giuridico intervenuta in seguito a *convenientia* tra le parti. L'atto che convalidava tali convenzioni dava la *securitas* ad una o ad entrambe le parti dopo che l'antico rapporto giuridico era stato turbato da una lite o da una forza maggiore. Si tratta quindi sempre di una carta che aveva modificato un preesistente rapporto giuridico.

Nell'istesso senso troviamo una *charta securitatis* emessa nel 1145 per ordine di Atenolfo regio Camerario di re Ruggiero, affinché un tal prete Giovanni non fosse molestato circa una pretesa penale che doveva pagare per inadempienza di un precedente contratto (3).

(1) *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. CLIII, a. 1150.

(2) Capasso, *De curialium etc.*, p. 123.

(3) Camera, I, p. 342.

Significato ancora più largo ha la locuzione di *charta manifesti* o *manifestum*; e pare che abbia valore puramente diplomatico, perchè potendo rivestire quasi ogni rapporto di diritto, si distingue dalle altre carte per la sua forma più breve e meno solenne di quella dei consueti atti curiali. Troviamo infatti sotto tale forma delle *chartae venditionis*, *ammissionis* ecc. e perfino qualche *charta diffinitionis* ⁽¹⁾. La *charta manifesti* manca a volte del protocollo, iniziandosi con l'esposto: « *Per hanc chartam manifestum facimus*, o più semplicemente *manifestum facimus*. Ed oltre la forma più semplice null'altro ha di notevole.

Altra locuzione generica è quella di *charta traditionis*, e si applicava a tutti gli atti che implicavano trasferimento di beni, quali le vendite, le donazioni ecc.

Maggiore importanza ha la *charta firmationis*. Indicavasi con questo nome la sanzione legale di un rapporto giuridico già avveratosi di fatto, ma senza che fosse stato redatto l'atto, oppure di cui l'atto era andato smarrito.

Da una carta del 1008 appare che in occasione di nozze i genitori avevano dato al loro genero *pro dote* una terra, ma non gli avevano fatta, *in die votorum*, la *charta ydiocheri*. Occorrendo, dopo vari anni, legalizzare quella donazione, essi fecero una *charta firmationis* ⁽²⁾. E così, altra volta, non essendo stato redatto l'istrumento di una vendita di terra, avvenuta in fatto, ed avendo il compratore rivenduta la terra a un terzo, il primo venditore fece a quest'ultimo una *charta firmationis* ⁽³⁾.

Nella sua struttura diplomatica questa carta ha la stessa forma della carta di cui assunse la funzione. Soltanto l'esposto comincia con la formola speciale: . . . *scribere et firmare visi sumus vobis hanc chartam firmationis*; cui segue la dichiarazione della mancanza della carta originaria e il motivo per cui fu redatto l'atto. Ed il disposto s'inizia con la formola: *Ideoque de presente firmavimus vobis per hanc chartam*.

Altro vocabolo generico è *placitum* e sta ad indicare qualsiasi privata convenzione. Sono quindi numerose e svariate le carte cui venne dato quell'appellativo. Esso però denota, piuttosto che l'istrumento nella sua forma (*charta*), il contenuto giuridico di esso.

⁽¹⁾ *Cod. Dipl. Amalf.*, doc. XIII, XIV, XXIX, CLXVII.

⁽²⁾ Camera, I, p. 217.

⁽³⁾ Camera, I, p. 190.

Non rinveniamo nelle carte di Amalfi il *mediatorium*, il contratto cioè per *mediatores*, comune in altre parti d' Italia e adoperato anche in Napoli. Esso però non doveva essere sconosciuto ai curiali amalfitani dacchè in una *charta iudicati* del 1055 si fa cenno dell' interrogatorio di un mediatore fatto dal duca (1).

Vi è infine un tipo diplomatico di carta, che riveste i più svariati *placita*, e si distingue per la mancanza di tutto il protocollo iniziale, per la semplicità e la brevità della forma, per l' assenza di quasi tutte le clausole, ridotte alla sola comminatoria, e qualche volta per la datazione che fa parte della sottoscrizione del curiale. Questa carta che ha le caratteristiche di una imbrevatura, non è indicata con alcun nome speciale, ma ricorda la *charta recapitulata* della Curia napoletana (2).

Molto difficile è l' assegnazione della data a questa carta, perchè spesso non vi sono altri elementi di datazione che la cifra dell' indizione e come semplice indizio i nomi di quelle parti, di quei testi, di quel curiale che possano eventualmente rintracciarsi in altre carte di data sicura. Non oltrepassano tali carte il secolo XI.

Esse sono probabilmente una redazione ad uso delle parti, raccorciata e fatta in forma meno solenne, per quanto ugualmente valida, di atti già estesi nella forma e coi riti della Curia.

Charta verace si diceva l' atto originale, ed *exemplum* la copia. Nessuna indicazione speciale distingue la copia, nè davanti al protocollo, nè in fine. La rivelano soltanto le sottoscrizioni dei testi, i quali, avendone udita la collazione, firmavano in questa forma: *C. testis est quia ipsa charta ex qua ista exemplata est vidit et legit*. E il curiale nella sua sottoscrizione invece di porre *scripsi* pone *exemplavi*, oppure *confirmavi* nel caso che fosse stato anche autore dell' originale. Manca in conseguenza ogni elemento per la datazione della copia.

L' atto valido era detto *charta firma*, ed allorchè in virtù di una nuova carta o per altre ragioni stipulate ne cessava la validità, veniva detta *charta rupta* o *disrupta*, o anche *inanis* o *vacua*.

Come tutte le altre scritture medievali, ancora altri campi di studio ci porge la *charta* di Amalfi: e fra essi il più importante è senza dubbio quello della storia del diritto.

Le vicende del diritto nell' Italia meridionale, dopo della caduta dell' Impero romano, sono state oggetto di numerosi studi, e l' inda-

(1) *Cod. Ferris*, doc. 33.

(2) Capasso, *Monum. Regesta neapolitana*, n. 571.

gine assume un particolare interesse in quelle città del litorale campano che, come Napoli ed Amalfi, furono gelose custodi della tradizione romana, perchè di quì può misurarsi fino a che punto la romanità abbia potuto reggersi incorrotta ed opporsi alla schiacciante preponderanza barbarica.

È certo che il fondo del diritto che ha imperato ad Amalfi nell'alto medio evo era romano giustiniano. Lo dimostrano le Pandette rinvenute in questa città dai Pisani nel 1137 e l'esame delle scritture di diritto privato, ove per altro è frequente l'invocazione della *lex et consuetudo Romanorum*, nè mancano citazioni della *lex imperialis* o dei *praecepta divi Iustiniani* o di alcune determinate leggi, tra cui comune è la *lex falcidia*. Evidentemente per diritto comune, *lex et consuetudo nostre civitatis*, s'intendeva il diritto romano.

Ma una prima questione viene in tal punto: applicarono in realtà gli Amalfitani la legge romana integra, come opina il Gay in base alle invocazioni che ne riscontra (1), oppure, come par più verisimile, il diritto tradizionale, progressivamente adattandosi alle mutate condizioni della vita sociale, si trasformò in un diritto volgare che prese poi forma di legge scritta nelle famose *Consuetudini* redatte nel secolo XIII? (2).

Altra questione importantissima è se la soverchiante influenza beneventana e poi salernitana sulle coste della Campania fosse riuscita a far penetrare nei liberi paesi romani elementi di diritto longobardo. Amalfi, al pari di Napoli e di Sorrento, subì nel secolo IX la violenza dei duchi di Benevento. Da alcune carte di quel tempo, citate dal Camera (3), si rileva che avesse corso legale in questa città la moneta del duca Arechi. Elementi di diritto germanico non vi appaiono però in modo indiscutibile. E la questione è stata già variamente dibattuta. Già il Racioppi aveva affermato che nelle *Consuetudini* di Amalfi il fondo del diritto dotale e successorio era longobardo (4): egli vide nella *quarta* ch'era in voga ad Amalfi una-sorta di *morgin-cap*, e in alcune disposizioni riguardanti la successione e la

(1) Gay, *L'Italie méridionale et l'empire byzantin*, p. 572, segg., contro l'opinione del Brandeione che la legge romana fosse conosciuta ad Amalfi per tradizione orale (*Il diritto greco-romano nell'Italia meridionale*).

(2) Vedi la recensione dello Schipa allo Hartmann, in *Archivio Storico Napoletano*, a. XXXV, p. 176.

(3) Camera, o. c.

(4) Racioppi, *Le Consuetudini civili di Amalfi del 1274*, in *Arch. Stor. Nap.*, a. V, p. 1 segg.

divisione dei beni, e nella stessa pratica della comunione dei beni, i caratteri del diritto longobardo.

Ma v'ha di più: il Gaudenzi ⁽¹⁾ e più recentemente il Gay ⁽²⁾ hanno notato come in molte carte cavensi, ove gli attori sono amalfitani, pur non mancando l'invocazione della legge romana, vi hanno piena applicazione gli istituti longobardi della *wadia* e del *launegild*. Senonchè la contraddizione che essi vedono tra la legge invocata e il diritto applicato è soltanto apparente. Gli amalfitani, che in qualità di *waregangi* vivevano numerosi nel vicino principato longobardo di Salerno, in base al principio allora vigente della personalità del diritto, professavano il diritto romano, il quale perpetuandosi nei discendenti di quelli costituiva un vero diritto gentilizio ⁽³⁾. Bisogna però considerare che i loro atti giuridici si compivano spesso con longobardi e sempre davanti al magistrato longobardo; e che sarebbe assurdo pensare che in territorio longobardo e con attori tanto longobardi quanto romani, fosse prevalso il diritto di questi a quello dei primi. Ed è perciò che sovente troviamo un amalfitano prestar *wadia* o dare il *launegild* ad un salernitano. Ma ciò non vorrà mai dire che l'amalfitano abbia professato il diritto longobardo, nè, tanto meno, che questo si sia infiltrato entro i confini del ducato di Amalfi. E gli elementi, per altro discutibili, che ne vide il Racioppi nelle Consuetudini, dovranno in ogni caso considerarsi per tali o non, forse, come norme elaboratesi nell'evolversi delle consuetudini locali, che abbiano soltanto una casuale e pur lontana analogia con le norme del diritto longobardo?

Altra questione è se ad Amalfi abbiano mai avuta applicazione le leggi bizantine. Soltanto qualche rara e timida apparizione pare che quel diritto vi abbia fatto: traccia appariscente nè troviamo infatti nello *ius prothimissi*. Ma è troppo poca cosa per potere rispondere affermativamente alla questione. E ciò conferma ancora una volta l'indipendenza dall'Impero che Amalfi aveva pienamente conseguita.

Tali questioni, il cui studio esorbiterebbe dai limiti di un lavoro diplomatico, ho voluto tuttavia accennare a dimostrare quale contributo importante possa dare la *charta* amalfitana alla conoscenza del diritto nelle nostre regioni.

(1) Gaudenzi, *Le vicende del mundio nei territori longobardi dell'Italia meridionale*, in *Arch. Stor. Nap.*, a. XIII, p. 95 sgg.

(2) Gay, o. c., p. 574.

(3) Genuardi, *La lex et consuetudo Romanorum nel principato longobardo di Salerno*, in *Arch. Stor. Nap. nuova serie*, a. I, p. 525 sgg.

Dolorosamente poco o nulla dai documenti superstiti si può trarre che rischiarino un argomento di grande interesse, il diritto nautico. Di contratti di navigazione, come si è visto, non avanza che qualche rarissimo esempio: e quindi il maggior monumento resta sempre la frammentaria *Tabula amalphitana*.

Assai più modesto che non alla conoscenza del diritto è il contributo che tali documenti danno alle cognizioni storiche locali; ed esso va quasi limitato alla cronologia dei duchi e delle varie dominazioni. Le istituzioni invece vi si possono ricostruire con sufficiente chiarezza: ed elementi interessanti, quantunque rari, ne abbiamo tratti per la conoscenza del rudimentale ordinamento giudiziario e della sommaria procedura.

Anche lo studio del costume vi troverebbe elementi, e copiosi ve ne sono per la conoscenza della casa e della suppellettile domestica, dell'agricoltura e delle consuetudini agricole.

Importante è infine lo studio della lingua, specialmente nei documenti del secolo X, ove la troppo imperfetta educazione letteraria dei scribi fa spesso largamente trasparire la deformazione della lingua latina in quella volgare. Non rare ricorrono in alcune carte locuzioni di lingua parlata: frequentemente si osservano, la caduta del *t* finale nella terza persona dei verbi, il passaggio della preposizione *de* al caso genitivo, la sostituzione del *da* all' *ab*, l' ampliamento dell' uso dell' ablativo tendente a surrogare tutti gli altri casi, che han già a loro volta perduto tutto l' antico valore. Interessante è la ricerca dei neologismi d' importazione barbarica e delle forme derivanti da corruzione di linguaggio (¹). La sintassi è stranissima ed il periodo è del tutto deformato, quando non manchi a dirittura. Impera la formola: ma abitualmente lo scriba non cura il nesso logico tra formola e formola, nè quello grammaticale, con grave danno della sintassi e spesso della intelligibilità del documento. Soltanto nel secolo XII la restaurazione degli studi giuridici e l' incremento della cultura fan giungere i loro riflessi anche nei recessi della costa amalfitana, ove i curiali danno alla *charta* una struttura giuridica più perfetta e una miglior forma latina.

RICCARDO FILANGIERI DI CANDIDA

(¹) Vedi il *Glossario*, nel *Codice Diplomatico Amalfitano*.

L'Archivio del “ Tribunale delle strade „ e la sua fondazione.

Nell'ultimo fascicolo di questa medesima Rivista, recensendo l'ottimo volume di L. Guasco, *L'Archivio storico del comune di Roma*, accennavo all'utilità che avrebbe avuto per gli studi storici in Roma una serie di contributi alla storia esterna e della fondazione dei singoli Archivi.

Con la nota presente faccio oggi seguire una esemplificazione di quello che allora intendevo, riferendo con la massima brevità i fatti e i documenti che determinarono la fondazione d'un archivio che, come avremo occasione di riscontrare, ha più di un rapporto proprio con quello del comune di Roma: l'Archivio della Presidenza o Tribunale delle strade che ora si conserva nell'Archivio di Stato.

Nel verbale della seduta del Tribunale delle strade tenutasi il 24 settembre 1742 in casa dello stesso Presidente e Chierico di Camera Mons. Casoni, leggiamo infatti quanto segue (!):

« Essendosi coll'esperienza riconosciuto quanta utilità sarebbe risultata al nostro Tribunale se si fosse per lo passato ritenuto un *Archivio* dove con buon ordine e metodo si fossero conservate le notizie e li documenti degli affari occorsi tanto del detto Tribunale quanto della detta Tassa fissa, giacchè talvolta per mancanza delle dette notizie e documenti o per non saperne la memoria o tempo preciso restano incagliati i negozii, prendendosi abbagli d'importanza e non si può ben condurre la

(!) Arch. d. Presidenza delle strade; Libri Congregationum, vol. 16 (1742-1746).

difesa delle ragioni e diritti del detto Tribunale e Tassa fissa, si è risoluto di fare il *detto Archivio* dove si radunino le dette notizie e documenti e si digeriscano in dovuto ordine *con le distinzioni et indici necessarii*. Al quale effetto si è ordinato che si deputi persona capace ad arbitrio di Mons. Presidente pro-tempore, dal beneplacito del quale detta persona debba dipendere ».

Da un decreto del 2 gennaio dell'anno seguente sappiamo anche il nome della persona su cui cadde la scelta di Mons. Presidente; che fu certo « Sig. Filippo Malvezzi » (1) deputato « archivista o sia custode del medesimo archivio con annuo assegnamento di scudi trenta, da pagarsegli tre mesi per tre mesi ».

Quanto al luogo, s'era pensato da prima che, distribuito l'Archivio « in due rispettivi armarii separati », si potesse intanto « e per modo di provisione », ritenere uno di essi « in casa di Mons. Presidente e l'altro nella nostra Computisteria » (2).

Ma non si tardò a tornare su quella decisione. Ecco infatti quanto fu deliberato in una successiva seduta (15 gennaio 1743) dallo stesso Tribunale delle strade:

« Essendosi . . . considerato che sarebbe meglio stabilire il nostro Archivio in qualche stanza nel palazzo di Campidoglio, già che il nostro magistrato è Romano et è stato fatto per beneficio et ornamento di quest'alma Città, si sono pregati li signori conte Alessandro Petroni, e Marc' Antonio Grassi illustrissimi maestri di strade che procurino da' Signori conservatori detta stanza per comodo del Tribunale a detto effetto, e, quando questa si ottenga, dovranno ivi portarsi i credenzoni suddetti con le notizie e scritture conforme viene ordinato in detta risoluzione delli 24 settembre 1742 » (3).

E i « signori conservatori » non rimasero a lungo sordi alle ben motivate richieste degli « illustrissimi maestri di strade ».

(1) Arch. d. Presidenza delle strade; lura diversa, vol. 36, cc. 96-97.

(2) Idem; Libri Congregationum, vol. 16 (1742-46) sotto la data 24 settembre 1742.

(3) Idem; sotto la data 15 gennaio 1743.

Con rescritto del 20 febbraio di quel medesimo anno essi infatti consentivano al Tribunale delle strade « l'uso e comodo » di una stanza nel palazzo dei Conservatori, e precisamente « dell'ultima stanza dell'atrio del palazzo di detta nostra camera Capitolina, nel qual atrio vi è ancora l'altra stanza in cui si conserva l'archivio segreto di detta Camera eretto d'ordine della felice memoria di Clemente XII, la quale stanza ultima servi poco tempo fa alli ferrari per lavorarvi i telari di ferro per le finestre di detto palazzo ed ora serve per riporvi tavolozze ed altro, e talvolta anche ad usi più vili ».

Tanto risulta da un motu-proprio di Benedetto XIV che, salvo le clausole finali, riproduciamo *in extenso* come appendice.

Ecco come l'Archivio del Tribunale delle strade potè diventare contiguo a quello segreto del Comune di Roma, e chi sa che questa contiguità non possa fornire la chiave d'un enigma che sarebbe altrimenti così difficile spiegare: e cioè perchè dei volumi che mancano nella serie delle « Lettere patenti » dell'Archivio del Tribunale delle strade, sei se ne trovino proprio nell'Armadio IV dell'Archivio storico del Comune di Roma.

Quanto al motivo che aveva fatto cadere la scelta proprio su « l'ultima stanza dell'atrio del palazzo » dei Conservatori, esso va evidentemente riferito a quel processo ⁽¹⁾ di progressivo restauro, di miglioramento e sistemazione del palazzo dei Conservatori che si prolunga per tutta la prima metà del secolo XVIII e in cui ebbero gran parte due papi: Clemente XII e Benedetto XIV.

Il primo lasciò legato il suo nome alla fondazione dell'Archivio segreto Capitolino: il secondo ampliò anzitutto il Capitolino aggiungendogli una stanza contigua, « prima affittata ad un venditore di frutta », e in un'altra, pure « cohaerentem » e che, come abbiamo visto, fino a poco tempo prima era servita « per riporvi tavolozze ed altro e talvolta anche ad usi più vili », raccolse e costituì il nuovo Archivio del Tribunale delle strade.

Nella Roma pontificia di tutto si poteva essere scarsi fuorché di lapidi: se ne era murata una per la fondazione dell'Ar-

(1) Cfr. per questa parte RODOCANACHI: *Le Capitole Romain antique et moderne*; Paris, Hachette, 1904, e specialmente i particolari riferiti a pp. 175-79.

chivio segreto, se ne murò naturalmente una per quella dell'Archivio delle strade. Come poco nota, per quanto riportata dal Forcella ⁽¹⁾, la riproduciamo qui appresso :

BENEDICTO XIV. PONT. OPT. MAX.
 QUOD
 PECULIARE TRIBUNALIS VIARUM
 ARCHIVUM (sic)
 QUO REI FISCALIS ADMINISTRATIONI
 CIVIUM COMMODO ET PUBLICAE UTILITATI
 PROSPECTUM ESSET IN POSTERUM
 INSTITUERIT
 ET LOCUM SATIS AMPLUM ATQUE IDONEUM
 SENATUS POPULIQUE ROMANI
 TABULARIO COHAERENTEM
 PRO VETERI IURE AC DIGNITATE MAGISTRATUS
 IN CAPITOLIO CONCESSERIT
 NICOLAUS CASONUS C. A. CLERICUS VIAR. PRAESES
 PRINCIPI PROVIDENTISSIMO POSUIT ⁽²⁾
 ANNO CHRISTI MDCCXXXIII PONTIF. IV.

*
 * *

Infine dobbiamo avvertire che la data della fondazione dell'Archivio delle strade non coincide con quella iniziale delle carte ch'esso ora conserva. Nella stessa seduta del 24 settembre 1742, che abbiamo parzialmente riferito innanzi, s'era infatti deliberato che non si guardasse solo al futuro, ma si raccogliessero « quelle notizie, memorie, documenti e posizioni, siano originali o siano copie, che si ritrovano tanto presso l'Illustrissimi signori Prelati Presidenti, li signori Uditori e Fiscali *passati e presenti* gl'Architetti ed altri ministri del Tribunale, quanto in Computisteria e nell'offizio purchè non siano necessarie e solite ritenersi in detti luoghi, come anche presso qualsiasi altra persona ;

⁽¹⁾ *Iscrizioni delle Chiese e d' altri edifici di Roma* ; Roma, 1869 : vol. I, p. 82, n. 246.

⁽²⁾ L'iscrizione si legge tutt'ora sulla porta d'accesso a una stanza del palazzo dei Conservatori che ancor oggi appare come « ultima », attigua a quella che fu già dell'Archivio segreto, e in cui ora si conservano i « Monumenti degli Orti Mece- naziani ».

il tutto secondo gl' ordini che Mons. Illustrissimo Presidente darà al detto (1) Archivista ».

Ecco perchè l' Archivio della Presidenza e Tribunale delle strade comincia ora, nelle sue serie principali e continuative — *Iura diversa, Libri Congregationum* etc. — coi primi del sec XVII, e le « Lettere patenti » risalgono fino all' anno 1569 (2).

Rimarrebbe ora a spiegare come e quando l' Archivio del Tribunale delle strade uscì dal Palazzo dei Conservatori, come e quando scese il Colle Capitolino e per quali vicende venne da ultimo a far parte dell' Archivio di Stato.

Ma tutto questo, dirò con Ludovico Ariosto :

Fia meglio differirlo a un' altra volta.

EMILIO RE

(1) Arch: d. Presidenza delle strade : Libri Congregationum, vol. 16 (1742-1746), alla data indicata.

(2) Non va inteso, naturalmente, che nella Presidenza delle strade si esaurisca il materiale archivistico che può essere messo a profitto per lo studio dell' amministrazione delle strade e anche dell' edilizia qui in Roma. Il Müntz, il Lanciani e il Rodocanachi hanno già mostrato ampiamente come possano essere utilizzati, segnatamente per i tempi più antichi, gli archivi notarili e le serie dei mandati e dei *Diversorum* dell' Archivio Camerale.

Più specifici ancora, e tutti appartenenti al periodo in cui il « magistrato » delle strade tocca il suo fiore, sono i volumi seguenti, che riferiamo qui appresso in ordine cronologico :

1.^o (1467) Liber inventionum extraordinariorum viarum et platearum alme Urbis etc. . . . domini Jeronimi de Gigatibus specialis Commissarii sanctissimi d. n. Pauli II.

2.^o (1499) Libro dello offitio delli signori maestri delle strade et difitii de Roma cioè de misser Evangelista delli Rossi et de misser Stephano Bufalo delli Cancellieri.

3.^o (1535-37) Liber introitus ex exitu offitii magnificorum dominorum Angelii Bubali de Cancellariis et Latini Juvenalis de Mannettis magistrorum stratarum et edificiorum.

4.^o (1554-55) Diversi gettiti.

5.^o (1549-68) Libro del rischoso e pagato per ordine de li signori mastri di strada di Roma.

6.^o (1571) Entrata dell' offitio del mastro di strada.

7.^o (1514-83) Taxae.

Salvo il 5.^o che fa parte ancora dell' Archivio Camerale, serie Fabbriche, tutti gli altri, con assai dubio criterio d' opportunità, sono stati posti e si trovano in testa dell' Archivio del Tribunale delle strade del quale verisimilmente non hanno fatto mai parte.

Benedictus Papa XIV

Motu proprio etc. ⁽¹⁾. Avendo noi fatta seriamente riflessione alla grande utilità che sarebbe risultata al nostro Tribunale delle strade se si fosse per lo passato ritenuto un Archivio dove con buon ordine e metodo si fossero conservate le notizie e documenti degli affari occorsi nel detto Tribunale tanto nelli suoi correnti negozi quanto in quelli che riguardano la tassa fissa, siamo volentieri condescesi ad approvare e confermare, sicome Noi per la presente nostra cedola di moto proprio colla pienezza della nostra apostolica autorità confermiamo ed approviamo, le risoluzioni della congregazione di detto nostro Tribunale del dì 24 settembre dell' anno scorso 1742 e delli 15 gennaio 1743 come se qui di parola in parola fossero inserite, tanto rispetto al fare in genere il detto Archivio dove si radunino le dette notizie e documenti e si digeriscano in dovuto ordine colle distinzioni et indici necessarii, quanto alla deputazione dell' Archivistà dependente in tutto dal beneplacito et arbitrio del Presidente delle strade pro tempore, colla provisione per ora di annui scudi trenta da aver avuto principio dal primo ottobre prossimo passato da pagarsi di trimestre in trimestre, cioè scudi quindici annui del conto corrente ed altrettanta somma da quello della tassa fissa e con quel proporzionato augumento che a misura del crescimento delle fatighe parerà al suddetto Presidente pro tempore, con approvare inoltre l' esecuzione già principata a dare alle suddette risoluzioni e tutte le spese fatte per li credenzoni a tale effetto destinati e tutte le altre che sono occorse o pure occorreranno a titolo di pagamento, ricognizioni ed altro sopra ambedue li suddetti conti sino alla totale perfezione, conservazione e custodia di detto Archivio; e perchè il nostro magistrato delle strade è stato in origine Capitolino ed ha altre relazioni alla camera di Campidoglio con esser anche soliti Noi ed i nostri predecessori di deputare quattro cavalieri romani col titolo di maestri di strade e perchè anche sembra congruo che dovendosi mettere e conservare in buon ordine le materie più specialmente riguardanti le fabbriche, siti, strade, piazze ed altro della nostra città di Roma e le strade del suo distretto si collochino tutte in luogo pubblico e che appartiene al magistrato del Popolo Romano, perciò avendo anche il detto Tribunale delle strade riportato il consenso del conte Rutilio Vidaschi e di Gio. Battista Sampieri nel passato trimestre attuali conservatori di Roma, dato da' medesimi colla riserva del nostro beneplacito come dal loro rescritto delli 20 febbraio 1743 che comandiamo conservarsi

¹ (1) Arch. di Presidenza delle strade; lura diversa, vol. 36, cc. 101-103.

originalmente negli atti del nostro Tribunale delle strade, perciò parimente di nostra certa scienza e deliberata volontà e colla pienezza della nostra autorità pontificia per questa nostra cedola di motu proprio diamo e concediamo al detto nostro Tribunale delle strade l'uso e comodo dell' ultima stanza dell' atrio del palazzo di detta nostra camera Capitolina, nel qual atrio vi è ancora l'altra stanza in cui si conserva l' archivio segreto di detta Camera eretto d' ordine della felice memoria di Clemente XII nostro predecessore, la quale stanza ultima servì poco tempo fa alli ferrari per lavorarvi i telari di ferro per le finestre di detto palazzo ed ora serve per riporvi tavolozze ed altro e talvolta anche ad usi più vili, con che però il detto Tribunale delle strade non possa mai nè in verun tempo servirsene ad altro uso fuorchè per detto Archivio e che tutte le spese, le quali occorreranno, tanto per la presentanea riduzione in buono stato quanto in futuro per la sua conservazione e custodia si facciano sempre dal detto Tribunale distribuite nei conti sopra enunciati senza verun aggravio di detta camera Capitolina, quali spese di nuovo specialmente approviamo e confermiamo, comandando alli detti conservatori, tanto presenti quanto futuri e loro mastro di casa ed a tutti gl'altri ministri a' quali spetta ed appartiene che in esecuzione di questa nostra volontà consegnino la stanza suddetta al detto nostro Tribunale e suoi ministri ad effetto di servirsene per l' uso e comodo da Noi come sopra determinato, volendo e decretando che alla presente nostra cedola di motu proprio non possa mai alcun vizio di surrezione o orrezione etc. Dato dal nostro palazzo Apostolico di Montecavallo questo dì 6 aprile 1743.

VARIETÀ

V. — NORME PER SCARTI NEGLI ARCHIVI DELLA REV. CAMERA APOSTOLICA.

Nel R. Archivio di Stato di Roma e precisamente fra le schede del notaio Filippo Apolloni (Notai della Camera, f. 132, a. c. 69-74) si legge quanto segue :

« Certifico io infrascritto Filippo Apolloni, segretario e cancelliere della Reverenda Camera Apostolica, con studio nella piazza di Monte Citorio, numero 132, qualmente negli atti miei trovasi rogata esibita del tenore seguente :

Esibita di dispaccio dell' Eminentissimo e Reverendissimo signor Cardinale Segretario per gli affari di Stato interni per la istituzione di una special Congregazione all' oggetto di riferire se possano dagli archivi escludersi le carte di epoca antica e di niuna entità ; e di un foglio contenente il parere su tal particolare esternato dalla stessa Congregazione.

Per

La Reverenda Camera Apostolica,

a di primo febraro milleottocentotrentanove, del pontificato della Santità di nostro Signore Gregorio papa XVI felicemente regnante l'anno VIII, indizione romana XII. Innanzi di me Filippo Apolloni, segretario e cancelliere della Reverenda Camera Apostolica con studio in Roma, piazza di Monte Citorio, numero 132, e testimoni infrascritti presente e personalmente esistente monsignor illustrissimo e reverendissimo Giuseppe Luigi Bartoli, patrizio romano, cavaliere dell' Ordine di San Gregorio Magno, Avvocato generale del Fisco e della Camera Apostolica, domiciliato piazza dell' Apollinare numero 33, a me cognito, il quale in virtù di un ordine contenuto nel Biglietto dell' Eminentissimo signor Cardinale Gamberini, segretario per gli affari di Stato interni, datato il trenta gennaio scorso numero 84075, che rilascia in originale perchè venga allegato al presente atto, ha esibito :

1.º un dispaccio originale del prelodato Eminentissimo Segretario per gli affari di Stato interni in data tre gennaio suddetto, numero 83313, col quale viene istituita per comando espresso di Nostro

Signore una special Congregazione all' oggetto di riferire se possano dagli archivi, ormai ridondanti, escludersi alcune carte concernenti epoca antica e di niuna entità, onde procedere alla regolare e necessaria archiviazione delle nuove carte dei dicasteri camerali :

2.^o il parere esternato dalla stessa Congregazione, riunitasi il giorno nove gennaio passato, sottoscritto da tutti li membri della medesima ed approvato da Sua Santità, a forma del rescritto posto in margine dall' Eminentissimo signor Cardinale Segretario per gli affari di Stato interni dalla udienza del trenta di detto mese, affinché il tutto venga conservato fra i pubblici istrumenti negli atti miei, conforme conservo, del tenore ecc.

Sopra le quali cose ecc.

L' atto fatto in Roma, letto e pubblicato in una delle camere di residenza del lodato monsignor illustrissimo e reverendissimo Bartoli, posta, come sopra, piazza dell' Apollinare, numero 33, presenti li signori Giacomo Pacini, figlio della bo.me. Giuseppe, romano, militare in ritiro, domiciliato piazza di Monte Citorio, numero 130, e Luigi Fortini, figlio della bo.me. Giuseppe, da Salerno, impiegato nell' ufficio del Bollo de' drappi di lana, domiciliato nel palazzo Curti Lepri a piazza Farnese, numero 37, testimoni al presente atto specialmente richiesti :

G. L. Bartoli, avvocato fiscale

Giacomo Pacini, testimonio

Luigi Fortini, testimonio

Per il signor Filippo Apolloni, segretario e cancelliere della Reverenda Camera Apostolica, Adamo Toschi sostituto rogato. Registrato a Roma li cinque febraro 1839 con un inserto in tre pagine senz' apost. volume 165, Atti pubblici, foglio 76 r. sas. 4 gratis a forma d' ordine superiore. — V.^o Compagnoni, preposto.

Tenore del dispaccio 83313.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni tre gennaio milleottocentotrentanove.

La Santità di Nostro Signore si è degnata disporre che una Congregazione particolare presieduta dal sottoscritto Cardinale Segretario per gli affari di Stato interni e della quale faranno parte i monsignori, Uditore generale della Reverenda Camera Apostolica, Tesoriere generale di essa Reverenda Camera, Decano de' Chierici di Camera, Decano della Sagra Romana Rota, e Decano dei Prelati votanti del Tribunale della Segnatura di Giustizia, Vicegerente di

Roma, Presidente della Congregazione di S. Girolamo della Carità, Avvocato generale del Fisco e della Reverenda Camera Apostolica, e Commissario generale della Reverenda Camera medesima, riferisca se o no possano dagli archivi, oramai ridondanti, escludersi alcune carte appartenenti alle rispettive prefate giurisdizioni e riferibili a epoca antica e di niuna entità, onde possa procedersi alla regolare e necessaria archiviazione delle nuove carte de' Dicasteri camerali.

E siccome la Congregazione suddetta si adunerà nelle Camere Vaticane del Cardinale sottoscritto nella mattina di mercoledì nove del corrente gennaio alle ore diecisette in punto, così sarà compiacente monsignor Bartoli, avvocato generale del Fisco, a volervi intervenire per compilarsene il relativo rapporto

A. B. Card. Gamberini

Monsignor Bartoli avvocato generale del Fisco.

Registrato a Roma li 5 febraio 1839 in due pagine senz'apostille, volume 333, Atti privati, foglio 51 r., casella 6, ha pagato « gratis » a forma d'ordine superiore. C. Vagnolini P.^o.

La Congregazione particolare, deputata dalla Santità di Nostro Signore con biglietto del tre gennaio corrente per riferire se possano dagli archivi, ridondanti, escludersi alcune carte riferibili ad epoca antica e di niuna entità, onde procedere alla regolare e necessaria archiviazione delle nuove carte de' Dicasteri camerali, e composta dell'Eminentissimo signor Cardinale Gamberini, segretario per gli affari di Stato interni, presidente, di monsignor Uditore della Camera, di monsignor Tesoriere generale, di monsignor Decano della Sagra Rota, anche nella qualità di Presidente della Congregazione di San Girolamo della Carità, di monsignor Decano del Tribunale Supremo di Segnatura, di monsignor Vicegerente di Roma, di monsignor Avvocato generale del Fisco e di monsignor Commissario della Camera Apostolica, si è radunata nelle Camere del prelodato Eminentissimo alle ore diecisette di questo giorno. e dopo implorato il divino aiuto, preso ad esame lo stato attuale degli archivi e sentite le osservazioni di monsignor Tesoriere e del predetto Avvocato del Fisco, che ha fatto le veci di segretario, ha deciso di proporre al Santo Padre ciò che segue :

1.^o che si debba fare negli archivi di tutti i dicasteri tanto giudiziarii che amministrativi una segregazione delle carte che saranno reputate inutili da quelle che debbono conservarsi; che le carte reputate inutili siano rimosse dagli archivi e soppresses, e che siano asso-

lutamente ed indistintamente conservate tutte le carte relative all' epoca compresa negli ultimi cento anni, ossia dal 1738 in appresso ;

2.^o che quanto alle carte anteriori alla suddetta epoca, che riguardano il giudiziario civile di tutti i tribunali, si ritenga come norma indeclinabile di conservare i registri chiamati *Brolardi*, *Manuali* e *Libri sententiarum*, le sentenze e decreti definitivi originali e le filze de' documenti che portano il titolo di *Cedulae privatae* ;

3.^o che i libri de' falliti, i registri chiamati *Receptorum*, *Memorialium*, *Accomodatorum* ed i mazzetti delle citazioni, contenenti atti preliminari, all' epoca indicata, debbono in generale essere considerati come carte inutili e da sopprimersi ;

4.^o che, rapporto alle carte concernenti il giudiziario criminale, quelle che esistono nell' Archivio della pia Congregazione di San Girolamo della Carità debbano trasportarsi a spese dell' Erario dall' archivio Salviati in locale di pertinenza della stessa Congregazione, segregando quelle, che da persone perite, da destinarsi all' uopo da monsignor Presidente, saranno reputate di niuna utilità ;

5.^o che le carte criminali del Vicariato, esistenti in due camere dell' archivio rotale e concernenti cause di costumi, siano interamente distrutte ; e che alle stesse camere sieno portate le carte civili del medesimo tribunale, che attualmente esistono nell' archivio Salviati, dopo che saranno segregate le inutili ;

6.^o che, quanto alle carte de' Dicasteri amministrativi, si conservino tutti i documenti e tutti i registri, le posizioni e le minute le più interessanti ; e che questa provvidenza si renda comune anche alle carte della Sagra Congregazione del Buon Governo, interpellando a questo effetto monsignor Segretario : su di che viene incaricato l' infrascritto Avvocato fiscale ;

7.^o che le carte residuali de' diversi Dicasteri giudiziarii e amministrativi si dispongano per modo che quelle di ciascun Dicastero siano collocate per intero separatamente da quelle degli altri ;

8.^o che al Custode o Direttore dell' archivio Salviati si accordi un' aggiunta, la di cui nomina si farà da monsignor Tesoriere generale ;

9.^o che nelle disposizioni enunciate superiormente non siano compresi i contratti o istrumenti e le carte esibite per istrumento pubblico, ancorchè tali istrumenti o esibizioni esistano nelle cancellerie o negli archivi de' singoli magistrati giudiziarii ;

10.^o che la proposta segregazione delle carte debba farsi a spese della Reverenda Camera ; e, quanto al giudiziario civile, con l' opera de' seguenti individui e cioè :

per le carte rotali, del signor cancelliere Alibrandi con l'assistenza del signor Filippo Ludovico Bruni;

per le carte dell' A. C., del signor Giacomo Frosoni, cancelliere protocollista ed archivistà, con l'aiuto del signor Porta, commesso;

per le carte del Tribunale di Segnatura, del signor cancelliere Polidori con l'aiuto del commesso Aretucci;

per le carte della piena Camera e de' Tribunali camerati, del signor segretario Apolloni con l'aiuto del signor Toschi;

per le carte del Tribunale del Vicariato, del signor cancelliere Ciccolini con l'aiuto di persona che sarà destinata da monsignor Vicegerente.

Roma il giorno nove gennaio milleottocentotrentanove.

A. B. card. Gamberini, presidente,

C. Acton, Uditore della R. C. A.,

A. Tosti, Tesoriere generale,

Cosimo Corsi, Decano della S. Rota e Prefetto della Congregazione della Carità,

Serafino Grossi, Decano della Segnatura,

A. patriarca di Antiochia, vicegerente,

G. L. Bartoli, Avvocato fiscale,

Angelo Maria Vannini, Commissario generale della Rnda.
Cr.a Apl.a.

Trenta gennaio milleottocentotrentanove.

Dall'udienza di Nostro Signore

si approva, ritenuta sempre la massima che le carte di ogni sorte spettanti agli ultimi cento anni siano conservate, ed a monsignor Bartoli, avvocato fiscale e segretario, onde si occupi della opportuna evasione.

A. B. card. Gamberini.

794775. - Registrato a Roma li cinque febraro 1839 in pagine sei senz'apostille, volume 333. Atti privati r. (*sic*) casella 7, gratis a forma degli ordini superiori. C. Vagnolini, Prep.

84075, reg. 79477. Tenore di altro dispaccio.

Dalla Segreteria per gli affari di Stato interni li trenta del milleottocentotrentanove. Si trasmette a monsignor Bartoli, avvocato generale del Fisco e della Reverenda Camera, il foglio contenente il parere della particolare Congregazione deputata da Sua Santità con biglietto del tre gennaro per riferire sulla segregazione delle carte inutili e di niuna entità che esistono negli archivi; quale parere es-

sendo munito della sovrana approvazione a forma del rescritto posto in margine dello stesso foglio, il suddetto monsignor Avvocato fiscale, che ha fatte le veci di Segretario, lo esibirà per pubblico istrumento negli atti del signor Apolloni segretario e cancelliere della Reverenda Camera Apostolica e rimetterà una copia dell'atto di esibita a questo Ministero nonchè ai singoli membri della lodata Congregazione per loro intelligenza e norma

A. B. card. Gamberini.

Monsignor Bartoli, avvocato generale del Fisco.

Registrato a Roma li 5 febraro 1839 in due pagine senz'apostille, volume 333, Atti privati, foglio 50 r. casella. 8 gratis in forma degli ordini superiori. C. Vagnolini, Prep.

* * *

E come il tutto si legge dal soprascritto atto di esibita negli atti miei ecc. al quale ecc. in fede ecc.. Roma questo dì quattordici marzo milleottocentotrentanove.

Così è. Filippo Apolloni segr. e cancell. della Rev. da Cama Apl. ca ».

E. CASANOVA

NOTIZIE

PERSONALE — Gli ultimi movimenti nell'alto personale del Ministero dell'Interno hanno recato novità anche nell'amministrazione centrale degli Archivi di Stato.

Il comm. dr. Giuseppe Spano, che da 15 anni vi apparteneva, e, sotto la direzione del comm. dr. Alberto Pironti, vi prodigava le doti preclare del suo ingegno e dell'animo suo, la dottrina, l'attività e l'energia grandi in lui per contribuire col Direttore generale ad elevare sempre più questa istituzione e farla costantemente progredire, sì da essere dai funzionari considerato ormai come uno dei loro, ha veduto i propri meriti giustamente riconosciuti colla promozione dapprima a Direttore Capo di divisione e, subito dopo, con quella a Vice Direttore generale delle Carceri. Rallegrandoci pubblicamente della meritata ascensione, e augurando ch'egli sia sempre meglio apprezzato anche nel nuovo ramo dell'amministrazione che ha la fortuna di accoglierlo, non sappiamo nascondere i sensi di profondo rammarico che il suo allontanamento ci infonde nell'animo dopo tanti anni d'intrinsechezza, tanti anni nei quali lo vedemmo lavorare e pensare e patire per gli archivi di Stato. Soli ci confortano il pensiero e la speranza che la non mai smentita benevolenza del comm. Pironti per questa Amministrazione, come seppe per sì lungo tempo assicurare alla medesima i benefici che tutti manifestamente riconoscono esserle venuti in quel periodo di tempo, così voglia non venire meno segnatamente nell'ora presente in cui si sta per trattare della riforma e dei miglioramenti degli organici dei funzionari e della sistemazione di tutto il servizio e di tutti gli istituti.

A succedere al comm. Spano a capo della sezione degli archivi è stato chiamato il cav. dott. Federico Fusco, dalla cui dottrina e bontà molto tutti si ripromettono.

— Con D. L. 4 maggio 1919 l'aiutante Erminio Ceresa è stato per esame promosso primo aiutante.

— Con O. M. 10 agosto 1919 il primo aiutante cav. Edoardo Verzino è stato traslocato dall'Archivio di Stato di Milano a quello di Napoli; e l'aiutante dott. Francesco Forte viceversa.

— Con D. M. 18 giugno 1919 hanno conseguito l'aumento del primo decimo sessennale i funzionari di 1.^a categoria Dallari uff. dott. U., Helminger uff. dott. M., Derege di Donato dott. P., Manaresi dott. C., Amato dott. A., Filangieri conte dott. R., e di II.^a cat. La Coila S.

— Hanno conseguito la laurea in giurisprudenza gli aiutanti Maffei G. nell'Università di Roma il 9 luglio, e di Tucci R., in quella di Cagliari il 30 luglio.

— Con D. M. 4 agosto 1919 è indetto il concorso per titoli alla direzione dell'archivio di Stato di Mantova.

— La R. Società romana di storia patria nella sua adunanza del 21 giugno 1919 nominò suoi soci residenti il G. U. E. Casanova e il dott. Emilio Re, del R. Archivio di Stato di Roma; e la nomina fu confermata con R. D. del 7 luglio seguente.

— *Ricompensa al valore.* Con D. L. 1919 giugno 26 è stata concessa la medaglia di bronzo a Pagano avv. Leopoldo, aiutante di 3.^a classe, colla seguente motivazione: Sottotenente 2.^o raggruppamento bombardieri, 31.^o gruppo 125.^o batteria, comandante di una sezione di bombarde, sotto l'intenso fuoco nemico, bello esempio di coraggio e serenità di fronte al pericolo, eseguiva per tre volte consecutive, in successivi cambiamenti di posizione, il traino dei pezzi della batteria. Sfinito di forze, rinunciava di essere sostituito in un nuovo difficile traino. Rimaneva ferito mentre, noncurante di sé, incoraggiava i suoi soldati (Fa'iti, 24-26 ottobre 1917).

— **NECROLOGIO.** Il 23 luglio 1919 si è spento a Napoli il comm. dr. Raffaele Batti che vi era nato il 22 febbraio 1822. Dottore in medicina, egli lasciò presto la professione libera per entrare nel 1840, insieme col fratello Vincenzo, nell'amministrazione del Grande Archivio ove fu sempre addetto alla sezione I politica diplomatica, in qualità dapprima di aiuto del prof. Michele Baffi poi, durante la soprintendenza di Bartolommeo Capasso, come capo della sezione medesima. Uomo e funzionario di antico stampo, egli visse esclusivamente per le scritture affidategli, nè pensò mai di abbandonare la sua sezione, sinchè il Capasso non l'obbligò ad assumersi il carico dell'insegnamento della paleografia e diplomatica e, alla morte dell'illustre storico, il Governo non lo nominò direttore dell'Archivio Napoletano.

Per quanto animato da ottimi sentimenti, e di una rettitudine superiore ad ogni elogio, egli non fu felice durante la sua direzione; e fu per lui quasi una liberazione il provvedimento che nel 1907 lo collocò a riposo. Durante i 67 anni di servizio attivo egli si applicò specialmente a fermare la consistenza dei famosi Registri Angioini ed è suo l'Inventario cronologico sistematico dei registri angioini conservati nell'Archivio di Stato di Napoli (Napoli, Rinaldi e Sellitto, 1894 8.^o pp. 542) che Bartolommeo Capasso fece precedere da una bella prefazione.

— **GLI ARCHIVI E LA PACE COLL'AUSTRIA.** Nell'art. 189 del Trattato di pace firmato a Saint Germain il 10 settembre 1919 tra le Nazioni dell'Intesa e la Delegazione dell'Austria tedesca, l'Austria s'impegna a restituire all'Italia tutti gli archivi, documenti, oggetti d'arte, nonchè tutto il materiale scientifico e bibliografico tolto dai territori invasi o ceduti; e consegnerà pure, senza ritardo, tutti gli archivi ufficiali dei territori ceduti, tutti gli archivi, documenti e atti storici in possesso di istituzioni pubbliche che interessano direttamente la storia dei territori ceduti e che sono stati asportati dal 1861 in poi.

Quanto agli oggetti artistici, archeologici, scientifici e storici provenienti da collezioni che hanno anticamente appartenuto al Governo e alla Monarchia Austro-ungarica, l'Austria s'impegna a negoziare con l'Italia un accordo amichevole per il ritorno nel loro paese d'origine, a titolo di reciprocità, di tutti gli oggetti che dovrebbero far parte del patrimonio delle regioni cedute.

Rispetto ai manoscritti asportati dalla Casa di Absburgo e da altre dinastie dall'Italia, un Comitato composto di tre giuristi nominato dalla Commissione per le ri-

parazioni esaminate, nel termine di un anno, le circostanze nelle quali tali oggetti furono asportati e ne ordinerà la restituzione se la loro esportazione fu illegale. La lista degli oggetti previsti, comprende fra gli altri: per la Toscana, i gioielli della Corona e parte dei ricordi della famiglia Medici (? e forse Absburgo Lorena); per Modena, la Vergine di Andrea del Sarto e tre manoscritti; per Palermo, gli oggetti del dodicesimo secolo eseguiti per i Re normanni; per Napoli, 98 manoscritti tolti nel 1716.

L' Austria poi ha riconosciuto giusto l' operato dei funzionari archivisti addetti alla Missione Italiana d' armistizio, ammettendo che gli archivisti devono essere integrati degli atti e documenti, in qualunque epoca asportati, se l' origine dell' atto o del documento lo indichi come pertinente ad una determinata regione ed archivio.

— LA NUOVA LEGGE SUGLI ARCHIVI NEL REGNO DEI PAESI BASSI, promulgata nel 1918 s' ispira ai voti più volte emessi dall' Associazione degli Archivisti olandesi. Contempla tutto il servizio archivistico così nella Capitale come nelle Provincie, nei Comuni e in Istituti speciali.

L' archivio centrale è stabilito a la Aja, ove esercita anche le funzioni di archivio provinciale della Olanda settentrionale, come da noi sotto la legislazione borbonica il Grande Archivio di Napoli, attuale archivio di Stato, vi fungeva e funge anche da archivio provinciale. In ogni capoluogo di provincia v' ha un archivio di Stato, nel quale sono concentrati gli archivi delle passate amministrazioni provinciali e dipartimentali e delle amministrazioni provinciali attuali, in quanto questi archivi possono essere trasferiti in un pubblico deposito.

Negli archivi dei Comuni si deve distinguere la parte antica da quella corrente, ed in caso di trascuranza da parte delle autorità comunali, lo Stato può far versare in un pubblico deposito una parte di detti archivi.

Gli archivi del servizio speciale dei waterings, terbiere e polders devono essere tenuti con somma cura dalle amministrazioni preposte. Tutti gli archivi sono sotto la direzione e vigilanza del Ministero dell' Interno. Tolta quella specialità, propria alla regione, e la istituzione degli archivi in tutte le provincie, la nuova legge ha molti punti comuni con parecchi articoli del vigente regolamento archivistico italiano, che speriamo non tarderà di diventare legge a sua volta, colle opportune modificazioni.

— PUBBLICAZIONI DEL COMUNE DI ROMA. Ad iniziativa del comm. prof. Francesco Scaduto e per voto unanime del Consiglio Comunale, il Sindaco di Roma ha nominato una commissione per la stampa, in occasione del prossimo cinquantenario della presa di Roma, dalle deliberazioni del Comune di Roma e per il regesto e la stampa degli editti e bandi pontifici relativi alla città e provincia romana, non senza raccogliere anche quelli che concernono lo Stato della S. Sede. La Commissione, della quale, sotto la presidenza del sen. Lanciani, fanno parte il prof. Scaduto, rettore della R. Università, il Segretario generale del Comune G. uff. Caselli, il Soprintendente del R. Archivio di Stato e Archivio del Regno G. uff. Casanova e proff. Pietro Fedele e Vincenzo Federici nonchè dei sigg. Francesco Tommasetti e Luigi Guasco in qualità di segretari, ha già iniziato i propri lavori.

— L' ORGANICO DEL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE. Il 3 settembre 1919 il Consiglio dei ministri approvò i provvedimenti per le biblioteche proposti dall' on. ministro Alfredo Baccelli.

Per essi sono istituite 12 soprintendenze cui spetta (secondo le norme della legge sulle antichità e belle arti) la tutela degli antichi manoscritti, degli incunaboli delle stampe e incisioni rare e di pregio delle varie regioni d'Italia e la conservazione dell'incremento delle biblioteche pubbliche. La funzione di soprintendente viene affidata per incarico ai direttori di talune fra le più importanti biblioteche governative. Il personale è ripartito nelle seguenti categorie e gradi: 1.^a distinta in due gradi: bibliotecari, stipendio iniziale lire 5500, massimo 9600; bibliotecari direttori, stipendio iniziale lire 8000, massimo 12.200; 2.^a categoria: ragionieri economi, stipendio iniziale di lire 4000, massimo lire 7000; 3.^a categoria: distinta in due gradi, assistenti, stipendio iniziale lire 3000, massimo lire 5000; coadiutori, stipendio iniziale lire 4500, massimo 6500; personale subalterno distinto in due gradi: custodi, stipendio iniziale lire 2000, massimo 3500; custodi capi, stipendio iniziale lire 3000, massimo 4000. Le nomine a tutte le categorie avranno luogo mediante pubblico concorso nel quale a parità di merito saranno preferiti gli ex-combattenti.

PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN CAMBIO O IN DONO

a) periodici

Archiginnasio (L') (Bologna, 1919), an. XVI, n. 1-3.

Archivio storico della Calabria (Mileto-Catanzaro, 1918), an. VI, n. 1-4.

Avvenire (L') degli archivi (Roma, 1919), an. XVI, n. 7-8.

Bullettino senese di storia patria (Siena, 1919), an. XXVI, n. 2.

Bullettino storico pistoiese (Pistoia, 1919), an. XXI, n. 2.

Rivista storica del Sannio (Benevento, 1919), an. V, n. 1.

b) pubblicazioni varie

Bollettino della Reale Accademia di scienze, lettere e belle arti di Palermo. Anno 1918, fasc. II. - Palermo. Boccone del povero, 1918. 8.^o pp. 21-37.

Capialbi Hettore, La vita e l'opera di Bruno Chimirri (*dall'Archivio storico della Calabria*, 1918). Napoli, Muca 1919, 8.^o pp. 28.

Kambo Saverio, Cesare Fracassini (in *Conferenze e Prolusioni*), Torino, Unione tip. edit. 1919, 8.^o pp. 133-140.

Poole Reginald L., The see of Maurienne and the valley of Susa (*dall'English historical review*, 1916). Londra, 1916, 8.^o pp. 19.

Weil (commandant), Le Saint-Siège, l'Espagne et le France. Le différend religieux entre Madrid et Rome. Les Mariages espagnols. - Madrid, Fortanet, 1919, 8.^o pp. 61.



GLI ARCHIVI ITALIANI

RIVISTA TRIMESTRALE
DI ARCHIVISTICA E DI DISCIPLINE AUSILIARI

FONDATA DA EUGENIO CASANOVA

E

PUBBLICATA COLLA COLLABORAZIONE DEGLI ARCHIVISTI ITALIANI

Anno VI. Fasc. 4 - 1919



DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE : ROMA, Corso Vittorio Emanuele, 287

SIENA - STAB. ARTI GRAFICHE LAZZERI, 1919

Anno VI. Fascicolo 4 - 1919

INDICE DEL FASCICOLO

LODOLINI ARMANDO, archivista di Stato a Roma, <i>L'Amministrazione pontificia del "Buon Governo"</i> , p.	181-236
GUASCO LUIGI, archivista nell'Archivio storico del Comune di Roma, <i>I rogiti originali dell'Archivio Urbano del Comune di Roma</i> «	237-250
Bibliografie: TRAVALI GIUSEPPE, primo archivista di Stato a Palermo, <i>Pironi A. e Spano G.</i> , Le operazioni elettorali secondo la nuova legge «	251
MORELLI VINCENZO, archivista di Stato a Napoli, <i>Scandone F.</i> , L'alta valle del Calore «	251-252
Annunzi bibliografici di pubblicazioni della <i>Society for promoting christian Knowledge</i> , e dei sigg. <i>Nicolini F., Gabrici, Weil, Bonelli, Vigevano</i> «	253-256
Notizie: Oreste Terrasini, Consiglio per gli archivi, Personale, Scuola di paleografia di Milano, Rivendicazioni storico artistiche. Scarti, Archivio medici Tornaquinci, Associazione degli amici degli archivi, Materiale per la storia della guerra italiana, Carteggi di guerra. Archivio militare bavarese, Archivi della guerra, Archivi inglesi, Università russe bolsceviche, J. v. Pflugk-Hartung, G. Coggiola «	256-263
Pubblicazioni varie pervenute in cambio o in dono «	263-264
Indice dell'annata VI - 1919 «	265-266



L'Amministrazione pontificia del "Buon Governo",.

I. — DAL VATICANO A CAMPO MARZIO

Non si può parlare dell' Archivio del Buon Governo senza prima accennare in che modo dalle segrete sale dei Sacri Palazzi esso si sia trasferito nel vetusto e nobile edificio di Campo Marzio che le nuove, moderne direttive dell' Amministrazione italiana stanno per condannare alla demolizione.

Veramente quel cenno dovrebbe piuttosto chiudere che aprire queste brevi note, chè il trasferimento rappresenta l' ultima tappa che la travagliata vita secolare dell' Archivio ha compiuto prima di passare definitivamente allo stato di perfezione (per un archivio!), cioè alla funzione di materiale storico-giuridico. In Campo Marzio, cioè in possesso dello Stato Italiano, il *Buon Governo* fa finalmente parte dell' eredità della nuova Italia e il Vaticano fa finalmente, in questo, la parte . . . del defunto. E se il cenno precede, anzichè concludere o innestarsi in un paragrafo della storia *esterna* dell' archivio, è appunto perchè esso vuol servire di presentazione e, insieme, consacrare in questa benemerita Rivista un fatto di primaria importanza nelle relazioni tra Stato e Chiesa, l' esposizione del quale, se pure non riguarda propriamente l' archivio del Buon Governo, lumeggia però l' episodio forse più importante dell' amministrazione archivistica dalla costituzione del Regno d' Italia ad oggi.

L' archivio nel Buon Governo era da poco tempo sistemato in Vaticano: circa dal 1870.

Ancora nel 1786 (e forse dal suo principio) si trovava al secondo piano del Palazzo in Via della Scrofa tra S. Luigi dei Francesi e



S. Agostino di proprietà del Collegio Germanico-Ungarico, al primo piano del quale abitava il Cardinale Prefetto dell' Archivio (1). L' affitto riscosso dal Collegio era di circa 900 scudi all' anno. Durante il periodo francese il locale fu occupato dall' Amministrazione del Debito Pubblico, e il Buon Governo emigrò nell' attiguo palazzo dell' Apollinare ove i francesi divisavano di collocare tutti gli archivi della città secondo la loro mania accentratrice, salvo la larga parte spedita a Parigi e poi restituita.

Dopo, il Buon Governo prese stabile assetto nel palazzo della Cancelleria e il trasporto fu compiuto in mezzo a mille difficoltà e a mille opposizioni degli interessati, nel 1837. Nel palazzo della Cancelleria trovarono posto il Prefetto, il Segretario e i principali ufficiali, approfittando degli appartamenti lasciati liberi dalla morte del Cardinale Della Somaglia.

Nel palazzo di Via della Scrofa N.º 70 il cardinale Zurla pensava di creare un archivio delle parrocchie. L' archivio della computisteria del Buon Governo nel 1833 era ancora in una camera terrena di Via della Maschera d' Oro 21.

La Congregazione teneva le sue sedute oltre che in casa del Prefetto o del Segretario (come vedremo) anche al Quirinale o al Vaticano (2).

Nel 1870 l'Archivio fu tutto trasferito nei Sacri Palazzi.

* * *

Era da gran tempo vivissimo il rammarico negli studiosi e, in genere, negli interessati, e, più ancora - diciamo ad onor del vero - negli archivisti di Stato, i primi e più gelosi custodi, i primi e più veri custodi del patrimonio storico nazionale, (ma gli ultimi ad essere apprezzati dalle sfere ufficiali), perchè alcune serie d' archivio restavano monche e non bene utilizzabili: alludo alla piccola parte giudiziaria del Buon Governo preesistente nell' archivio di Campo Marzio, alla Congregazione Economica, al Ministero pontificio dell' Interno, per la branca della tutela amministrativa dei Comuni, e alla Presidenza di Roma e Comarca.

(1) ARCHIVIO DI STATO: *Archivio del Buon Governo. Affari d' Ufficio*. B.ª 1.ª fasc. « Personale e Locali ».

(2) ARCHIVIO DI STATO. *Archivio del Buon Governo. Affari d' Ufficio*. B.ª 1.ª « Personale e Locali »; Trovo una nota del card. segr. di Stato 10 febbraio 1819 che chiede alla Congregazione i suoi locali al Quirinale necessari per la venuta dei sovrani di Austria.

Il complemento, e il grande complemento, di questi fondi era nell' Archivio del Buon Governo, conservato al Vaticano.

Tutta la vita comunale dello Stato della Chiesa, può seguirsi nel suo laborioso e caratteristico svolgimento negli archivi suindicati e nel « mare magnum » del « Camerale »⁽¹⁾; ma il Buon Governo rappresentava l'anello mancante alla catena, la lacuna che spesso disorientava o impediva la più proficua ricerca.

Ma come « ricuperare » un archivio di sì vasta mole, e per di più chiuso in Vaticano? Parlare di un diritto dello Stato, riferirsi alla legge delle guarentigie che, tacendo degli archivi pontifici, li suppose ereditati dal nuovo Regno, nemmeno a pensarlo. Senza neppure accennarle, sono intuitive le difficoltà che l'esercizio legittimo dell'imperium da parte dello Stato italiano, avrebbe suscitato⁽²⁾. Non era neppure supponibile che, per una questione archivistica, il Governo del Re avrebbe finalmente interpretato autenticamente la natura dei suoi diritti sovrani.

Il grand'uff. prof. Eugenio Casanova, che presiede agli archivi romani, deciso a risolvere l'annosa questione, pensò di far rientrare l'acquisto del *Buon Governo* nel piano generale cui ispira la sua condotta di direttore: quella di creare finalmente l'archivio di Stato di Roma, unificando le membra delle carte di Stato sparse ovunque: e, come seppa ricomporre il colossale archivio dei Notari e quello, importantissimo, della Presidenza pontificia del Censo, così volle venire all'integrazione degli archivi dell'amministrazione comunale.

Poste in questa luce, le pratiche da avviare col Vaticano non potevano sembrare azzardate nè al Governo italiano - che le permise senz'altro - nè alla Prefettura degli Archivi Vaticani cui, anzichè una richiesta, fu abilmente presentata la proposta di un cambio.

Per una fortunata combinazione l'archivio di Stato possedeva alcuni fondi che non avevano affatto la loro ragione d'essere - scientificamente parlando - nell'Archivio nazionale, in quanto erano serie frammentarie, o di natura spirituale, o riflettenti l'amministrazione della Chiesa come organismo religioso-finanziario.

(1) V. « Manuale » edito dal Ministero dell'Interno, a cura di E. Casanova Roma 1910 pag. 225.

(2) V. E. SEBASTIANI. *Genesis, concetto e natura giuridica degli archivi di Stato* in « Riv. It. per le scienze giuridiche » XXXVII, 1914.

G. VITTANI. *Le conseguenze dei negoziati diplomatici negli archivi*. « Annuario dell'archivio di Stato in Milano », 1918.

A giudizio di Mario Tosi, incaricato di riferire in proposito, potevano servire come oggetto di permuta i seguenti fondi, assai noti nel mondo degli studiosi:

1.^o) Protocolli (129) e rubricelle (93) della segreteria di Stato (1816-1829);

2.^o) « Consensus » dell' Arch. Camerale (P. I) (1457-1869 vol. 551);

3.^o) S. Congregazione Concistoriale (1674-1848 : buste 20);

4.^o) Id. del Concilio (1650-1870 : buste 52);

5.^o) Id. dei Riti (1601 . . . fasc. 250);

6.^o) Id. di Propaganda (1622-1842 : buste 3);

7.^o) Id. Sant' Ufficio (1562-1816 : buste 6);

8.^o) Id. dei Vescovi e Regolari (1573-1869; buste 13);

9.^o) Id. Fabbrica di S. Pietro (1717-1828 : buste 10);

10.^o) Id. Immunità (1675-1766 : buste 8);

11.^o) Id. Indulgenze e Reliquie (1682-1742 : buste 2).

Il Tosi, con la competenza da tutti riconosciutagli, non esitava a proporre la cessione degli undici fondi, pur di averne in cambio il « Buon Governo ». « Sarebbe una permuta commendevolissima, dice egli (Relaz. mss. alla Soprintendenza degli Archivi di Stato), per fini scientifiche perchè porterebbe a suo posto documenti che isolati disperdono la loro forza storica e le loro basi probatorie e legali ».

Si trattava, però, di fare entrare il Vaticano in quest'ordine di idee che risponde alle più pure tradizioni della scienza archivistica italiana, senza dargli il più lontano sospetto di un' inframmettenza politica, e senza che si soffermasse troppo sulla considerazione che la permuta avveniva tra un complesso di 900 buste da parte dell' Archivio di Stato e forse dieci volte tanto da parte del Vaticano.

Le difficilissime trattative furono condotte da Eugenio Casanova coadiuvato dallo stesso Mario Tosi, con finezza impareggiabile. Egli riuscì a convincere il Prefetto degli Archivi Vaticani - il cardinale inglese Aidamo Gasquet - che « l' integrazione di tali serie [era] uno degli scopi più alti che potessero prefiggersi le menti più illuminate; uno dei più stretti doveri che [potesse] imporsi la scienza ».

E, soprattutto, a far prevalere il concetto che base dello scambio doveva essere il solo criterio « qualitativo », non « quantitativo ».

Inoltre, come intermediario nei lunghi e difficili negoziati il Casanova ebbe l' accortezza di officiare un uomo davvero non sospetto al Vaticano: il padre Pietro Tacchi-Venturi, l' illustre storico della compagnia di Gesù. Ma chi può narrare le infinite difficoltà delle

trattative, a concludere le quali occorre il consenso personale del Pontefice Benedetto XV, e persino la sospensione dell' Interdetto gravante sui profani che entrano negli Archivi del Vaticano? L' importante è che esse sortirono a felicissima conclusione.

Nell' estate-autunno 1918 il trasporto del « Buon Governo » nel palazzo di Campo Marzio era terminato, e ricollocato in un vasto salone e varî ambienti minori nello stesso preciso ordine nel quale si trovava in sedici stanze del Vaticano, ossia . . . nel più farraginoso disordine.

Il primo tentativo per la ricostruzione organica del vasto archivio, dà appunto occasione alle brevi note illustrative che seguono.

II. — IL POSTO DELL' ARCHIVIO DEL B. G. NELL' ARCHIVIO DEL VATICANO.

La constatazione del disordine organico nel quale fu da Eugenio Casanova recuperato allo Stato italiano l' archivio del B. G., non involge davvero un' idea di critica o di biasimo per gli archivi e gli archivisti del Vaticano.

Da Leone XIII - è ben noto - un vero risveglio della scienza archivistica si è prodotto in Vaticano, ove pure l' eredità ricchissima e la tradizione magnifica dei Garampi e dei De Petris sono state sempre gelosamente custodite.

Nè, purtroppo, è a dire che lo stato italiano con ben altre responsabilità e con ben altra possibilità di mezzi, guadagni troppo nel confronto della cura fin qui avuta per gli archivi della nazione.

Ma parecchie sono le cause per le quali il Vaticano ha trascurato l' archivio del B. G. Innanzi tutto la tradizione. La costituzione degli archivi vaticani è immutata, si può dire, dalla loro fondazione e il lavoro di riordinamento e d' inventariazione più che a disposizioni regolamentari o a compito ordinario degli impiegati, è affidato alla genialità e alla dottrina di qualche illustre volenteroso che, di secolo in secolo, si è accinto all' immane fatica. E spesso più per conseguire uno scopo particolare, che per il fine di inventariare un determinato archivio.

Lo stesso monumentale lavoro del Garampi insegna. È naturale che a questa tradizione sfuggisse il « Buon Governo » riunito al Vaticano solo nel 1870, e per la mole del quale cinquant' anni non sono troppi.

Inoltre esso non ha nessuno dei caratteri per cui le scuole straniere a Roma (che si dedicano con fervore e con larghi mezzi alla

scoperta e alla pubblicazione degli archivi del Vaticano) dovessero sentire le necessità di frugarvi dentro, e quindi la mancanza della spinta principale a dedicare lo scarso personale del Vaticano al riordinamento di esso. Perchè le ricerche del B. G. a scopo di pura erudizione e di studio, non darebbero davvero quei risultati « brillanti » che tanto contribuiscono alla facile fama dei benemeriti membri delle suddette scuole. E non vi sono nemmeno quei caratteri d'internazionalità o di religiosità per i quali - quasi istintivamente - il Vaticano guarda ai suoi archivi, prova del potere religioso e della potenza mondiale del pontificato romano. Il B. G. è un archivio d'interesse « italiano » e locale; non religioso, ma amministrativo; non prova la potenza del pontificato, ma anzi la debolezza congenita di esso come reggitore - da vicino - dei popoli.

Per questo esso aveva le sue 16 stanze lontano dagli Archivi segreti, sulla vastità foresca del cortile di Belvedere nel quale, dalle altissime finestre, a mezzo di carrucole è stato difficoltosamente calato. Se passate con una guida sicura pel cortile del Triangolo vedrete alcune grandi finestre presso le quali era ammonticchiato un fondo del B. G., gli « Stati dei beni » che infatti sono parzialmente rovinati dall'acqua. E per questo il Brom nella sua classica operetta ⁽¹⁾, nella prima edizione lo dimentica, e nella seconda se la cava con un breve cenno, tra « le collezioni diverse »: « Les archives [del B. G.] transportées au Vatican en 1870, se trouvent dans 16 chambres et se composent d'une longue série de liasses, rangées chronologiquement. Jusqu'ici il n'y a pas d'autre arrangement, et je ne saurais dire non plus, s'il y a des inventaires. C'est pourquoi ces archives ne peuvent pas être consultées sans difficulté ». Giova notare che il Brom è un fervido ammiratore dell'organizzazione archivistica pontificia tanto che il lavoro è dedicato a Monsignor Wenzel. Ma nemmeno i più noti ricercatori degli archivi pontifici accennano mai al « Buon Governo ». Nè Luigi Guérard ⁽²⁾, nè G. H. Pertz ⁽³⁾, nè G. Marini ⁽⁴⁾, nè il Dudik ⁽⁵⁾, nè M. Gachard ⁽⁶⁾, nè P. A.

⁽¹⁾ GIBBERT BROM. « Guide aux archives du Vatican ». Rome 1911. L'autore è olandese, ma ha scritto originariamente in francese.

⁽²⁾ « Petite introduction aux inventaires des archives du Vatican ». Rome-Paris 1901.

⁽³⁾ *Italianische Reise 1821-1823* in « Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde ». Hannover 1824.

⁽⁴⁾ « Memorie storiche degli archivi della S. Sede Apostolica ». Roma 1825.

⁽⁵⁾ « Iter romanum ». Viennae 1855.

⁽⁶⁾ « Les archives du Vatican ». Bruxelles 1874.

Müuch ⁽¹⁾ nè A. Gottlob ⁽²⁾, nè i numerosi lavori di S. Loewenfeld, nè E. Bacha ⁽³⁾, nè C. Eubel ⁽⁴⁾, nè Stephan Ehses ⁽⁵⁾, nè l' Haskin ⁽⁶⁾, nè D. Ursmer Berlière ⁽⁷⁾, nè Karlo Korvat ⁽⁸⁾, nè Douglas Sladen ⁽⁹⁾, nè G. Bourgin ⁽¹⁰⁾, nè Francesco Gasparolo ⁽¹¹⁾, nè G. B. Beltrani ⁽¹²⁾.

III. — LINEE DELLO SVOLGIMENTO AMMINISTRATIVO NELLO STATO PONTIFICIO.

Troppo note sono le vicende attraverso le quali si è formato lo Stato della Chiesa, o, meglio ancora, la sua amministrazione. E se manca dell' interessantissimo argomento uno studio completo e organico, non posso qui io procedere a quel lavoro di sintesi degli sparsi e scarsi contributi altrui che spesso è, o dovrebbe essere, il più utile e caro compito dello storico, se pure il più difficile.

Le vicende del formarsi dell' amministrazione pontificia, è però necessario riassumere in un concetto generale, che ci spiegherà come, in piena maturità dello stato pontificio, sorgesse l' organizzazione di quel « Bonum Regimen » che scomparve dopo due secoli e mezzo lasciando di sè tracce non del tutto ingloriose.

Ho da riferirmi, quasi uniche fonti, al breve cenno di Carlo Schupfer. « L' ordinamento amministrativo negli stati italiani prima

(1) « Aufschlüsse über das päpstliche Archiv ». Berlino 1880.

(2) *Das Vaticanische Archiv* in « Hist. Jahrbuch », Vol. VI, 1885.

(3) *Les collections historiques du Vatican* in « Compte-rendu de la commission royale d' histoire ». Bruxelles 1889.

(4) *The secret Vatican Archives* in « American Ecclesiastical Review ». Gennaio, 1896.

(5) *Les archives secrètes du Vatican* in « L' Eglise catholique à la fin du 19.eme siècle. Parigi 1900.

(6) *The Vatican Archives* in « American Historical Review » ottobre 1896 e « The catholic University Bulletin » aprile 1897.

(7) « Aux archives du Vatican ». Bruges 1903.

(8) « O Vatikanskom archivu ». Zagabria 1906.

(9) « The secrets of the Vatican » Londra 1917.

(10) *Les archives pontificales et l' histoire moderne de la France* in « Le Bibliographe moderne » 1905, IX.

(11) *Costituzione degli archivi vaticani* in « Studi e Docum. di Storia e Diritto » Anno VIII.

(12) *Felice Contelori e i suoi studi negli Archivi Vaticani*. « Arch. Soc. Reale di St. Patria » Voll. II-III, 1879-1880.

dell' unificazione legislativa » (1) che trascura completamente quei periodi pontifici per i quali manchino studi esaurienti, ossia per la più gran parte. Più completo è il classico libro di Vito La Mantia « Storia della legislazione italiana. Roma e Stato Romano » (2).

Un' operetta molto promettente, sia per il modo con il quale è presentata dalla Società des « Hautes Études » di Parigi, sia per il vasto titolo, quella dell' Halphen (3), è - senz' essere molto erudita - assai frammentaria ed inorganica e si ferma a Brancaleone degli Andalò, quasi che questi segnasse veramente un punto e a capo nella storia di Roma.

Esce dalla ristretta cerchia delle mura e dà, per un brevissimo periodo, una chiara idea dell' amministrazione sul Patrimonio, lo studio di M. Antonelli: « La dominazione pontificia nel Patrimonio, negli ultimi anni del periodo avignonese » (4).

Studi come quello di Carlo Calisse « Le condizioni della proprietà territoriale studiate sui documenti della provincia romana dei secoli VIII-IX-X » (5), spaziando con intelligente erudizione su tutta la condizione giuridica del tempo, contribuiscono a dare un' idea del governo ecclesiastico.

Incompleti, superficiali, poco originali e inorganici sono i « De reverenda camera apostolica et S. S. Pontificium principatu civili monumenta etiam inedita libri duo » di Filippo Ciabatta (6) segretario dei Chierici di Camera e avvocato nella curia romana sotto Pio IX, che rappresenta soltanto una buona intenzione e la traccia di un tema interessantissimo, ma anche la decadenza degli studi nell' ultimo pontificato temporale.

Si presuppone infine la conoscenza di due gruppi di opere. Opere illustranti il costume giuridico nei diversi secoli, o strettamente procedurali, o a tipo enciclopedico: tali per esempio, il Dizionario del Moroni, i « Commentaria ad Constitutionem Camerae » (Roma 1846) di Alfonso Zotto; la « Praxis iudiciaria » (Roma 1680) di Cappuc-

(1) In « Trattato completo di Diritto Amministrativo » di V. E. ORLANDO. Milano 1900.

(2) Torino 1884.

(3) « Études sur l' administration de Rome au Moyen âge ». Parigi 1911.

(4) « Archivio Società reale di Storia Patria ». Voll. XXX-XXXI, 1918.

(5) « Archivio della Società Romana di Storia Patria ». Voll. VII-VIII, 1884-1885.

(6) *Opus posthumum publicatum a doctore Joachim filio.*

cus Resinus ; i « Commentaria ad constitutionem Camerae apostolicae » (Parigi 1546) di Baldassarre Gomes ; i « de iudiciis » (Venezia 1646) di Sigismondo Scaccia ; la « Praxis » di Vestrio ; la « Praxis » di Ridolphinus ; la « Relazione della Corte di Roma » di Lunadoro ; la « De relatione Curiae Romanae » del cardinale De Luca ; la « Notitia Cardinalatus » del Cohellius ; l' « Helvetia sacra et profana » di Scottius ; le « Memorie storiche dei Tesorieri generali pontifici » del Vitali ; il « Saggio delle monete pontifice » del Garampi (1) ; le raccolte varie manoscritte del famoso Nicolai, conservate nell' Archivio di Stato di Roma.

E opere di carattere più propriamente storico, che se non trattano dell' amministrazione della Chiesa, inquadrano e spiegano l' ambiente nel quale essa si sviluppò e si originò. Ma queste corrono subito alla mente di ognuno, se d' indole generale ; quelle particolari monografiche ecc. vedile nelle note « Bibliografia di Roma medioevale e moderna » (2) e « Bibliografia generale di Roma » (3) che, fino ad un certo punto esaurienti, vanno completate con il numeroso materiale venuto alle stampe in quest' ultimo decennio.

Quale, dunque, da questi abbondantissimi studi, sorge la storia dell' amministrazione pontificia ?

Sorge come l' umile ombra del gigantesco dominio spirituale e politico che segue l' evolversi del papato come istituzione universale. L' ombra di una trascurabile sovranità locale nella quale i grandi principi religiosi, le sovrane direttive della Sede Apostolica, si traducono in una piccola cieca tirannia, tanto più meschina e inabile quanto più l' istituzione universale religiosa decade, quanto più gli inflessibili, ammirabili, immutabili principi che a quella presiedono vogliono applicarsi al reggimento di un paio di milioni di disgraziati cittadini, quanto più il governo civile (che è progresso ed evoluzione) cade in mano ad uomini ed a leggi per cui era vanto e maestà il tremendo precetto : « Aut sunt ut sint . . . ».

*
* *

Già Mario Tosi studiando recentemente (4) un' importantissima branca dell' amministrazione pontificia, notava che nè gli storici del

(1) L' analogia mi richiama alla mente « Dell' origine ed antichità della zecca pontificia » del conte GIACOMO ACAMI (Roma MDCCLII) che serve all' autore per lo studio del dominio temporale della S. S.

(2) Opera postuma di FRANCESCO CERROTI (Roma 1893).

(3) A cura di EMILIO CALVI. (Roma 1906-1912).

(4) « Bullaria e Bullatores della Cancelleria Pontificia » negli « Archivi Italiani », Anno IV, fasc. I.

diritto hanno applicato il metodo storico alla relativa scienza (dell' amministrazione pontificia), nè è possibile una sintesi, data la scarsità della bibliografia monografica (1). Se è giusta la deplorazione che il chiaro erudito romano fa della mancata inquadratura delle singole monografie « in un'esegesi organica del sistema amministrativo dello stato pontificio », altrettanto mi sembra intollerante ch' egli vieti, per questo, di giungere a giudizi conclusivi sullo Stato della Chiesa, specialmente quando essi suonino severamente come quello « per incidens » da me proferito, quale « scrittore - secondo lui - di storia politica e partigiana » (2).

Ma tralasciando questi spunti polemici che condurrebbero ad un' appassionata discussione che meglio può riserversi per altra sede e che pure dimostrano come l' archivistica romana abbia dinanzi a sè un magnifico campo di attività, poichè a lei è ormai rimessa l' indagine se la Chiesa, immensa e perfetta istituzione universale, possa giustificare la legittimità del suo grammo infecondo dominio temporale su poche province e per pochi secoli, non inutile sarà vedere brevemente come gli archivi spiegherebbero il divenire amministrativo dello stato pontificio, quando una scuola di studiosi che vivamente auspichiamo, perchè non è opera da singoli, volesse ad essi rivolgere menti e mezzi anzichè ad argomenti che danno benemerenzia solo nel campo della pura erudizione.

*
* * *

Quando si formarono i primitivi patrimoni della Chiesa per atti di liberalità dei fedeli, le rendite costituivano il tesoro e l' erario pontificio ad uso del Sacro Palazzo e del Patriarchio Lateranense. Non si tratta di dominio temporale, ma patrimoniale (3); che gli imperatori spesso usurpano e che le cosiddette « restituzioni » (donazioni dei principi al papa) reintegrano. Il Papa ha già, però, una certa ingerenza nell' amministrazione pubblica che è quasi riconosciuta nella « prammatica sanzione » di Giustiniano concedente ai vescovi la facoltà di soprintendere ai funzionari imperiali del ducato romano. La larva d' impero esercitata da Bisanzio tollerò ben presto che i funzionari fossero anche eletti dal papa, mentre Gregorio Magno, fiero avversario delle istituzioni cittadine e donatario delle città di Pipino, prendeva veste di vero sovrano.

(1) Vedila nel lavoro suindicate: pagg. 3-6.

(2) *Op. cit.* pag. 5.

(3) V. « *Il Patrimonio di S. Pietro* » di M. MORESCO. Torino, Bocca, 1909.

Ma siamo ancora nel campo di affermazioni « esteriori » di signoria politica; nulla nel vero campo amministrativo. Il periodo longobardo avrebbe potuto determinare la nascita di uno stato italiano; pur s'è detto (1) che i romani « per sentimento nazionale » rifugissero dalla dominazione longobarda!

Saltiamo a piè pari la strana affermazione che infirmerebbe alle origini tutta la splendida nascita delle nazionalità franche e iberiche e che troppo lungi ci porterebbe, e constatiamo che non seppe determinare nemmeno . . . la nascita dello stato romano. Nasce, invece, la doppia figura del sacro romano impero (2) e del re dei romani che, se dà incremento alla sovranità temporale dei papi, specialmente per l'opera illuminata di Niccolò I (a. 858-863), ma sempre in un campo puramente politico, mette tra loro in conflitto i tre grandi elementi del medioevo romano: il papato, l'impero, il popolo. Il popolo, tra i due fieri contrastanti, combatte per suo conto facendo dello stato romano un vulcano d'impossibile vita civile, come non si riscontra in nessun altro stato del mondo. Ma il papato afferma progressivamente le più notevoli e decisive conquiste: dal decreto di Nicolò II che fa del collegio dei Cardinali un vero Senato ecclesiastico con l'esclusività dell'elezione pontificia, al genio d'Ildebrando che prostra l'impero nei fossati di Canossa, alla politica di Alessandro III che pone non più Roma contro l'Impero, ma l'Italia.

Ma anche il popolo conquista un nuovo e più vasto posto nella storia. Arnaldo da Brescia opera un profondo mutamento civile e politico che conduce, nientemeno, alla proclamazione della Repubblica (1143) con un Senato di 56 e poi 100 membri e due consoli. Il papa è ancora estraneo al governo vero e proprio che si contendono ormai l'aristocrazia (vecchio ordine consolare) e il comune popolare (nuovo ordine senatorio).

Il secolo XIII, aperto dal grande Innocenzo III, imparò finalmente il sapore della sovranità pontificia (3) per mezzo dei vescovi in affari ecclesiastici e civili, per mezzo dei nunzi in affari politici e di-

(1) Monsig. Duchêsne, in contrasto col suo grande compatriota cattolico Jacques Benigne Bossuet (« Discours sur l'histoire universelle a Monsieur le Dauphin ». A la Haye 1696)!

(2) V. GIACOMO BRYCE. « Il Sacro Romano Impero ». Milano 1907.

(3) M'astengo dal fare della facile bibliografia in questa rapida corsa nella storia pontificia per il « fren dell'arte ». Ma è bene accennare che un'interessante dinamica della psicologia del popolo e delle classi colte in questi tempi è nel « Innocent III, La Papauté et l'Empire » (Parigi 1906) di ACHILLE LUCHAIRE.

plomatici; per mezzo di tribunali privilegiati per il clero, di ordinamenti e sistemi procedurali superiori ai tribunali feudali, del tribunale dell'Inquisizione; per mezzo del prefetto trasformato in funzionario pontificio, del senato sottomesso all'autorità del papa e vassallo (il senatore) della Chiesa; dei giudici pontifici, sostituiti agli *iustitiarum* senatorii. Per altro l'autonomia cittadina non era ancora soffocata e chi vuole trovar traccia delle varie amministrazioni locali (finanze, armi ecc.) deve piuttosto cercarle nelle assemblee del popolo sul Campidoglio, che nella Chiesa. Questa continua nella sua grande politica internazionale che tutta l'assorbe. Nel medesimo secolo XIII alla contesa tra Gregorio IX e Federico II per la questione dei cristiani in Oriente subentra quella tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello per le decime ecclesiastiche in Francia, mentre a Roma si affermano sempre più le forme del Comune libero e Dante Alighieri consegna ai secoli l'immortale negazione del principato civile pontificio. E se qualche pontefice di senno s'immischia nel governo locale lo fa in riflesso della politica estera che sola dava grandezza al papato. Così Nicolò III sanziona il diritto elettivo dei Romani alla dignità senatoria coll'esclusiva di imperatori, principi, margravi, duchi, conti, baroni (celebre costituzione del 18 luglio 1278).

Il secolo XIV è caratterizzato dall'abbandono di Roma da parte dei Papi che si rifugiano in Avignone. A prescindere dalla fantastica parentesi repubblicana di Cola di Rienzi, è innegabile che il sentimento nazionale dei romani si affina e insieme il Comune prende una forma sempre più democratica, grazie all'organizzazione delle arti e delle corporazioni. Nobili e popolani se ne contendono il dominio (tredici anziani e gonfalonieri con un senatore e un capitano del popolo; poi un consiglio di cinquantadue cittadini e un capitano del popolo, capo delle milizie). E il papa resta così estraneo che i romani lo eleggono perfino senatore, come si usava anche verso sovrani stranieri. Solo Innocenzo VI riesce a imporre la nomina pontificia del senatore, che sotto di lui durava in carica sei mesi con lo stipendio di duemila fiorini d'oro (il primo fu Raimondo Tolomei da Siena, a. 1358). Ma al fianco di questa specie di funzionario pontificio restava il collegio democratico dei tredici o, poi, sette *Riformatori della Repubblica* con due *banderesi*, eletti dal popolo di tre in tre mesi, i quali a un certo punto riuscirono a cacciare la nobiltà fuori dello Stato. Ma è l'ultimo formidabile atto d'indipendenza comunale. Nel 1367 Urbano V sostituisce a questi magistrati del popolo tre *Conservatores Camerae Urbis*, con potestà amministrativa e giudiziaria, mentre Gregorio XI nel 1376-77 ripristina i banderesi, ma trasformandoli in

executores iustitiae. Riesce difficile seguire il successivo, rapido, tumultuoso alternarsi delle magistrature in pochi anni in un prevalere ora dell' elezione popolare, ora della nomina papale. Il concilio di Costanza (1417) ponendo fine allo scisma d' occidente, diminuisce grandemente il prestigio del papato come potenza internazionale per l' accrescersi continuo dei diritti degli stati sulla Chiesa. E questa decadenza la spinge, fatalmente, ad occuparsi più da vicino del governo locale: accresce la sua potenza terrena e regia, man mano che perde quella spirituale e universale. Mentre nel secolo XV le contese tra Papato e Impero si assopiscono, le città dello stato ecclesiastico si danno un proprio signore che in genere era l' avventuriero d' ingegno che se l' era conquistate.

Il papa non compie funzione diversa nella città di Roma. Eugenio IV è il capitano di ventura che soffoca l' ultimo generoso tentativo repubblicano (26 maggio - 26 ottobre 1434) e mena al trionfo del papato regio: il Senato diventa un' amministrazione alle dipendenze del Governo e prende il nome di *Curia Capitolina* che dura ininterrotta fino al 1847 quando Pio IX crea il *Municipio romano*. Finalmente, da signoria locale nei secoli XVI e XVII il dominio si trasforma in regno vero e proprio, mentre la Riforma protestante inibisce per sempre al papato la sua missione spirituale su metà del mondo civile. La pace di Vestfalia (1648) sanziona la fine del predominio cattolico in Europa. Le cure del papato sono ormai assorbite nel governo di un piccolo stato nel quale le istituzioni amministrative nate man mano nel corso degli ultimissimi secoli (basterebbe rammentare i Monti Camerali e le congregazioni tra le quali quella del « Buongoverno ») si consolidano, denunciando l' insanabile dissidio tra potere religioso e civile. Il tentativo di Pio IX, dopo che lo stato pontificio aveva subito la marea travolgente della Rivoluzione francese e della Rivoluzione italiana, per un ordinamento costituzionale e moderno, falliva miseramente per l' incapacità congenita di un governo cui non valse, ad affermare una propria superiorità politica sugli stati italiani, l' immensa forza del prestigio spirituale.



Difficilissimo è dunque seguire il filone di un diritto amministrativo pontificio attraverso i secoli.

I lavori di Monsignor Duchêsne sul « *Liber pontificalis* » e sui tempi da Gregorio II a Gregorio VII ⁽¹⁾, le pazienti indagini e le me-

(1) « *Les premiers temps de l' état pontifical* ».

todiche raccolte di Jaffé, Wattenbach, Kehr, Harnack, Ewald, Hartmann, Rozières, sono forse tutto quello che abbiamo per le origini. Per le età posteriori ⁽¹⁾, abbiamo, fortunatamente, gli archivi, e come dicevo, non occorre che studiarli: la Cancelleria Apostolica; la Dataria Apostolica; la Segreteria Apostolica; la Segreteria Segreta; la Segreteria dei brevi; la Reverenda Camera Apostolica; gli ufficiali maggiori del governo; governatore di Roma, tesoriere generale, uditore generale, il commissario generale, il procuratore generale fiscale, il prefetto dell'annona, il presidente della grascia, il prefetto degli archivi notarili il prefetto delle strade, il prefetto della zecca, il presidente delle ripe, il presidente delle carceri, il commissario del mare, il commissario delle armi; i Monti Camerali; le numerose Congregazioni in ordine alle diverse branche dell'amministrazione pubblica e del regime religioso; i Tribunali.

In questo vastissimo quadro la Congregazione del Buon Governo, di cui mi propongo di dare un cenno, è ben piccola parte. Ma è parte, indubbiamente, del primo piano.

IV. — LO STUDIO E L'ORDINAMENTO DEL « BUON GOVERNO »

La non molto ricca letteratura giuridico-amministrativa dello Stato Ecclesiastico, ha, per il Buon Governo, due opere veramente monumentali: quella di Giacomo Cohellio « Commentaria in Bullam X Clementis Papae VIII de Bono Regimine et Summorum Pontificum Bullae Resolutiones et Decreta » ⁽²⁾; quella di Andrea De Vecchis avvocato nella Curia Romana « Collectio constitutionum chirographorum et brevium Diversorum romanorum pontificum », che forma il

⁽¹⁾ IGNAZIO CIAMPI in « Documenti della Storia civile del Medio Evo di Roma » « Atti Lincei, Anno CCLXXIV. Serie III, Vol. I. » ripeteva, con Ferdinando Gregorovius, la deplorazione sulla mancanza di fonti.

V. anche LUIGI GUASCO « L' Archivio Storico del Comune di Roma ». Roma 1919.

⁽²⁾ Il titolo completo è: « Jacobi Cohellii J. U. D. Urbevetani Universitatum Ditionis Ecclesiast. Agentis Gen. Commentaria in Bullam X Clementis Papae VIII De Bono Regimine Rerum ad dictas Universitates spectantium Multiplici doctrina et eruditione repleta, ac diu excoptata, Caroli Cartharij J. U. D. Urbevetani Advocatorum Sacri Consistorij Decani, studio ab interitu vindicata. Nec non Summorum Pontificum Bullae ut et Resolutiones et Decreta dictarum Universitatum interesse spectantia. Cum indicibus paragraphorum, glossarum et capitum, atque Rerum Notabilium. Coloniae Allobrogum, Sumptibus J. A. Cramer et P. Perachon MDCXCIX ». Di questi studi, anche per altri istituti dello stato, il modello è costante. Vedi: « Fabritii Evangelisti opus de Locis Montium ». Romae MDCCLXXII.

primo volume, che può stare a sè ⁽¹⁾. Il 2.^o volume è una « Raccolta di rescritti, decreti, e lettere della S. Congregazione del Buon Governo, ed altre SS. Congregazioni » in italiano ⁽²⁾, cui seguì un'appendice ⁽³⁾, di nove anni posteriore. Il terzo volume che, cronologicamente, precede il secondo, reca le « Decisiones Diversorum Sacrae Rotae Romanae Auditorum ad materiam Boni Regiminis » ⁽⁴⁾. Avrebbero dovuto seguire un quarto e quinto volume con un trattato legale « de Regimine Universitatum et Communitatum » nel quale il De Vecchis avrebbe raccolto in linee teoriche la poderosa indagine dei volumi precedenti. Ma non li portò a fine.

Giacomo Cohellio orvietano, che era agente generale delle Comunità dello Stato Ecclesiastico, nei suoi « Commentaria » compie uno studio analitico della Bolla istituzionale del B. G. « Pro Commissa » esaminandola sia nel suo valore e nel suo aspetto diplomatico, sia nel significato storico ed etimologico delle parole, sia nell'interpretazione giuridica. Evidentemente egli riesce in questo modo a dar fondo all'universo. È aggiunta al volume, ma risale al 1642, una raccolta di « Bolle di Sommi Pontefici e Risoluzioni e Decreti concernenti l'interesse delle Comunità dello Stato Ecclesiastico », in lingua italiana, con lo scopo pratico di farne un « manuale » per le Comunità, lavoro che il Cohellio si sarebbe risparmiato « se tutti coloro che sono ammessi al governo delle cose pubbliche potessero con il latte della nutrice, apprendere la lingua Latina ».

Tanto il volume latino che quello italiano, ricchi di indici, portano facilmente il lettore alla chiara visione di tutto quello che il governo centrale aveva fatto per regolare l'amministrazione locale. Ba-

(1) Il titolo continua : « Pro bono regimine universitatum ; ac communitatum Status Ecclesiastici, et pro ejusdem Status felici Gubernio promulgatorum, ac specialiter disponentium (seguono i numerosissimi obbietti in ordine alfabetico). Ad publicam non minus quam privatam auctoritatem Edita sub clementissimis auspiciis Sanctissimi Domini Nostri Domine Clementis XII P. M. Ac Zelo et cura E. mi ac R. mi Principis S. R. E., Tit. S. Laurentii in Lucina Presbyteri Cardinalis Josephi Renati Imperialis Sac. Congreg. De Bono Regimine Praefecti vigilantissimi. Per materias, marginalibus annotationibus et alphabetico ordine disposita. Ac multiplici indice exornata A Petro Andrea De Vecchis Romano in Romana Curia Advocato. Romae MDCCXXXII. Ex Typographia Hieronymi Mainardi, Impressoris Cameralis Superiorum Permissu ».

(2) In Roma MDCCXXXIV.

(3) In Roma MDCCXLIII.

(4) Romae MDCCXXXII.

sterebbe disporre gli indici, anzichè in ordine alfabetico che per noi non ha più alcuna utilità pratica, in ordine per materia.

Altrettanto può dirsi per la quadruplicata fatica del De Vecchis che ci porta ben addentro al secolo XVIII. Il secondo volume poi, con la relativa appendice, fa precedere ad ogni argomento di qualche importanza un' « annotazione », nella quale è spiegata la ragione o l'occasione dei provvedimenti. Senza metodo e senza nesso, ma tuttavia senza troppe difficoltà, si può così ricostruire la storia amministrativa dello Stato Ecclesiastico, che le decisioni della Sacra Rota Romana del III volume, corroborano, espone col metodo dei nostri giuristi del sei e settecento e che non è ancora cambiato ai di nostri.

Fonti di queste opere, specialmente per il De Vecchis, sono oltre la Congregazione del Buon Governo, molte altre Congregazioni e i grandi uffici della Corte pontificia.

Il De Vecchis, forse per difficoltà di ricerche nell' Archivio del Buon Governo, dovè chiedere alle Comunità e alle Università copia dei decreti e lettere ricevute dalla Congregazione (1).

Noi abbiamo ora a disposizione il vastissimo materiale dell' Archivio, ma sarebbe fatica sproporzionata ai risultati, trarre con migliaia di schede e un numero incalcolabile di giorni il completo massimario che è racchiuso negli atti amministrativi, giudiziari e contabili in nostro possesso.

Tanto più che qui non potrei dare che dei « saggi » di simile fatica, che riuscirebbero pretenziosetti vicino ai decennali volumi in esame, senza probabilmente aggiungere gran che alla comprensione che di un secolo e mezzo di vita amministrativa il De Vecchis e il Cohellio ci pongono.

Fonte per lo stesso De Vecchis e di facile consultazione per noi è la Raccolta dei Bandi del Buon Governo (2), del resto notissimi, e che provano come sarebbe quasi superfluo — a chi li conosca e conosca il De Vecchis — inserirli nell' opera di quest'ultimo.

Ma se ad un ampliamento o ad una continuazione dell' opera del De Vecchis (è strano che dal 1750 in poi nessuno vi abbia pensato, mentre l' esempio dell' illustre giurista romano conservava tutto il suo fascino e l' Archivio del Buon Governo era ancora un organismo « vivo ») non è a parlare, bisogna invece attendersi i maggiori risultati dai lavori di ordinamento e d' inventariazione che — sotto la guida dell' illustre Eugenio Casanova — saranno in un non lontano

(1) DE VECCHIS. *Op. cit.* Vol. II « Al lettore ».

(2) *Archivio di Stato in Roma* « Collezione dei Bandi ». Voll. 347 e 348.

avvenire, un fatto compiuto. Comincerà allora sul « Buon Governo » finalmente reso accessibile all'indagine, quel lavoro di eruditi e di giuristi che, se non condurrà alle ormai inutili grandi opere devocchiane, mostrerà però in tutta la sua importanza e in tutta la sua ricchezza il più bello dei moderni acquisti degli Archivi dello Stato.

La parte del « Buon Governo » che, come ho detto, preesisteva nell'Archivio di Stato di Roma ⁽¹⁾ comprendente gli atti giudiziari, (1674-1841) ha già un buon ordinamento e un ottimo inventario ⁽²⁾ arricchito da un indice alfabetico, analitico, onomastico, topografico, dei quali manca l'indicazione dell'autore, mentre lavori simili fanno facilmente la fama di studiosi e di scuole incoraggiati da enti di cultura e da governi stranieri ⁽³⁾.

È evidente che la scienza archivistica, in possesso oggi dell'intero archivio congregazionista, deve compiere la rude e austera fatica per tutte le serie di esso e a lavoro ultimato sarà, col dar notizia degli inventari che ne risulteranno, compiuto il dovere del nostro secolo verso le scienze storiche, che possono dal Buon Governo alimentarsi, come le opere del De Vecchis e del Cohellio assolsero quello dei secoli XVII e XVIII.

VI. — SVOLGIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL BUON GOVERNO

1.) *La bolla « pro commissa ».*

Premesse dunque le difficoltà di un'indagine profonda sullo svolgimento dell'istituto, e i termini della questione, vediamo le vicende, cercando dalle opere dei giuristi citate, e dall'affrettato esame che mi è stato possibile condurre sulle serie dell'immenso archivio, di darne un'idea organica, almeno per quanto è ora possibile.

Il 15 agosto 1592 Clemente VIII ⁽⁴⁾ pubblicava la Bolla « Pro Commissa » il cui oggetto è la prova delle tristi condizioni in cui versava lo stato ecclesiastico: « praesertim vero tollantur pravi abusus,

(1) V. « Manuale Storico Archivistico » cit. pag. 220.

(2) *Archivio di Stato in Roma*. Inventario (ms.) della Congregazione del Buon Governo [unico vol. con la « Congregazione dei Conti »].

(3) Sarebbe invero augurabile che lo Stato eccitasse i suoi propri archivisti a lavori di questo genere, non solo riconoscendone l'utilità e l'importanza, ma anche stabilendo adeguati premi in denaro.

(4) Clemente VIII Aldobrandini proveniva dalla Curia Romana. Il suo nome è legato popolarmente al supplizio di Giordano Bruno e dei Cenci: storicamente alla conquista di Ferrara, alle mene diplomatiche tra Savoia, Francia e Spagna e alla guerra contro il brigantaggio. Invece per gli storici antichi egli è soprattutto un giurista. (V. nelle biografie pontificie del PARUTA e del CIACONI).

qui in publicum et commune damnum paulatim irrepunt, ex quibus et hactenus gravi aere alieno communa illorum bona oppressa, vel ab ipso Nostri Pontificatus initio comperimus; et malum hoc, nisi celementer opportuna remedia adhibeantur quotidie in deterius prolabi videmus ». Prescrive la Bolla che « in qualibet Civitate, Terra, Oppido, Castro et Loco dicti Status temporalis Ecclesiastici universi, ita ut etiam Bononiensis et Beneventana nostrae Civitates sub hac constitutiones sint comprehensae, tabella aut libellus quotannis initio anni conficiatur » (1), con l'indicazione delle spese certe e incerte, quest'ultime comprese entro un limite insuperabile,

La Congregazione del Buon Governo doveva esaminarle, modificarle liberamente e, approvatele, rimandarle, tenendosene una copia, entro dieci giorni, e . . . gratis (ordina prudentemente Papa Aldobrandini). Le Comunità dovranno fare una copia autentica delle tabelle approvate, ed esporla al pubblico. L'originale doveva essere conservato nel rispettivo Archivio.

Se la spesa non poteva superare quella prevista poteva però essere inferiore; se vi era avanzo questo doveva impiegarsi o ad estinguere debiti o in servizio dell'Annona del Monte di Pietà, o a ricomprare beni già alienati, o a comprare beni di nuovo acquisto.

Al procuratore fiscale di ciascun luogo era demandata la richiesta (entro dieci giorni) dei rendiconti ai Priori, Massari ecc. usciti di carica, dando avviso delle negligenze alla Congregazione del Buon Governo. Anzi « cuilibet de populo id denunciare liceat » (2). In

(1) Il « Dizionario storico amministrativo » di LUIGI REZASCO (Firenze 1881) così alla voce Tabella :

« Il Bilancio di previsione negli stati già pontifici : Libretto. Band. Urb. (1662) 285 : Fu dalla santa memoria di Clemente VIII introdotto l'uso della Tabella che riguarda l'amministrazione delli averi delle Comunità, e in sostanza contiene il bilancio di tutte le loro rendite pesi e gravanze ».

Più propriamente si registrano nelle tabelle tutto ciò che è capace di frutto civile o naturale : i fondi di proprietà delle Comunità, come sarebbero le montagne, i predi, le selve, il jus pascendi nei beni dei cittadini, le case, i mulini, le valchiere, le pesche, le fornaci, i laghi, le cacce, i censi, i canoni, i livelli, i forni, le beccherie, le cancellerie ecc.

È da osservare che la giurisdizione del B. G. deve intendersi estesa tanto sulle rendite che sulla proprietà.

Altri nomi caratteristici, tecnici dell'Amministrazione trovo; Stracciafogli, quintorni, vacchette, incasato, direttorio (ossia registro d'indirizzi) ecc.

(2) Questi denunziatori che si manifestano numerosissimi sono di solito chiamati « gli zelanti ».

caso di peculato o altre azioni illecite, tutti i pubblici ufficiali erano perpetuamente interdetti dai pubblici uffici.

Gravità di sanzione contro vastità e irreparabilità di mali.

Principio fondamentale del « De bono regimine » era il divieto assoluto, per qualsivoglia motivo, dell'alienazione dei beni comunali, salvo affitti e locazioni per breve tempo. Divieto che risaliva veramente a Sisto Quinto (Bolla « inter multiplices »).

Le Comunità non potevano — senza licenza del Pontefice — inviare ambasciatori a Roma a spese pubbliche o private, e nemmeno a loro proprie spese.

Segue un altro interessante divieto: quello di far presenti o donativi (per pubbliche sottoscrizioni « aut verius corruptelae » o altrimenti) a qualsivoglia persona. E nemmeno per onorare legati, vicelegati, governatori, presidenti, benefattori, protettori ecc. in occasione di alloggi, passaggi, prese di possesso. Proibita la costruzione — perpetua o posticcia — di archi ⁽¹⁾, porte, trofei ecc., e in genere tutte le spese per ricevimenti e feste! Si vietavano anche emolumenti speciali a magistrati o ufficiali; banchetti al popolo; e perfino borse di studio e doti alle zitelle che non dimostrassero il bisogno urgente.

Seguivano norme sull'incompatibilità di certe condizioni giuridiche con le cariche pubbliche e infine si stabilivano le modalità per l'osservanza e le pene per l'inosservanza della bolla.

* * *

Ma con la Bolla non è veramente ancor nata la Congregazione, ma soltanto la legge sul « Buon Governo » affidato al Cardinale Ca-

(1) E proprio per Clemente VIII la città di Ancona eresse (27 aprile 1598) un arco la cui iscrizione è riportata dal CIACONI cit. e celebra . . . precisamente la bolla « de bono regimine »!

Clem. VIII Pont. Max.
Restituto Ecclesiae Romanae Henrico Borbonio Rege :
Fugatis de Pannonia Turcis ;
Sublevatis bono regimine populis :
Proffigatis sicarijs ;
Concordia inter principes enixe operata :
Ferraria interdicto exercitu, sine sanguine recuperata ;
Neptunio, S. Joanne, Martinianoque montibus,
Alijsque propagatis Ecclesiae finibus :
Rerum gestarum magnitudine.
S. P. Q. Anc. erexit.

merlengo e Tesoriere Generale di Santa Chiesa. Lo stesso anno 1592, a di 30 ottobre, con altra Bolla, Clemente VIII deputò tre cardinali perchè esclusivamente avocassero a sè da qualunque tribunale e riconoscessero in grado di appello le cause di tutti i debitori delle Comunità e le decidessero sommariamente *sine strepitu et figura iudicii*, costringendo al pagamento i debitori morosi, ancorchè ecclesiastici e privilegiati.

Malgrado le severe sanzioni di Clemente VIII, non cessavano le ingordigie e le malversazioni degli amministratori delle Comunità, mentre il Tribunale speciale del Buon Governo inferiva contro i poveri debitori. Paolo V riconobbe la necessità di affidarne le sorti a una vera e propria Congregazione, stabilita nella Bolla 4 giugno 1605. Accrebbe a sei il numero dei cardinali, che furono chiamati Soprain-tendenti Generali dello Stato, e demandò ad essi l'esecuzione della bolla clementina.

Essi potevano giudicare anche per mezzo di giudici delegati, qualunque causa, sia attiva, sia passiva, sia civile, sia criminale, sia mista: la competenza era limitata soltanto dalla persona di una delle parti: la comunità. La congregazione poteva anche eleggersi alcuni consultori e tecnici e fornirsi di un segretario; ma questi ultimi non facevano parte del Collegio. I cardinali avevano dunque una triplice figura: tutori economici (in applicazione della Bolla di Clemente VIII) propositori di cause (e quindi assunsero il consueto nome di Ponenti) e giudici. Pressochè illimitata riusciva in fatto la loro potestà giurisdicente, e lo stesso Paolo V con altra Bolla 23 novembre 1607 procedè a dichiarare entro quali limiti dovesse essere contenuta e cioè: proventi e rendite delle Comunità; rendimenti dei conti; amministrazione dell'Annona; casse pecuniarie. Le altre cause dovevano essere di competenza del magistrato ordinario, così come del resto confermò Innocenzo XII nella sua riforma dei Tribunali (1).

(1) Nell' *Arch. del B. G. B.* 6.^a fasc. « Memorie » vi è un fascicolo a pagine numerate da 430 a 444, in cui un anonimo ha tracciato degli appunti per una storia del « Buon Governo ». Comincia infatti con « Articolo Primo - *Origine della C. del B. G. e sua giurisdizione* ». L'autore richiamandosi evidentemente ad altro lavoro, comincia a trascrivere un paragrafo 9, poi un 11, un 13, un 15, un 19, un 21, un 22, un 24 ecc. Questi paragrafi sono dei brevi cenni sull'ordinamento del B. G. Più interessanti sono le chiose che l'anonimo pone accanto ai paragrafi. Il loro tenore fa manifesto che uno è l'autore dei paragrafi, uno delle chiose, ma la mano è la stessa. L'autore delle chiose ha evidentemente trascritto i paragrafi che intendeva commentare. Mi varrò delle chiose a suo luogo.

Un attento esame delle cause del « Buon Governo » porterebbe a determinare quando la potestà giudicante passò nei consultori e nel segretario; ma probabilmente quando essi vennero a far parte della Congregazione. Fatto è che a un certo punto troviamo che i consultori hanno assunto la qualità di ponenti con voto decisivo, e il segretario quella di giudice ordinario nel giudicare in prima istanza « *iuris ordine servato* » tutte le cause contenziose che sorpassassero i cinquanta scudi; quelle di minor valore erano dal segretario stesso rimesse ad uno dei ponenti. La Congregazione « piena » fungeva da tribunale di appello.

L'ordinamento di questa giurisdizione è del tutto consuetudinario non essendovene traccia nelle fonti della legislazione pontificia, ed è quasi da escludere che se ne possa trovare nelle varie serie dell'archivio del Buon Governo.

Avanzo il sospetto che queste siano di pugno di un cardinale prefetto o forse del pontefice stesso.

Tutto il fascicolo, del resto di mediocre importanza, faceva probabilmente parte (v. la numerazione delle pagine) di una serie di volumi di Miscellanee di cui c'è avanzo nel fondo *Affari d'Ufficio* e nel volume conservato « *Miscellanea super bonum regimen* » Tomo quarto.

Questo fascicolo di « Memorie » formato nell'attuale riordinamento all'Archivio di Stato, non contiene un materiale particolarmente degno di menzione. Ma forse l'antico Archivio del Buon Governo doveva essere ricco di preziosi documenti se non è un vano richiamo o un'esagerazione una lettera che trovo nel fascicolo « *Locali e inventari* » ora formatosi nella B.^a I.^a *Affari d'Ufficio* nella quale si fa cenno degli Archivi della Congregazione restituiti da Parigi, e che avrebbero dovuto contenere « *una collezione rara di storie e statuti delle Comunità e luoghi dello Stato Pontificio ecc.* ».

Non si capisce se questa collezione sia rimasta a Parigi. Certo non è stata versata dal Vaticano al Regno d'Italia nel recente trapasso. Altro accenno a materiale prezioso è nello stesso fascicolo in una lettera del capo ufficio Carletti 29 dicembre 1836 nella quale si parla dell'inconveniente di dover mettere in terra « *una mole infinità di codici e di carte delle diverse amministrazioni* » affidate al S. Tribunale nella decorrenza dei più secoli.

Nota, con l'occasione, che fin da allora il Carletti lamenta il cattivo stato dell'ordinamento, « *innumerabili carte sciolte che da tanti anni non sono state più legate nè protocollate* ».

Vi sono in queste *Memorie* scritti riguardanti varie vertenze col Portogallo per il concordato e col Re di Sardegna allo stesso oggetto; sulla destinazione del tesoro di Sisto V in Castel S. Angelo; e questioni con la Spagna per ingaggi forzati di sudditi pontifici.

Tutte del secolo XVIII.

Possiamo indicarne l'origine pratica e la giustificazione teorica nella facoltà che ebbero i primi tre cardinali soprintendenti generali di delegare la propria giurisdicenza. Fatto è che intorno alla metà del secolo XVIII queste prerogative del Segretario e dei Ponenti sono definitivamente stabilite. Anzi si può dire che su di loro poggia interamente l'amministrazione economica delle Comunità, perchè, ad eccezione del Cardinale Prefetto, tutti i cardinali che ormai senza più limitazione di numero vengono ascritti alla Congregazione, non hanno altra ingerenza che di votare nelle cause contenziose e nelle istanze che si propongono in piena congregazione alla quale intervengono. Se richiesti potevano anche inviare il loro voto per iscritto e il segretario ne dava lettura in congregazione.

Ho nominato il Prefetto. Per tutto il secolo XVII la Congregazione non ebbe un Prefetto munito di speciali facoltà, a meno di non riferirsi al cardinal nipote del pontefice regnante che, intitolandosi capo di questa Congregazione, come di ogni altra, sottoscriveva gli ordini e le spedizioni, facoltà passata col pontificato di Alessandro VIII e di Innocenzo XII al Cardinale Segretario di Stato.

Il primo vero prefetto con attribuzioni speciali fu il cardinale Giuseppe Renato Imperiali (1701-1736), assunto alla carica da Clemente XI. Valendosi dei loro amplissimi poteri l'Imperiali, prima, e il cardinal Riviera, poi, divisero tutte le materie economiche e contenziose che si discutevano nella piena congregazione, tra la Congregazione Generale e la Particolare. La Congregazione Generale si componeva dei Cardinali, dei Ponenti e del Segretario. Si riuniva nel Palazzo Apostolico ogni quindici giorni nell'inverno e ogni ventidue nell'estate. Giudicava, come s'è detto, le cause contenziose di monsignor segretario il quale poi — evidentemente per sola consuetudine — conservava il voto decisivo sopra le sentenze . . . da esso medesimo pronunciate! Del resto nella Camera si praticava altrettanto. È noto che i Chierici che avevano pronunciato « *tamquam iudices ordinarii* » avevano il voto decisivo in piena Camera, anche rispetto alle proprie sentenze.

Caratteristica delle sentenze della Congregazione era di passare ipso facto in *rem judicatam*, senza prefissione di termini. Se il soccombente voleva reclamare non gli era possibile adire nuovamente la congregazione che col dubbio *an constet de re judicata*.

Si proponevano inoltre alla Congregazione Generale i memoriali e le istanze che nella settimana in corso non si erano potuti presentare alla Congregazione particolare, perchè questa non si era tenuta.

La Congregazione particolare si riuniva tutte le settimane nelle quali non cadesse l'assemblea generale. V' intervenivano i soli Ponenti e il Segretario e in essa si proponevano e risolvevano a maggioranza di voti le materie puramente economiche, e ogni Ponente riferiva sulle istanze dei luoghi e comunità di sua giurisdizione essendo per questo lo stato diviso in tante « Ponenze », comprendenti le cinque provincie di Romagna, Marca, Umbria, Patrimonio, Marittima e Campagna (1). Tuttavia le controversie sulla competenza si moltiplicavano all'infinito (2).

In tempo di sede vacante la Congregazione continuava di regola il suo esercizio come in tempo di sede piena. Durante i funerali del papa però il lavoro si sospendeva.

La firma delle lettere, già sottoscritte dal segretario, era apposta dal Cardinale Prefetto chiuso in conclave. Se però si trattava di un affare in cui necessitasse l'*oracolo* del papa, s'invocava quello dei Capi d'Ordine per mezzo del Segretario del Conclave e allora nella spedizione si scriveva: « Per comando o con l'oracolo degli E.mi Signori Cardinali Capi d'Ordine ».

La giurisdizione del Buon Governo veniva infatti impugnata dagli interessati, subito dopo una qualsiasi riforma di tutto l'ordine giudiziario.

Vivacissime controversie — come ho accennato — importava la definizione della competenza in materia criminale. Secondo la bolla di Paolo V — su ricordata — del 1605, confermata da Clemente XII nel 1734, è indubbio che spettassero al Buon Governo anche le cause criminali nelle quali avessero interesse le Comunità dello Stato. Ma

(1) « Dalle sentenze della Legazione d'Urbino e da Giudici locali della medesima si è sempre interposta l'appellazione alla Congreg. del B. G. senza contrasto dei legati, e nelle materie che riguardano il Bollo estinto e i Passaggi al Ducato d'Urbino a tenore de' chirografi pontifici dipende totalm̃te dal Buon Governo ». (Nota del Chiosatore cit.).

(2) Io ho dato, o cercato di dare, l'ordinamento-tipo; ma non mancano vasti strappi a queste regole, e specialmente nell'esercizio della funzione criminale. Osserva in proposito l'anonimo autore delle chiose cit. « Oltre i cardinali, ponenti e segretario, quando trattasi di cause criminali interviene anche il giudice criminale chiamato relatore il quale ha l'obbligo di riferire i processi e di dare il suo voto consultivo, però solamente e le sentenze si sottoscrivono da esso solo, de voto S. C. La Congregazione giudica non solo le cause in grado di appellazione dalle sentenze del segretario ma quelle ancora che omisso medio vanno a dirittura da i Decreti o sentenze de' Giudici locali per via di ricorsi estragiudiziali ».

chi determinava questo interesse? Pare che tra i membri fissi della Congregazione vi fosse un giudice relatore che era il primo luogotenente del Tribunale del Governo, e che decidesse in merito. Sulla fine dell'istituto, il moto proprio 6 luglio 1816 tagliò corto (finalmente) alla questione, sopprimendo ogni giurisdizione criminale. Ma non espressamente. Si limitò a indicare quali fossero i tribunali criminali conservati e cioè: Governo, A. C., Vicariato, Tesoriere, Camerlengo, Campidoglio, Inquisizione, Congregazione dei Vescovi e Regolari, Prefetto dei Sacri Palazzi, Militare. Non si fece menzione del Tribunale Criminale del Buon Governo, anzi l'art. 91 dichiarò che tutte le altre giurisdizioni criminali di privilegio erano abolite. Segnavo questa disposizione una grave decadenza del Buon Governo, perchè si manteneva il Tribunale criminale del Tesorierato che non differiva intrinsecamente da quello del Buon Governo, e perchè si costringeva una Congregazione Cardinalizia a perseguire i rei (per lo più impiegati comunitativi) per mezzo di tribunali ordinari a lei inferiori. Il colpo di grazia alla giurisdizione criminale del B. G. lo portò il codice di Procedura del 1824 che gli lasciava solo la « mano regia ».

Poichè mi sono soffermato sull'importante moto proprio del 1816, accennerò che, nella sua applicazione, esso portò un'altra grave limitazione all'autonomia del B. G. L'art. 51 dava facoltà al Tribunale della Segnatura di « circoscrivere » (ossia annullare) gli atti giudiziari, decreti e sentenze di tutti i tribunali dello Stato.

I procuratori delle Comunità riuscirono ben presto a farla applicare anche ai semplici « rescritti » con i quali la Congregazione prescriveva — in sede di tutela economica — un pagamento alla Comunità.

Non meno contrastata fu, pel B. G., la riforma dei tribunali ordinata da Benedetto XIV nel 1742 (27 febbraio), che pure nulla innovava nei riguardi della Congregazione, così come nulla aveva innovato la riforma di Innocenzo XII (9 agosto 1693). Si impugnò la competenza della Congregazione nelle materie contenziose benchè riguardanti la pubblica azienda e i proventi e rendite delle Comunità, descritti nelle loro tabelle. La costituzione Benedettina stabiliva pel Buon Governo: « Abrogatis, quatenus opus sit, in iis quae concernunt causas mere iudiciales, et contentiosas, amplioribus facultatibus, si quae eidem per constitutionem Piae Memoriae Clementis XII concessae videri possunt, servandum esse decretum Innocentij XII Praedecessoribus sub die 9 Augusti 1693 promulgatum », nella quale la prima frase condizionale « Abrogatis » ecc. dava lo spunto ai più

gravi dubbi, pur sembrando essere apposta al concetto principale « servandum esse decretum » soltanto « ex abundantia ». È da notare che Innocenzo XII nella sua riforma ebbe di mira l'abolizione della giurisdizione contenziosa delle Congregazioni, mentre per quella del Buon Governo, può desumersi dallo spirito di tutta la legislazione ecclesiastica, ch'egli la volesse mantenuta. La riforma Innocenziana lasciava al Buon Governo non solo le cause attive e passive che concernevano il pagamento o l'esenzione dei pesi camerali e comunitativi, ma tutte le altre che vertevano sopra i diversi interessi delle Comunità, descritti nelle Tabelle « Aliorumque redditum in tabella S. Congregationis descriptorum ». Ora nelle tabelle erano appunto descritti, il molino, la montagna, il predio per i quali verteva questione circa la pertinenza, i confini, la riattazione, ecc. Ciò era in armonia con la chiara volontà delle leggi fondamentali di Clemente VIII e di Paolo V.

2.) *La tutela.*

L'amministrazione economica ⁽¹⁾ della Congregazione ha due oggetti: l'uno tendente al buon regolamento in senso lato delle Comunità; l'altro alla buona amministrazione delle varie « casse » affidatele.

Sarebbe interessante indagare la legittimità di questa tutela economica affidata a un organo che nelle sue funzioni si presenta prevalentemente giudiziario. Ma è invece da notare che, mentre la tutela economica sembra man mano derivare dalla tutela giuridica, nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto accadere perfettamente il contrario e, prima di trasformarsi in tribunale, avrebbe dovuto la Congregazione assolvere un compito perfettamente economico. Diciamo qui, infatti, che la Bolla istituzionale di Clemente VIII deriva direttamente dall'opera di Sisto V che, dando vita alle sue quindici congregazioni, pensava anche alla « Congregazione degli Sgravi » che aveva facoltà di sollevare i sudditi dai gravami ricevuti dai Ministri Camerali e loro collettori nell'imposizione delle gabelle e nei modi di esigerle. Tant'è vero che a un certo punto (è ben difficile determinarlo, ma fin dai primi tempi) la Congregazione degli sgravi si fonde con quella del « Buon Governo ».

(1) In una circolare della Segr. di Stato (B. G. « Affari d'Ufficio » Massime, B. 5.3.) 1.º sett. 1807 la Congr. del B. G. insieme con il Cardinal Camerlengo e il Tesoriere Generale è posta « tra i primari dipartimenti riguardanti la pubblica economia dello Stato Ecclesiastico ».

Ho inoltre abbastanza largamente riassunto la bolla clementina per vedere la missione di tutela economica data al « Buon Governo ». È necessario aggiungere che la fusione non trasferì la funzione (se pure fu mai esercitata); perchè non trovo traccia di « sgravi » ordinati dal « Buon Governo », nè modi meno gravosi nella collettazione delle gabelle camerale, non avendo esso ingerenza alcuna sugli esattori camerale.

Abbiamo dunque visto in che modo la Bolla « pro commissa » provvedesse alla tutela economica. Clemente VIII si riferiva soltanto alle comunità camerale. Clemente XI con chirografo 1 ottobre 1704 vi aggiunse anche le baronali (').

Nelle tabelle sia camerale, sia baronali, si descrivono tutti i proventi de' beni delle comunità e l'importo di tutte le gabelle camerale e comunitative da esigersi nell'anno. Questo all'entrata. All'uscita si enuncia la precisa quantità de' pesi camerale che si devono pagare e si descrivono le spese ordinarie e straordinarie occorrenti nell'anno. La tabella viene riveduta e approvata dal Governatore locale e, poi, Preside della provincia, e quindi inviata a Roma, dove Monsignor Segretario, d'accordo e sul parere del computista della Congregazione, la corregge e la riforma nuovamente.

Un esame preventivo, in somma. Viceversa poichè la Congregazione non sarebbe mai arrivata a tempo ad approvare le tabelle e a renderle esecutive, prima che i bisogni dei Comuni maturassero. a poco a poco l'esame si fece sul consuntivo dell'anno precedente, capovolgendosi addirittura il criterio giuridico dell'istituzione, e allentandosi non poco il vincolo della tutela, perchè l'organo centrale da un lato è portato all'indulgenza verso ciò che è passato e dall'altro il sottoposto al controllo dà meno peso alla critica e all'ammonimento su ciò che ormai meno l'interessa.

L'esame si esercitava (ed era il computista, il competente a farlo) per mezzo delle tabelle degli anni precedenti e dei « sindacati » suddetti che ad esse si accompagnavano.

Di qui emerge la grandissima importanza del Computista Generale, il vero tutore economico delle Comunità, e qui accenniamo che il « Buon Governo » comprende per ciò un immenso materiale della computisteria. La tabella era sottoscritta dal Cardinale Prefetto e an-

(') Credo opportuno elencarle qui sotto, con accanto il nome del feudatario, nella speranza di averle rintracciate tutte. (Delle cinque provincie su ricordate). Fonti: specialmente le Tabelle della Computisteria: gli Stati dei Beni; per i luoghi baro-

che da Monsignore Tesoriere per ciò che aveva attinenza con gli interessi dei pesi camerali; dal M. Segretario e dal Computista.

Se la Comunità aveva dovuto fare spese non descritte in tabella, l'assoluta intransigenza della Bolla costituzionale, era forzosamente venuta a cadere, ed essa poteva farle con licenza della Congregazione che deliberava dopo esame del Ponente competente e del segretario, sentito sempre il parere del computista. Così non poteva la Comunità assumere liti attive senza licenza della Congregazione che, per accordarla o negarla, veniva informata dal Ponente che aveva diritto ad una prima sommaria deliberazione.

nali della Sabina vedi nelle « Visite » Visita Testa 1704; per Marittima e Campagna idem Ricci 1704; pel territorio di Spoleto id. Rezzonico 1704; per il Patrimonio id. Lecce 1704; in genere le « Visite » definiscono di che specie di comunità si tratti (1704: anno del passaggio ordinato da Clemente XI).

A

Acquasparta - Cesi
 Acuto - Vesc. di Anagni
 Alviano - Panfli
 Anguillara - Grillo
 Anticoli - Colonna
 Anticoli Corrado - Colonna di Sciarra
 Antognola - Oddi
 Antuni - Gentili
 Ardia - Cesarini
 Ariccia - Chigi
 Arnara - Colonna
 Arsoli - Massimi
 Attigliano - Panfli
 Avenale - Della Genga

B

Bagnaia - Lante
 Bagnolo - Rossi
 Barbarano - Popolo Romano
 Baschi - Baschi
 Bassano di Sutri - Giustiniani
 Bassanello - Colonna di Sciarra
 Bassiano - Caetani
 Benano - Città d'Orvieto
 Bomarso - Lante
 Borsino - Cybo
 Bracciano - Odescalchi

C

Calcata - Sinibaldi
 Castel di Piero - Benedetti
 Campagnano - Chigi
 Carbognano - Colonna di Sciarra
 Chia - Lante
 Civitella S. Paolo - Mon. di S. Paolo
 Ceccano / Colonna
 Castro \ Colonna
 Carpineto - Panfli
 Cisterna - Caetani
 Cori - Popolo Romano
 Civitalavinia - Cesarini
 Castelgiuliano - Salvati
 Corese - Barberini
 Cretone /
 Castel Chiodato \ Borghese
 Catino - Olgiati
 Castel S. Pietro - Bonaccorsi
 Capranica di Palest. - Barberini
 Cantalupo Barda - Nunez
 Castelmadama - Pallavicini
 Cantalupo in Sab. - Lante
 Canemorto
 Civitella di Vicovaro / Borghese
 Castelvecchio \
 Colle piccolo



Ed ecco le provvidenze escogitate per l'amministrazione delle entrate.

I debitori e litiganti con la Comunità erano inabilitati o rimossi dai pubblici uffici, e specialmente dall'amministrazione delle rendite.

La Congregazione non dava conferma a qualsiasi amministratore, se prima non avesse reso conto dell'amministrazione esercitata, per

Castel S. Pietro di Pala - Barberini	Fiano - Ottoboni
Casape - Pio	Filacciano - Muti
Ciciliano - Teodoli	Foglia - De Rossi e Giraud
Cave	Fogliano - Caetani
Collepardo { Colonna	Formello - Chigi
Civitella de Conti - Boncampi	Forano - Strozzi
Colonna - Pallavicini	Frasso - Cesarini
Civitella d'Alliano } Città d'Orvieto	G
Colle lungo {	Galera - Manciforte
Corbara - Giustiniani	Gallese - Altemps
Carnaiole {	Galliciano - Rospigliosi
Castelfiore { Marsicani	Gavignano in Camp. - Pamfili
Castel Viscardo - Spada	Gavignano in Sabina - Simonetti
Castel Giorgio - Vesc. d'Orvieto	Genazzano - Colonna
Castel Celleso - Cellesi	Genga - Della Genga
Collalto	Genzano - Cesarini
Collezione { Barberini	Giove - Mattei
Castel ricetto {	Ginestra - Cesarini
Castel rubello - Avveduti	Giuliano - Colonna
Castel d'Argine - Marreri	Gorga - Pamfili
Castel rigatti - Sacchetti	Graffignano - Santa Croce
Casigliano - Corsini	Grotte S. Lorenzo - Pamfili
Castagnolo - Città di Todi	Guadagnolo - Conti
Civita nuova - Cesarini	Gualdo Cattano - Città di Foligno
Colle ponte - Cybo	Guarda - Mansciani
Collestatte - Manassei	L
Canal di Magliano - Altieri	Lepignano - Mon. di S. Paolo
Cesano {	Licenza - Borghese
Casaccio { Chigi	Lugnano di Pala - Pamfili
Ceri - Odescalchi	M
Civitella - Rospigliosi	Macinaro - Cybo
Cerveteri - Ruspoli	Maenza - Pamfili
F	Magliano - Popolo Romano
Fabro - Lancia	Magliano Pecorar. - Chigi
Falvaterra - Colonna	Marietelli - Barberini
Farnese - Chigi	Marino - Colonna
Ferentillo - Benedetti	Marzano - De' Drago

mezzo di « sindacati » (che formano un considerevole fondo dell'Archivio).

Non si approvavano appalti e affittanze dei proventi comunitativi, se non fatti per pubblico incanto al maggiore e più sicuro, oblatore con idonea sicurezza, e prima di approvarli, il Ponente esaminava e giudicava gli strumenti di tali affitti. (Con che nascono altri importanti fondi d'Archivio).

Mealla - Del Monte	N
Meane - Vescovo d'Orvieto	Nazzano - Monaci di S. Paolo
Megione - Priorato di Malta	Nemi - Frangipani
Mentana - Borghese	Nerola - Barberini
Migliano - Monaldi	Ninfa - Caetani
Monpeo - Naro	Norma - Borghese
Monte Savelli - Pamfili	O
Monte Rosi - Abbazia Tre fontane	Olevano - Borghese
Monte Virginio - Altieri	Oliveto - Belloni
Monterano - »	Oriolo - Altieri
Montelanico - Pamfili	P
Montefortino - Borghese	Paganico - Barberini
Monte Compatri - »	Palazzo Bovar. - Città d'Orvieto
Monte Porzio - »	Palestina - Barberini
Montelibretti - Barberini	Paliano - Colonna
Monteflavio - »	Palo - Grillo
Monterotondo - Del Grillo	Palombara - Borghese
Montenero - Vicentini	Parrano - Marescotti
Montepercilli - Borghese	Patrica - Colonna
Montegiove - Atti e Marsciani	Penna - Orsini
Monterubiaglia - Lattanzi e Negroni	Petescia - Borghese
Montegabbione - Città d'Orvieto	Pietraforte - Ossoli
Monteleone - »	Piglio - Colonna
Montecosaro - Cesarini	Pisciano - Theodoli
Monteverde - Arciv. di Fermo	Pisciarelli - Odescalchi
Monte Gualandro - Ranieri	Pisterzo - Gabrielli
Monticelli - Della Genga	Poli - Colonna <i>Poli</i>
Monticelli - Borghese	Poggio Catino - Olgiati
Montorio Rom.o - Barberini	Poggio Aquilone - Bussi e Aureli
Montorio di Valle - Borghese	Poggio Guardea - Pamfili
Montorio - Montorio	Poggio Moiano - Borghese
Morlupo - Borghese	Poggio Nativo - »
Morolo - Colonna	Poli - Conti
Moricone - Borghese	Polino - Castelli
Mugnano - Orsini	Ponticelli - Barberini

La Congregazione s'incaricava altresì di riconoscere se le gabelle e gli altri pesi fossero imposti e ripartiti con le dovute proporzioni e, in caso di gravame, poteva dare ordini esecutivi e vigilava in pari tempo sui debitori morosi inviando ordini ai governatori di obbligarli con l'esecuzione della mano regia.

Ponzano - Abbazia Tre Fontane	S. Vitturino - Barberini
Porsciano - Cap.lo di Ferentino	S. Gregorio - Pio
Pomone - Baglioni e Crispolti	S. Vito di Palestina - Teodoli
Portaria - Cesi	S. Pietro Apostolo - Bonelli
Posta - Belloni	S. Leonardo di Salci - »
Pozzaglia - Borghese	S. Venanzo - Città d'Orvieto
Pratica - »	S. Vito d'Orvieto - »
Prossedi - Gabrielli	S. Lorenzo - Barberini
Puodo - Cap.lo d'Orvieto	S. Gemini - Santacroce
Purnella - Polidori	S. Vito di Narni - Scotti
R	S. Fortunato - Genga
Retroschio - Stellati	S. Bucheto - Cybo
Riano - Ruspoli	S. Maria Rossa - G. Priore di Malta.
Riofreddo - Del Drago	S. Martino di Viterbo - Pamfili
Rignano - Cesi	S. Michele - Benedetti
Ripalta - Moidalchini	S. Felice - Caetani
Ripalvella - Città d'Orvieto	S. Carlo - Cesi
Ripi - Colonna	S. Oreste - Abbazia Tre Fontane
Rocca di Cave - »	Scarpa - Borghese
Roccagiovane - Costaguti	Schifanoia -
Roccagorga - Gravina	Scrofano - Chigi
Roccamassima - Salviati	Segni - Cesarini
Rocca di Papa - Colonna	Sermoneta - Caetani
Rocca Priora - Com.rio di Camera	Serrone - Colonna
Rocca del Vecce - Costaguti	Sgurgola - »
Roccasecca - Gabrielli	Sipicciano - Costaguti
Rocca Sinibalda - Muti	Sisimano - Corsini
Rosciano - Ansidei	Sonnino - Colonna
Rossenga e Vallemanò - Genga	Soriano - Albani
Rota - Grillo	Stabbia - Borghese
Roviano - Colonna di Sciarra	Stazzano - »
S	Stipes - Cesarini
Sala - Cap.lo d'Orvieto	Supino - Colonna
Sambuci - Compagnoni Marescotti	T
S. Angelo in M.te Patulo - Borghese	Titignano - Ansidei
S. Polo dei Cavalieri - »	Torre Orsina - Manassei
S. Stefano - Colonna	Torri - Caetani
S. Lorenzo - »	Torricella - Cesarini

Ma tutto questo apparecchio serviva mediocrementemente allo scopo e le sostanze delle Comunità, continuarono per tutto il 700 a deperire incessantemente. E peggio le « città » che le « ville » e « castelli » ; forse perchè nei piccoli centri le finanze erano più facilmente controllabili da tutti, e l'autorità tutoria più fortemente temuta e sentita; o forse gli amministratori locali più ingenui.

In genere la frode dei comunisti contro cui la Congregazione era disarmata, consisteva nell'alterazione della Tabella annuale o diminuendo l'entrata o aumentando l'uscita. Conseguenza quasi naturale d'un sistema eccessivamente accentratore in uno stato ove la mancanza o la difficoltà delle comunicazioni, la mancanza di una forte tradizione monarchica e di una burocrazia — onorifica o stipendiata — capace di esercitare così alte funzioni, rendeva lontanissimo ed evanescente il potere di Roma (1).

Torrta - Melchiorri	Vallinfreda - Borghese
Tratta Guida - Degli Atti e Marsciani	Valmontone - Pamfili
Trevinano - Del Monte	Viano - Altieri
Trivigliano - Colonna	Viceno - Spada
Trivignano - Grillo	Vico - Colonna
U	Vicodiruto - Cap. e Can.ci di Anagni
Umbriano - Cybo	Vicovaro - Bolognetti
V	Vignanello - Ruspoli
Vacone - Clarelli	Vitorchiano - Pop.o Romano
Vallecorsa - Colonna	Vivaro - Borghese
Vallemagna diruta - Cap.lo e Can.ci di Anagnin	Z
Vallepietra - Compagnoni e Morafoschi	Zagarolo - Rospigliosi

(1) Io riporto qui il giudizio che lo scorrere soltanto migliaia di lettere del fondo dei comuni del B. G., mi ha facilmente suggerito. In quella miniera inesauribile la citazione particolare, per essere troppo facile, diventa difficilissima per l'economia di questa modesta monografia.

Anche nell'archivio delle « Visite » di cui tra poco dirò, la constatazione del malgoverno locale è la nota predominante con la quale tutti i visitatori aprono la loro inchiesta. E sono anche più attendibili — dato il carattere ufficiale e « centrale » di costoro — che non le testimonianze dell'altro archivio. Ne riporto alcune, tra quelle più espressive e caratteristiche.

Visitatore di *Montolmo*: « . . . al riparo dunque, di tanto male. . . »

» » *Montebono*: « . . . estrema indigenza. . . »

» » *Lugnano*: « . . . ammaestrato soprattutto dall'esperienza di ogni popolazione che più o meno soggiacque a simili infortuni deplorabili. . . »

Nè il sistema stesso che abbiamo brevemente studiato, aveva mezzi, per esempio, per controllare se le somme denunciate come incassate erano minori delle vere rendite della Comunità. O se le somme date nell'uscita erano maggiori delle veramente occorrenti per fabbriche, strade, pubbliche calamità, povertà ecc. Perchè la buona volontà della Congregazione e l'acume del più esperto « Ratiocinator » non potevano sviscerare la verità contabile e amministrativa di un controllo così semplice ed empirico basato *unicamente* sulle dichiarazioni degli interessati!

- Visitatore di *Maenza*: « . . . deserto e confusione. . . » « . . . una tanto illegittima ed irregolare condotta mi fece non poca rabbia. . . »
- » » *Monticelli*: « . . . crediti e censi formano una ricchezza immensa. . . Dalle delucidazioni degli annessi conti meglio comprenderà in quale punto si restringe tutta questa grande felicità. . . »
- » » *Isola Farnese*: « . . . le infelici comunità dello stato Ecclesiastico ».
- » » *Patrica*: fa una fiera requisitoria contro il carattere ribelle degli abitanti al Governo pontificio.

Del resto un quadro veramente impressionante delle condizioni dello Stato Pontificio nel secolo XVIII vedilo in una strana e quasi illeggibile minuta di

« Discorso dell'Ambasciatore dello Stato Ecclesiastico al Conclave su la sede vacante di Clemente XII fatto ripartitamente in . . . distinte udienze a lui date dal sacro collegio ».

(È nel fascicolo « Memorie storiche » della B.^a 6.^a *Archivio di Stato. Archivio del B. G.* Appartiene a quel genere di componimenti così frequenti in occasione di conclavi).

Dice nell'udienza seconda: « Entro, E.mi Principi nel caos delle infermità dello Stato. Chi non direbbe a prima vista che questo stato è il Paradiso Terrestre! Campagne immense, fertili, salubri, amene; Grani e biade e tutti altri frutti copiosi e perfetti. Pascoli e Greggie da far invidia a quelle degli antichi pastori d'Egitto. Miniere ricchissime, che portano tesori all'erario. Città grandi, terre e castelli di situazione ammirabile, fiumi reali, e porti e mari a doppio, uomini robusti di forze, ripieni di coraggio, di cognizioni e di lumi, esenti da disastri delle guerre e riposanti sotto l'ombra di profondissima pace. Che dico ammirare? ma giurerebbe che qua è la vera terra promessa; che qua il traffico e la mercatura stanno come in proprio centro: e che le ricchezze, l'oro e l'argento qua an piantato la sede e scorrono per le strade come l'acque dei fiumi, senza pericolo, che gli inimici le invadano e le rapiscano, mentre come poter dubitare che paesi e contrade cotanto fertili e ricche, non siano ancora altrettanto e popolate e munite? »

Così dovrebbe essere, ma non è così E.mi Principi, ed è tutt'altra la positura delle cose nostre. Le nostre campagne isterilite nel lungo ozio, non conoscono più l'aratro e sono divenute sterpai. Che mandrie! che greggie! Furono ben queste una volta i tesori de' nostri vecchi, ed il nervo più forte del Principato: ma adesso

Sisto V, che aveva constatato il grave malgoverno locale, deliberò di ispezionare personalmente le Comunità. Ma non bastando nemmeno la sua straordinaria energia a tanta impresa, commise il compito ad alcuni chierici di camera ripartendo tra loro le provincie che nello spazio di tre anni furono tutte visitate (Per chi lamenta la lunghezza delle inchieste moderne!) Sisto V morì prima di poter emanare i relativi provvedimenti, e fece solo in tempo a confermare le proposte fatte da Monsignor Malvasia visitatore dell' Umbria per Città di Castello, e quelle di Monsignor Centurione visitatore della

a che nominarle se la stessa memoria è quasi estinta, e quella poca che resta finisce di tormentarci!

Venite a vedere come son spopolate le nostre Provincie, quanto miserabili le città, e quanti luoghi sgomberi affatto di abitanti e come i fiumi alle altre Nazioni miniere ubertosissime di tutti i beni, a noi sono divenuti crudeli nemici ed inesorabili divoratori delle nostre residuali sostanze.

Dimandate alle Piazze estere come va la nostra mercatura in mezzo a i due mari, che cingono il nostro Stato e fate a meno se potete inorridirvi quando vi sarà riferito che l' industrie e traffico nostro altro non è presentemente che quello di accrescer debiti sopra debiti, e di pagar le usure de i debiti vecchi creando debiti nuovi ed a più grandi usure.

Adesso potete capire, perchè tutti ci fan l' uomo addosso e ci spogliano e ci percuotono e siamo sempre la preda di chi arriva il primo. Le nostre fortezze son smantellate son diroccate le mura non abbiamo più uomini che le ristorino, o che le difendano, che gran meraviglia se tutti ci assaltano. . . .

Oh Dio che è divenuto di noi! chi ci ha così malmenato e ridotti ad esser l' obbrobrio e lo spettacolo di tutto il mondo! quando io dico *di noi* intendo ancora E.mi Principi di parlare di Voi, del Principato e del Papa che siete tutti quasi nell' istessa nave con noi e però mirate bene se questa orribile povertà e decadenza, questo discredito e questo non esser più ne temuti ne amati, possa mai attribuirsi a difetto di buon Governo.

Chi può dubitare che tutti i mali che opprimono il nostro Stato, dal primo all' ultimo, siano provenuti dal mal Governo!

. . . . Si sono imposte gabelle enormi, e rigidamente sono state riscosse; ma quando è stato proposto o di alleggerirle, o di addolcire l' acerbo metodo di riscuoterle, o veramente di dare ai sudditi una onesta compensazione per mille altre strade al Principe non difficili, anzi agili e piane, quando si è detto di dare una mano adiutrice alle due braccia languenti del Principato, la mercatura e l' agricoltura, quando finalmente si è gridato che mancavano gli uomini a rovina (?), che i contadini fuggivano a truppe e abbandonavano le campagne e la Patria per non poter più resistere alle gravezze de pesi ed alle sfrenatezze e barbarie de Publicani: e che i cittadini disperati e umiliati più non osavano di contrarre matrimoni e che però si

Romagna, per Cesena. Ma da questa grande inchiesta sistiana, ha origine il provvedimento delle « visite » che vedemmo escogitato nella bolla di Clemente VIII. Per lungo tempo la Congregazione non se ne valse. Pure dovette decidersi ad adottarlo, poichè non c'è controllo senza ispezione. Del resto quest' istituto si trova con varie forme presso tutti gli antichi stati : e corrisponde a quello degli Intendenti provinciali di molti principati ; e, specialmente quelle del genere di Sisto V o del Card. Imperiali — che vedremo — sono assai analoghe alle moderne inchieste parlamentari su intere regioni (Sicilia, Basilicata, Agro Romano, ecc.).

La visita sopprimeva le distanze, ristabiliva l' autorità, esercitava un controllo non formale, ma reale. Ma che valore pratico poteva avere l' istituto, se le visite capitavano nello stesso luogo a distanza di decenni, in modo che il visitatore doveva cominciare col descrivere il luogo, il clima, gli usi e costumi? La visita assumeva l' aspetto di un' esplorazione geografica e l' assestamento dei bilanci un beneficio del tutto provvisorio. Tuttavia, e forse appunto perciò, il materiale delle « Visite » del « Buon Governo » è interessantissimo per noi (1);

estinguevano ogni dì le famiglie, quando dico si sono alzate cotali voci o si è fatto in modo che mai non giungessero ai piedi del Trono o sono state derise come fanatiche o puerili, e per poco non si è dato severo castigo a chi le moveva o vi faceva attenzione. . . » (I discorsi sono otto).

Nello stesso fascicolo suindicato, trovo anche una relazione al Papa del Marchese Bellesi(?), non datata, nelle condizioni « svantaggiose » dello Stato. L'autore lamenta che per riparare ai danni delle guerre, inondazioni, carestie, pestilenze, i Comuni hanno dovuto ricorrere a prestiti con « forestieri » che così si sono impadroniti di una quantità di loro beni, per un valore di venti milioni di scudi, per cui circa seicentomila scudi escono ogni anno dallo stato. Inoltre l'autore lamenta l' « effrenato lusso » dei signori i quali (salvo il « ceto nobile, il quale negli abbigliamenti reca più tosto al Pubblico edificazione ») « delle robe forestiere fanno uso all' eccesso » vestiti, suppellettili, argenti, in modo che hanno « ridotto il Principato, quantunque ricco di vettovaglie e di generi atti a tradursi in manifatture, colle Città e Terre quasi che senza l' arti, industrie, e traffico ».

La relazione suggerisce il rimedio nella riattivazione del commercio che, meno a Roma, è tutto in mano dei forestieri : e invoca una protezione doganale alle industrie nazionali.

(1) Non mancano visitatori che si riportano alle leggende locali e spiegano l' etimologia della Comunità. Per es. *Limigiano*. Una principessa « oltramontana » guarita dalla fonte sulfurea del luogo, disse : — Lì mi sanò — e... quindi Limigiano!

Altri scrivono interessanti pagine di storia comunale. Per esempio : *Rimini* , dalla caduta di Pandolfo Malatesta (1509).

la Congregazione doveva semplicemente arricchirne i propri « Atti ». Ma io non saprei nemmeno dire se i volumi delle Visite siano interamente giunti fino a noi ! L'assenza di molti e importanti comuni, giustificerebbe il sospetto di abbondanti dispersioni (1).

Queste visite erano saltuarie e arbitrarie : spesso ordinate per favorire con le laute prebende, qualche monsignore beniamino (E non mancano Comunità che lamentano la voracità dei signori visitatori e del loro seguito !) Un progetto di rinnovare l'inchiesta di Sisto V lo aveva pensato solo il Cardinale Imperiali con l'approvazione di Clemente XI.

Furono poi istituiti verso la metà del 700 due visitatori perpetui, che dovessero girare continuamente secondo un itinerario prestabilito; ma il loro viaggio non cominciò mai per mancanza di fondi, o meglio perchè i monsignori interessati preferivano il vecchio sistema.

Vediamo ora qualche cosa dell'amministrazione più propriamente detta locale.

Dicemmo già che la Congregazione stendeva la sua giurisdizione sopra le cinque provincie di Romagna, Marca, Umbria, Patrimonio, Marittina e Campagna (sec. XVII e XVIII).

La città di Fermo, con i comuni da essa dipendenti (2), benchè compresa nella Marca, era sottoposta per speciale privilegio alla giu-

(1) Di alcune, almeno, si hanno le prove. Nella visita di Montebono, già citata in una nota prec., il visitatore (1802) si rifà dalle visite del 1670 e del 1710 che mancano. La cito anche à prova dei decenni che scorrevano tra l'una e l'altra. Il visitatore di Penna (1808) non può citare che una visita precedente di cento e uno anni prima (che manca).

La visita più antica conservata nell' Arch. del B. G. è quella generale del Cardinale Renato Imperiali da lui personalmente eseguita nel 1701 e che è l'unica visita cardinalizia.

Quando si comprese l'utilità, anzi l'indispensabilità delle visite, lo Stato Pontificio agonizzava. Nel 1831 si studiò di renderle fisse e periodiche, dividendo lo stato fra quattro visitatori : 1.º) Marca Anconitana e Fermana ; 2.º) Umbria e Patrimonio ; 3.º) Marittima e Campagna ; 4.º) Lazio e Sabina. In ogni città capoluogo di provincia dovevano tenersi quattro sole diete ; in città subordinate, tre ; in ogni terra, due. Da ripetersi ogni anno, in modo che tutto doveva ridursi a un controllo, impedendo maneggi e frodi in cui la lontana Congregazione capiva un bel niente. E la metodicità avrebbe impedito l'imperversante anarchia ! (*Buon Governo : Affari d' Ufficio* : B.ª 5.ª « Piano di visite economiche »).

(2) Lo stato di Fermo si componeva di 48 castelli divisi in tre ripartimenti chiamati Montagna, Mezzina e Marina : i primi due divisi dal fiume Tenna.

Clemente XIII soppresse (19 settembre 1761) la Congregazione Fermana e al-

risdizione della Congregazione deputata da Innocenzo XII, e confermata da Benedetto XIV e della quale il « Buon Governo » conserva un bello e vasto archivio.

La Congregazione Fermana trattava gli affari economici e politici nel modo e con le facoltà sanciti da Sisto V quando aveva sottoposto le Comunità al Supremo Tribunale della S. Consulta.

Le Comunità, pertanto, che inviavano la tabella alla Congregazione del Buon Governo erano solo 737; ma spesso una tabella e una Comunità ne comprendevano altre a questa sottoposte. Nel 1736 la popolazione delle cinque provincie era di 1.296.000 anime; lo Stato di Urbino — ivi non compreso — aveva 117 comunità e 140492 anime (1). L' Erario Camerale esigeva per soli pesi Camerali (escluse cioè le gabelle del macinato, sale, carne, tabacchi ecc.) dalle cinque provincie e da Urbino 470.000 scudi annui. Ma la floridezza delle Comuni non era davvero in relazione alle tasse dalle quali la Congregazione male le difendeva.

Per difendersi con i propri mezzi, le Comunità dovevano: non confermare alcuna amministratore che non avesse reso i conti; non dare appalti e affittanze che per incanto al maggiore e più sicuro oblatore e così la approvazione del pubblico consiglio.

Primo e immediato controllo nelle loro tabelle avrebbe dovuto essere, secondo la bolla di Clemente VIII, il governatore locale: il quale avrebbe dovuto rivedere le tabelle prima di sottoscriverle, esaminando i carteggi e gli allegati delle scritture; ma in genere il governatore era un legale completamente digiuno di cognizioni economiche e contabili, e troppo alieno dall' inimicarsi i prepotenti amministratori comunisti.

Meglio le cose andavano nelle Comunità privilegiate dello stato di Fermo, appunto perchè ogni anno erano visitate dal Commissario tabellista della Congregazione fermana alla presenza del quale si compilavano le tabelle.

fuò al Buon Governo « l' economia della città e castelli di Fermo » delegando a visitarlo per la prima volta il Ponente M. Mieti nel 1767.

(Arch. del « Buon Governo » « Visite » Fermo). Eugenio IV aveva già concesso a Fermo di stare sotto l' immediata giurisdizione di un suo Cardinale Nipote.

(1) Di questo anno 1736 è un importante lavoro statistico per la formazione del « Nuovo stato dell' amministrazione » a tutta la Pasqua del 1736, con l' elenco delle Diocesi soggette allo Stato Ecclesiastico. V. per Roma un elenco censimento con i vescovi, preti, parrocchie, sesso degli abitanti, meretrici ecc.

Un' altra « statistica delle anime » trovo per il 1769. (Mi è impossibile precisare le citazioni d' archivio, trattandosi di materiale ancora da ordinare).

Ma, oltre le concussioni e il mal governo locale, altri fattori venivano a turbare profondamente l'economia comunale: pestilenze, terremoti, e passaggi di truppe. Il povero stato pontificio stretto tra le grandi monarchie che battagliaivano continuamente nella valle padana e il regno di Napoli che tanta parte e spesso tanta influenza aveva nell'equilibrio delle potenze europee, era necessariamente soggetto da un lato a periodici sconfinamenti e dall'altro a un transito frequentissimo di truppe punto disciplinate e onorevoli. E terremoti, peste, e più ancora i « passaggi » formano delle interessanti raccolte di volumi e di mazzi che attestano, soltanto con la loro apparenza esteriore, l'abitudinarietà del fenomeno, e completano quanto di analogo già si possedeva nell'Archivio di Stato (« Casermaggio Estero » « Camerale » ecc.) (1). La famosa tassa dei tre milioni amministrata dalla Cassa detta del Ripartimento perchè ripartita su tutte le Comunità, per far fronte alle spese dei « passaggi » non fu pagata che per due, e il terzo non fu possibile smungerlo dalle esauste casse.

Questo accenno mi spinge a dar notizia delle casse che amministrava la Congregazione del Buon Governo (2), in numero quasi sempre di sei.

La prima era detta dell'annuo assegnamento di scudi 3988. La Reverenda Camera Apostolica per mezzo dei tesoriери delle due provincie Marca e Umbria versava ogni anno nella Depositeria Camerale a credito della Congregazione del B. G. 3000 scudi, in esecuzione del chirografo di Urbano VIII 29 gennaio 1628 il quale, per l'estinzione operata dei Monti Vacabili d'Archivio e Cancelleria, già eretti da Sisto V, assegnò a beneficio delle Comunità i suddetti annui scudi 3000 in compenso di altrettanti frutti ricavati dai due monti. Da quest'assegnamento traeva la Congregazione le provvisioni dei propri Ministri col pretesto che servivano gli interessi delle Comunità; in

(1) Trovo ad es. nei Passaggi di truppe alemanne a Bologna (1718-1720) — che non cito più precisamente essendo queste dei passaggi, un materiale ancora da riordinare — gravi notizie di violenze e di ruberie. « Si diede immediatamente l'arsoneria di milizia » appena arrivò il Reggimento di fanteria Odwyer, con i suoi degni colleghi Baraich, Konigsek, Witermberg, Hauspach, Zunfunghen, Bayreuth, Principe Max di Hassia Cassel; e i reggimenti di cavalleria Ussari di Ebergeni, Esterhazi, Lubkowitz. (Un reggimento di cavalleria su 1020 cavalli e 980 uomini).

Tutti simili in « quelle insolenze e disordini che sono stati commessi in questa legazione da ciascuna colonna dei Reggimenti ultimamente transitati ». (V. Nota più avanti).

(2) Vedi in « Archivio del B. G. » B.ª 9.ª Contabilità della Congregazione. P. I, Bilanci dei conti economici 1736-1749.

realtà queste si videro sfumare la piccola rendita loro assegnata da Urbano VIII.

Avanzava tuttavia una somma che, investita in altri monti, fruttava i restanti scudi 988. La spesa era così ripartita (salvo lievi varianti di anno in anno):

A Monsignor Segretario e sei impiegati di segreteria annui scudi	1135
Al Computista e dodici impiegati di computisteria idem	1292
Per franchigie ai Ponenti idem	655
All' Esattore, al relatore criminale, e per libri, carta, stampa ecc. idem	544

Della sorte degli altri 361 scudi non saprei con precisione riferire essendo indicati semplicemente come avanzo.

La seconda cassa era quella degli scudi 3937 per gli onorari degli agenti delle Comunità.

I tesorieri delle cinque Provincie corrispondevano ogni anno alla Congregazione le tasse che esigevano dalle Comunità per il pagamento degli agenti, in scudi 3937.

Il Cohellio al cap. 34 della sua opera, tratta a lungo dell' origine degli agenti che sostiene contemporanei alla Bolla di Clemente VIII che ne assegnò uno a ciascuna delle cinque Provincie e un altro per i governi separati dalle medesime. Paolo V li accrebbe fino al numero di dodici oltre ad un agente generale. Erano nominati dal Pontefice stesso su proposta del Cardinale Prefetto. Si trattava di personaggi perfettamente inutili. Per dar loro un incarico la Congregazione se ne valeva per sollecitare le Comunità renitenti a trasmettere le tabelle; anzi non pagava loro lo stipendio se non esibivano un certificato della computisteria attestante che essi avevano usato ogni diligenza nel richiederle!

Non mancano istanze delle Provincie perchè si abolissero o per lo meno fosse loro riserbata la nomina. E si trattava di un personale che col decorso del tempo divenne sempre più numeroso: alla fine del '700 vi erano 40 agenti, per le 527 Comunità Camerali, giacchè le Baronali potevano farne a meno.

Il bello è che il computista che doveva controllare il loro operato percepiva 40 scudi d' indennità e quindi era interessato al loro mantenimento. Tra stipendi agli agenti e indennità erano tuttavia avanzati a tutto il 1741 scudi 6460; ma il papa ebbe la felice idea di accordare su di essi 500 scudi annui vita natural durante a Monsignor Nari, segretario, il quale visse tanto da consumarlo interamente.

La terza cassa si diceva « degli utensili degli sbirri di campagna » altra istituzione che ha lasciato nel « Buon Governo » un considerevole archivio. Gli sbirri di campagna nell'esercitare a modo loro la polizia nel territorio romano, per commissione della Sacra Consulta e del Tribunale del Governo, facevano interminabili soste nelle osterie numerose e famose quanto i covi dei banditi, e gli osti costretti ad albergarli e nutrirli (e... abbeverarli) se ne rifacevano fraudolentemente verso le Comunità tenute ad indennizzarli.

Nel 1728 una Congregazione a ciò deputata tolse alle Comunità l'ingerenza di soddisfare i suddetti « utensili » e di ripartirne invece l'importo (circa 2000 scudi all'anno) su ciascuna di esse, sotto forma di tassa. La Congregazione del B. G. fu incaricata di esigerla e di ripartirla tra le comunità (v. De Vecchis: Tomo I p. 308 Tomo II p. 287). E pare che il provvedimento sortisse buon effetto tanto che la tassa fu spesso sensibilmente diminuita.

La quarta cassa era la « gabella del 10 e 20 per cento » su varie merci.

Sotto Clemente XII si era restituita la libertà di commercio alle « pannine » e seterie forestiere, già più volte proibito, ma con un dazio protettivo del 10 per cento sulle stoffe, drappi, seterie lavorate del valore massimo di scudi 6 la canna; e del 20 per cento sopra i velluti, damaschi e panni fino a un valore di scudi 5 la canna. Entrambi a beneficio delle Comunità dello Stato (1) e per esse a disposizione del Cardinale Prefetto del Buon Governo, eccettuata Roma e suo distretto nel quale le due gabelle restavano a disposizione della Reverenda Camera.

I ministri della quale (essendosi il cardinale Imperiali prefetto benemerito e più volte da me già ricordato, opposto a creare ministri propri) esigevano anche quelle per conto del Buon Governo.

A tutto il 1751, in diciassette anni, la somma riscossa dalle due gabelle fu di 35326 scudi, i quali non avevano una destinazione di legge, ma restavano a disposizione del Cardinale Prefetto che ne assegnò 11000 alle Comunità dell'Umbria per il riattamento della Via Flaminia (e quindi a beneficio di tutto lo stato) e scudi 17712 in acquisto di luoghi di monti, a beneficio generale.

La quinta cassa era l'espedito escogitato per far fronte ai « passaggi » delle truppe straniere dal 1742 al 1746, che costarono

(1) V. « Archivio B. G. » Affari d'Ufficio. B.^o 9.^o Stabilimento delle dogane ai confini ed esigenza delle gabelle del 10 e 20 per cento.

Id. B.^o 6.^o Gabelle del 20 $\frac{1}{10}$ a favore delle comunità.

alle comunità tre milioni di scudi ⁽¹⁾. Una speciale Congregazione (oggi diremo Commissione) riuscì a dividere la somma tra tutte le Comunità, compreso lo Stato di Urbino, per i primi due milioni, ma il terzo, già ho detto, non si trovava modo di coprirlo. Intervenne allora la Congregazione del Buon Governo, assumendo l'amministrazione del debito col seguente piano: aprì tre conti distinti e formò al Monte di Pietà tre casse: una per conto di capitale, una di frutti, una di avanzi.

Il capitale si veniva formando con le quote pagate dalle Comunità nel ripartimento della somma o con la vendita dei luoghi del « Nuovo Monte Comunità » al quale le Comunità erano ammesse con l'obbligo non solo di pagare i frutti, ma di estinguere la sorte in diciotto anni.

La cassa dei frutti si formava con gli interessi pagati dalle Comunità morose delle quote non soddisfatte o dell'ammissione al Monte Comunità.

La cassa degli avanzi era composta degli utili che le comunità ritraevano dalla vendita dei luoghi del Monte Comunitativo a scudi 108, mentre in caso di estinzione, venivano valutati 100. E questa vendita avveniva con un tale rialzo che al 1751 la cassa aveva già 56852 scudi, che andavano a diminuire il povero terzo milione.

La sesta ed ultima cassa, finalmente, raccoglieva i residui d'ogni natura, per semplicità contabile; sopravanzo della tassa di scudi 61000 imposta da Clemente XI nel 1706 per supplire alla spesa degli « utensili » del presidio spedito a Ferrara; sopravanzo della tassa del milione (1708); indennità riscossa nel 1708 dal Nunzio di Napoli per il passaggio degli Alemanni; avanzo di un'erogazione di 100.000 scudi fatta da Clemente XII alle Comunità più povere, ecc.

VII — ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL « BUON GOVERNO »

Ho già accennato che a capo del Buon Governo si trovava un Cardinale Prefetto che, ho avvertito, soltanto col secolo XVIII assume una particolare figura di capo dell'amministrazione. Questa comincia col cardinale Renato Imperiali, nominato tale da Clemente XI « vivae

(1) V. per Roma « Archivio del B. G. » Miscellanea super bonum Regimen » Tomo IV. « Piano per ripartire a Roma la tassa dei passaggi ».

Qualche volta i . . . passaggi non erano di barbare soldatesche. V. nello stesso Tomo IV. « Lettere relative al passaggio della Regina di Napoli nel 1738 » (con notizie di nessuna importanza).

vocis oraculo » il quale poi firmò a suo favore due chirografi ⁽¹⁾ il 4 maggio 1701. Col primo confermando la verbale nomina già fatta, gli comunicò la giurisdizione e le prerogative derivanti dalla Bolla di Clemente VIII, gli concesse l'arbitrio di tenere in casa sua le congregazioni particolari per le materie economiche e di deciderle come se fossero state poste dinanzi alla piena Congregazione. E siccome non c'era riserva o dichiarazione alcuna sulla procedura della Congregazione particolare (neppure se il Cardinal Prefetto fosse tenuto al rispetto della maggioranza dei voti!) la facoltà si trasformava in effetto nel demandare al Prefetto ogni decisione ⁽²⁾.

Con l'altro chirografo il cardinale Imperiali venne deputato visitatore delle Comunità, con amplissima giurisdizione, perfino di procedere contro cardinali, di nominare giudici per l'esecuzione dei propri decreti ecc. Di questa grande richiesta, com'è stato detto, non se ne trassero gli aspettati frutti.

È merito grandissimo del cardinale Imperiali avere spinto Clemente XI (chirografo l.^o ottobre 1704 già citato) a togliere le Comunità baronali dall'esenzione di ogni controllo da parte della Congregazione, con vero sollievo dei poveri vassalli angariati dai Baroni e più dai loro ministri: basti dire che i Baroni godevano i propri beni esenti dai pesi camerali, rovesciati interamente sui vassalli ⁽³⁾. In compenso Clemente XI nel 1706 concesse all'Imperiali l'annua pensione di scudi 1000 da prelevarsi dalla cassa degli Spogli della R. C. A. mantenuta anche pel successore, cardinale Riviera.

Dò qui l'elenco dei prefetti del Buon Governo ⁽⁴⁾:

(1) DE VECCHIS, Tomo I. pag. 109.

(2) L'anonimo chiosatore di appunti cit. dopo aver detto: « § 13 Assunto al trono Clemente XI venne dichiarato in primo prefetto il cardinale Imperiali con amplissime facoltà trasferite poi al suo successore cardinale Riviera » osserva: « queste amplissime facoltà che risultano dai chirografi sono assai limitate, e sono certamente più ristrette di quelle che la congregazione godeva in tempo che i nipoti del Papa n'erano soprintendenti e perciò sarà bene enunciarle in compendio apparendo tutte dai due chirografi spediti all'uno e all'altro Prefetto ».

(3) Quando il Barone era un Monastero, la Comunità non stava meglio. Nazzano e Civitella si sollevarono contro il Barone Monastero di S. Paolo e il « Visitatore » dette loro ragione. (V. « Visite » Nazzano).

(4) Lo debbo alla cortesia del cav. GIULIO CICHETTI dell'Archivio di Stato in Roma che l'ha compilato e inserito in una relazione mss. sul *Buon Governo* da me utilmente consultata.

Card. Aldobrandini 1595-1606.	Card. Lante 1759-1773.
« Borghese 1606-1619.	« Casali 1773-1786.
« Barberini 1624-1656.	« Carandini 1786-1798.
« Franciotto 1656.	« Busca 1800-1803.
« Chigi 1661.	« Della Porta 1803-1807.
« Rospigliosi 1668.	« Gazzoli 1814.
« Altieri 1670-1675.	« Saluzzo 1814-1816.
« Cybo 1679-1689.	« Albani 1817-1824.
« Chigi 1691.	« Cavalchini 1824-1827.
« Spada 1692.	« Dandini 1828-1840.
« Imperiali 1701-1736.	« Rivarola 1140-1843.
« Riviera 1737-1751.	« Riario Sforza 1843.
« Salviati 1752-1754.	« Gazzoli 1843-1847.
« Doria 1755-1758.	

Dei numerosi cardinali che fecero parte della Congregazione « senza limitazione di numero » come abbiamo visto, dò alcuni nomi per il secolo XIX avendo avuto la fortuna di rintracciarli nelle « Lettere della Segreteria di Stato » ⁽¹⁾.

20 luglio 1801 : nomina dei cardinali Della Porta, Gabbrielli, Mastrozzi.

29 marzo 1803 : nomina del cardinale Castiglione.

1805 : nomina del cardinale Giuseppe Albani.

29 aprile 1816 : nomina dei cardinali Lante e Zauli.

26 settembre 1816 : nomina dei cardinali Giorgio Doria, Ercolani, S. Severino.

2 ottobre 1817 : nomina del cardinale Severoli.

29 maggio 1819 : nomina dei cardinali Testaferrata e Cavalchini.

16 maggio 1823 : nomina dei cardinali Falzacappa, Pallotta, Pedicini, Pandolfi, Dandini, Riario.

26 maggio 1824 : nomina del cardinale Bussi.

25 giugno 1827 : nomina del cardinale Macchi.

20 settembre 1827 : nomina del cardinale Isoard.

9 luglio 1828 : nomina del cardinale Fransoni.

30 settembre 1828 : il cardinale Bernètti segretario di Stato.

21 maggio 1829 : nomina dei cardinali Benedetto Barberini, Antonio Benvenuti, Ant. Domenico Gamberini.

1 ottobre 1829 : nomina del cardinale Nembrini Pironi Gonzaga.

3 luglio 1830 : nomina del cardinale De Simone.

(1) ARCH. DI STATO. *Archivio Buon Governo. Affari d'Ufficio B.º 2.º*

Poichè ancora sotto l'Imperiali, nel 1736, si compì nelle Romagne (1), l'importantissima inchiesta sul « passaggio degli Alemanni » non saprei qui come accennare, anche episodicamente, alla scialba amministrazione cardinalizia, tra i soliti « passaggi », briganti, terremoti, carestie e pestilenze che caratterizzano l'ultimo quarto di millennio del governo regio-pontificio.

È importante il regime del cardinale Francesco Carandini, ma dal punto di vista . . . archivistico. La segreteria ha pensato, per questo periodo, di raccogliere in un grosso archivio gli affari trattati dal cardinale (2) e, benchè si tratti di un materiale analogo all'immensa raccolta di affari ordinata per luoghi, non varrebbe la pena di scomporlo.

Bene ha fatto la Soprintendenza romana a lasciarlo in piedi, limitandosi, doverosamente, a ordinarlo anch'esso per luoghi in conformità al resto di gran parte del Buon Governo (3), e rendendo così possibili ricerche e studi anche tra le molte migliaia di lettere carandiniane prima imbustate alla rinfusa e che riguardano l'interessante periodo che precede la prima caduta del potere temporale.

Ben s'intende che l'importanza di questo Archivio pseudo segreto come di quello — immenso — che suol dirsi dei Comuni, non sta nelle notizie storiche che se possono trarre — abbondanti e notevolissime — quanto nella prova più o meno diretta di un'infinità di interessi e di diritti.

Tuttavia l'aver raccolto in un Archivio riservato gli affari che il Prefetto Carandini trattava personalmente, ha servito alla conserva-

(1) ARCH. DI STATO IN ROMA: B. G. « Visite ». Romagna. Vedi per lo stesso periodo in *Archivio del Buon Governo*, « Affari d'Ufficio » B.^a 6.^a. Memorie. *Prepotenze spagnole e napoletane a Roma 1736*. Forse a queste si riferisce una « giustizia » annotata nell'Archivio di S. Giov. Decollato, sotto lo stesso anno 1736, per ingaggio abusivo. E giacchè mi trovo a citare torno a farlo per il buon materiale che di simili passaggi e per questi anni si trova nell'Archivio Camerale, già citato nel mio *Un ballo mascherato a Ferrara*. « Rivista d'Italia » 1913 fasc. Agosto.

(2) Id. B. G. Affari d'Ufficio. Affari segreti e carteggio privato dell'E.mo Prefetto.

(3) Alludo all'imponente raccolta delle sessioni del B. G. ordinate per luoghi, recentemente, dall'archivista pontificio dott. Francesco Saverio Tuccimei. Ne resta tuttavia una grande parte ancora ordinata come in origine, per data, e come forse era preferibile che restasse tutto il fondo. Ora, purtroppo, non c'è altro da fare che continuare la ricostruzione (?) vaticana, che è una vera . . . eresia archivistica!

zione di documenti che altrimenti avrebbero emigrato da un Archivio ordinato per materia. Cito, sotto la voce « Viterbo » il progetto di un sacerdote per un'armata di volontari contro i francesi; le speculazioni di un frate teologo che predica dall'Apocalisse la prossima rovina di Parigi (1); notizie (Caprarola) del celebre maestro di cappella in Polonia Petronio Pedrella; un progetto (Torre di San Patrizio) sulla riforma dei conventi; una curiosa epistola in ottave da Mogliano.

Anche del Segretario e dei Ponenti ho detto quanto interessava la loro origine e la loro figura giuridica. Qui aggiungerò come esplicassero le loro funzioni.

Il Segretario e i Ponenti, almeno in tempi più recenti, venivano nominati dal Pontefice.

La funzione del Segretario era la più importante del Dicastero per essersi in lui trasfusa la parte maggiore della giurisdizione tanto nell'ordine giudiziale che nell'ordine economico. Il segretario, infatti, per antica consuetudine risultante da lunga serie di atti, era in possesso di esercitare la potestà giudiziaria in figura di giudice ordinario, spendendosi innanzi a lui, sempre però a nome del Cardinale Prefetto, monitori, inibizioni, mandati ecc. che egli solo sottoscriveva a somiglianza dei luogotenenti dell'A. C. Ed usando la Congregazione le facoltà della Signatura, il segretario a somiglianza dell'Uditore di questa, ammetteva e negava i ricorsi, le proroghe, e prendeva altre provisioni; spediva sentenze e decreti definitivi, che passavano in giudicato; concedeva per le cause appellabili la supersessoria delle sue sentenze alla piena Congregazione, e per le non appellabili deputava uno dei Ponenti per la revisione dei suoi giudicati in grado di ricorso.

Per dar sfogo a tanta mole di lavoro, il segretario era autorizzato a tener udienza in casa propria tre giorni della settimana, di cui due riservati alle udienze propriamente dette, l'altro alle informazioni.

Nelle sedute della Congregazione sia generale, sia particolare, aveva voto decisivo in tutte le materie e nelle cause che in appello alle sue sentenze si rivedevano dalla Piena Congregazione.

Nè minori erano le incombenze del segretario nell'ordine economico: invigilava sulla computisteria per l'amministrazione delle Casse pecuniarie, esaminando e sottoscrivendo tutti gli ordini che la computisteria spediva. Inoltre al segretario era demandata la revisione delle tabelle dopo il giudizio tecnico della computisteria.

(1) Fasc. 214. B. n. 28 (numerazione provvisoria).

I ponenti non acquistarono una funzione propria che da quando, ho già detto, ottennero il voto decisivo, cessando di essere semplici consultori, delegati per alcuni affari dagli antichi cardinali sopraintendenti generali dello Stato. Un vero progresso nella definizione della loro figura si ebbe quando, dopo il sec. XVII, si rese incompatibile la loro carica con altre (votanti di segnatura, chierici di camera ecc.). Il loro numero si aggirò nel secolo XVIII intorno ai dodici, e ad ognuno era affidata una parte del territorio (1). Il segretario rimetteva al Ponente rispettivo gli affari delle Comunità, ufficiali, debitori, affittuari ecc. che lo riguardavano, ed egli, premesse le opportune indagini e informazioni, proponeva le istanze alla Congregazione che emanava la decisione, in base alla quale il Ponente scriveva le istruzioni che la Segreteria registrava e spediva con lettere firmate dal cardinale Prefetto e dal Segretario (2).

Una curiosa incombenza dei Ponenti era l'obbligo (poco osservato, del resto) di visitare le Comunità vicino a Roma, a spese proprie.

I ponenti avevano, naturalmente, voto decisivo nelle cause contenziose in grado di appello dalle sentenze del Segretario.

Fino al 1724, mentre il segretario era un funzionario regolarmente stipendiato con più di trecentoventi scudi annui, come vedemmo, dalla prima delle sei casse del dicastero, i Ponenti non godettero altra prerogativa che la franchigia postale, e la tradizionale medaglia d'oro che si distribuiva (e si distribuisce) nella festività di S. Pietro e Paolo. Fu l'Imperiali che fece assegnar loro cinquanta scudi annui in equivalente alla franchigia delle dogane che godevano i Chierici di camera e i Ponenti di consulta.

Dal fondo « Lettere » mi è facile rilevare (ma solo dal 1673) la serie dei Segretari, destinati tutti a gradi superiori: è in genere per una promozione che essi lasciano l'ufficio. Il personale da cui

(1) Nell'agosto 1818 le ponzene (Affari d'Ufficio. B.³ 1.^a - Personale e Locali) avevano la seguente ripartizione territoriale, determinata dal monsignore segretario:

Delegazione di Viterbo dipendente dal ponente monsignor Calcagnini; di Ascoli da monsignor Braccadoni; di Fermo da monsignor Corsi; di Perugia da monsignor Calcagnini; di Spoleto da monsignor Corsi; di Ancona da monsignor Lazzari; di Benevento da monsignor Patrizi; Comarca di Roma da monsignor Patrizi; di Urbino Pesaro da monsignor Braccadoni; di Macerata da monsignor Corsi; di Camerino da monsignor Lazzari; di Rieti da monsignor Lazzari; di Frosinone da monsignor Patrizi; di Civitavecchia da monsignor Calcagnini.

(2) ARCH. DI STATO. B. G. Affari d'Ufficio, Lettere.

vengono frequentemente scelti è tra i Delegati Apostolici, o sono poi inviati a reggere importanti delegazioni ⁽¹⁾ e legazioni.

Monsignor Ginnetti 1673-1697.

Francesco Caffarelli 1698-1701.

Prospero Marefoschi 1702-1706.

Fisimbo Marabottini 1706-1714.

Guido del Palagio 1715-1718 - dal 1711 prosegretario.

Francesco Patti 1719-1720.

Bernardino Nari 1721-1741.

Pietro Paolo Conti 1742-1759, creato cardinale.

Giuseppe Vincentini 1759-1766, inviato vice legato in Avignone.

Romualdo Guidi 1766-1770, nominato Commendatore di Santo

Spirito.

Guglielmo Pallotta 1770-1773, nominato Tesoriere.

Valentino Mastrozzi 1773-1778, nominato Chierico di Camera.

Giacomo Della Porta 1778-1784, eletto Prefetto dell' Annona.

Giulio Gabrielli 1785-1786, eletto Segretario Congregazione del

Concilio.

Giovanni Castiglione 1787-1796, eletto Comm. di Santo Spirito.

Alessandro Lante 1800, nov. e dic.

Alessandro Farnese 1801.

Francesco Falzacappa 1802-1809 e 1814.

B. Cristaldi - prosegretario, gov. provvis. pont. 17 maggio -
2 luglio 1814.

Francesco Falzacappa 1815-1816, eletto Segr. dell' Immunità.

Andrea Baccili 1816-1817, ✕ il . . . ottobre 1817.

Giovanni Conversi 1813-1823, ✕ il . . . ottobre 1823.

Mario Mattei - prosegretario 1823-1826 e segr. 1826-1829.

Luigi Theodoli e Giovanni Serafini 1830.

Giovanni Serafini 1831.

Giovanni Serafini e Domizio Meli Lupi di Soragna 1832-1833.

Domizio Meli Lupi di Soragna 1834-1838, promosso consultore
della Congr. dei Riti e protonotario apostolico.

Lorenzo Grech Delicata 1838-1844, eletto Chierico di Camera
e Presidente delle Zecche.

Gregorio Caracciolo Santobuono 1844-1847, fine del Buon Go-
verno.

(1) V. ARCHIVIO DI STATO, B. G. Affari d' Ufficio, Busta 2.^a nomine di
M.r Serafini, Gazzoli, Benvenuti, ecc.

Meno agevole, se non impossibile, riuscirebbe rintracciare i nomi dei numerosissimi ponenti, che, non avendo firma propria, sono indicati soltanto per incidente quando ad essi è rimessa qualche pratica. Soltanto per l'epoca moderna ho potuto compilare una raccolta di nomi che qui cito essendovene alcuni famosi (1). (Antonelli, Morichini, Pecci, ecc). Trascuro invece una serie di nomi che risultano intorno al decennio 1660-1670 dai già citati « quinternoli » dell'epoca.

2 novembre 1800 : nominati ponenti i monsignori ; Merli, Borgia, Pallotta, Venturi, Maggioli, Tiberi, Cattaneo.

18 dicembre 1800 : nomina di M.r Antonelli.

24 febbraio 1801 : nomina dei M.r Negrette e Barberini.

25 marzo 1801 : nomina di M.r Giuseppe Groppelli.

20 aprile 1801 : nomina di M.r Piccaroli.

18 giugno 1801 : nomina di M.r Ottone Benigni.

7 luglio 1801 : dimissioni di M.r Barberini Colonna di Sciarra.

28 aprile, 1802 : nomine dei M.r Spada, Negroni, Mastai, Capelletti.

17 maggio 1802 : nomine dei M. Vai e Gazzoli.

9 agosto 1802 : nomina di M.r Gherardo Federici.

11 settembre 1806 : nomine dei M.r Beavenuti, Riano, Valguarnera, Annibale Ginnasi, Ugolini, Cuneo, Santacroce, Maury.

18 settembre 1806 : nomine dei M.r Nicola Grimaldi e Filippo Franzoni.

1 gennaio 1807 : M.r Giuseppe Ugolini presenta un memoriale per avere la precedenza sugli altri ponenti come protonotario apostolico. La Segret. di Stato ordina di continuare i lavori e rivolgersi « in devolutivo » alla Congregazione Cerimoniale.

24 dicembre 1814 : nomine di M.r Antonini, Pianetti e Lazzari.

20 gennaio 1815 : nomina di M.r Ugo Pietro Spinola.

3 agosto 1815 : si accorda a M.r Gio. Carlo Antonelli la grazia della ripristinazione alla mantelletta e alla carica di Decano dei Ponenti.

8 agosto 1815 : nomina di M.r Serra.

19 agosto 1815 : nomina di M.r Fieschi.

(1) Le lettere di nomina, disperse nel fondo ora chiamato « Affari d'Ufficio » sono state dall'Archivio di Stato ordinate nel fascicolo « Nomine » B. G. Affari d'Ufficio B.^a 2.^a. La formula, se la comunicazione proviene dalla Segreteria di Stato è: « La Santità di N. S. si è degnata annoverare fra i prelati ponenti . . » o simili, se dal Sacro Collegio : « questi ha risoluto . . » (nella congregazione dei capi d'ordine).

9 marzo 1816: nomina dei M.r Gualdo, Nardi, Alessandro Spada, Conventati, Zacchia, Cattani.

21 novembre 1816: nomina dei M.r Alessi, Lazzari, Mazzagalli, Della Porta, Del Drago.

28 dicembre 1816: nomina dei M.r Leopoldo Ruspoli e Nicola Clarelli.

6 marzo 1817: nomina di M.r Leopoldo Severoli.

1 dicembre 1817: nomina dei M.r F. S. Corsi e Tommaso Guido Calcagnini.

5 dicembre 1817: nomina di M.r Augusto Brancadoro.

5 maggio 1818: nomina di M.r Serafini.

15 giugno 1818: nomina di M.r De Corsi.

24 settembre 1819: nomina di M.r Giuseppe Santucci, prelado domestico.

25 settembre 1819: nomina di M.r Giacomo Amadori Piccolomini.

10 gennaio 1820: nomina di M.r Angelo Olivieri.

7 febbraio 1820 nomina di M.r Benedetto Barberini.

23 giugno 1820: nomina dei M.r Niccola Clarelli, Gio. Francesco Marcelli e Anton Maria Casabianca.

6 gennaio 1821: nomina dei M.r Francesco Pentini e Domizio Meli Lupi Soragna.

4 marzo 1822: nomina di M.r Pietro Marini.

19 giugno 1822: nomina di M.r Mario Mattei, prelado domestico.

10 marzo 1823: nomina dei M.r Teodoli, Mattei d' Avezzano, Del Bufalo.

23 aprile 1823: nomina di M.r Falconieri.

30 gennaio 1824: il decano dei Ponenti Mario Mattei, riceve le comunicazioni della Segret. di Stato in assenza di M.r Segretario del B. G.

12 luglio 1824: nomina di M.r Traietto, delegato apostolico di Camerino.

17 agosto 1824: nomina di M.r Francesco Valdina.

28 dicembre 1824: nomina dei M.r Fatati, Vannicelli, Maccari, D' Argentaux, Sisto.

27 gennaio 1825: nomina di M.r Provenzali, prelado domestico.

15 marzo 1825: nomina di M.r Frelisi, in luogo di M.r Traietto promosso ponente della S. Consulta.

21 aprile 1825: nomina di M.r Giacomo Brignole.

29 ottobre 1825: promozione di M.r Luigi Teodoli a ponente della S. Consulta.

19 marzo 1826 : nomina di M.r Luigi Ciacchi, prelado domestico.
4 giugno 1826 : nomina di M.r Carlo Ferri, prelado domestico.
28 aprile 1827 : È accordato un congedo al decano dai Ponenti M.r Lanfranco Mattei. Si autorizza l'avv. Francesco Nicolini suo uditore a supplirlo nelle udienze; in assenza di questi, l'avv. Emilio Bruni.

10 gennaio 1829 : Si dispone che continuino a fare da ponenti nel B. G. i M.ri Vannicelli e Brignole (passati assessori nel Tribunale del Governo) e Ferlisi (assessore del Tribunale dell'A. C.).

12 febbraio 1829 : M.r Ricasoli è nominato ponente provvisorio dalla Congregazione degli E.mi Capi d'ordine.

3 maggio 1829 : nomina di M.r Ascanio Muti Gabrielli.

21 giugno 1829 : nomina dei M.r Francesco Giannuzzi e Antonio Matteucci, prelati domestici.

15 marzo 1830 : nomina di M.r Francesco Massimo.

2 luglio 1830 : nomina dei M.r Antonelli, Grassellini e Bonini, prelati domestici.

22 aprile 1833 : nomina dei M.r Domenico Consolini, Roberto Loli, Carlo Luigi Morichini, Enrico Orferi, Lorenzo Grech Delicata.

5 febbraio 1834 : nomina di M.r Angelo Quaglia.

23 giugno 1834 : nomina di M.r Girolamo D'Andrea, in sostituzione di M.r Giacomo Antonelli promosso in 2.^o assessore del Tribunale Criminale del Governo.

24 giugno 1834 : M.r Orfei è destinato delegato a Benevento - M.r Consolini ottiene « l'appuntamento della carica di 1.^o assessore dell'A. C. ».

30 gennaio 1835 : nomina di M.r Antonio Bonclerici, prelado domestico, il luogo di M.r Grech Delicata, promosso 2.^o assessore del Tribunale Crim. dell'A. C.

M.r Consolini è nominato Delegato Apostolico di Camerino.

18 aprile 1835 : nomina di M.r Salvatore Paccinelli.

2 maggio 1835 : nomina di M.r Benedetto Sartori, referendario dell'una e dell'altra segnatura.

27 maggio 1835 : nomina di M.r Giorgio De Vecchi, referendario dell'una e dell'altra segnatura.

26 agosto 1835 : in luogo di M.r Grech Delicata è nominato assessore del Tribunale dell'A. C. M.r Girolamo D'Andrea.

23 settembre 1835 : M.r Grech Delicata sostituisce M.r Mario Felice Peraldi nella Delegazione di Civitavecchia.

23 gennaio 1836 : nomina di M.r Filippo di Carpegna.

20 febbraio 1836 : nomina di M.r Luigi Tiberi, prelado domestico.

16 marzo 1836 : nomina di M.r G. B. Arnaldi.

6 agosto 1836 : il decano dei ponenti Carlo Luigi Morichini chiede un mese di permesso.

13 agosto 1836 : M.r Giorgio De Vecchi ottiene il ritiro dalla carica di ponente e dal far parte della Corte, per recarsi in famiglia a Siena.

22 agosto 1836 : nomine dei M.r Alessandro di S. Marzano e Camillo Amici.

24 dicembre 1836 : M.r Alessandro di S. Marzano è nominato 1.^o assessore del Governo.

26 dicembre 1836 : nomina di M.r Giuliano Babini, prelado domestico, in luogo di G. B. Arnaldi promosso 2.^o assessore del Tribunale del Governo.

24 dicembre 1836 : nomina di M.r Filippo Torraca in luogo di M.r Alessandro di S. Marzano.

12 giugno 1837 : il ponente Amici Camillo continua nella carica benchè promosso votante nel supremo Tribunale della Segnatura di Giustizia, in luogo di M.r Francesco Pentini promosso chierico della R. C. A.

27 giugno 1837 : M.r Carlo Luigi Morichini si dimette da Decano dei ponenti.

Nomina a ponente di M.r Gioachino Pecci, prelado domestico.

11 ottobre 1837 : M.r Gioachino Pecci ha un mese di permesso.

27 novembre 1837 : nomina di M.r Leonardo Dialto, votante nel 2.^o turno della S. Congregazione Lauretana.

27 novembre 1837 : M.r Filippo Torraca è promosso 2.^o assessore del Tribunale del Governo.

3 dicembre 1837 : il decano Antonio Bonclerici e i ponenti Leonardo Dialto e Gioacchino Pecci sono nominati prelati aggiunti della S. Congregaz. del Concilio.

12 febbraio 1838 : Gioachino Pecci è promosso Delegato apostolico di Benevento.

24 febbraio 1838 : nomina di M.r Andrea Pila referendario dell'una e l'altra segnatura.

24 febbraio 1838 : M.r Antonio Bonclerici decano, e abbreviatore del Parco Maggiore è ammesso tra i prelati volanti del 1.^o turno della Congregaz. Lauret.

25 aprile 1838 : M.r Andrea Pila è promosso Delegato Apostolico di Camerino.

12 maggio 1838 : il ponente Giuliano Babini è promosso votante del 1.^o turno della Congregaz. Lauret.

12 maggio 1838 : Il ponente Luigi Tiberi è promosso ponente della S. Consulta.

12 maggio 1838 : nomina di M.r Achille Maria Ricci, prelado domestico.

12 maggio 1828 : nomina di M.r Terenzio Carletti, referendario dell'una e l'altra segnatura.

28 novembre 1838 : il Decano Bonclerici è nominato 2.^o assessore del Tribunale criminale.

18 febbraio 1839 : M.r Terenzio Carletti è promosso delegato apostolico di Orvieto.

1 aprile 1839 : M.r A. M. Ricci è promosso assessore del Tribunale criminale.

1 aprile 1839 : nomina dei M.r Alessandro Magni, referendario dell'una e l'altra segnatura, Federico de Falloux de Coudray e Giuseppe Milesy-Ferretti-Pironi, prelati domestici.

2 aprile 1839, nomina di M.r Nicola Milella, prelado domestico.

24 aprile 1839 : si accorda un permesso di due mesi al ponente M.r Alessandro Magni per recarsi in Toscana per affari del patri-
monio Altemps.

12 settembre 1839 : M.r Giuliano Babini è promosso prelado abbreviatore del Parco Maggiore.

21 ottobre 1839 : nomina di M.r Paolo Durio, prelado domestico in luogo di Nicola Milella promosso assessore del Tribunale del Governo.

2 novembre 1839 : nomina di M.r Stefano Bruti, prelado domestico, in luogo di Milesy-Ferretti nominato 2.^o assessore del Tribunale criminale dell'A. C.

12 febbraio 1840 : nomina di M.r Biagio Bucciosanti, prelado domestico.

8 luglio 1840 : nomina di M.r Salvo Sagretti referendario dell'una e dell'altra segnatura.

3 maggio 1841 : nomina di M.r Giuseppe Arborio Mella, prelado domestico.

7 giugno 1841 : Niccola Milella è inviato delegato a Rieti e cessa pure da Segretario della Congregazione « ad referendum » sui pascoli di Nepi.

8 giugno 1841 : M.r Arborio Mella è nominato Delegato apostolico di Benevento in luogo di Gioachino Pecci che va Delegato apostolico a Spoleto.

12 giugno 1841: nomina di M.r Giuseppe Angelini, prelado domestico.

12 luglio 1841: M.r Paolo Durio è promosso Delegato di Orvieto.

19 luglio 1841: nomina di M.r Giovanni Corboli Bussi consultore della S. Congregaz. dei Vescovi e Regolari e di Prop. Fide.

24 gennaio 1842: nomina di M.r Salvatore dei Marchesi Nobili Vitelleschi, prelado domestico e canonico della Basilica Vaticana in luogo di Alessandro Magni promosso ponente della S. Consulta.

24 gennaio 1842: nomina di M.r Bartolomeo Pacca in luogo di Biagio Bucciosanti promosso assessore del Tribunale del Governo.

27 giugno 1842: Bartolomeo Pacca promosso abbreviatore del Parco Maggiore.

22 novembre 1842: Antonio Bonclerici, decano, benchè dal 1839 promosso ponente della S. C. continua a intervenire alle adunanze del B. G. per volontà del fu prefetto Rivarola.

27 gennaio 1843: nomina di M.r Antonio Pellegrini, referendario, in luogo di Giuseppe Angelini promosso 2.^o assessore del Tribunale criminale dell' A. C.

30 dicembre 1843: nomina di M.r Pasquale Badia, prelado domestico in luogo di Giov. Corboli Bussi addetto alla S. Congregazione Affari ecclesiastici.

14 agosto 1844: nomina di M.r Alberto Giulio Ruinart di Brimont in luogo di Filippo Carpegna che rinuncia la prelatura di sua famiglia, depone la mantelletta della prelatura domestica, rassegna la carica di Decano dei Ponenti.

26 agosto 1845: Bartolomeo Pacca è nominato 2.^o assessore del Tribunale dell' A. C. in luogo di Paolo Durio promosso ponente della S. C.

25 gennaio 1845: M.r Pasquale Badia è nominato 2.^o assessore del Tribunale criminale dell' A. C. in luogo di Bartolomeo Pacca, passato al Tribunale del Gov.

18 marzo 1845: nomina di M.r Antonio Rossi Vaccari prelado domestico e canonico lateranense.

20 aprile 1845: M.r Ruinart de Brimont è ammesso nel collegio dei Prelati abbreviatori del Parco Maggiore.

28 maggio 1845: nomina di M.r Domenico Giraud, prelado domestico.

3 novembre 1845: nomina di M.r Augusto dei conti Negroni, prelado domestico.

23 novembre 1845: nomina di M.r Mauro Salvemini, referendario dell' una e dell' altra segnatura.

18 maggio 1847 : nomina dei M.r Carlo Cristofari e Michele Lo Schiavo, prelati domestici.

*
* *

Detto di un altro personaggio importante della Congregazione, avremo veduto, espressamente o incidentalmente, tutti gli alti membri che componevano il consesso.

Alludo al fiscale generale della S. Congregazione, creato il 13 febbraio 1756 da Benedetto XIV, con le stesse attribuzioni che prima di lui vi aveva avuto l'avvocato fiscale della Camera.

Il primo eletto fu il celebre Giuseppe Giovenardo Bufarli. Erano sue attribuzioni :

1.º) Intervenire nelle Congregazioni particolari e generali per riferire lo stato degli affari del suo ufficio con voto consultivo.

2.º) Invigilare « ex officio » per l'esecuzione delle decisioni della Congregazione.

3.º) Invigilare sulla condotta dei segretari ed altri ufficiali delle Comunità e carteggiare con essi per averne lumi per il buon andamento delle liti, perchè non si trasgredissero le leggi, e per comparire in qualsivoglia tribunale per difendere le ragioni delle Comunità.

4.º) Informarsi delle cattive amministrazioni.

5.º) Esaminare e riferire i progetti e le tabelle presentate dalle Comunità e farne egli stesso ex-officio.

6.º) Esaminare le minute degli strumenti che si stipulano davanti al Ségretario o al Prefetto e vistarle.

7.º) Compilare le informazioni che gli altri Tribunali chiedono al B. G.

8.º) Dare il benestare alle citazioni contro il B. G. che egli può negare se l'istanza è irregolare.

9.º) Rappresentare la Congregazione chiamata in causa.

10.º) Emanare pareri sulle materie commessegli della Congregazione.

Ma in realtà il fiscale generale lavorava tanto poco che chiese e ottenne da Pio VII (6 giugno 1814) che le perizie giudiziali e stragiudiziali rimesse al computista generale fossero passate anche a lui e così . . . l'emolumento diviso in due.

Ci resterebbe ora ad esaminare, per completare questo cenno sul funzionamento burocratico-giuridico della Congregazione, quali fossero i provvedimenti da lei emanati.

Ma mentre uno studio particolare di essi mi porterebbe troppo lungi forse anche fuori di tema, mi limiterò invece ad accennare alle formule con le quali sbrighavansi la più gran parte degli atti e in base alle quali gli ufficiali della segreteria e della computisteria esaurivano la pratica. Questi rescritti, apposti a tergo delle istanze ove anche si trovano gli appunti tratti dalla computisteria per la preparazione della decisione, sono, naturalmente, parecchie decine di migliaia nel grande archivio di atti per luoghi. In calce recano la data dell'udienza nella quale il rescritto fu segnato.

Riferisco alcune di queste formule tipiche sotto le quali si possono ricondurre tutte. E servirà anche per illustrare la specie di istanze proposte alla Congregazione.

Ex audientia Sanctissimi

Diei

Sanctissimus audita mei infrascripti relatione et voto dispositiones omnes in praesenti folio contentas benigne approbavit et auctoritate sua observari mandavit, contrariis quibuscunque non obstantibus.

Card Praefectus

Ad ratiocinatorem pro exequutione.

Ex audientia Sanctissimi

Sanctissimus benigne annui pro gratia ad formam voti Ecc.mi Praefecti *oppure*: juxta petitum in praesenti folio quibuscunque non obstantibus.

. . . . Secretarius.

Ad ratiocinatorem pro exequutione.

[formula per i duplicati]

Sub lege tamen ut bona acquirenda vigore huius duplicati remaneant specialiter hypothecata favore Cassae (sic) generalis administrationis pro illius relevatione, ac indemnitate a duplicata solutione ob concessionem praesentis certificati.

Delegato qui provideat audita Congregatione Cubernativa.

Sanctissimus benigne annuit etc. Notificetur Rescriptum Sanctissimi per circularem.

Transmissis actis, nihil interim innovato.

Notificet Delegato.

Reproponatur eam adiunctis.

Iuxta folium ratiocinatoris.

Iuxta mentem E.mi Secretarii Status.

Juxta votum Domini Praesidis.

Praevio recessu ab altero loco decisis secuatur resolutio diei . . .

Mandet nihil innovari.

Gubernatori provinciae pro informatione super solito et interim ad ratiocinatorem.

Utantur iure suo coram Domino Secretario [o coram Gubernatore Provinciae].

Gubernator sollicite provideat sui arbitrio et prudentia.

Propositis in consilio instantia et peritia isque approbatis, accendatur candela et deliberetur opus meliori oblato et quoad expensas Gubernator mandet fieri reparationem juxta suum votum.

Arbitrio consilii.

Ad dominum secretarium juxta mentem Comunitatis.

Gubernator curet integram reintegrationem montis frumentarii ad quem effectum cogat debitores.

Expedita favore Communitatis.

Pro approbatione Resolutionis consilii dummodo expensa non supergradiatur summam de qua in tabella consumptiva correntis annis.

Reassumatur et ad dominum Ponentem qui referat in congregatione coram Eminentissimo Praefecto.

Non expedire.

Negotietur uxta folium Ratiocinatoris.

L[ittera ? meglio che licentia] ad instantiam et exequatur resolutio consilii.

Gubernatori provinciae qui provideat prout che iure cum facultatibus S. C. omnibus descriptis in praecibus.

Ad dominum Ponentem pro taxatione. Taxamus atque moderamus infrascriptum computum pro scutos . . .

. . . . Pon.

Transmissa notula expensarum providebitur.

Pro approbatione resolutionis consilii.

Oratorem in caso de quo agitur non teneri ex ideo reaccendatur candela super afflictum de quo agitur.

Proposita instantia in consilio cum interventu ecclesiasticorum et approbetur iuxta preces cum solitis tamen candelibus.

Dentur solitae litterae.

Proponatur in consilio electio vel remotio . . . secretarij.

Episcopus mandet confici catastrum super bonis Ecclesiarum et Ecclesiasticorum.

Impartiri licentiam.

Imponatur collecta.

Utat iure suo.

Recurrat ad S. Consultam.

Praefigat secretario terminum unius mentis ad conficiendas tabellas deficientes cogat etiam per gravatorias.

Renoveatur diligentiae ad affectum inveniendi oblatores cum taxa exhibitionis.

Habebitur ratio in casu recursus particularum.

Doceat authenticis documentis onus spectare Communitati ad quod expensae in praeteritum factae fuerint approbatae a Sacra Congregatione et interim attenta urgentia restorationis praevia affixione edictorum accendatur candela super Peritia et deliberetur ad formam Edicti 1729 reservato communitati facultate agendi pro reintegratione ad quos de iure.

[Es. di Rescritti in lingua italiana].

Il preside della provincia verifichi l'esistenza di tutto il grano enunziato nella relazione, invigili che non si diverta in altro uso fuori dello spiano del forno e che si mandi ogni due mesi il Bilancio del grano consunto dal principio dell'affitto.

Ordinare al Governatore di Campagna che scarceri l'oratore il quale per debito che ha con la comunità si ritrova da tre anni in quà carcerato essendosi concordato con la medesima.

(continua)

ARMANDO LODOLINI

I rogiti originali dell' Archivio Urbano del Comune di Roma.

L' Archivio Urbano prende il nome dal suo fondatore che fu il Pontefice Urbano VIII.

Questi, avendo constatato che molti rogiti notarili erano sparsi qua e là presso privati e luoghi pii, con pregiudizio della utilità pubblica, volle rimediare all'inconveniente. Istituì perciò un grande archivio notarile, nel quale dovevano essere depositate le copie degli atti che mano mano venivano rogati dai notari. Con bolla del 16 novembre 1625, il Pontefice dettò le norme per il funzionamento dell'istituendo archivio, nominandone protettore il cardinale Francesco Barberini (1).

L'archivio ebbe la prima sede nella città leonina, *in loco prope plateam principis Apostolorum de urbe nuncupatam*, ed il primo conservatore, cioè colui che ebbe la direzione dell'Archivio, fu il fiorentino Camillo Perini.

La sorveglianza dell'archivio venne esercitata, prima, dal Cardinale protettore e, dopo, dal Tesoriere generale della Camera Apostolica. Quando Pio IX, con il motu proprio del 1.° ottobre 1847, stabilì le attribuzioni del Consiglio e Senato di Roma, affidò alla magistratura civica l'Archivio Urbano.

« Il Comune nel febbraio 1876, valendosi degli art. 3 e 101 della legge del 25 luglio 1875 sul notariato, fece domanda al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti a fine di ottenere la conversione dell'Archivio Urbano in Archivio Mandamentale, e ciò allo scopo di conservare in sua proprietà non solo la pre-

(1) Bolla « *Pastoralis officii* » Institutio Archivi Generalis Urbani. In Alma Urbe sub protectione superintendentia Illustriss. Rev.mi Francisci Barberini S. R. E. Car. Diac. Tit. S. Agathae. Et erectio Officii Conservatoriae dicti Archivi eorumdem iurisdictionis, et privilegiorum assignatione.

Precedono la bolla alcune disposizioni che fissando le norme per la funzionalità dell'archivio, inducono a credere che il documento del sovrano sia stato emanato quando già era pronto tutto il materiale necessario: *Provisioni et ordini sopra Archivio Urbano*, 1 settembre 1625; *Dichiarazioni e Tasse sopra le Provisioni dell'Archivio*, 14 novembre 1625. Seguirono la bolla altre numerose disposizioni che successivamente disciplinarono il buon andamento dell'Archivio stesso.

gevole raccolta di atti originali antichi depositati nei vari suoi archivi, ma di avere altresì la progressiva continuazione delle copie autentiche degli atti notarili. Dopo, però, la pubblicazione della nuova legge del 25 maggio 1879 e specialmente del relativo regolamento del 23 novembre di detto anno, derivò che il Comune non raggiunse più quello scopo che si era proposto quando s'indusse a presentare l'anzidetta domanda poichè in forza dell'art. 149 del citato regolamento non poteva conservare nell'Archivio Mandamentale nè gli atti originali esistenti, nè le copie anteriori al 1830, ma solo quelle dell'ultimo cinquantennio.

Il Comune allora decise, con deliberazione consigliare dell'11 luglio 1881, di ottenere la conversione dell'Archivio Mandamentale in Archivio Comunale, cosa che avvenne con decreto reale del 6 gennaio 1884 » (1).

* *

L'archivio contiene, come si è detto, le copie degli atti notarili rogati dall'anno 1625; appresso vedremo anche come alcuni rogiti originali facciano parte della preziosa raccolta.

La collezione delle copie è molto ricca, giacchè comprende quelle inviate all'Archivio dai vari uffici dei Notari capitolini, dei Notari e Cancellieri delle curie soppresse, dei Notari e Cancellieri del tribunale civile, dei Cancellieri della curia camerale, dei Notari del tribunale della Segnatura, del tribunale della Rota, della Curia del governo, dei Protonotari capitolini, del tribunale delle strade, dell'agricoltura e del commercio, di curie diverse, e dei Notari della Pia Casa di S. Spirito in Sassia, della Fabbrica di S. Pietro, e dei Segretari di Roma e Comarca.

La collezione dell'Archivio Urbano non è stata compilata con la dovuta diligenza dai Conservatori « pro tempore » malgrado le continue ordinanze del governo pontificio, e non può quindi dirsi completa in quanto che mancano moltissime copie di rogiti che i notari dell'epoca non trasmettevano all'archivio, come ne avevano l'obbligo.

* *

Fanno parte dell'Archivio Urbano moltissimi rogiti originali. Come sono pervenuti nella collezione?

(1) Proposta 40.^a al Consiglio Comunale di Roma nella sessione straordinaria primaverile. Seduta del giorno 11 luglio 1881.

Sembra che sotto Urbano VIII, siano stati soppressi alcuni uffici notarili e sia stato imposto che tutti i protocolli appartenenti a notari defunti, venissero depositati nell'archivio ⁽¹⁾.

Circa mille protocolli, vennero così recuperati e trasportati nell'Archivio Urbano. La prova che gli originali furono appunto quivi conservati si desume anche da una disposizione emanata dal Cardinale camerlengo Valenti, il 1. giugno 1748, per ordine di Benedetto XIV.

Il Valenti ingiungeva che tutti gli atti che si trovavano in mano di particolari famiglie, dei notari e dei luoghi pii, dovessero essere con sollecitudine trasportati nell'Archivio Urbano, allo scopo di essere diligentemente conservati per il pubblico interesse ⁽²⁾.

*
*
*

Ciò posto, risulta evidente l'importanza che per gli studi hanno tutti quei rogiti originali che invano si cercherebbero altrove. E siccome gli studiosi hanno più volte lamentato di non avere una guida, che permettesse loro di lavorare in sì preziosa raccolta, noi crediamo compiere opera utile pubblicando nelle pagine seguenti l'elenco per cognome e nome di notari e per date estreme.

(1) Editto « concernente l'obbligo a ciascuna persona di consegnare, mandare e notificare a detto Archivio, e suoi Ministri, Protocolli et altri Instrumenti rogati da Notari morti et obbligo de' Notari, che in avvenire non vorranno o potranno rogare » 30 giugno 1626.

Lettera enciclica di Urbano VIII (15 luglio 1626): « Excommunicatio contra Detentores Protocolloꝝ: seu Instrumentoꝝ, quae fuerunt per Notarios defunctos, seu pro eis agentes acta, et rogata: Et contra eozum oculatores, ac illa scientes, et non rivelantes. . . . »

(2) Bando generale dell' Ecc.mo Camerlengo Car. Valenti in data 1.^o giugno 1748 :

Cap. 8 « Che tanto per la conservazione, quanto per togliere ogni sospetto di frode, che con antedate nelle Polize, e scritture private, ed in qualunque altro modo si possono commettere, ogni persona di qualsivoglia stato, grado e qualità così Ecclesiastica, come secolare, che in qualunque modo, tanto per sè ed in nome suo proprio, quanto per altri anche Università, Collegi, Chiese e Luoghi Pii, tutte le Scritture, Cedole, Chirografi, e Polize, anche stampate, ed anco partite de' Libri sottoscritte sopra qualunque cosa, o contratto come sopra, o altra scrittura privata, dalla quale possa nascere azione o eccezione in giudizio, debba tra il termine di giorni quindici archivarle ed esibirle all' Archivista di quella Città, Terra e Luogo, dove saranno fatte, come si dirà al Cap. 20, e non altrove, quale archiviazione, ed esibizione dovrà farsi nella maniera che si dirà al Cap. 12, ecc. ».

Abrusati Bernardinus	1554-1559	Arronius Fabius	1560-1590
Accursius Mercurius	1587-1592	Attavantis Petrus	1533
Aegidius Isidorus	1599		
Albasinus Hannibal	1561-1602	Badius Claudius	1537-1561
Albericus Eustachius	1565-1581	Balbus Augustinus	1631-1636
Albertinus Gerba Clau- dius	1539-1547	Balbus Joannes Baptista	1525-1534
Albinus Georgius	1471-1479	Baldi Vincentius	
Alfonsi Vasquez Fran- ciscus	1555-1560	Balduccius Alexander	1579-1607
Alaleo Phoebus	1541-1573	Balduccius Baldus	1538-1557
Albzinus Horatius	1550-1553	Balduccius Horatius	1593-1638
Allegretius Joannes Ber- nardinus	1621-1624	Ballue Jacobus	1550-1551
Almeras Guillermus	1528-1534	Bancotius Joannes	1556-1558
Alvarez Antonius	1619-1621	Baptistinus Achilles	1568-1575
Amati Joannes Angelus	1434-1473	Baptistinus - Lilius A- chilles	1577-1596
A Miranda Bernardinus	1514	Barberini Maphaeus	1595-1598
Andreanus Papirius	1583-1617	Baron Franciscus	1573-1577
Andreas Josephus	1621-1634	Bartholettus Antonius	1609-1631
Andreutius Bernardinus	1552-1575	Bassa Barnardus	1531-1536
Angelettus Antonius	1600-1607	Bassianus Vincentius	1556-1558
Angelettus Joannes Bap- tista	1572-1579	Bausoit Anselmus	1506-1512
Angelonius Martius	1615-1648	Beba Petrus	1541-1555
Angelinus Joannes Bap- tista	1637-1651	Belgius Franciscus	1605-1611
Antamorus Franciscus	1679-1680	Belgius Joannes Domi- nicus	1607-1618
Apocellus Jacobus	1537-1544	Belgius Maphaeus	1594-1595
Approsius Philippus	1611-1645	Beltrandi Desiderius	1541-1561
Arcatorius Hercules	1571-1582	Beltrandus Benignus	1544-1561
Arcatorius Joannes Bap- tista	1553-1570	Bentius Batholomeus	1547-1556
Arconius Hieronymus	1589-1626	Bentius Sebastianus	1603-1624
Arigonius Joannes Ma- ria	1579	Berardus Dominicus	1580-1616
Arrigonius Franciscus	1625-1628	Berardus Gabriel	1548-1553
Arrigutius Pyrrhus	1557	Berlioz Claudius	1548
		Bernardus Fulvius	1612-1625
		Bernasconus Jacobus	1614-1659
		Bertier Petrus	1519-1524
		Besardus Michael	1551-1558

Bizonus Joannes Ma- thaeus	1521-1529	Cambius Decius	1587-1603
Blancus Joannes	1576-1599	Campanellius Anthaeus	1618-1625
Blandolisius Aegidius	1592-1614	Campi Joannes	1540-1564
Blandus...	1516	Campius Franciscus Ma- ria	1614-1619
Blanier Joannes	1525-1526	Campora Antonius	1604-1631
Blasi Matthaeus	1581-1597	Cappellus Bartholo- maeus	1533
Boiust Joannes	1516-1527	Cappellus Blasius	1603-1630
Bolia Jannettus	1600-1625	Caputius Joannes	1586-1625
Bonavena Desiderius	1562	Cardinus Caesar	1618-1625
Boncompagnus Domini- cus	1618-1625	Caresanae Joannes Tho- mas	1560-1584
Borger Joannes	1514-1523	Carosius Angelus	1595-1625
Boucherius Philippus	1533-1538	Carosius Valerianus	1577-1594
Bongrazi Hieronymus	1548-1556	Casalius Octavius	1598-1628
Brache Angelus	1435-1450	Caseoctus Camillus	1547-1561
Broulletus Nicolaus	1516-1521	Castellanus Dominicus	1574-1578
Brunus Augustinus	1510-1511	Castelletus Cristopho- rus	1582-1592
Bucca Joannes Franci- scus	1560-1615	Casulanus Antonius	1510-1516
Bulgius Marcus	1578-1596	Catenellus Hortensius	1596-1699
Bull Arnoldus	1538-1539	Catin Joannes	1546-1560
Buschus Catronius	1538-1570	Cattania Alphonsus	1595-1602
Buschus de Ceciis Ale- xander	1570-1622	Cavallero Joannes	1653-1668
Busletus Desiderius	1531-1535	Cavvart Joannes	1515-1519
Bossonus Nicolaus	1504-1505	Cecchettus Franciscus Andreas	1687-1725
Butinonus Joannes Ma- ria	1528-1544	Cecchulus Hieronymus	1534-1544
Cado Ludovicus	1507-1512	Ceccoli Brache Angelus	1435-1450
Caesius Michael Ange- lus	1633	Cedonius Joannes Bap- tista	1617-1621
Cafarus Stephanus	1424-1455	Celius Cinthius	1547-1567
Caffarus Joannes Fran- ciscus	1624-1625	Cellius Ruffinus	1550-1556
Calandrinus Carolus	1579-1615	Cellius Virgilius	1612-1634
Caligarius Benedictus	1545-1550	Genius Vincentius	1547-1573
		Chalenda G.	1506
		Chaulson Gregorius	1551-1553

Chaultrii Joannes	1577	De Alexiis Antonius	1521
Chevalier Thomas	1579-1587	De Amadeis Jo: Bap-	
Cibbo Petrus Philippus	1552-1565	tista	1545-1550
Ciceronius Petrus Pau-		De Amatis Joannes An-	
lus	1600-1619	gelus	1434-1473
Ciocconus Sanctes	1601-1622	De Amato Antonius	1630
Cipelli Joannes Jacobus	1513-1516	De Ambrosiis Jo: Mat-	
Clarutius Maius	1560-1594	haeus	1528-1568
Clerici Adam	1532-1536	De Amicis Quintius	1586-1617
Colardi Joannes	1515-1533	De Andreolis Petrus	
Collicola Antonius	1576-1601	Paulus	1560-1563
Collicola Bartholoma-		De Angelis Gaspar	1580-1613
eus	1579-1584	De Archangelis Marcus	
Collignon Antonius	1553-1582	Antonius	1569-1583
Collini Claudius	1536-1539	De Avila Alphonsus	1562-1587
Colutius Petrus	1599-1621	De Avila Didacus	1532-1546
Cominius Honuphrius	1540-1553	De Avila Joannes	1555-1595
Concordius Ranuties	1650	De Ayllon Franciscus	1547-1551
Concordius Sanctes	1627-1638	De Aymone Joannes	1551-1562
Contelorius Joannes Ma-		De Barros Joannes Al-	
ria	1566-1572	phonsi	1520-1527
Conturean Joannes	1487-1495	De Bassanis Jo: Hie-	
Corallus Simon Petrus	1605-1629	ronymus	1564
Costa Cyprianus	1576	De Bejel Melchior	1537-1547
Crastonus Hieronymus	1556-1584	De Belvis Joannes	1541-1547
Credo Nicolaus	1520-1524	De Belvis Jo:	1541-1547
Crescii Antonius	1412-1413	De Benedictis Bartholo-	
Cribellus Joannes Am-		maeus	1636-1642
brosius	1629-1630	De Berrettariis Franci-	
Crocati Johannes	1506	scus	1619-1661
Croll Ermannus	1517-1534	De Bertonibus Lauren-	
Curtus J. Baptista	1550-1558	tius	1469-1503
Curcellius Georgios	1548-1554	De Bistuscis Evange-	
Cyreti Michael	1566-1578	lista	1455-1500
		De Brangiis Joannes	1545-1557
Daigny Claudius	1564-1577	De Busseyo Henricus	1512-1514
Damboys vel Trou Lu-		De Buys Guillelmus	1521-1525
dovicus	1524-1526		

De Caccianemicis Leonardus	1562-1591	De Kersinaka Cornelius	1520
De Calzolis Paulus Aemilius	1577-1579	De Itinere Georgius	1552-1555
De Carnariis Ambrosius	1502-1506	De Julianis Virgilius	1586-1595
De Carolis Joannes	1608-1620	De Lande P.	1521
De Carolis Luca	1598-1617	De Lansay Antonius	1510-1512
De Casarruvios Blasius	1549-1573	De Las Casas Thomas	1566-1571
De Castellanos Alphonsus	1521-1534	De La Mota Joannes	1524-1528
De Cathaneis Salvator	1512-1521	De La Motte Joannes	1531-1538
De Cellis Joannes	1550-1597	De Lauda vel Laudas Joannes	1505-1522
De Cinis Caesar	1566-1572	Del Gado Andreas	1602-1603
De Ciprianis Macharius	1625-1630	Delhomines Nicolaus	1547-1549
De Comitibus Dominicus Ciprianus	1584-1641	De Linecas Camillus	1535
De Corcuera Ruiz Gaspar	1557-1560	De Lucis Lucas Archangelus	1620-1628
De Covarruias Joannes	1539-1550	De Manfredis Julianus	1547
De Dondis Alexius	1567-1578	De Marghianis Horatius	1548
De Erris Petrus	1507	De Mediolanensibus Honuphrius	1535-1537
De Fabiis Jo: Jacobus	1590	De Melonibus Franciscus	1561-1563
De Falces Sebastianus	1515-1525	De Mercado Ludovicus	1535-1546
De Ferreriis Gabriel	1561-1572	De Mercatoribus Antonius	1582-1606
De Ferriis Marcus	1553-1559	De Miedes Michael	1518-1520
De Fidelibus Joannes Dominicus	1515-1529	De Miranda Bernardinus	1514
De Floribus Michael	1525-1534	De Mondesert Antonius	1519-1525
De Fonte Aegidius	1491-1493	De Monte Claudius	1526-1534
De Fontecha Franciscus	1515-1521	De Montemayor Franciscus	1528-1539
De Frias Joannes	1521-1537	De Montorgio Petrus	1580-1608
De Fulchis Julius	1545-1561	De Nardis Antonius	1582-1625
De Gaona Gaspar	1535-1540	De Nigrellis Simon	1507-1525
De Georgius Julius	1576-1583	De Nobilibus Danesius	1531-1545
De Grandis Joannes	1519		
De Grossis Pastor	1547-1579		
De Guidottis Antonius	1557-1563		
De Horne Jacobus	1555-1562		

De Notariis Bernardinus	1568-1586	De Sancta-Clara Franciscus	1521-1528
De Novellis Franciscus	1493-1526	De Sancta-Cruce Alvarus	1516-1519
De Nuceto Balthassar	1533-1541	De Sanctis Dominicus	1564-1596
De Orlandis De Piscia Joannes	1525-1554	De Sancto Joannes Alphonsus	1543-1552
De Pace Jo: Dominicus	1601-1624	De Sancto Peregrino Augustinus	1567-1568
De Pardis Julianus	1587-1591	De Serromanis Lellus	1387-1398
De Passu Julianus	1552-1553	De Serromanis Paulus	1346-1387
De Patriarchis Hieronymus	1544-1587	Desiderii Joannes	1537-1539
De Paulis Hubertus	1522-1579	De Spoleto Silvius	1493-1526
De Paulo Joannes Baptista	1534-1546	De Sprecis Petrus Joannes	1530-1538
De Petrignanis Petri-gnanus	1560-1566	De Tanis Thomas	1520-1536
De Petris Tarquinius	1568-1601	De Testonibus Joannes	1555-1559
De Petrucciis Augustinus	1502-1529	De Thoria Vincentius	1545-1563
De Picciis Joannes Jacobus	1513	De Tolosa Sebastianus	1539-1546
De Pinotis Lazarus	1506-1522	De Tonsis Angelus	1512-1513
De Pittis Vincentius	1526-1527	De Tul Valterius	1584-1618
De Pocchis Marcus Antonius	1578-1580	De Ulloa Vascus	1537-1548
De Polis Franciscus	1614-1623	De Usneros Didacus	1517-1525
De Polis Joannes Sanctus	1608-1621	De Valeriis Melchior	1540-1562
De Ponte Amandus	1520-1526	De Valeriis Pompeius	1562-1565
De Prato Franciscus	1518-1519	De Valle Claudius	1551-1574
De Pretis Blanditius	1597-1624	De Valleta Antonius	1530-1547
De Rheden Theodoricus	1527-1535	De Vannis Joannes	1617-1637
De Roevert Andreas		De Varzellonibus Andreotius	1448
De Rosis Joseph	1637	De Vegio Michael	1573-1590
De Rubeis Odoardus	1540-1546	De Vellis Vellius	1578-1625
De Salvis Virgilius	1581-1610	De Verris Paulus	1493-1526
		De Villalonga Gaspar	1517-1521
		De Vitellensibus Felix	1567-1571
		De Wise (Wisius) Alexander	1599-1610

Diaz Alphonsus	1529-1534	Galliardi Michael	1552-1561
Diaz De Avila Ferdinandus	1534-1541	Garellus Jacobus	1557-1559
Diaz Didacus	1502-1524	Garzia De Hozeda Ferdinandus	1552-1572
Diaz Franciscus		Gassio Jacobus	1670-1682
Dinus Jacobus	1628	Gayus Nicolaus	1553-1573
Domini Pauli Laurentius	1463-1466	Gerardus Jacobus	1564
Dominici Antonii Vincentius	1576-1580	Gerberus Claudius	1555-1567
Donatus Augustinus	1586-1608	Gessius Julianus	1635-1657
Donzellinus Jo: Baptista	1604-1626	Ghislerius Jo: Baptista	1588-1630
Dourbè Joannes	1539-1540	Gilardus Jacobus Philippus	1586-1628
Durandus Nicolaus	1547-1551	Gillottus Claudius Federicus	1657-1679
Ennius Petrus Paulus	1565-1604	Giugiolinus Hadrianus	1576-1581
Erasmus Ovidius	1578-1582	Glavieur Sebastianus	1511-1520
Fabrius Pompeius	1572-1602	Godefroy Joannes	1572-1584
Fanuccius Camillus	1544-1605	Godinez Franciscus	1534-1549
Fattorius Patritius	1600	Golbian Desiderius	1533-1536
Fernandez De Ortega Antonius	1588-1617	Gometti de Montalvo Antonius	1524-1548
Ferrinus Demophon	1585-1648	Gomez Didacus	1546-1554
Fitazzerius Julius Caesar	1605-1629	Gomez Franciscus	1549-1556
Filoponus Marcellus	1579-1588	Gomez Paulus	1599-1604
Finalis Joannes	1566-1607	Gottiere Ioannes	1504-1508
Floravantes Torquatus	1577-1620	Goubert Mathias	1553-1556
Florius Bartolomeus	1553-1556	Gourdignon Nicolaus	1515-1516
Francisci, Georgius	1571-1602	Granarius Florentinus	1554-1571
Fricquellius Joannes	1595-1599	Gratiam de Sada Martinus	1535-1538
Furagattus Antonius	1611-1623	Gratianus Franciscus	1548-1598
Gabriellius Franciscus	1591-1622	Gratianus Horatius	1596-1622
Gadel Blasius	1529-1531	Grenierus Jacobus	1552-1603
Gagliardus Franciscus	1626-1647	Grippier Joannes	1552-1557
Gaillart Albertus	1543-1553	Guippièere Joannes	1552-1558
Gallego Bartholomeus	1527-1537	Guccius Caesar	1634
Gallettus Fabritius	1552	Guerrardt Franciscus	1582-1584
		Guidottus Antonius	1573-1611

Guidottus Caesar	1608-1612	Juncta Petrus	1578-1592
Guidottus Franciscus	1607-1608	Junianus Joannes	1548-1598
Guiot Claudius	1566		
Guisettus Cristophorus	1564	Laboratus Petrus	1542-1544
Guttierez Antonius	1550-1563	Lagaulpe Petrus	1578
Guy Simon	1552-1556	Lamiral Gaufredus	1510-1516
		Laudas Joannes	1505-1522
Helliae Antonius	1540-1550	Le Duc Joannes	1575-1576
Helvius Tutius	1533-1550	Lega Joannes	1625
Helye vel Helius An- tonius	1530-1557	Leonis Scipio	1601-1632
Henetus Albertus	1570-1587	Leopardus Petrus An- gelus	1566-1572
Henriot Pernetus	1552-1556	Lepele Mandetus	1506-1507
Hilario Petrus	1536-1539	Le Saige Nicolaus	1541-1543
Honuphrius Paulus	1619-1631	Lespleigne Georgius	1551-1558
Hormezanus Bartholo- maeus	1594-1595	Limich Jacobus	1626-1635
Hornchens Gerardus	1579-1603	Loir Hadrianus	1631-1636
Housseau Ludovicus	1518-1530	Lubrantes Franciscus	1619-1621
Hugonis Joannes	1528-1543	Lucarellus Camillus	1563
Huot Sebastianus	1561	Lucarutius Petrus Ma- theus	1576-1597
Husson Franciscus	1551-1567	Lupus Lodovicus	1551-1564
		Lusanna Virgilius	1608-1629
Imbarca Jo. Baptista	1583-1637		
		Maggius Jo. Baptista	1616-1626
Jacobi de Sancto Mi- niato Philippus	1472-1476	Magius Paulus	1562-1581
Jacquet Joannes	1562-1590	Magninattus Jo. Franci- scus	1604-1621
Janer Hieronymus	1531-1539	Magnus Alexander	1566
Jannonus Hieronymus	1570-1472	Magonius Thobias	1552-1558
Januarii Joannes	1491-1493	Maheo Petrus	1554-1576
Janzius Caesar	1601-1625	Maillette Petrus	1523-1526
Jaquandi Joannes	1549-1551	Maiolus Innocentus	1550
Jarlem Nicolaus	1567-1608	Malitia Ventura	1526-1580
Jobbius Gabriel	1619-1621	Mancinus Raymondus	1625-1639
Jontella Quintilianus	1560-1585	Mandosius Justinus	1563-1568
Juliani Perrinus	1518-1526	Manfredus Camillus	1552-1584

Mannuccius Seraphinus	1648-1652	Michaelius Angelus	1610-1612
Marcellianus Rutilius	1582-1635	Micheleti Antonius	1536-1538
Marchettus Lutius	1591-1613	Micheleti Joannes	1516-1519
Marini Dominicus	1561-1593	Micheletus Joannes	1520-1539
Marsus Ascanius	1500-1525	Milanesius Honuphrius	1535-1537
Martinez de Belius Jo-		Mileaccius Antonius	1590-1619
annes	1541-1546	Missinus Marcus Anto-	
Martinez de Soto Joan-		nus	1566-1590
nes	1550-1554	Modestus Bartholomeus	1603
Martini Petrus	1570-1573	Modius Cosmus	1626-1631
Martinus Petrus Paulus	1604-1632	Mognius Camillus	1581-1584
Martius Joannes Domi-		Monaldus Vincentius	1600-1625
nicus	1603-1638	Monsoni Guillelmus	1533-1543
Martolus Viçtorius	1595-1621	Morer Jacobus	1619-1650
Martre Sebastianus	1556-1597	Morettus Camillus	1593-1623
Masinorus Octavianus	1638-1645	Moscattellus Philippus	1493-1526
Massa Antonius	1560-1569		
Massa Balduinus	1600-1616	Nannonius Petrus Pau-	
Massa Mattheus	1574-1591	lus	1577-1589
Massius Franciscus	1533-1543	Nardonus Jo. Baptista	1627-1650
Massius Liberator	1597-1618	Nellius Augustinus	1633-1648
Massonius Joannes	1594-1610	Nichelchin Joannes	1543
Mathei Andreas	1443-1458	Nicia Joannes	1532
Maton Augustinus	1521-1537	Ninus Julius	1611-1628
Maynus Jo. Paulus	1563-1579	Nobilis Theodorus	1587-1600
Memi Desiderii Guiller-		Nola Petrus	1606-1632
mus	1524-1525	Nutii Nutius	1536
Menocchius Jo. Bapti-			
sta	1605-1623	Odaxius David	1526-1540
Menoncourt Jacobus	1517-1523	Odeschus Angelus	1812-1624
Mercatoris Nicolaus	1528-1533	Onder De Linde Su-	
Mérean Joannes	1531-1535	blindius Clemens	1571-1585
Merinus Joannes	1610-1625	Orlandus Thomas	1673-1688
Mesmyn Joannes	1542-1550	Oorsali Thomas	1591-1602
Meula Franciscus	1617-1660	Ortiz Bernardinus	1531-1537
Meula Innocentius	1661-1663		
Mezzanellus Orlandinus	1598-1628	Paganellus Joannes	
Micenus Leonardus	1618-1636	Franciscus	1625-1633

Paganellus Pipinus	1560-1614	Rabassa Joannes Hiero-	
Paleanus Isidorus	1613-1620	nymus	1594-1616
Pandolphus Jo. Franci-		Rabassa Petrus (?)	1515-1521
scus	1612-1631	Ramelot Franciscus	1525-1526
Panicola Angelus	1608-1640	Ramoynus Franciscus	1590-1605
Paradisius Petrus	1565-1576	Ravallett O.	1515-1526
Pasquettus Bernardinus	1600-1619	Redomtey Jacobus An-	
Pauli Laurentius	1463-1466	tonius	1668-1683
Paulin Jacobus	1558-1561	Relion Guillermus	1544-1558
Pelet Franciscus	1541-1547	Remerius Vincentius	1605-1610
Pelletier Ioanne	1537-1559	Reydetus Gaspar	1547-1570
Peregrinus Marcus An-		Reydetus Ludovicus	1554-1559
tonius	1561-1566	Riccus Diomedes	1601-1610
Perez Franciscus Joan-		Richardi Gerardus	1540-1543
nes	1550-1571	Richettus Ascanius	1609-1624
Perez Joannes	1513-1517	Richettus Paulus	1521-1536
Perez Petrus	1542-1553	Rivus Jo. Baptista	1619-1625
Pessier Nicolaus	1508	Robertus Joannes	1530-1532
Petrutius Franciscus	1581-1591	Rocca Bartholomeus	1646-1658
Pirola Joannes	1582-1605	Roccha Balthassar	1462-1517
Pirolus Faustus	1562	Rodriguez Ferdinandus	1527-1530
Pisellus Franciscus	1563	Rodulphus Joannes	1513-1519
Placentinus Franciscus	1511-1515	Rogier Antonius	1522-1533
Plana Joannes	1619-1639	Roillard Joannes	1547-1562
Polidorus Angelus	1588-1629	Romania Joannes Fran-	
Polliacus. . . .	1524-1525	cicus	1621-1622
Posterna Africus	1634-1651	Roncolinus Jo. Domini-	
Potier Philibertus	1511-1514	cus	1533-1562
Poullain Carolus	1649-1657	Rosa Nicolaus	1480-1483
Prata Livius	1592-1612	Rosatus Antonius	1647-1656
Praten Joannes	1537-1541	Rosellus Augustinus	1601-1622
Prevost Vincentius	1551-1552	Rosellus Hieronymus et	
Prezzatus Franciscus	1628-1642	Evangelista	1591-1599
Prieto Cristophorus	1516-1522	Rotella Bartholomeus	1532-1541
Priscianus Vincentius	1603-1620	Roton Robertus	1535-1541
Puccius Nuncius	1568-1591	Rovellius Angelus	1606-1614
		Ruggerius Carolus	1600-1625
Quagius Petrus	1592-1618		

Ruiz (Ruviano) Dida- cus	1534-1559	Subira Joannes	1616-1619
Rynauldi Petrus	1544-1577	Subtil Stephanus	1577-1584
Ryvaldi Ludovicus	1570-1588	Summaripa Jo. Baptista	1561-1569
Sabutii Bernardinus	1583-1587	Tassinarius Jo. Baptista	1615-1631
Salamanca Franciscus	1526-1529	Tegeronus Simon	1555-1585
Salorte Blasius	1583-1604	Tegrinus Laurentius	1619-1620
Salus seu Gallet Gerar- dus	1551-1557	Teraboscus Jo. Baptista	1580-1583
Salustius Angelus	1635-1636	Tertius Franciscus	1635-1636
Salvetti Eugenius	1612-1649	Tertrinus Julianus	1565-1590
Scarpellius Michael An- gelus	1614	Thedallinus Adrianus	1552-1572
Scaurus Cristophorus	1562-1563	Theobaldus Dominicus	1531-1552
Sclavellus Angelus	1618-1634	Theobaldus Joannes	1517-1522
Sella Angelus	1624-1625	Thieroy Joannes	1551-1556
Sellier Franciscus	1572-1586	Thisius Leonardus	1579-1585
Seraptus Dionisius	1547-1601	Thomasius Angelus	1580-1582
Serluca Iulius	1562-1572	Thouret Gerardus	1506-1522
Serra Albertus	1516-1519	Thouvenim Nicolaus	1521-1524
Sestius Jo. Franciscus	1572	Thoyart Joannes	1566-1610
Severus Jacobus	1550	Tinus Silvius	1607-1613
Severus Tarquinius	1564-1606	Tiraboscus Curtius	1580-1585
Severus Thomas	1545-1552	Togianus Bartholomeus	1589-1595
Siconcellus Jo. Baptista	1662-1631	Torrel Raphael	1551-1560
Signinus Bartholomeus	1569-1590	Torrent Cristophorus	1646-1650
Simius Antonius	1629-1630	Trasius Jo. Baptista	1610-1621
Sola Jo. Baptista	1651-1688	Triglia Jo. Baptista	1619-1626
Soler Joseph	1672-1718	Triglia Julius Caesar	1588-1622
Solier Joannes	1567-1590	Trincasse Joannes	1507-1508
Sovefz Joannes	1537-1546	Tritus Ludovicus	1587-1626
Spina Franciscus	1543-1547	Troche Petrus	1533-1556
Spira Latinus	1555	Trou alias Damboys Ludovicus	1524-1526
Sponta Marinus	1568-1590	Truccha Petrus Marti- nus	1582-1593
Splugnes Guillermus	1532-1536	Tullius Jo. Augustinus	1595-1606
Squarcionus Caesar	1629-1639	Turricella Petrus An- dreas	1621-1623
Strina Tiberius	1606-1623	Tusculanus Aristhotiles	1545-1550

Vaius Franciscus	1590-1601	Vigorosi Franciscus	1506-1509
Valentinus Caesar	1588-1594	Vilana Joannes	1522-1524
Valentinus Domitius	1594-1647	Viollat Annibalus	1537-1544
Valentinus Julianus	1605	Vitelleschus Hannibal	1133-1551
Valerius Pompeus		Vlaminck Judocus	1541
Vallerois Andreas	1597-1605		
Valigianus Hippolitus	1537-1550	Waltrinus Leonardus	1527-1530
Valtrinus Joachinus	1626-1647	Weishan Gaspar	1516-1525
Vasquez Cristophorus	1513-1525	Weyer Joannes	1514
Vela Joannes	1475-1477	Willetus Philibertus	1548-1561
Vellius Franciscus	1537-1575		
Vellius Lucas	1511-1541	Ximenes P. Joannes	1567
Venectinus Nardus	1382-1428	Xintus Antonius	1571-1592
Venturuccius Hippolitus	1601-1606	Yetzwert Aegidius	1508-1523
Verardus Lentulus	1617-1619		
Vernesius Henricus	1531-1532	Zappi Johannes Domini-	
Verreries Joannes	1492-1521	cus	1563-1602
Vestilius Petrus	1533-1554	Zappus Jo. Dominicus	1563-1570
Vicecomes Franciscus	1588-1624	Zianus Jacobus	1591-1592
Vidal Petrus	1533-1542	Zianus Jo. Baptista	1552-1591
Vignodi Gabriel	1538-1554		

LUIGI GUASCO

BIBLIOGRAFIE

PIRONTI e SPANO. — *Le operazioni elettorali secondo la nuova legge.* — Appendice al *Codice elettorale politico.* — Torino. Unione tipografico-editrice torinese, 1919.

Il cav. gr. cr. dott. ALBERTO PIRONTI, prefetto, reggente la Direzione Generale dell'Amministrazione Civile al Ministero dell'Interno e il comm. dott. GIUSEPPE SPANO, Vice Direttore Generale delle Carceri ivi, che nel 1913 pubblicarono il *Codice Elettorale Italiano* (Torino tip. cit.), hanno testè licenziato alle stampe *Le Operazioni elettorali secondo la nuova legge.*

Come gl'insigni autori dichiarano nella prefazione, la brevità del tempo, che li separa dai comizi elettorali, non avrebbe loro consentito di pubblicare una nuova edizione del *Codice elettorale politico*, ed hanno preferito, per facilitare la conoscenza e l'applicazione dei nuovi ordinamenti, compilare un' *Appendice*, la quale, riferendosi soltanto a quella parte del testo unico che concerne le operazioni elettorali, tenga conto così delle nuove disposizioni di legge come delle recentissime istruzioni ministeriali.

Lo stesso commento, ampio, esauriente, chiarissimo, che segui passo per passo gli articoli del testo unico, illustrandoli con notizie di storia legislativa, con le discussioni, con la giurisprudenza, con note di legislazione comparata, noi troviamo nella nuova pubblicazione, arricchita di tre appendici, relative la prima al *Prospetto dei termini per le operazioni preliminari; agli adempimenti di Autorità ed Uffici giudiziari* la seconda: *all' Esempio pratico delle operazioni di conteggio da compiersi dagli Uffici centrali* la terza.

Il lavoro di questi due illustri funzionari ha già raccolto il plauso generale, e noi ci auguriamo di leggere ancora nuove pubblicazioni di diritto amministrativo, che varranno ad accrescere le loro benemerienze, che non sono poche.

Palermo, ottobre 1919.

G. TRAVALI

Prof. F. SCANDONE. — *L'alta Valle del Calore; III. Il Municipio di Montella, col suo feudo, nei tempi moderni.* Napoli, Detken e Rocholl, 1920.

In quel suo « *Comune nell'Italia meridionale* », rimasto inimitato saggio di profonda e vasta dottrina storica ed archivistica, in confronto di esercitazioni erudite prive di metodo e di organicità — *rudis indigestaque moles* —, il FARAGLIA, dopo aver accennato alla ingiusta obliivione in cui gli storici tennero i comuni meridionali di fronte a quelli « posti tra il Tevere e le Alpi », illustra eloquentemente il processo evolutivo per cui, pur differenziandosi

. . . quel corno di Ausonia che s'imborga
di Bari di Gaeta e di Crotona,

dall'Italia centrale e settentrionale, non può seriamente escludersene la esistenza di vere e proprie istituzioni comunali, degne di peculiare esame e feconde di notevoli conclusioni.

Piuttosto — ed è ormai acquisito — si verificò tra noi, rispetto al settentrione, un fenomeno quasi inverso. Mentre quivi, intorno al mille si delineano e sviluppano le autonomie cittadine in vivace reazione al possente organismo imperiale e feudale, con la venuta dei normanni e la costituzione della monarchia, il nuovo regime politico-sociale pur conservandole limitò e disciplinò a suo modo le prerogative municipali che lo avevano preceduto.

Questo breve ricordo ci piace premettere al più particolareggiato esame dell'opera dello SCANDONE, che completa, con questo terzo e recentissimo volume, il denso ciclo di studi montelliani.

Poichè è proprio in connessione alle idee prospettate che dobbiamo riconoscere sentitamente al nostro A. il merito di aver recato un contributo apprezzabile allo studio del comune meridionale in genere, pure avendo, con la diligenza minuziosa ed impeccabile che è sua particolare dote, elevato un bel monumento alla sua terra nativa.

Così la storia locale non è vanità di campanile ma giova a costituire le solide basi, al lume di irrefutabili ricerche documentali, di un più vasto e compiuto edificio. È la visione unilaterale che collabora all'effetto complessivo del quadro storico, l'analisi, presupposto non prescindibile della sintesi.

Nè manca, nel ponderoso lavoro, a vivificarne, qua e là, la inevitabile monotonia, l'opportuna rievocazione di curiosità episodiche: che anzi l'oraziano *utile dulci* è praticato da mano esperta e felice.

Così (pagg. 19 e segg.) l'interessante notizia del soggiorno del Sannazzaro a Montella, nella ospitalità del conte Troiano, che per le singolari qualità di un animo aperto alle pure manifestazioni dell'arte, e gli atteggiamenti mecenastici, si ottenne da un canto la vacua satira dei vicini feudatari, dall'altro l'ambito seggio di accademico pontaniano. E quel soggiorno dà pure lo spunto allo SCANDONE per una limpida e sobria discettazione di topografia regionale.

Nella minuta esposizione narrativa, confortata costantemente dalle fonti di archivio, Montella passa attraverso le successive e diverse fasi del suo interno regime, e rivivono cose e persone di altri tempi e pur talora palpitanti di *attualità*. Sono gli elementi di un dramma che fu poi il dramma secolare del nostro mezzogiorno, di una antitesi che fu di questa sì ricca e notevole parte della penisola la caratteristica onde può giustamente andare orgogliosa: la lotta della libertà contro la tirannide, contro tutte le tirannidi, dalla fiscale del 1487 alla sanfedista del 1799. . . . Fino all'epopea ultima e gloriosa, a cui i montellesi, non secondi per fede patriottica, diedero generosamente il loro contributo, che lo SCANDONE nominativamente comprova ed esalta.

*
* *

Oi non è molto, dalle pagine di questa a noi cara Rivista, auspicammo una più fervida e fattiva ripresa, nel campo dei buoni studi e delle ricerche archivistiche. Ci sia lecito salutare, nel lavoro oggi recensito, il promettente inizio di questa fase di rinnovamento.

V. MORELLI

ANNUNZI BIBLIOGRAFICI

— La Società promotrice dell'insegnamento cristiano di Londra prosegue con lodevolissima alacrità la pubblicazione dei manualetti intitolati *Helps for students of history*. Ricordiamo oggi quelli coi num. 17 e 19. Il primo è dovuto alla penna del sig. M. R. JAMES che l'intitolò: *Le peregrinazioni e sedi dei manoscritti* (*The wanderings and homes of manuscripts*) ed ha per scopo di iniziare gli studenti all'esame dei codici manoscritti, all'osservazione delle particolarità che offrono sotto l'aspetto storico, paleografico e artistico per poterne rintracciare l'origine e seguirne le vicende attraverso i secoli. E quindi dopo un riassunto della produzione e dispersione dei codici greci, dopo avere indicato i centri di raccolta di detti codici sul continente europeo e, nelle isole britanniche, egli ricorda le principali officine dalle quali, in uno spazio limitato, uscirono i codici latini in numero grandissimo, e segnatamente accenna alla scuola irlandese, a Bobbio, e alla biblioteca di Cassiodoro in Vivaro o Squillace nell'Italia meridionale.

Riassume poi tutti i dati conosciuti per secoli, perchè possano essere facilmente adoperati dagli studenti, sino alle grandi raccolte medicee, aragonesi, corviniane, vaticane, della Marciana, e della Malatestiana. In ultimo s'intrattiene lungamente delle dispersioni dei codici sul continente e in Inghilterra, ricordando specialmente quella dei libri dell'Abbazia di Corbie, e tutta l'opera nefanda di Guglielmo Libri, che per fortuna per mezzo dell'acquisto Ashburnham venne in parte ad arricchire la Laurenziana. Accenna ai cataloghi dei codici; ma consiglia di fidarsene relativamente e di preferire di esaminare i codici coi propri occhi perchè sorprese sono sempre da aspettarsi da tali esami. In ultimo fa menzione delle biblioteche inglesi e dei collezionisti privati, noti per il possesso di molti codici, e dei codici scomparsi. Tutto il suo lavoro è un ottimo sussidio allo studio dei manoscritti che merita particolarmente la nostra attenzione.

Di altro genere è *l'Introduzione alla storia della diplomazia americana* (*An introduction to the history of american Diplomacy*) dovuta alla penna ben nota in Italia di CARL RUSSELL FISH. La diplomazia americana sorge embrionalmente sin dal tempo delle colonie, nel periodo anteriore alla rivoluzione (1760): ma gli elementi ne sono scarsi e sepolti in molte pubblicazioni generali. L'A., pertanto, dopo averne riassunto i caratteri principali, cita le principali pubblicazioni che offrono il materiale per tale studio o lettura. E così procede per gli altri periodi: che sono quelli della rivoluzione e confederazione 1760-1789; della politica americana 1789-1829; dell'espansione 1829-1861; della guerra civile e della ricostruzione 1861-1873; dell'isolamento 1873-1898; della guerra colla Spagna e nell'Estremo Oriente 1898-1914; della grande guerra e della cooperazione internazionale 1914-1917. Ci ammanisce pertanto le fonti della storia degli Stati Uniti dai primordi all'apogeo; e

indica agli studiosi un nuovo tema importantissimo alla loro attenzione e alle loro cure, che d'ora innanzi non può più essere da loro trascurato e deve quindi essere conosciuto da essi nei suoi precedenti, nella evoluzione che l'ha portato alla parte preponderante, che oggi occupa nella storia del mondo.

Con queste due pubblicazioni la Società londinese ha chiaramente indicato tutta la vastità del campo nel quale intende aiutare gli studenti. Dall'evo medio remotissimo ai giorni in cui viviamo dimostra tutta la larghezza delle sue vedute e tutti gli aiuti che è in grado di somministrare alla scienza, ai dotti. E noi non possiamo che applaudire alla sua nobile iniziativa.

— Dalle Carte Stroziane dell'Archivio di Stato di Firenze, FAUSTO NICOLINI pubblica e illustra *Tre lettere inedite di Jacopo Bonfadio*: delle quali con mirabile critica documentaria riesce a indicare i destinatarii e la data e a chiarire sin nei minimi particolari in modo veramente degno della sua fama. La prima è del secondo semestre del 1535, diretta agli esecutori testamentari del cardinale Stefano Gabriel Merini, arcivescovo di Bari, di cui era stato segretario; le altre entrambe furono scritte al cardinale Rodolfo Pio di Carpi, presso cui occupò la stessa carica, e sono del 24 giugno 1541 e della fine del medesimo anno. A sostegno poi della sua opinione che la redazione della lettera testamentaria, dal Bonfadio diretta a Giambattista Gimaldi dal carcere di Genova « l'ultimo dì della mia vita 1550 », da ritenere per genuina sia quella ambrosiana o magliabechiana, pubblicata dal Ceruti nel 1863, che si contrappone a una seconda redazione pure ambrosiana, e alla volgare pubblicata nel 1554 da Lodovico Dolce, egli ripubblica e raffronta le tre redazioni e le sottopone a stringente critica.

— In uno studio, lodevolissimo per la diligenza, per la dottrina e per l'acume critico, che vi dimostra, la sig. EDVIGE GÀBRICI ricostruisce la vita del *Metastasio a Napoli* (Napoli, Albrighi, Segati e c. 1919. 8.^{vo}, pp. 84) e la prima di lui affermazione nella letteratura e nell'arte.

Alunno e in parte erede del Gravina, Pietro Metastasio si accorse, alla morte del suo maestro e tutore (1718), di non poter collocarsi in Roma e passò a Napoli, celebratissima per gli studi giuridici, per attendervi alle pratiche forensi e costituirvisi uno stato. Accoltovi dal severo giurista Giovannantonio Castagnola, che gl'impose di trascurare le Muse se volesse riuscire nella carriera legale, egli, dopo qualche contrasto, non seppe resistere alla tentazione, che da tutta la vita napoletana emanava; e nelle nozze della sua protettrice, la principessa di Belmonte, trovò l'occasione per tornare alla poesia e iniziare coll'*Endimione* e coll'epitalamio la serie di quei componimenti che dovevano sopra di lui richiamare l'attenzione pubblica. Entrato nel vortice delle accademie, delle amicizie, dei simposii, il Metastasio sempre più si abbandonò al proprio estro, in compagnia del Filippini, del Pasquini, del Passeri, del Porpora e segnatamente di Carlo Broschi, detto il Farinello, famosissimo poi nell'ambito musicale del secolo. Canzoni, cantate, strofette di carattere idillico, serenate, ec. vanno allora di pari passo colle azioni teatrali, che la sig. Gàbrici sottopone ad un esame critico perfetto per scoprirne la derivazione, la novità e il progresso. Gli *Orti Esperidi*, musicati dal Porpora, procurano infine al Metastasio l'amicizia e l'ammirazione della celebre Maria Benti Bulgarelli, detta la Romanina,

attrice superiore per intelligenza, studio e azione, che, d' ora innanzi, e, per un certo tempo, ne diventa la protettrice, la consigliera, l'ispiratrice e corretrice, lo accoglie in casa sua, lo introduce e lancia nell' ambiente lirico che le faceva la corte, in quell' ambiente, nel quale il Metastasio acquista finalmente quella educazione musicale, quella ispirazione alla quale plasmò la propria poesia per assicurare alla nostra letteratura i suoi migliori melodrammi. Colla *Didone abbandonata*, che la Romatina perfeziona coi suoi consigli e rappresenta magistralmente, è compiuta la riforma teatrale: e il trionfo, che l'accoglie, conferma la fama del Metastasio. Il quale, bene a ragione, anche a tarda età conservò di Napoli e degli amici napolitani i più dolci ricordi, come egregiamente conclude la sig. Gàbrici.

— L' *Intesa cordiale* fra la Francia e l' Inghilterra, manifestatasi e allargatasi durante la guerra mondiale scoppiata nel 1914, risale in germe a più di 70 anni addietro, vale a dire al settembre 1830, quando il principe di Talleyrand sbarcava in Inghilterra come ambasciatore del nuovo re dei Francesi e asseriva che l' intesa fra le due nazioni era « la garanzia più solida del benessere delle due nazioni e della pace mondiale ». Per quanto favorito dall' ascesa dei liberali, il Talleyrand non poté stipulare quei patti che riteneva utili ai due paesi e abbandonò l' Inghilterra; ove in breve quel primo tentativo miseramente fallì sotto i sospetti, le insinuazioni, le arti dell' Austria e segnatamente del Metternich, pauroso della coalizione dei due Stati liberali. Sempre uguali furono i sentimenti del Cancelliere austriaco, la politica di lui al riguardo, perchè cupiva che l' unione della Francia e dell' Inghilterra avrebbe distrutta l' egemonia austriaca. E perciò in Inghilterra, nel Regno di Sardegna lavorò incessantemente a sollevarne i governi contro quello francese, nel momento preciso che con blandizie procurava di addormentare quest' ultimo. L' arte sua non riuscì sempre: e, per esempio, Carlo Alberto non cadde nella pania come ben prova il comandante Weil nel suo studio *Metternich et l' Entente cordiale: une dépêche inédite. Les manoeuvres et inquiétudes du Chancelier*. L' intesa risorse ancora; ma fu una seconda volta abbandonata, per poi risuscitare inaspettatamente nel 1914 contro coloro che non vi avevano mai creduto e speravano imporre la propria volontà al mondo, appunto per le divisioni intestine degli attuali alleati.

— Spogliando il carteggio degli agenti diplomatici francesi in Toscana dal 1836 al 1842 e segnatamente del ministro Bellocq, conservato al Ministero degli affari esteri a Parigi, il comandante WEIL vi spigola tutte le notizie relative a *Les Bonapartes (Jérôme et Caroline) à Florence: la mort de Madame Mère (1836), la mort et la succession de Caroline (1839-1842)*. Ciò gli dà agio di ricordare l' albagia e l' infatuazione di Gerolamo, da un lato, e i disastri nei quali lo gettarono, la modestia e popolarità di Carolina Murat, dall' altro, che attrassero nel suo salotto tutti i più begli ingegni che passassero per Firenze. Seppe adattarsi quest' ultima alle circostanze nuove, in cui venne posta dagli eventi politici, e soffrire senza rumore finchè la morte non la tolse dai triboli. I suoi figli, Luciano e Achille Murat, non ebbero neppure la consolazione di poterne liquidare in pace l' eredità: poichè la Toscana, aizzata dalla S. Sede e dal Re di Napoli, non permise che risedessero sul suo territorio neppure per pochi giorni.

— La sorella di don Miguel, Maria Teresa di Borbone Braganza principessa di Beira, dopo un breve soggiorno nel 1838 in Piemonte, insieme coi figli del vedovo

cognato, l'infante don Carlos di Spagna, i quali vi presero servizio militare, costretta dal colera a fuggirne, riparò colla sua corte in Austria, ove ebbe assegnata la quieta città di Salzburg per residenza. La Polizia austriaca, temendone l'irrequietudine, la prese sotto la sua più stretta vigilanza. Ma, mentre più era vigilata, ella se ne fuggì per recarsi in Spagna, sposarvi a dispetto dell'Austria e della Francia in seconde nozze don Carlos e con lui capitanarvi l'insurrezione. Come sapesse ingannare la polizia e, aiutata dal conte Roberto di Custine, abbandonare Salzburg narra il comandante WIEL nel suo studio *La princesse de Beira et la Police Autrichienne*.

— Contro l'imperdonabile leggerezza, colla quale a dispetto di tutte le raccomandazioni, di tutte le istruzioni impartite, uffici pubblici e persone private dannarono alla distruzione i loro archivi per uno scopo, che, onesto in principio, fu raggiunto obrobriosamente, ci solleva talvolta l'animo la salvezza di alcune poche carte appartenenti a quegli archivi avvenuta per opera del mero caso a dispetto della caparbietà, della stupidità e della malvagità dei detentori delle medesime e delle loro basse vendette. Ci conforta pertanto il ricupero, ottenuto per benefica e lodevole rivelazione di un modesto impiegato, punito però per tanto delitto, di poche carte appartenenti a una *ricevitoria del dazio di Brescia sotto l'Austria*, vale a dire di quella di Porta S. Alessandro; le quali, come egregiamente ricorda Giuseppe Bonelli che le illustra ed elenca, ci offrono materia preziosa per seguire in parte almeno tutto il lavoro che l'Austria faceva nei propri uffici amministrativi per prevenire e reprimere l'introduzione nei propri Stati di persone e libri pericolosi, per informare tutto il personale di tali uffici secondo i concetti e gli ordini che riteneva opportuni al consolidamento del suo stato, e della sua politica e a detrimento naturalmente di tutte le idee che dovevano poi condurre alla costituzione della nostra unità.

— Per il cinquantenario dell'occupazione di Roma il colonn. A. VIGEVANO sta stampando un'opera, che, oltre al valore storico, avrà un'importanza capitale per la conoscenza degli ordinamenti militari dello Stato pontificio al momento della scomparsa del medesimo. *L'esercito pontificio e la difesa di Roma nel 1870*, condotta sui documenti originali e forse oggi impossibili a rintracciare, raccolti da un ufficiale superiore pontificio, colmerà una lacuna nella storia di quell'evento, pel quale l'Italia entrò in possesso della sua capitale e del quale noi conosciamo sinora soltanto la versione, diciamo così, dell'esercito regio: e dimostrerà forse che i piani della difesa e la strategia non furono difettosi come potrebbe ritenersi.

NOTIZIE

— ORESTE TOMMASINI. Grave perdita è stata quella da noi sofferta nella persona del senatore Oreste Tommasini, membro del Consiglio per gli archivi e della Giunta del Consiglio medesimo. Nato in Roma il dì 8 luglio 1844, egli vi è morto nel dicembre 1919 dopo una vita lodevolmente spesa in prò degli studi nei quali eccelse. Il suo Nicolò Macchiavelli rimane monumento solenne della sua dottrina e del suo ingegno: mentre la R. Società romana di storia patria, che a lui e a pochi altri be-

nereriti, ormai quasi tutti scomparsi, deve la propria vita. L'Istituto storico italiano ricorderanno sempre l'opera sua e dei suoi colleghi per ordinare e dirigere gli studi storici a Roma e in tutta Italia. Degli archivi, in cui aveva attinto le fonti dei suoi lavori, per il cui personale aveva speciale benevola inclinazione, egli fu fervente patrocinatore, appartenessero al Comune o allo Stato: e questi archivi oggi ne rammentano con onore la memoria, rimpiangendone profondamente la perdita. Delle sue virtù disse magistralmente Paolo Boselli nella commemorazione, fattane nella seduta del Consiglio per gli archivi, che qui riportiamo.

— CONSIGLIO PER GLI ARCHIVI. Convocato nell'Archivio di Stato di Roma vi tenne seduta il 20 dicembre 1919 sotto la presidenza di S. E. Paolo Boselli e coll'intervento di S. E. Pompeo Molmenti, sotto-segretario di Stato alle Belle Arti, di monsignor Beccaria, del comm. Gorrini, del conte Sforza, del cav. di gr. cr. dr. Pironti, direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno, del capo divisione comm. F. Fusco, ec.

Il Presidente aprì la seduta ricordando colle seguenti parole il consigliere Oreste Tommasini:

« Non si può in una breve e rapida manifestazione di compianto rammentare l'opera storica e la vita di Oreste Tommasini, dotto uomo appassionatissimo di studi e di libri, cittadino specchiato, senatore preclaro, oratore concisamente efficace.

Ricordiamo qui oggi solamente il collega nostro solerte, illustre e l'amico cortese. Egli apparteneva dal 1893 a questo Consesso e, com'era costume suo nell'esercizio di ogni pubblico ufficio, dedicò ai compiti nostri ingegno pronto e ad un tempo sagacissimo e meditati avvedimenti ed esperienza investigatrice e zelo esemplare. Coi suoi rapporti, colle sue proposte, il Tommasini creò gran parte delle nostre tradizioni. Egli sapeva scrutare, vagliare e decidere. Affabile nelle maniere, gentile nelle forme, era rigido rettamente nei giudizi e nelle esortazioni.

Cogli archivi, specie cogli archivi romani, e per la massima opera sua cogli archivi toscani, serbava consuetudine assidua. Onde al buon governo degli archivi, egli recava attenzione come a cosa quasi domestica per lui. Trattava egli da sicuro erudito le antiche carte e alle collane dell'Istituto storico e della Società romana di Storia Patria diede volumi di singolare pregio ».

Venne quindi discusso ed approvato a forma dell'art. 3 del vigente regolamento archivistico lo schema del nuovo organico per gli archivi di Stato preparato dalla Direzione generale dell'amministrazione civile, conforme a quello delle Biblioteche governative, e già approvato dal Ministero del Tesoro, che dovrà ora convertirsi in legge.

Fu giudicato il concorso aperto al posto di direttore dell'archivio di Stato di Mantova, al quale prendeva parte il solo direttore dell'archivio di Stato di Reggio nell'Emilia, cav. dr. Pietro Torelli, che vi rimase designato. E infine furono esaminate alcune domande di studio di carte riservate, e proposte di scarti.

— Con R. D. 8 gennaio 1920 l'on. senat. marchese Neri Malvezzi de' Neri è stato nominato membro onorario del Consiglio per gli archivi.

— Con R. D. 8 gennaio 1920 il Consiglio per gli archivi è stato completato per un quadriennio nelle persone di S. E. il cav. Paolo Boselli, presidente, onorevole cav. Ferdinando Martini, S. E. Pompeo Molmenti, sottosegretario di Stato

alle BB. AA., on. sen. prof. F. Ruffini, on. sen. conte P. D. Pasolini, on. sen. conte Greppi, on. sen. B. Croce, comm. G. Gorrini, conte G. Sforza, mons. Beccaria, prof. cav. C. De Lollis, cav. prof. M. Schipa, cav. di gr. cr. dott. A. Pironti, consiglieri.

PERSONALE — il Consiglio dei Ministri nella sua seduta del 7 gennaio 1920 ha approvato lo schema di disegno di legge da presentare al Parlamento sul nuovo organico degli Archivi di Stato.

— Collocamenti in aspettativa. — Con R. D. 21 settembre 1919 all' archivista dott. Guido Manganelli è stata prorogata l' aspettativa per motivi di salute a tutto il mese di febbraio 1921.

— Con RR. DD. 19 ottobre e 9 novembre 1919 sono stati rispettivamente collocati in aspettativa l' aiutante Stefano La Colla e il primo archivista nob. cav. dott. Alfredo Municchi per motivi di salute.

— Con R. D. 4 novembre 1919 è stato richiamato dall' aspettativa l' aiutante nob. Emilio Ripa de' marchesi di Meana.

— Con R. D. 6 novembre 1919 sono state accettate le dimissioni dell' aiutante dott. Mario Cingolani eletto Deputato al Parlamento Nazionale nel collegio di Perugia.

Altro collega, il prof. Vincenzo Boccieri, archivista provinciale di Avellino fu parimente eletto Deputato al Parlamento per la sua provincia. Rallegramenti.

— Con R. D. dicembre 1919 sono state accettate le dimissioni dell' aiutante avv. Antonio Quattulli.

— Con R. D. 8 gennaio 1920 sono stati collocati a riposo il comm. dr. Salvatore Giambruno, soprintendente del R. Archivio di Stato di Palermo, il cav. uff. prof. G. Cosentino, primo archivista, e l' aiutante R. Leonardi di Palermo.

Ai colleghi ed amici, che per l' età cessano di appartenere al nostro personale vadano i sensi del nostro rammarico, della nostra amicizia, e siano certi che, anche lontani da noi, li ricorderemo con alta stima.

ONORIFICENZE — Sono stati promossi ufficiali nell' Ordine della Corona d' Italia i primi archivisti cav. Giulio Cesare Orgera con R. D. 12 giugno 1919, e cav. Pompeo Barbato con R. D. 31 dicembre 1919.

— Con R. D. 31 dicembre il cav. prof. Giovanni Vittani è stato nominato cavaliere dell' Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, e con R. D. 8 gennaio 1920 il primo archivista dott. Ermanno Loevinson, cavaliere dell' Ordine della Corona d' Italia.

— È stato nominato con Sovrano motuproprio del 28 settembre 1919, cavaliere nell' Ordine della Corona d' Italia l' archivista Filippo Condio e con Sovrano motuproprio del 30 novembre 1919 ufficiale nel medesimo Ordine il primo archivista cav. Pietro Bosmin.

— Il primo archivista dott. Ermanno Loevinson è stato eletto socio corrispondente della R. Deputazione di storia patria per le Marche nell' adunanza del 29 maggio 1919.

— Il gr. uff. prof. Eugenio Casanova, soprintendente dell' Archivio di Stato di Roma e dell' Archivio del Regno è stato nominato corrispondente del Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento.

— LA SCUOLA DI PALEOGRAFIA dell' Archivio di Stato di Milano si aprì il 7 dicembre colla prolusione tenuta dal cav. prof. Giovanni Vittani sul tema: « Di ritorno da un viaggio archivistico da Trento a Vienna ». L'importanza dell'argomento trattato e delle notizie datevi è tale che c' induce a riprodurre dal giornale *La Perseveranza* di lunedì 8 dicembre 1919 il resoconto che di quella seduta vi fu data.

« All' archivio di Stato, ieri, dopo che il cav. uff. Guido Colombo ebbe annunciato che il comm. Fumi, attuale soprintendente, intendeva di ritirarsi a un ben meritato riposo dopo undici anni di direzione, che fu rinnovazione sotto ogni aspetto, il prof. Vittani intrattenne l'uditorio eletto, tra cui si notava il Prefetto, sul suo viaggio dello scorso mese in Austria per ritirare documenti a noi spettanti a termini dell'art. 93 del Trattato di Saint Germain. Egli accennò brevemente all'opera svolta sin dal primo momento dopo l'armistizio dal comm. Rossano, ispettore generale degli Archivi di Stato, che, oltre che a questa, presiedette già ad altre fruttuose missioni, tanto che si ebbe la reintegrazione specialmente di archivi di Venezia, Mantova e Milano e funziona già un nuovo ampio Archivio di Stato in Trento.

Venendo più propriamente a parlare dell'ultimo viaggio, dimostrò come esso sia stato non meno fecondo, essendosi ritirate circa trecento casse di documenti tedeschi dell'Alto Adige da Innsbruck, oltre cento di documenti militari italiani in genere, dal 1796 al 1866, da Graz, e un numero minore, venti casse, di documenti da Vienna; non sono però i meno importanti perchè, oltre codici antichissimi di Bressanone, vi sono compresi archivi interessanti per la storia del Risorgimento, specialmente a Milano, quali sono quelli delle Cancellerie segrete dell'arciduca Raineri e della Luogotenenza lombarda. Nel suo discorso non mancò occasione al professor Vittani di sfatare con constatazioni *de visu* la leggenda che si vuol accreditare tra noi, che cioè ci troviamo pressapoco nelle stesse condizioni dei vinti, essendo senza ogni confronto, sotto ogni rispetto, ben peggiori e disperate quelle della popolazione austriaca: e chiuse dimostrando come nella rivendicazione dei propri documenti l'Italia dimostrò di saper mettere nel fatto la giustizia al di sopra della vittoria, tanto da meritarsi la gratitudine dell'Austria stessa ».

A tale proposito ricordiamo che *Papini A.* nelle sue *rivendicazioni storico-artistiche dell'Italia vittoriosa*, inserite nella *Rassegna Italiana*, anno II, serie I, n. 15, vol. III, 15 luglio 1919 a pp. 251-2 parla dei « documenti d'archivio » ed elenca parte dei ricuperi già verificatisi.

— GLI SCARTI degli archivi fatti durante la guerra cominciano a produrre i loro dolorosi effetti a detrimento di umili individui che in quelle carte speravano di trovar affermati e tutelati i loro diritti. Molte amministrazioni, segnatamente provinciali, hanno inconsultamente distrutto i loro carteggi e carte contabili che soli avrebbero ora permesso a parecchi antichi straordinari di veder riconosciuti, almeno per la pensione, gli anni dell'avventiziato, con qual danno e scandalo ognuno immagina.

Poichè la carta difetta e rincarano le carte da macero, temiamo che torni a imperversare la caccia agli scarti, e mettiamo pertanto in guardia i colleghi.

— ARCHIVIO MEDICI-TORNAQUINCI. A p. 128 di questo periodico accennammo già all'acquisto, per la somma di Lire sterline 2310 pari allora a Lire

italiane 88000, fatto da A. Abbey, in nome della ditta G. Selfridge and C.^o Lim. di Oxford Street di Londra, di uno dei lotti di carte dell'archivio dei marchesi Medici Tornaquinci, che il Governo italiano non aveva ritenuto opportuno di rivendicare, lotto che comprende segnatamente tutti i registri contabili della banca di quel ramo della famiglia Medici. Appunto per questa particolarità la ditta acquisitrice ha ritenuto opportuno presentarlo, probabilmente per disfarsene, a una delle maggiori corporazioni londinesi, a quella dei Ragionieri e Contabili, e ha esposto il 3 e 4 dicembre 1919 quei registri e carte annesse, a cura dell' Institute of Book Keepers (63 Finsbury Pav. E. C. 2) alla Carpenters Hall.

— MATERIALE PER STORIA DELLA GUERRA ITALIANA. Il ministro dell'istruzione on. Alfredo Baccelli, dopo avere finalmente assegnato in questi ultimi mesi una parte del secondo piano del Palazzo di Venezia a Roma a sede del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento, ha esteso le funzioni del Comitato medesimo alla raccolta del materiale bibliografico e documentario della guerra mondiale, colla quale può dirsi abbia avuto termine la storia del nostro Risorgimento, col seguente decreto sottoposto alla firma reale:

« Vittorio Emanuele ec.

Veduti i Nostri Decreti 17-5-1906, n. 212 e 22-11-1906, n. 730, con i quali si istituisce e disciplina il funzionamento di un Comitato Nazionale per la storia del Risorgimento ;

Considerata la grande importanza storica dell'ultima guerra combattuta e vinta per la liberazione d'Italia ;

Riconosciuta l'opportunità che di questa guerra si raccolgano i materiali documentari ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione :

Abbiamo decretato e decretiamo :

Alle funzioni demandate con l'art. 1 del R. D. 17-5-1906 n. 212 al Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento si aggiunge quella di ricercare, raccogliere ed ordinare, per facilitarne lo studio e diffonderne la conoscenza, il materiale documentario, bibliografico ed archivistico riferentesi alla guerra 1914-1918, materiale che andrà a costituire un archivio, una biblioteca ed un museo centrali della guerra.

Alla organizzazione, al coordinamento ed alla sistemazione scientifica di questi istituti, costituenti la Sezione contemporanea del Comitato, saranno preposti due Delegati generali da nominarsi su proposta della Presidenza del Comitato stesso, a norma del R. D. 17-5-1906 n. 212.

Ordiniamo ec.

Dato a S. Rossore, addì 9 ottobre 1919 ».

La parte di questo decreto, che parla della costituzione di un archivio, non mancò di richiamare sopra di sè e d'insospettire gli studiosi; e dei loro dubbi si fece eco ANTONIO PANNELLA nel *Marzocco* di Firenze del 14 dicembre 1919 coll'articolo *Chiose a un decreto*: nel quale dimostrò l'inutilità e il pericolo che

presentava la nuova istituzione, che, oltre ad essere illegale, non servirebbe che a disperdere il materiale archivistico statale e ad offendere i diritti dei cittadini, in particolare degli studiosi. Informazioni private da noi assunte c'inducono a credere che l'espressione « archivio » nella mente dei redattori del decreto in questione significasse puramente e semplicemente raccolta di lettere e memorie private, non mai di atti pubblici. Ma non sarebbe inopportuno che il Comitato stesso provocasse una interpretazione autentica dell'oscuro provvedimento che riconducesse la quiete repentinamente da esso turbata.

— Contrariamente alle richieste di uffici centrali di guerra il Ministero dell'Interno, per rispetto al principio della territorialità dei documenti, ha disposto che siano conservati nell'*Archivio di Stato di Brescia* i carteggi dei caduti bresciani e le varie raccolte affini che vi si sono venute concentrando durante il conflitto mondiale e che giornalmente sono arricchite dai doni dei comprovinciali.

— Nelle *Muenchener Neueste Nachrichten* (n. 362, 367) dei primi giorni di settembre 1919 leggiamo due articoli di FRANZ CARL ENDRES per richiamare l'attenzione di tutti i bavaresi sul pericolo imminente che corre l'*Archivio militare bavarese* (das bayerische Kriegsarchiv), notevolissimo e celebre deposito di atti militari della Germania meridionale, di essere per ordine del Ministero imperiale dell'Interno di Berlino assorbito e riunito nell'Archivio imperiale di scienza di guerra (Kriegswissenschaftliches Reichsarchiv) che il Governo centrale della Repubblica imperiale intende costituire a Berlino ed a cui occorrono le preziose raccolte dell'Archivio di Monaco. L'Endres protesta tanto più vivamente contro tale proposito e chiama a raccolta tutta la stampa e i corpi costituiti del mezzogiorno in quanto il Bollettino del Ministero suddetto giustifica il provvedimento con falsità storiche.

— ARCHIVI DELLA GUERRA. Nella *Contemporary Review* (ottobre 1919) H. HALL in un breve articolo *The sources and study of recent and contemporary history* lamenta la mancanza di interesse pubblico per quei « scraps of papers » — secondo la nota frase di Bettmann Hollweg — che sono i documenti d'archivio. Accenna alle nuove raccolte formatesi durante la guerra e per effetto di essa. Raccomanda infine che alla storia contemporanea sia applicato quello stesso rigore di metodo che si riconosce ormai indispensabile per la storia medievale ed antica.

— ARCHIVI INGLESI. È stato pubblicato in Inghilterra il terzo rapporto della Commissione Reale nominata fin dal 13 ottobre 1910 per riferire sulla condizione degli Archivi di Stato in Inghilterra e nel paese di Galles, non che su quella degli archivi degli enti locali d'interesse pubblico.

I due primi rapporti comparvero a due anni di distanza, nel 1912 e 1914, e riguardavano lo stato del *Record office* e degli altri archivi delle amministrazioni pubbliche che ancora non erano stati in esso versati.

Il terzo rapporto che ora si pubblica riguarda invece gli archivi degli enti locali ed è composto di tre parti: delle quali la prima contiene il testo del rapporto e le due seguenti le relative appendici.

Speriamo poter tornare quanto prima più estesamente sull'importante argomento.

E. R.

— UNIVERSITÀ RUSSE BOLSCEVICHE. - Un capitolo interessante della futura storia di questo fortunoso principio di secolo, sarà quello delle vicende della cultura — e in particolare della cultura storica — in Russia nel periodo rivoluzionario. Ogni periodo rivoluzionario è naturalmente contrario in origine a quanto è culto, memoria, conservazione del passato; quindi essenzialmente antistorico. Ma superato, lo stadio iniziale, anche la Rivoluzione non tarda a sentire il bisogno di conoscersi e di giustificarsi, riattaccandosi ai propri precedenti. Di qui la storia. Ma una storia scritta — se la frase non fosse qui curiosamente antitetica — *ad usum Delphini*. I periodi rivoluzionari sono infatti anzitutto periodi di azione, e ai bisogni sovrani di questa sottomettono e pospongono ogni altra considerazione. Ecco come la storia, in quanto è intensa vita vissuta, può essere in diretta antitesi con la storiografia: o almeno la grande storia con la grande storiografia, quella *sine ira et studio*.

Riferiamo a questo proposito, dalla *Vossische Zeitung* (24 novembre 1919), le seguenti notizie relative all'inaugurazione della Università del Soviet a Pietrogrado.

Il 15 ottobre sono cominciate le lezioni alla Università degli Operai e Contadini a Pietrogrado. Quali insegnanti figurano tutti i capipartito del Bolscevismo residenti in Pietrogrado, con a capo il Commissario del Popolo Sinowiew e come mostra appare fra essi anche il nome di Massimo Gorki. Quali studenti non sono ammessi se non quelli che aderiscono al Governo dei Consigli.

Il programma di studi si limita finalmente a quelle materie che possono essere messe in relazione col movimento comunista. Ecco quindi i principali corsi:

* « Storia degli operai e contadini in Russia », « Storia universale del movimento operaio », « Storia della Rivoluzione », « Storia dei movimenti rivoluzionari in Russia », « Socialismo », « L'internazionale », « Il partito comunista (bolscevico) e la sua opera ».

Gli studenti che avranno per un semestre frequentato l'Università, saranno, anzi sono inviati nell'amministrazione di Pietrogrado e collocati poi in un impiego. E. R.

— NECROLOGIO. Il 5 novembre 1919, quand'era per compiere i 71 anni d'età, è morto a Berlino, dov'era Archivistà nell'Archivio di Stato, Julius von Pflugk-Harttung.

Nella seconda parte della vita il suo nome era conosciuto soprattutto per i suoi lavori di storia napoleonica e per la direzione che aveva assunto d'una storia universale che apparve in 6 volumi tra il 1907 e il 1910 e a cui egli stesso portò qualche contributo notevole per i periodi in cui era maestro. Ma in Italia egli sarà ricordato forse unicamente per i lavori di Diplomatica Pontificia colla quale egli iniziò la sua attività di storico e di erudito.

Il suo *Iter Italicum*, in cui egli raccolse il frutto delle sue ricerche erudite in Archivi e Biblioteche Italiane in meno di un anno di viaggio — dal marzo 1881 al gennaio 1882 — rimane ancora una preziosa fonte d'informazione, oltrechè un monumento d'energia umana.

Gli altri suoi lavori - gli *Acta Pontificum Romanorum inedita*, gli *Specimina Chartarum Pontificum Romanorum* e infine *Die Urkunden der päpstlichen Kanzlei vom 10 bis 15 Jahrhundert* - non fanno che svolgere l'opera di cui aveva posto magnificamente la base con quel suo primo volume.

E. R.

— *In memoria di Giulio Coggiola, bibliotecario della Marciana di Venezia*
S. MORPURGO ha dettato pagine che in modo commovente ricordano la vita del più giovane dei nostri bibliotecari, morto il 2 settembre 1919 a soli 41 anni. Nato a Pisa nel 1878, il Coggiola colle pubblicazioni sulla storia dei Farnese, coll'opera sua professionale si distinse presto fra i giovani ed eccelse nel riordinamento della Marciana dapprima sotto la direzione del Morpurgo stesso, poi come suo successore. Durante la guerra a lui fu dovuta la salvezza del materiale bibliografico della zona di operazione e del territorio invaso o in pericolo. Chi come noi lo vide in quei mesi di febbrile lavoro, chi lo seguì nelle fatiche incredibili allora sostenute, chi sa quanto poi facesse per il ricupero dall'Austria del materiale asportato d'Italia in varie epoche, conviene pur troppo ch'egli sacrificò se stesso in quelle tremende e insopportabili angustie; e sempre più ne ammira il carattere, l'abnegazione e l'operosità, e riconosce da lui i benefici ottenuti dalle biblioteche italiane durante l'armistizio.

NOTIZIE VARIE — Il nuovo ministro ceco-slovacco a Roma dott. Kybał ha restituito al Governo una pergamena del quattrocento rubata dai soldati austro-ungarici nel Veneto durante i loro saccheggi.

— Il 23 dicembre 1919 ricorreva il primo centenario dalla presentazione a Pio VII del *De Repubblica* di Cicerone scoperto poco prima da Angelo Mai in un palinsesto della Vaticana.

PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN CAMBIO O IN DONO

a) periodici

Archivio della R. Società romana di storia patria (Roma, 1919), an. 42 n. 1-2.

Archivio storico Lombardo (Milano 1919), an. XLVI, n. 3.

Avvenire (L') degli archivi (Roma, 1919), an. XVI, n. 9-12.

Bullettino senese di storia patria (Siena, 1919), an. XXVI, n. 3.

Bullettino storico pistoiese (Pistoia, 1919), an. XXI, n. 4.

Rivista storica del Sannio (Benevento, 1919), an. V, n. 2-3.

b) pubblicazioni varie

Adami Vittorio, *I confini di Stato nella legislazione internazionale*. Vol. I., Roma, Stab. Poligrafico della Guerra 1911, 8.^o pp. IV-125.

Bonelli Giuseppe, *Una ricevitoria del dazio di Brescia sotto l'Austria (dalla Rassegna storica del Risorgimento)*. Roma, Camera dei Deputati, 1919, 8.^o pp. 20.

Fish (Carl Russell), *An introduction to the history of American diplomacy (Helps for Students of history, n. 19)*. London, Society for promoting christian knowledge, 1919, 16.^o pp. 63.

Gentili Fernanda, *Il Consiglio di Stato romano nel 1848 e il suo vice-presidente Carlo Luigi Morichini (dalla Rassegna storica del Risorgimento)* Tivoli, Tip. ed. moderna, 1919, 8.^o pp. 23.

James M. R., The wanderings and homes of manuscripts (*Helps for Students of history*, n. 17). London, Society for promoting christian knowledge, 1919, 16.^o pp. 96.

Lodolini A., *Hilaria Tristia*: parole antiche alla patria e all' uomo. Roma, La Speranza, 1920, 16.^o pp. 71.

Mazziotti Matteo, In memoria del senatore Carmine Senise. Roma, Bolognesi, 1919, 8.^o pp. 26.

Mazziotti Matteo, Una atroce accusa contro Pietro Colletta (dalla *Rassegna storica del Risorgimento*). Tivoli, Tip. ed. moderna, 1919, 8.^o pp. 16.


Morpurgo Salomone, In memoria di Giulio Coggiola, bibliotecario della Marciana di Venezia (dal *Bollettino delle pubblicazioni italiane*). Firenze, Biblioteca nazionale centrale, 1919, 16.^o pp. 19.

Nicolini Fausto, Tre lettere inedite di Iacopo Bonfadio (dal *Giornale storico della lett. ital.*). Torino, Chiantore, 1919, 8.^o pp. 18.

Weil, Les Bonaparte (Jerome et Caroline) à Florence (dalla *Revue des études napoléoniennes*). Paris, Alcan, 1919, 8.^o pp. 133-156.

Weil, Metternich et l'entente cordiale. Une dépêche inédite, les manoeuvres et les inquiétudes du Chancelier (dal *Compte-Rendu de l'Académie des sciences morales et politiques*). Paris, Picard, 1919, 8.^o pp. 32.

Weil, La princesse de Beira et la police autrichienne (dalla *Revue des études historiques*) Thiers, Favvyé, 1919, 8.^o pp. 12.



INDICE DELL' ANNATA VI

1919

TRAVERSA ANTONIO, conservatore dell' archivio notarile distrettuale di Catania, Considerazioni e proposte per la modifica della legge sul Notariato e sugli Archivi notarili	p.	3-34
FILANGIERI DI CANDIDA RICCARDO, archivista di Stato a Napoli, La « Charta » amalfitana	p.	35-47, 133-162
INGUANEZ D. MAURO, O. S. B., Montecassino, Carte medievali abruzzesi con firma in versi	p.	68-76
CASANOVA EUGENIO, soprintendente del R. Archivio di Stato di Roma e dell' Archivio del Regno, La causa per l' archivio Medici-Tornaquinci	"	77-108
RE EMILIO, archivista di Stato a Roma, Un « Seminario » di scienze ausiliarie della storia a Londra	"	109-112
RE EMILIO, l' Archivio del « Tribunale delle Strade » e la sua fondazione	"	163-169
LODOLINI ARMANDO, archivista di Stato a Roma, L' Amministrazione pontificia del « Buon Governo »	"	181-236
GUASCO LUIGI, archivista nell' Archivio storico del Comune di Roma, I rogiti originali dell' Archivio Urbano del Comune di Roma	"	237-250
Varietà: Documenti per la storia degli archivi e delle biblioteche: V. - CASANOVA EUGENIO, Norme per gli scarti negli Archivi della Rev. Camera Apostolica	"	170-175
Necrologia: MARZI DEMETRIO, soprintendente del R. Archivio di Stato di Firenze, Clemente Lupi	"	113-117
Bibliografie: TRAVALI GIUSEPPE, primo archivista di Stato a Palermo, (<i>La Cantia G.</i> , Codice diplomatico dei re aragonesi)	"	48-49
RE EMILIO, (<i>Guasco Luigi</i> , l' archivio storico del Comune di Roma)	"	118-122
TRAVALI GIUSEPPE, (<i>Pironti A.</i> e <i>Spano G.</i> , Le operazioni elettorali secondo la nuova legge	"	251

MORELLI VINCENZO, archivista di Stato a Napoli,
(*Scandone F.*, l'alta Valle del Calore) p. 251-252

E. C. Annunzi bibliografici dell'Annuario del R. Archivio di Stato
di Milano e di pubblicazioni dei Sigg :

Vittani, La Mantia, Society for promoting christian know- ledge, Dalla Santa, Sorbelli, Inguanez, Giambruno e Ge- nuardi, Manaresi, Fumi, Amato, Cametti, Giulini, Weil, De Rubertis, Montenovesi	"	49-53
* Zdekauer, Del Lungo, Pratesi, Bres, Baldi, Drei	"	122-124
« Society for promoting christian knowledge, Nicolini, Gabrici, Weil, Bonelli, Vigevano	"	253-256

Notizie. p. 54-62, 124-131, 176-179, 256-263

Pubblicazioni varie pervenute in cambio o in dono p. 62-65, 131-132, 179, 263-264